

SENATO DELLA REPUBBLICA

— V LEGISLATURA —

(N. 815-A)

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORI GENERALI DE LUCA e FOSSA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1969

Comunicata alla Presidenza il 17 ottobre 1969

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1970

Nel presente stampato sono pubblicate anche le relazioni sugli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro (relatore Corrias Efisio), delle finanze (relatore Segnana), del bilancio e della programmazione economica (relatore Cifarelli) e delle partecipazioni statali (relatore Buzio). I pareri delle Commissioni permanenti sugli altri stati di previsione della spesa e gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalle Commissioni sono contenuti nell'Allegato.

I N D I C E

RELAZIONE GENERALE SUL BILANCIO

1. — Relazione sullo stato di previsione dell'entrata (relatore generale De Luca)	Pag.	3
2. — Relazione sullo stato di previsione della spesa (relatore generale Fossa)	»	49
Sez. I — Relazione sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (relatore Corrias Efisio)	»	69
Sez. II — Relazione sullo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze (relatore Segnana)	»	103
Sez. III — Relazione sullo stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica (relatore Cifarelli)	»	119
Sez. IV — Relazione sullo stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali (relatore Buzio)	»	123
DISEGNO DI LEGGE	»	137

RELAZIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

(RELATORE GENERALE DE LUCA)

PARTE PRIMA**CONSIDERAZIONI GENERALI****DATI PER IL 1970**

ONOREVOLI SENATORI. — La previsione di entrata per l'anno finanziario 1970 reca l'ammontare di 10.957,8 miliardi, dei quali miliardi 10.351,3 riguardano le entrate tributarie, miliardi 514,6 le entrate extratributarie, miliardi 57,9 quelle per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e per rimborsi di crediti, miliardi 33,9 le entrate per accensioni di prestiti.

Rispetto alle corrispondenti previsioni per il 1969, le entrate tributarie recano l'aumento di 1.180,8 miliardi, pari al 12,9 per cento; le entrate extratributarie l'aumento di 43,4 miliardi, pari al 9,2 per cento; le entrate per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali la diminuzione di 11,3 miliardi pari a — 16,3 per cento; le entrate per accensione di prestiti l'aumento di 26,1 miliardi pari al 334,6 per cento.

Il totale delle entrate tributarie, extratributarie e di quelle per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, con esclusione delle accensioni di prestiti ammonta, per il 1970, a miliardi 10.923,9, con l'aumento di 905,7 miliardi, pari al 10,3 per cento rispetto al 1969, anno in cui il dato in esame ammontava a 9.711,3 miliardi.

Il totale complessivo delle previsioni di entrata per il 1970 ammontava, come si è detto, a 10.957,8 miliardi, contro 9.718,8 miliardi del 1969, con l'incremento di 1.239 miliardi, pari al 12,7 per cento.

L'incidenza percentuale delle varie categorie di entrata rispetto al totale dei titoli I,

II e III (escludendo cioè l'accensione dei prestiti) è consacrata nell'apposita tabella.

Si rileva che le entrate tributarie rappresentano il 94,7 per cento del totale; quelle extratributarie il 4,6 per cento; quelle per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti lo 0,6 per cento.

Nel 1969 le analoghe percentuali erano rispettivamente il 94,4 per cento, il 4,9 per cento e lo 0,7 per cento.

Passando alla specificazione relativa alle singole categorie dei tributi, i rapporti percentuali considerati come sopra sono i seguenti:

le imposte sul patrimonio e sul reddito incidono per il 27,4 per cento;

le tasse e imposte sugli affari per il 33,6 per cento;

le imposte sulla produzione, sui consumi e dogane il 23,8 per cento;

le entrate dei monopoli l'8,1 per cento;

quelle per lotto, lotterie ed altre attività di giuoco per l'1,8 per cento.

Considerando gli aumenti assoluti e relativi delle varie categorie delle entrate tributarie del 1970 rispetto alle previsioni corrispondenti del 1969, si hanno questi risultati:

le imposte sul patrimonio e sul reddito aumentano di 353,7 miliardi (13,4 per cento);
cazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142,

le tasse e le imposte sugli affari di 387,5 miliardi (+11,8 per cento);

le imposte sulla produzione, sui consumi e le dogane di 294,7 miliardi (+12,7 per cento);

le entrate relative ai monopoli di 138,8 miliardi (+18,8 per cento);

le entrate per il lotto, le lotterie ed altre attività di giuoco di 6 miliardi (+3,1 per cento).

Volendo analizzare le previsioni relative ai capitoli di entrata delle singole categorie comparativamente agli elementi previsionali per il 1969, si hanno i seguenti dati:

a) *Imposte sul patrimonio e sul reddito*: il gettito previsto in miliardi 2.994,1 riguarda, essenzialmente, l'imposta di ricchezza mobile (miliardi 1.630), l'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo (miliardi 357), quelle sulle società e sulle obbligazioni (miliardi 260), l'addizionale di cui all'articolo 80 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, prorogata dal decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1132, convertito nella legge 7 febbraio 1968, n. 27 (miliardi 165), l'addizionale 5 per cento ad imposte dirette erariali e a tributi comunali e provinciali (miliardi 123,5), le entrate riservate all'erario derivanti dalla estensione all'imposta sulle società della predetta addizionale e dall'aumento della medesima addizionale del 5 per cento (miliardi 132,5), le imposte sulle successioni e sulle donazioni, compresa quella sul valore netto globale delle successioni (miliardi 121,2), le entrate derivanti dall'applicazione del tributo di cui alla legge 26 novembre 1955, n. 1177, prorogato con legge 19 maggio 1967, n. 356 (miliardi 120) e la ritenuta d'acconto di imposta sugli utili distribuiti dalle società (miliardi 40).

Rispetto alle previsioni 1969 il gruppo di cespiti in questione presenta un aumento netto di miliardi 353,7 dovuto, essenzialmente, ai maggiori introiti che si prevede di realizzare per l'imposta di ricchezza mobile (+ miliardi 220), per l'imposta complementare progressiva (+ miliardi 57), per quella sulle società e sulle obbligazioni

(+ miliardi 20), per l'imposta sulle successioni e donazioni (+ miliardi 7,2), per l'addizionale 5 per cento ad imposte dirette erariali ed a tributi comunali e provinciali (+ miliardi 9,2), per le entrate riservate all'erario derivanti dall'estensione all'imposta sulle società della predetta addizionale e dall'aumento della medesima addizionale del 5 per cento (+ miliardi 19,6) e per quelle derivanti dall'applicazione del tributo di cui alla legge 26 novembre 1955, n. 1177, prorogato dalla legge 19 maggio 1967, n. 356 (+ miliardi 20).

b) *Tasse ed imposte sugli affari*: l'introito di miliardi 3.674,9 concerne, soprattutto: l'imposta generale sull'entrata (miliardi 2.050), quella di registro (miliardi 360); le imposte di bollo (miliardi 285); le tasse sulle concessioni governative (miliardi 130); quelle automobilistiche (miliardi 200); le tasse di radiodiffusione ed i canoni di abbonamento alle radioaudizioni ed alla televisione (miliardi 110); l'imposta di conguaglio sui prodotti industriali importati (miliardi 234); la tassa di bollo sui documenti di trasporto (miliardi 15); i diritti erariali sui pubblici spettacoli e sulle scommesse (miliardi 48,1); l'imposta ipotecaria (miliardi 73,5); le imposte in surrogazione del registro e del bollo (miliardi 85); l'imposta sulla pubblicità (miliardi 20); l'addizionale 5 per cento ECA (miliardi 15) e la quota riservata all'Erario derivante dall'aumento di detta addizionale (miliardi 15).

Rispetto alle previsioni del corrente anno finanziario, i cespiti considerati nella voce in esame presentano un incremento netto di miliardi 387,6, riguardante, soprattutto: l'imposta generale sull'entrata (+ miliardi 150); quella di conguaglio sui prodotti industriali importati (+ miliardi 80); le imposte di bollo (+ miliardi 25); l'imposta di registro (+ miliardi 30); quella ipotecaria (+ miliardi 12,5); quelle in surrogazione del registro e del bollo (+ miliardi 13); le tasse di radiodiffusione e canoni di abbonamento alle radioaudizioni ed alla televisione (+ miliardi 7); le tasse automobilistiche

(+ miliardi 25) e quelle sulle concessioni governative (+ miliardi 25).

c) *Imposte sulla produzione, sui consumi e dogane*: il gettito dei tributi di che trattasi, previsto per il nuovo esercizio in miliardi 2.608,1, riguarda, essenzialmente, l'imposta di fabbricazione sugli olii minerali (miliardi 1.725), il provento delle dogane e diritti marittimi (miliardi 175) e quello delle sovrimposte di confine (miliardi 47,5), i prelievi agricoli applicabili alle importazioni dagli Stati membri della CEE e dai Paesi terzi (miliardi 200,3), l'imposta di fabbricazione sullo zucchero e sulle materie zuccherine (miliardi 45,8), l'imposta sul consumo del caffè (miliardi 76), quella sul consumo delle banane (miliardi 28), l'imposta di fabbricazione sui filati (miliardi 20), l'imposta sul gas e sull'energia elettrica (miliardi 75), le imposte di fabbricazione sugli spiriti (miliardi 52), sulla birra (miliardi 30), sui gas incondensabili (miliardi 40) e il diritto per i servizi amministrativi sul valore delle merci importate (miliardi 28).

Rispetto alla corrente gestione, il gruppo di cespiti in questione presenta un incremento netto di miliardi 294,7, determinato, soprattutto, dai maggiori proventi che si prevede di realizzare per l'imposta di fabbricazione sugli olii minerali (+ miliardi 335, tenuto conto degli effetti del citato decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 10, convertito nella legge 2 aprile 1969, n. 118) e per le entrate derivanti da prelievi agricoli applicabili all'importazione (+ miliardi 53,8). Per contro, minori introiti vengono previsti, soprattutto, nel gettito delle dogane e diritti marittimi (— miliardi 75, per effetto della intervenuta unione doganale nell'area del MEC e della conseguente armonizzazione delle legislazioni doganali), in quello delle imposte sul gas e sull'energia elettrica (— miliardi 45, tenuto conto dei riflessi del menzionato decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089) e nel provento dell'imposta di fabbricazione sui filati (— miliardi 10, tenuto conto degli effetti del citato decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319).

d) *Monopoli*: l'introito spettante allo Stato, quale quota fiscale dei proventi che si prevede di realizzare nell'anno finanziario 1970, valutato in miliardi 876,4 riguarda: per miliardi 827 l'imposta sul consumo dei tabacchi, per miliardi 21,6 quella sul consumo dei sali, per miliardi 26 l'imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi e per miliardi 1,8 quella sul consumo di cartine e tubetti per sigarette.

Il maggior provento di miliardi 138,8 concerne, per la quasi totalità, l'imposta sul consumo dei tabacchi e tiene conto delle modificazioni di cui al predetto decreto-legge 2 luglio 1969, n. 320 e al decreto ministeriale 13 giugno 1969.

e) *Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco*: la previsione concerne, prevalentemente, il provento del giuoco del lotto (miliardi 185) e l'imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici (miliardi 8,1).

Rispetto alle previsioni 1969, è previsto, un maggior gettito di miliardi 6 riferibile per miliardi 5 al provento del lotto.

Entrate extra-tributarie.

Come si è già detto, le entrate extra-tributarie vengono previste in miliardi 514,6, pari al 4,7 per cento delle entrate statali. Esse risultano così costituite:

Proventi speciali: per questi cespiti è previsto un introito di miliardi 76,3, riguardante, principalmente: il saldo dei conti concernenti l'Istituto di emissione per l'imposta di bollo sulla circolazione di biglietti, vaglia ed assegni bancari liberi (miliardi 13,7); i diritti per visite sanitarie del bestiame (miliardi 6,5); i diritti catastali e di scritturato (miliardi 9); i diritti dovuti in relazione alle operazioni tecniche e tecnico-amministrative di competenza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (miliardi 7,5); i tributi e diritti speciali (miliardi 7,6); le tasse portuali (miliardi 10); i diritti di can-

celleria e segreterie giudiziarie (miliardi 4); i diritti inerenti al movimento degli aeromobili privati, delle persone e delle merci negli aereodromi del territorio nazionale aperti al traffico aereo civile (miliardi 4,5); la soprattassa sulle licenze di caccia e di uccellazione (miliardi 3) ed i diritti introitati dagli Uffici all'estero (miliardi 2).

Proventi di servizi pubblici minori: questi proventi, valutati in miliardi 73,9 riguardano, soprattutto, le entrate eventuali e diverse dei Ministeri (miliardi 33), le multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative (miliardi 16,7) e le oblazioni e condanne alle pene pecuniarie per contravvenzioni alle norme per la tutela delle strade e per la circolazione (miliardi 16).

Proventi dei beni dello Stato: per questi redditi è previsto un introito di miliardi 23,6 riguardante, principalmente, i proventi delle acque pubbliche e delle pertinenze idrauliche, canali, pertinenze di bonifica e proventi della pesca (miliardi 13,2) ed i redditi dei terreni e fabbricati (miliardi 3,3).

Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestione: i proventi di che trattasi riguardano per miliardi 43,2 l'avanzo di gestione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (miliardi 42,2) e dell'Amministrazione dei monopoli di Stato (miliardi 1) e per miliardi 94,6 i proventi di gestioni speciali. Tra questi vanno segnalati: le quote degli utili netti della gestione propria della Cassa depositi e prestiti (miliardi 45,2) e delle Casse postali di risparmio (miliardi 9,2), nonchè gli utili della gestione dei buoni postali fruttiferi (miliardi 35,2).

Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro: la previsione di miliardi 6,1 concerne, essenzialmente, gli interessi compresi nelle annualità di ammortamento delle anticipazioni concesse ad Amministrazioni statali, enti locali ed altri diversi (miliardi 1,6) e gli interessi dovuti sui crediti delle Amministrazioni dello Stato (miliardi 1,4).

Ricuperi, rimborsi e contributi: la previsione di miliardi 172,7 riguarda soprattutto: la ritenuta sugli stipendi, retribuzioni e pensioni (miliardi 82); il recupero di fondi riferibili a capitoli di spesa iscritti negli stati di previsione dei diversi Ministeri (miliardi 10,5); il concorso dei Paesi della NATO nelle spese di infrastrutture da eseguire nel quadro degli accordi di comune difesa (miliardi 14,6); le somme da versare dalle regioni e dalle provincie di Trento e di Bolzano a titolo di rimborsi e concorsi diversi dovuti allo Stato (miliardi 7,7); i rimborsi dovuti da Aziende autonome per spese di ogni genere sostenute per loro conto dal Provveditorato generale dello Stato (miliardi 5); il contributo degli Istituti ed Enti previdenziali o assistenziali nella spesa per il trattamento economico del personale addetto al collocamento della manodopera, di cui alla legge 21 dicembre 1961, n. 1336 e per la corresponsione del premio speciale di cui alla legge 22 luglio 1961, n. 628 (miliardi 8) e il ricavo della vendita dei prodotti alimentari acquistati in Argentina in esecuzione dell'accordo commerciale e finanziario italo-argentino del 13 ottobre 1947 (miliardi 28,1).

Partite che si compensano nella spesa: l'importo di miliardi 24,2 previsto per il 1970 è costituito, soprattutto, dai fondi di scorta degli Enti militari e di quelli affini (Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, Corpo della guardia di finanza e Capitanerie di porto: miliardi 17) e dalla rifusione del fondo di anticipazione per le spese urgenti del Ministero degli affari esteri e degli Uffici diplomatici e consolari (miliardi 4).

Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti.

L'importo di miliardi 58, pari allo 0,5 per cento delle entrate che si prevede di realizzare nel prossimo anno finanziario, riguarda: vendita di beni immobili ed affrancaamento di canoni, per miliardi 7,1; ammortamento di beni patrimoniali, per miliardi

16,4; rimborso di anticipazioni e di crediti vari del Tesoro, per miliardi 34,5. Quest'ultimo importo considera, tra l'altro, il recupero delle somme anticipate, ai sensi della legge 30 gennaio 1963, n. 70, per il pagamento delle rette di ospedalità dovute dai Comuni agli ospedali civili gestiti da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ed alle cliniche universitarie che esercitano servizio di pronto soccorso (miliardi 18).

Accensione di prestiti.

La previsione di miliardi 33,9 concerne prevalentemente, il ricavo dell'emissione di titoli del debito redimibile 5 per cento per indennizzo di beni italiani perduti all'estero per effetto del trattato di pace (miliardi 2,5) e per il pagamento delle indennità ai proprietari di terreni espropriati (miliardi 2), nonchè la somma corrispondente al prestito concesso dall'Argentina al Governo italiano, in base all'accordo commerciale e finanziario italo-argentino del 13 ottobre 1947 e al protocollo addizionale all'accordo stesso dell'8 ottobre 1949, ratificato con legge 30 marzo 1956, n. 324 (miliardi 28,1).

COMPARAZIONE - GENERALITÀ

L'esame del bilancio dello Stato nella parte concernente l'entrata conduce essenzialmente ad esaminare il grado di attendibilità delle singole voci d'entrata ed a verificare se sono state iscritte tutte le fonti di entrata che scaturiscono dalla legislazione vigente.

È evidente, tuttavia, che in tale occasione non si possa prescindere dalle considerazioni che emergono dall'esame sugli obiettivi del prelievo operato dalla Pubblica Amministrazione, sulla giustizia fiscale.

Un bilancio di previsione deve essere compilato sulla scorta dell'effettivo andamento registrato in un congruo numero di esercizi precedenti, tenendo presente l'andamento della situazione generale economica del Paese e di quello dei singoli settori e delle pos-

sibilità concrete per l'Amministrazione finanziaria di reperire determinate entrate.

Inoltre, esso deve recepire adeguatamente le variazioni connesse con i vari provvedimenti legislativi allo scopo di avere a disposizione elementi di giudizio che scaturiscono da un'ampia panoramica dei dati quantitativi caratterizzanti il sistema delle entrate dello Stato quanto a determinazioni previsionali, a risultati di accertamento e di incassi effettivi per ogni esercizio. Si è ritenuto opportuno estendere l'analisi e le conseguenti osservazioni al di là dell'esercizio 1968 per i quali si dispongono i dati di consuntivo ufficialmente comunicati e già oggetto di esame e decisione da parte della Corte dei conti.

L'esame comparativo dell'andamento del bilancio dello stato relativamente all'entrata viene condotto per l'arco compreso nel periodo di validità del primo programma di sviluppo economico (1966-1970).

Poichè il 1970 è un periodo temporale da svilupparsi e in relazione al fatto che il programma di sviluppo segue e si appoggia alla situazione conclusa di un dato esercizio, si ritiene opportuno considerare nell'esame anche il 1965 considerato come anno di riferimento per le ulteriori variazioni, tenendo anche presente che il 1965 è l'anno in cui ha inizio l'applicazione della legge 1° marzo 1964, n. 62 (legge Curti) che fa coincidere l'anno finanziario con l'anno solare.

1965

Le previsioni di bilancio per il 1965 ricevono gli elementi della situazione economica esistente nel Paese all'atto della loro formulazione.

Tutti ricordano come il 1964 fu un anno di rallentamento nel processo di sviluppo dell'economia nazionale.

La pubblica amministrazione, e in particolare lo Stato, rivolse la sua azione, nei confronti della situazione congiunturale — con l'obiettivo di una redistribuzione e di una ripresa nello sviluppo del reddito — soprattutto verso l'alleggerimento della pressione contributiva nel campo della produzione, verso il sostegno dell'attività indu-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stria attraverso sensibili interventi, e verso la proroga e il rilancio dei programmi d'intervento nel Mezzogiorno e nelle aree depresse dell'Italia centro-meridionale.

Incidono sulle previsioni di entrata i seguenti provvedimenti legislativi:

decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 27, con il quale sono state apportate modifiche temporanee alla legge 23 dicembre 1962, n. 1745, istitutiva di una ritenuta d'acconto sugli utili distribuiti dalle società;

legge 15 settembre 1964, n. 754, recante agevolazioni tributarie per l'ammodernamento, il potenziamento delle attrezzature industriali e per nuovi investimenti;

legge 5 dicembre 1964, n. 1265, con la quale l'aliquota dell'imposta unica dovuta dall'Enel per l'esercizio 1965 veniva fissata nella misura di 1,30 per ogni kwh di energia prodotta;

decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 25, recante modificazioni al regime fiscale della benzina, degli idrocarburi aciclici, eccetera;

decreto-legge 30 luglio 1964, n. 610, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti;

decreto-legge 30 luglio 1964, n. 611, con il quale è stato modificato il prezzo dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti spirito non denaturato, liquori, eccetera;

decreto-legge 5 settembre 1964, n. 721, riguardanti ritocchi al trattamento fiscale dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini;

legge 9 ottobre 1964, n. 986, con la quale, dal 1° gennaio 1965, veniva istituita un'imposta erariale di consumo sulle banane previa abolizione del monopolio statale.

1966

Quanto al 1966, il sistema economico nazionale, superato ciò che fu chiamato il punto di svolta inferiore della fase ciclica, mostrava i segni della ripresa nelle attività produttive, anche se contenuta nella sua intensità e non ancora estesa alla generalità dei settori.

L'accrescimento delle entrate, con particolare riguardo a quelle tributarie per effetto delle quali si sviluppa prevalentemente la espansione dei gettiti, si collega all'andamento della ripresa delle attività produttive e, in generale, del reddito nazionale e all'incidenza di alcuni provvedimenti tributarie, la maggior parte dei quali furono adottati a partire dal settembre 1964 ed entro il 1964 stesso, che esplicarono la loro influenza concreta nel corso della gestione 1965, ma che non furono considerati nelle previsioni relative al 1965, perchè emanati dopo la compilazione del bilancio dello stesso esercizio.

Nel 1966 si adottò un criterio molto prudentiale nella previsione delle entrate: per quelle tributarie fu previsto l'incremento del 6,7 per cento, uguale a quello ipotizzato per l'incremento del reddito in termini correnti. Tale tasso è stato il più basso dell'ultimo periodo: bisogna risalire, infatti, al 1959-60 per ritrovare un fatto d'incremento delle entrate tributarie non superiore a quello previsto per il 1966 (nel 1959-60 le previsioni iniziali indicavano un aumento delle entrate fiscali del 6,7 per cento rispetto a quello dell'esercizio precedente). I provvedimenti fiscali su richiamati sono i seguenti:

legge 3 novembre 1964, n. 1190, con la quale le aliquote dell'imposta di ricchezza mobile furono così modificate:

categoria A: dal 26 al 27 per cento;

categoria B: dal 24 al 25 per cento, per la parte di reddito imponibile eccedente lire 100.000.000;

categorie C-1 e C-2: dall'8 al 10 per cento per la parte di reddito eccedente lire 4.000.000; dall'8 al 12 per cento per la parte di reddito eccedente lire 10.000.000 e dall'8 al 15 per cento per la parte di reddito eccedente lire 20.000.000;

legge 14 maggio 1965, n. 504, recante esenzione dall'imposta di ricchezza mobile per le borse di studio concesse dal Ministero della pubblica istruzione agli studenti delle scuole secondarie, nonchè per i premi di studio ed i sussidi concessi dalle casse scolastiche e dai patronati scolastici;

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

legge 18 novembre 1964, n. 1271, recante provvedimenti tributari per l'agricoltura, per effetto dei quali la misura dell'imposta sul reddito dominicale dei terreni venne ridotta dal 10 al 5 per cento;

legge 21 ottobre 1964, n. 1012, con la quale venne istituita, dal 1° gennaio 1965 e per la durata di un triennio, un'addizionale all'imposta complementare progressiva sul reddito da applicarsi ai redditi imponibili superiori a lire 10.000.000, nella misura del 10 per cento dell'imposta;

legge 21 ottobre 1964, n. 1013, con la quale, a decorrere dal 1° gennaio 1965, venne istituita un'imposta speciale sul reddito delle unità immobiliari urbane destinate ad abitazioni di lusso, fissando l'aliquota al 20 per cento del reddito imponibile;

legge 5 dicembre 1964, n. 1269, che, oltre a determinare per l'anno 1965 l'aliquota dell'imposta unica sull'energia elettrica prodotta, ha stabilito che a partire dal 1966 l'Ente nazionale per l'energia elettrica (Enel) non sarà più assoggettato alla detta imposta unica, bensì all'imposta ordinaria sui redditi di ricchezza mobile, all'imposta ordinaria sulle industrie e commerci, le arti e le professioni e relativa addizionale provinciale, all'imposta ordinaria camerale, nonché alla imposta ordinaria sulle società;

legge 15 novembre 1964, n. 1162, concernente l'istituzione di un'addizionale all'imposta generale sull'entrata nella misura del 20 per cento;

decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, recante interventi per la ripresa della economia nazionale. All'articolo 44 tale provvedimento dispose agevolazioni fiscali per l'edilizia attraverso riduzioni dell'aliquota dell'imposta di registro per i trasferimenti a titolo oneroso e per i conferimenti in società di fabbricati e di aree destinate alla costruzione edilizia;

legge 5 dicembre 1964, n. 1267, con la quale l'imposta fissa di bollo per gli atti e scritti per i quali è previsto l'impiego della carta bollata venne stabilita nella misura unica di lire 400 per ogni foglio;

legge 3 febbraio 1965, n. 11, recante nuove disposizioni in materia di imposte sui pubblici spettacoli, intese ad alleviare la delicata situazione economica del settore conseguente al sensibile calo delle frequenze agli spettacoli cinematografici.

Va ricordato il decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1351, convertito, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1965, n. 28, per effetto del quale venne sospesa la riscossione dei dazi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e nei settori delle carni bovine e del riso, in concomitanza con l'applicazione ai settori medesimi del regime dei prelievi stabilito dai regolamenti CEE.

Il regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di Stato ha trovato una nuova disciplina con la legge 13 luglio 1965, n. 825. Tale provvedimento ha infatti stabilito, in relazione a ciascun prezzo richiesto dal fornitore dei generi soggetti a monopolio fiscale, l'ammontare dell'imposta di consumo cui sono assoggettati i generi stessi, nonché gli importi spettanti rispettivamente all'Amministrazione dei monopoli di Stato per le spese di distribuzione ed al rivenditore a titolo di aggio.

1967

Il 1967 fu caratterizzato dal consolidamento della fase espansiva dell'economia italiana e gli elementi di maggior rilievo erano individuati nell'aumento dell'occupazione, dopo sei anni di contrazione dei posti di lavoro, nello sviluppo sostenuto della domanda interna per consumi e investimenti, nella ripresa dell'attività di costruzione e nella ricostruzione dei margini di risparmio della Pubblica Amministrazione, pur con un intervento sensibile di questa specie nel campo delle zone depresse del Centro-Nord, della scuola, dell'agricoltura.

Il bilancio di previsione recepisce l'applicazione di diversi provvedimenti legislativi.

Di tali provvedimenti si ricordano:

la legge 29 settembre 1965, n. 1117, riguardante modifiche alla legge 22 dicembre

1951, n. 1379, istitutiva di una imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici;

il decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, recante la sospensione, per due anni, dell'imposta di fabbricazione sui filati di lana e l'istituzione, per lo stesso periodo, di un'addizionale speciale all'IGE per le materie prime tessili di lana;

il decreto-legge 14 dicembre 1965, numero 1334, convertito nella legge 9 febbraio 1966, n. 21, riguardante l'importazione delle banane fresche;

la legge 31 ottobre 1966, n. 940, che ha apportato modifiche all'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica;

la legge 31 ottobre 1966, n. 941, che ha apportato modifiche in materia di IGE al trattamento tributario delle acque e bevande gassate, delle acque minerali naturali, medicinali o da tavola.

Nella valutazione delle entrate, debito conto si è tenuto dei riflessi derivanti dalla cessazione, col 30 giugno 1967 e col successivo novembre, dell'applicazione, rispettivamente, dell'addizionale 5 per cento alle imposte ordinarie, sovrimposte e contributi erariali comunali e provinciali, istituita con legge 26 novembre 1955, n. 1177, e dell'addizionale all'IGE, istituita con legge 15 novembre 1964, n. 1162, nonché dalla cessazione col 1° gennaio 1967 dei benefici previsti per l'imposta di registro dal decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431.

Nella valutazione dei proventi doganali e marittimi e dei diritti affini sono state tenute infine presenti le ripercussioni che, con la graduale esecuzione degli accordi relativi al Mercato comune europeo, si avevano su tali proventi per effetto di ulteriori riduzioni di aliquote:

decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, recante sospensione per due anni dell'imposta di fabbricazione sui filati di lana e istituzione per lo stesso periodo di una addizionale speciale alla im-

posta generale sull'entrata per le materie prime tessili di lana;

legge 4 novembre 1965, n. 1213, concernente il nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia.

Si precisa, inoltre, che le previsioni relative all'imposta di registro e all'imposta generale sull'entrata tengono anche conto, rispettivamente, della cessazione col 1° gennaio 1967 degli effetti del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, recante interventi per la ripresa dell'economia nazionale, nonché della scadenza nel novembre 1967 della legge 15 novembre 1964, n. 1162, istitutiva di una addizionale alla imposta generale sull'entrata nella misura del 20 per cento per la durata di un triennio.

Quanto, infine, alla somma di 16.000 milioni da provvedersi mediante provvedimento di carattere tributario prevista nel bilancio essa si riferisce al disegno di legge successivamente concretatosi nella legge 31 ottobre 1966, n. 941, recante modifiche in materia di IGE al trattamento tributario delle acque e bevande gassate, delle acque minerali naturali, medicinali e da tavola.

1968

All'epoca della formulazione del bilancio per il 1968, l'economia italiana si presentava in una fase di sostenuta espansione e l'incremento del reddito veniva valutato intorno al 5,5 per cento in termini reali.

Tale evoluzione si consolidò nel secondo semestre dell'anno, in condizioni di sostanziale stabilità nel livello dei prezzi.

Vi fu una vigorosa espansione degli investimenti e la conseguente ripresa, sia pure a ritmo contenuto, dell'occupazione.

Di fronte al rallentamento della domanda estera si colloca un rilevante apporto della Pubblica amministrazione attraverso una diretta attività di investimento dello Stato e delle imprese pubbliche.

L'aumento delle entrate, ed in particolare di quelle tributarie per effetto delle quali si sviluppa soprattutto il processo di

espansione dei gettiti, si ricollega sostanzialmente a fattori di carattere endogeno — andamento delle attività produttive e del reddito nazionale, azione di reperimento dei cespiti dell'Amministrazione finanziaria — riflettendo le nuove misure fiscali compresi nel bilancio 1968 l'incidenza di provvedimenti che hanno già espletato i loro effetti a carico della gestione 1967 o che importano la proroga oltre il 1967 di precedenti inasprimenti tributari.

Del primo gruppo di provvedimenti, non considerati nelle previsioni iniziali del 1967 si ricordano:

il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1143, riguardante il regime fiscale degli olii di oliva, di semi e della margarina;

il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 913, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1140, che ha modificato il regime fiscale delle benzine, del petrolio diverso da quello lampante, nonché dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione;

il decreto-legge 4 luglio 1967, n. 504, convertito con modificazioni nella legge 27 luglio 1967, n. 627, concernente il trattamento impositivo dei prodotti agricoli trasformati, fra i Paesi comunitari ed intercomunitari;

il decreto-legge 21 febbraio 1967, n. 22, convertito con modificazioni nella legge 21 aprile 1967, n. 209, riguardante la ritenuta d'acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle società che ha comportato una diminuzione di 10 miliardi.

Nel secondo gruppo di provvedimenti si comprendono:

il decreto-legge 17 novembre 1967, numero 1036, convertito nella legge 15 gennaio 1968, n. 3, che ha prorogato l'addizionale all'imposta generale sull'entrata istituita con la legge 15 novembre 1964, n. 1162;

il decreto-legge 11 dicembre 1967, numero 1132, convertito con modificazioni nella legge 7 febbraio 1968, n. 27, che ha prorogato l'addizionale pro-alluvionati istitui-

ta con l'articolo 80, primo comma, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, a cui si deve una previsione di maggior gettito per 250 miliardi.

Nella valutazione dei proventi doganali e marittimi e dei diritti affini sono state tenute presenti le ripercussioni che, con la graduale esecuzione degli accordi relativi al Mercato comune europeo, si avranno su tali proventi per effetto dell'abbattimento finale dei dazi doganali.

Circa la previsione per il 1967 della somma di milioni 48.000 da acquisire mediante provvedimento di carattere tributario, si precisa che essa trova considerazione, con il nuovo esercizio, nell'aumento di milioni 53.000 relativo all'addizionale pro-Calabria di cui alla legge 26 novembre 1955, n. 1177, essendosi quel provvedimento perfezionato nella legge 19 maggio 1967, n. 356, che ha prorogato sino al 1972 tale addizionale.

L'IGE è interessata, anzitutto, da un provvedimento in corso (si è poi tradotto nel decreto-legge 17 novembre 1967, n. 1036) inteso a prorogare l'addizionale istituita con legge 15 novembre 1964, n. 1162, i cui effetti sarebbero cessati con il mese di novembre 1967. Secondo quanto può rilevarsi dal dettaglio che segue, tale proroga darà un gettito di 250 miliardi, con il che il provento complessivo di questo tributo sale nelle nuove previsioni a 1.750 miliardi. Anche nel 1966 l'IGE era stata interessata da un provvedimento in corso: quello tradottosi poi nella legge 31 ottobre 1966, n. 941, con la quale furono recate modifiche, sempre in materia di IGE, al regime tributario delle acque e bevande gassate, delle acque minerali naturali, medicinali e da tavola, e che aveva dato luogo ad una previsione di entrata di 16 miliardi. Nel valutare il gettito dell'imposta in discorso, nel debito conto si è tenuta altresì la cessazione, che opera dal mese di ottobre 1967, del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, recante sospensione, per due anni, dell'imposta di fabbricazione sui filati di lana e la istituzione, per lo stesso perio-

do, di una addizionale speciale all'IGE per le materie prime tessili di lana.

Per quanto concerne il gettito dell'imposta di registro, la previsione relativa tiene conto delle agevolazioni che in materia di tale tributo sono state accordate a favore dell'edilizia, mediante la proroga al 31 dicembre 1967 disposta con la legge 23 dicembre 1964, n. 1142.

1969

Nel 1968, pur di fronte ad una domanda estera sostenuta, si verificò, specie nella prima metà dell'anno, un affievolimento della domanda interna per consumi e investimenti, in presenza di una pratica assenza di tensione sui prezzi e si ritenne necessaria una intensificazione degli investimenti. Perciò furono adottati vari provvedimenti legislativi nella seconda metà dell'anno, allo scopo di fornire un impulso e un sostegno all'attività produttiva e agli investimenti, provvedimenti che in realtà ebbero effetti e ripercussioni immediatamente favorevoli.

Citiamo, per quanto attiene all'entrata, la fiscalizzazione degli oneri sociali, ma le previsioni di entrata riflettono anche l'applicazione di misure e provvedimenti diversi. Ricordiamo, innanzitutto, i nuovi criteri ed i conseguenti nuovi livelli di prelievi sulle importazioni dei prodotti agricoli da paesi comunitari e non comunitari di cui al decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, e la legge 12 marzo 1968, n. 244, relativa alle provvidenze per l'artigianato. Sono da tener presenti i seguenti altri provvedimenti:

la legge 14 marzo 1968, n. 318, recante attenuazione dell'IGE in favore di spettacoli teatrali e cinematografici;

la legge 20 marzo 1968, n. 418, concernente, fra l'altro, modifiche al regime fiscale in materia IGE sui cereali e sullo zucchero destinati ad uso zootecnico e alcuni tipi di mangimi integrati;

la legge 2 aprile 1968, n. 451, che assoggetta all'imposta di conguaglio i fiori e le piante ornamentali;

la legge 18 marzo 1968, n. 413, con la quale è stata disposta la soppressione e la messa in liquidazione dell'Ente autotrasporto merci, che ha ripercussioni sul gettito delle tasse di concessione governativa;

la legge 18 marzo 1968, n. 337, riguardante il diritto erariale sui pubblici spettacoli;

il decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, che proroga fino al 31 dicembre 1970 la maggiorazione dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, disposta fino a tutto il 1968, mediante il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 913, per finanziare i provvedimenti per il ripristino e la ripresa economica delle zone colpite dalle alluvioni del novembre 1966;

il decreto-legge 11 dicembre 1967, numero 1151 concernente le banane;

il decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 101, riguardante tasse applicabili all'esportazione di prodotti agricoli;

il decreto-legge 17 novembre 1967, numero 1036, con cui è stata prorogata l'addizionale IGE istituita con legge 15 novembre 1964, n. 1162;

il decreto-legge 7 ottobre 1967, n. 900, concernente l'imposta di fabbricazione sui filati di lana.

1970

Il bilancio di previsione per il 1970 è stato formulato in presenza di una situazione economica favorevole. L'aumento della produzione è avvenuto a ritmo tale che ha fatto fondatamente ritenere che il reddito nazionale del 1969 avrebbe recato un incremento del 6,5 per cento in termini reali e del 9,6 per cento in termini monetari. Ciò in presenza di una domanda interna assai elevata e in sviluppo e di una domanda estera al di sopra di ogni migliore ipotesi.

D'altronde, i provvedimenti per il rilancio dell'economia, decisi nell'estate 1968, esplicarono i loro effetti, certo sul piano psicologico, con significativa immediatezza, mentre hanno operato entro l'anno in corso nel

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

senso su richiamato e tutto fa ritenere che, nel 1970, tali effetti potranno ancora conservarsi a sostegno dello sviluppo del reddito, che può presumersi avvenga con lo stesso ritmo dell'anno in corso.

Le previsioni di entrata per il 1970 scontano tale favorevole circostanza, ammettendo che essa potrà incrementarsi del 12,9 per cento rispetto alla previsione del 1969 con un tasso di elasticità rispetto al reddito dell'1,2 per cento.

Il maggior gettito netto per le entrate tributarie è in relazione al previsto andamento delle attività produttive, degli scambi e dei consumi e in genere del reddito nazionale nonchè dell'azione dell'amministrazione finanziaria, tenuto anche conto della intervenuta unione doganale nell'area del MEC e della conseguente armonizzazione delle legislazioni doganali, nonchè degli effetti dei seguenti principali provvedimenti legislativi:

decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 10, convertito nella legge 2 aprile 1969, n. 118, recante modificazioni al regime fiscale delle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, della benzina e del petrolio diverso da quello lampante, nonchè dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione;

decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, recante provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato e nuove norme sui territori depressi del Centro-nord, sulla ricerca scientifica e sulle ferrovie dello Stato;

decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319, concernente il regime fiscale di alcuni prodotti tessili;

decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1151, convertito nella legge 30 gennaio 1968, numero 25, concernente la proroga del trattamento tributario per l'importazione dalla Somalia delle banane fresche ivi prodotte;

decreto-legge 2 luglio 1969, n. 320, concernente variazione del prezzo di vendita al pubblico di alcune marche di sigarette.

Per le previsioni relative al 1970, i dati in possesso sullo sviluppo del reddito fanno ritenere che il reddito nazionale netto possa nel 1969 incrementarsi del 6,5 per cento in termini reali e, tenendo presente la lievitazione dei prezzi (+ 2,9 per cento), del 9,6 per cento in termini monetari. Adottando un indice di elasticità delle entrate tributarie di 1,2 rispetto al reddito, si giunge alla previsione già indicata per le entrate tributarie di 10.351,3, con un aumento di 1180,8 miliardi rispetto alle previsioni fatte per il 1969 (9.170,5 miliardi), pari al 12,9 per cento.

Nella elaborazione di tali dati gli Uffici hanno tenuto conto delle previsioni ufficiali fatte per il 1969, ridotte di 70,5 miliardi per tener conto dei minori accertamenti per energia elettrica e crediti d'imposta e per il regime fiscale dei filati, con applicazione del coefficiente di elasticità fiscale di 1,2 e quindi con l'incremento di 11,5 e dell'incidenza nelle presumibili variazioni di gettito in conseguenza di provvedimenti fiscali intervenuti nel corso del 1969 (benzina + 120 miliardi; regime fiscale tabacchi + 90 miliardi; regime fiscale filati — 5 miliardi).

Tutto fa ritenere che lo sviluppo del reddito nazionale continuerà nel 1970 col ritmo in corso e che, quindi, il tasso di aumento non si discosterà da quello, già ormai acquisibile, relativo al 1969.

Oltre alla considerazione di natura generale e globale sulla situazione economica in atto nel Paese e sul suo successivo andamento, teniamo presente le risultanze fra gli accertamenti nei vari esercizi.

Le entrate tributarie previste sono aumentate del 9,3 per cento nel 1966, del 10,1 per cento nel 1967, del 13,3 per cento nel 1968, del 10,2 per cento nel 1969, del 12,9 per cento nel 1970.

Le entrate accertate recano l'aumento del 7,84 per cento nel 1966, del 12,79 per cento nel 1967, del 10,89 per cento nel 1968, del 6,9 per cento nei primi otto mesi del 1969, rispetto all'analogo dato del 1968.

Tali percentuali si riferiscono agli accertamenti di un anno rispetto agli analoghi accertamenti dell'anno precedente.

Entro lo stesso esercizio si hanno i seguenti dati:

Nel 1966 gli accertamenti superano le previsioni del 4,2 per cento; nel 1967 del 6,8 per cento; nel 1968 del 4,6 per cento; per i primi 9 mesi del 1969, il confronto tra gli accertamenti e le previsioni, tenendo conto della stagionalità reca una variazione in aumento dello 0,1 per cento.

È prematuro indicare il gettito accertato alla fine del 1969 ma si può ritenere che le previsioni saranno sensibilmente superate.

Di fronte all'incremento del gettito globale delle entrate tributarie relativo ai primi 8 mesi del 1969, rispetto all'analogo periodo del 1968, stanno gli incrementi significativi dell'imposta sul patrimonio e sul reddito del 13,2 per cento e delle tasse ed imposte sugli affari del 10,9 per cento.

È ancora da considerare che la struttura delle entrate tributarie per alcune voci è diversa negli anni 1968 e 1969.

Non vi è omogeneità nel confronto di quattro voci di entrata (imposta sull'energia elettrica, dazi e diritti marittimi, prelievi agricoli e entrate del lotto).

Vi è stato un abbassamento di aliquote e di dazi, vi è stata l'impossibilità di accertare i prelievi in mancanza dello strumento giuridico in corso di definizione, vi è stato l'abnorme noto sviluppo del lotto nel decorso esercizio e una caduta nel 1969.

Tutte queste quattro voci d'entrata incidono negativamente per 200 miliardi circa.

Se se ne tenesse conto si riporterebbero all'omogeneità i termini a confronto nei due anni per una più approssimata comparazione. Vero è pure che bisognerebbe tener conto, per la dovuta rettifica, in senso positivo, al dato di 200 miliardi, dell'incidenza parziale, dell'aumento dell'imposta di fabbricazione degli oli minerali e dell'aumento del prezzo di alcuni tipi di sigarette, fatti per copertura di nuove spese. In entrambi i casi, in senso più favorevole nel primo, in senso meno ma ancora favorevole nel secondo, la percentuale d'incremento tra gli accertamenti dei primi 8 mesi del 1969 e del 1968 del gettito tributario, migliorerebbe rispetto al 6,9 per cento.

È pertinente inoltre la considerazione che il gettito dei tributi non può avere un andamento continuo. Tenendo conto di ciò e dell'incidenza delle singole categorie e, nell'am-

bito di queste, di alcuni cespiti particolari, occorre accanto all'indice di elasticità globale per i singoli anni, considerare anche un'indice calcolato in un arco di tempo sufficientemente lungo quale potrebbe essere quello d'un quinquennio, coincidente con il periodo di validità del programma di sviluppo economico e l'indice di elasticità annuale delle varie categorie e delle voci principali.

La Commissione finanze e tesoro ha indugiato molto nell'esame di questi problemi ed ha tenuto conto anche di alcuni quesiti formulati dal senatore Bertoli.

Si deve aggiungere che non è trascurabile il fatto che le ripercussioni sul gettito del 1969 sono anche quelle dovute a ciò che fu definito « impallidimento » della congiuntura nei primi sette mesi del 1968 (basti pensare all'imposta sui redditi che vengono riferiti all'anno precedente).

Per il 1970 le condizioni generali della economia conserveranno, in una previsione fondatamente realistica, gli sviluppi espansivi dell'anno in corso e, operando su questo sfondo, si può ritenere abbastanza attendibile la previsione dell'entrata che è stata fatta dal Governo.

È notevole il fatto che, mentre il gettito delle imposte sul patrimonio e sul reddito tende ad aumentare il suo peso percentuale rispetto al gettito totale delle entrate tributarie, passando dal 25 per cento circa al 29 per cento negli anni che abbiamo considerati (vedi tabella), le tasse e le imposte sugli affari hanno avuto una tendenza percentualmente decrescente.

Sono questi due elementi positivi e significativi che hanno riferimento più al sistema di accertamento che alla natura intrinseca delle attuali imposizioni.

Un passo avanti potrà farsi realizzando un moderno e corretto sistema fiscale in relazione ai vari obiettivi da perseguire e quindi a riflessi economici del tributo e alla necessità di operare con perequazione secondo la capacità contributiva dei singoli.

Sono quindi importanti la scelta del tributo, la natura dell'imponibile, la giusta misura delle aliquote e i sistemi di accertamento. In ordine a queste idee è auspicabile che la riforma tributaria svolga e concluda al più presto il suo *iter* parlamentare.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

VARIAZIONE % TRA GLI ACCERTAMENTI
NEI VARI ESERCIZI

1966	—	1965	1967	—	1966	1968	—	1967	1969 ¹	—	1968
41,6		2,12	156		71,9	282		12,66	219,1		13,22
234,2		10,22	273,3		10,83	201,6		7,21	218,3		+ 10,9
176,9		11,71	288,7		17,11	325,6		16,48	— 1,1		—
42,6		6,96	30,3		4,58	35,6		5,2	25,3		5,4
11		9,76	42,0		33,98	110,4		6,66	— 63,2		— 56,2
506,2		7,84	890,3		12,79	855,3		10,89	398,4		6,9

¹ Primi otto mesi.

PARTE SECONDA

OSSERVAZIONI DELLA CORTE
DEI CONTI SUI RENDICONTI GENERALI
DELLO STATO*Esercizio 1965.*

Per l'esercizio 1965, nei confronti dell'entrata, la Corte dei conti non fa osservazioni di merito, ma sottolinea la necessità che la Corte stessa accentui il controllo e la vigilanza su di essa, a norma della legge 14 agosto 1862, n. 800, mentre un complesso di motivi — fra i quali, preminente, la deficienza dei mezzi e di personale — ha reso di fatto quasi inoperante la vigilanza sulle entrate.

« Nel quadro del sistema delineato dalla legge istitutiva della Corte dei conti — afferma la Corte stessa — la vigilanza sulle entrate avrebbe dovuto, da un lato, garantire che tutte le entrate accertate fossero riscosse — individuando in tale occasione possibili responsabilità di funzionari ed agenti — e, dall'altro, consentire la graduale e continua acquisizione degli elementi sui quali basarsi, a fine anno, per la parificazione del rendiconto generale ».

Esercizio 1966.

Le previsioni iniziali dell'entrata sono state modificate a seguito di numerosi provvedimenti di variazione intervenuti nel corso dell'esercizio e oltre il termine dell'esercizio finanziario stesso. In complesso, dette variazioni si esprimono con la cifra di 2.271,8 miliardi pari al 31,9 per cento rispetto alle previsioni iniziali di 7.121,3 miliardi.

La Corte non tralascia di rilevare il fatto che una notevole parte dell'ammontare di dette variazioni ha costituito l'oggetto di provvedimenti emanati oltre il termine dell'esercizio finanziario, ma attribuisce molta importanza all'osservazione che il complesso delle entrate tributarie ed extratributarie subiscono la variazione di 292,8 miliardi, pari al 4,2 per cento delle previsioni inizia-

li. Detto fenomeno del difetto di previsione diviene — continua la Corte — ancora più rilevante ove si consideri l'ulteriore espansione di detto gruppo di entrate intervenuta in sede di accertamento: lire 136,5 miliardi in più della previsione definitiva, sicchè il difetto nella previsione delle entrate nei primi due titoli è stato complessivamente di 319,3 miliardi.

Esercizio 1967.

Anche per il 1967, si sono avute previsioni iniziali e definitive a seguito di numerose provvedimenti di variazione intervenuti nel corso dell'esercizio, che hanno comportato una variazione complessiva di 1.433,5 miliardi di pari al 18,4 per cento di aumento.

Il fenomeno della previsione in difetto diviene ancora più rilevante ove si consideri — afferma la Corte dei conti — l'ulteriore espansione intervenuta in sede di accertamento rispetto alla previsione definitiva. Sicchè il difetto della previsione di entrata è stato di 502 miliardi pari al 6,8 per cento.

Esercizio 1968.

La Corte, dopo aver ribadita l'esigenza che le previsioni di entrata siano fatte nella misura per quanto più possibile aderente all'entità delle risorse di cui appare praticamente possibile l'acquisizione, rileva che, a parte l'incidenza di taluni fattori connotati allo stesso sistema di formazione del bilancio, quale l'istituzione di nuovi cespiti di entrata, i dati dell'esercizio 1968 fanno registrare lo sconto più elevato dell'intero periodo 1965-1968, ossia 838,4 miliardi.

PARTE TERZA

RIFORMA TRIBUTARIA
E FINANZA REGIONALE

RIFORMA TRIBUTARIA

Per un doveroso senso di riguardo nei confronti dell'altro ramo del Parlamento — di fronte al quale giacciono i disegni di legge

presentati dal Governo sulla riforma tributaria e sul finanziamento delle regioni in ordine all'espressione temporale del nostro pensiero e del conseguente atteggiamento — ci limitiamo all'esposizione delle linee essenziali dei due provvedimenti e ad alcune osservazioni di natura generale.

La riforma tributaria è ispirata all'indirizzo fondamentale della semplificazione e della chiarezza del sistema tributario con i seguenti obiettivi fondamentali:

- 1) passaggio dall'imposizione reale a quella personale, conseguendo una maggiore modernità del sistema;
- 2) adozione della progressività sostanziale nell'imposizione, in relazione alla capacità contributiva dei cittadini, con conseguente perequazione tra le varie categorie dei contribuenti;
- 3) eliminazione o almeno riduzione delle evasioni e riduzione delle esenzioni e dei regimi particolari d'imposizione;
- 4) adeguamento del sistema fiscale alle esigenze della programmazione ed utilizzazione dello strumento fiscale come elemento per contrastare le fluttuazioni congiunturali;
- 5) adeguamento del sistema tributario al Trattato della CEE.

L'essenza della riforma tributaria consiste nella sostituzione dell'attuale pluralità di imposte dirette con un tributo unico a base progressiva, integrato dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e da un'imposta locale sui redditi patrimoniali, nella sostituzione dell'imposta sull'entrata con l'imposta sul valore aggiunto integrata dall'imposta integrativa comunale sui consumi e nella istituzione di un'imposta sul realizzo d'incrementi patrimoniali (imposta comunale sull'incremento del valore degli immobili).

Imposta sul reddito delle persone fisiche.

L'imposta sul reddito delle persone fisiche colpisce il reddito netto complessivo del contribuente.

La determinazione del reddito globale continuerà a prendere le mosse dalla separata determinazione dei singoli redditi provenien-

ti dalle diverse fonti, tenendo conto così della realtà economica, dell'utilizzazione di esperienze legislative, della dottrina e della giurisprudenza nonché della necessità di facilitare l'opera dell'Amministrazione.

La determinazione dei redditi dominicali ed agrari dei terreni e dei redditi dei fabbricati continuerà ad aver luogo sulla base di tariffe di estimo catastale, le quali, però, dovranno essere disciplinate in modo da assicurare meglio la loro aderenza ai redditi effettivi.

La progressività del tributo viene prevista con aliquote per 5 scaglioni per ragioni di chiarezza nei confronti del contribuente, che vanno dal 10 per cento per redditi fino a 2 milioni fino al 1968 per cento per redditi oltre 500 milioni.

La discriminazione qualitativa dei redditi, allo scopo di assoggettare un maggiore onere d'imposta i redditi patrimoniali e ad un minore onere i redditi di lavoro si attuerà, anziché con le aliquote, attraverso l'imposta sui redditi patrimoniali.

Imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Tale imposta sostituisce e modifica l'attuale imposta sulle società, le imposte reali e le relative addizionali.

La base imponibile è costituita, come quella dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dal reddito complessivo netto delle persone giuridiche (i dividendi comunque distribuiti ai soci concorrono a formare il reddito soggetto a imposta progressiva a carico di questi), con aliquota proporzionale.

La mancanza di particolari detrazioni conferisce al tributo natura tipicamente reale. L'imposta si applica con l'aliquota del 30 per cento. Siccome l'aliquota dell'imposta locale sui redditi patrimoniali devoluta al finanziamento dei Comuni, delle Provincie e delle Camere di commercio può oscillare tra l'8,30 e il 14,2 per cento, la tassazione delle persone giuridiche potrà essere compresa fra il 38,90 e il 44,20 per cento.

L'aliquota del 30 per cento si applica sull'intero reddito complessivo netto della persona giuridica senza distinzione tra redditi

distribuiti e redditi trattenuti dall'ente. Tuttavia, il socio o partecipante, quando ha luogo la distribuzione degli utili o l'imputazione di essi al capitale, acquisisce un credito di imposta pari al 30 per cento dell'ammontare degli utili percepiti, delle azioni ricevute gratuitamente o dell'aumento gratuito del valore nominale delle azioni possedute. In questo modo, una parte dell'imposta dovuta dalla persona giuridica, parte che oscillerà tra il 18,33 e il 16,74 del reddito imponibile a carico della società secondo l'aliquota dell'imposta locale, assumerà il carattere di acconto dell'imposta dovuta dai soci o dai partecipanti sul loro reddito; l'eventuale eccedenza verrà ad essi rimborsata. (Le percentuali di cui sopra derivano dal seguente conteggio: aliquota per l'imposta sulle persone giuridiche dal 38,9 al 44,2 per cento; utile distribuito, la rimanente parte ossia il 61,1 o il 55,8 per cento; il 30 per cento su questi utili ammonta al 18,33 o il 16,74).

Quindi, la persona giuridica, per ogni 30 lire d'imposta, paga 18,33 o 16,74 come acconto per l'imposta dei soci come persone fisiche e la differenza, pari a 11,67 o 13,26, come quota non recuperabile da parte dei soci.

Il fatto che una parte del tributo dovuto dalle società si configuri come acconto dell'imposta dovuta dal socio sui suoi redditi deriva dal carattere che nel nuovo sistema avranno sia l'imposta sulle persone fisiche sia quella sulle persone giuridiche.

Il socio acquisisce oltre all'utile anche un credito d'imposta, ma questo entra a comporre il suo reddito imponibile insieme all'utile. Sicchè, il reddito del socio — proveniente dalla società — che concorre a formare il suo reddito complessivo risulta nei due casi pari a $61,1 + 18,33 = 79,43$ e $55,80 + 16,74 = 72,54$.

Imposta locale sui redditi patrimoniali.

Tale imposta, oltre a costituire un'imposta fondamentale per la finanza degli enti locali (Comuni, Province e Camere di commercio), è configurata come autonoma e realizza la discriminazione qualitativa tra redditi di lavoro e redditi di capitale o d'im-

presa, non più come avviene attualmente, mediante l'applicazione di aliquote diverse, ma col fatto che colpisce solo i redditi fondati, esentando quindi i redditi di lavoro.

Essa assorbe le attuali sovrimposte comunali e provinciali sui terreni e fabbricati e l'imposta comunale sulle arti e le professioni e permette un più diretto collegamento tra il soggetto attivo d'imposta e la localizzazione del cespite produttivo, in quanto viene attribuita agli enti locali nel cui territorio si producono i redditi d'imposta.

La natura di tributo autonomo e locale porta all'attribuzione agli enti beneficiari del potere di determinare le aliquote, sia pure nei limiti minimi e massimi stabiliti dalle leggi. Il campo di discrezionalità oscilla fra il 6 e l'8,5 per cento da parte dei comuni, fra l'1,5 e il 2,5 per cento da parte delle Province e fra lo 0,5 e l'1 per cento da parte delle Camere di commercio.

Con questo si tiene conto sia della necessaria elasticità dei bilanci degli enti sia della opportunità che i redditi di natura analoga non siano sottoposti a trattamenti molto diversi in relazione alla residenza del contribuente.

Il tributo in esame, ha carattere integrativo delle imposte sulle persone fisiche e giuridiche e la sua base imponibile è quella accertata ai fini dei due tributi principali, con l'avvertenza che l'imposta è dovuta anche quando l'imposta sul reddito non è applicata.

Imposte indirette.

L'imposta sul valore aggiunto e l'imposta integrativa comunale sui consumi, sono tra loro legate e in un certo modo si completano e sostituiscono oltre l'IGE, l'imposta di fabbricazione filati ed alcune minori.

A questo proposito occorre dire che vengono mantenute in vigore alcune imposte di fabbricazione (oli minerali, gas petroliferi liquefatti, zucchero, alcool).

Con la prima imposta, applicata sul trasferimento di beni e servizi viene trasformato l'attuale sistema d'imposta a cascata, realizzando sia la neutralità dell'imposizione rispetto all'ampiezza del ciclo produttivo e distributivo, sia la perequazione dell'incidenza

dell'imposta sui vari generi, in relazione al maggiore o minor numero di passaggi che la loro produzione richiede, in quanto l'IVA colpirà il prodotto con una medesima aliquota, prescindendo dall'ampiezza del ciclo produttivo; permetterà, inoltre, di calcolare in ogni fase della produzione e della distribuzione l'incidenza sul costo del prodotto ed eliminerà dal costo dei prodotti la duplicazione d'imposta.

L'integrale e immediata deducibilità dell'imposta pagata sugli acquisti stimolerà presumibilmente la domanda di beni e servizi strumentali; sono inoltre prevedibili favorevoli ripercussioni sull'andamento degli scambi con l'estero, una volta soppresso l'attuale regime forfettario di determinazione delle aliquote e resa possibile una più precisa valutazione dell'onere fiscale sopportato dalle singole merci.

L'imposta sul valore aggiunto ha lo scopo di colpire una sola volta i beni e i servizi destinati al consumo, attraverso l'imposizione sul valore aggiunto nelle varie fasi produttive e di scambio.

L'introduzione dell'imposta sul valore aggiunto rappresenta una delle innovazioni più significative del nostro sistema tributario.

Per superare le inevitabili e certamente notevoli difficoltà che s'incontreranno nella sua applicazione è necessario che vi sia la dovuta preparazione e il dovuto impegno da parte delle imprese (che dovranno seguire sistemi di contabilità idonei e indicati dalla legge) e da parte dell'Amministrazione che dovrà impiegare moderne ed efficienti tecniche di accertamento, di elaborazione dei dati e di riscossione.

L'imposta integrativa comunale di consumo è una imposta integrativa monofase da applicarsi in base a fatture di vendita con aliquote variabili tra un minimo dell'1 per cento e un massimo del 10 per cento.

Essa ha lo scopo di eliminare tutti gli inconvenienti della vigente imposta comunale sui consumi: eccessivo potere discrezionale dei Comuni nella determinazione dei beni tassabili e nella fissazione delle aliquote, aliquote che possono diventare eccessive — 35 per cento e, per effetto delle supercontribuzioni, il 52,5 per cento — commisurazione

dell'imposta in base al valore medio dei beni di una stessa categoria e non in base al valore effettivo del singolo bene o del costo pagato, con incidenza percentualmente diversa sui singoli beni; costo della riscossione eccessivamente elevato, dovuto alla struttura stessa del tributo e dal modo con cui deve essere accertato e riscosso (è noto infatti che l'applicazione delle imposte comunali di consumo deve avvenire all'atto dell'introduzione delle merci nel territorio del comune o dell'acquisto da parte del dettagliante, il che conduce a una sorveglianza nelle strade di accesso al comune con istituzione di appositi uffici; effettivo rifornimento di beni da parte dei singoli non nel proprio comune ma nelle città viciniori, con la conseguenza che il gettito dell'imposta non è rapportato alla capacità contributiva della popolazione a danno dei centri minori e più piccoli.

La base imponibile del nuovo tributo sarà il valore effettivo di ogni singola merce e il tributo avrà così carattere proporzionale.

Infine, la ripartizione tra i comuni del gettito tributario indipendentemente dal luogo della riscossione, eliminerà l'inconveniente dello spostamento del gettito a favore dei comuni maggiori e attribuirà all'imposta una funzione perequativa tra i vari comuni.

L'imposta comunale di consumo ha lo scopo di perequare l'imposizione sui consumi in rapporto alla capacità contributiva inerente alle varie categorie di beni e servizi, scopo che non può essere perseguito nell'ambito dell'imposta sul valore aggiunto a causa dell'uniformità dell'aliquota.

Per l'imposta integrativa comunale di consumo l'obiettivo si raggiunge con la diversificazione dell'aliquota secondo la natura dei bisogni alla cui soddisfazione i beni ed i servizi sono destinati.

Imposta sull'incremento di valore dei beni immobili.

È un'imposta nuova che assorbe l'imposta sulle aree fabbricabili, quella sull'incremento di valore delle aree fabbricabili ed i contributi di miglioria oggi vigenti e viene applicata su tutti gli incrementi di valore

degli immobili, esclusi gli stabilimenti e gli opifici industriali, realizzati da soggetti diversi dalle persone giuridiche mediante alienazione a titolo oneroso.

Per le persone giuridiche, il plusvalore realizzato dagli immobili aziendali entra nel bilancio e viene tassato insieme agli altri redditi. Per le persone fisiche — escluso il realizzo di immobili che costituiscono opifici industriali — l'imposta colpisce il plusvalore degli immobili costituito dalla differenza tra il valore degli immobili alla data dell'alienazione e il loro valore al momento dell'acquisto.

Finanza locale.

La cronica situazione deficitaria degli enti locali si aggrava con ritmo preoccupante.

Il disavanzo nel 1967 è stato di 1.090 miliardi; ad esso corrisponde, alla stessa data, un indebitamento di oltre 5.000 miliardi.

Indicare tali cifre è poca cosa, se non si tiene presente, da una parte, quelli che sono i compiti sempre crescenti degli enti locali derivanti o da esigenze obiettive in relazione ai bisogni della popolazione, molti dei quali dovrebbero essere soddisfatti dallo Stato, dall'altra, l'insufficienza delle fonti tributarie assegnate agli enti locali di fronte alle spese da sostenere.

Il riassetto della finanza locale presuppone il riassetto dei due termini di cui è composta, che però deve avere a monte il riassetto di tutta la sfera dei compiti propri dei comuni e delle provincie, ed un ordinato sistema in cui l'autonomia e il decentramento siano armonizzati con i compiti propri di uno stato moderno.

Qui si indicano i lineamenti proposti dal disegno di legge per la riforma tributaria nei confronti della finanza dei comuni e delle provincie per quanto attiene alle fonti di entrata.

Sistema proposto.

Il prospettato nuovo sistema della finanza locale è basato su un insieme di norme

innovative che si possono specificare come segue:

1) attribuzione ai Comuni, alle Provincie, alle Camere di Commercio di una imposta sui redditi patrimoniali, che esclude i soli redditi di lavoro, in sostituzione delle varie addizionali ai tributi diretti oggi esistenti;

2) attribuzione ai Comuni di un'imposta sugli incrementi del valore degli immobili, che sostituisce l'attuale e imperfetta imposta sul plusvalore delle aree e i contributi di miglioria;

3) conservazione di un gruppo di tributi minori che non colpiscano nè il consumo nè il reddito, nè il patrimonio (imposta sulle insegne, sulla raccolta dei rifiuti solidi urbani, tassa per l'occupazione di aree pubbliche, partecipazioni varie alle tasse automobilistiche e ai diritti erariali sugli spettacoli;

4) costituzione presso la Cassa depositi e Prestiti di un fondo da ripartire con criteri da stabilire tenendo conto del grado di sviluppo economico dei Comuni (e delle provincie), ed alimentato, in parte, dal gettito dell'imposta integrativa sui consumi, da una aliquota dell'imposta dovuta dalle persone fisiche sui redditi mobiliari per la parte in cui è considerata sostitutiva dell'imposta sui redditi patrimoniali, ed infine da un contributo dello Stato integrativo delle entrate tributarie del Comune e della Provincia, proporzionato al fabbisogno relativo al normale svolgimento delle funzioni proprie di tali enti e successivamente adeguato in relazione alle variazioni annuali del reddito nazionale.

Abbiamo già illustrato i lineamenti dell'imposta sui redditi patrimoniali e dell'imposta sull'incremento del valore degli immobili. Per quanto riguarda la terza fonte di alimentazione della finanza locale, si deve dire che un contributo integrativo statale alla finanza locale deve ritenersi giusto in vista dell'immensa varietà dei comuni, e della loro possibilità di fornirsi di mezzi adeguati da parte di molti di essi — e quindi della necessità di un'intervento perequativo e integrativo da parte dello Stato — e in vista pure di assicurare uniformità di trattamento fiscale per determinati tipi di imposta in relazione al reddito colpito.

Considerazioni varie.

Sulla base di tante discussioni avvenute, di tante osservazioni fatte da fonti e a fini disparati, di pareri autorevolmente espressi (ad esempio quello del CNEL), si ritiene di prospettare alcune considerazioni da parte del relatore.

Il progetto di riforma mira innanzitutto alla semplificazione del sistema tributario e questo è un indubbio risultato politico.

Basti pensare alla consistenza di due tributi personali sul reddito globale, l'imposta complementare e l'imposta di famiglia, anche se questa mira a incidere sul grado di agiatezza delle famiglie, al disagio che ne scaturisce per il contribuente, alla necessità di due accertamenti (spesse volte dimostratisi in contrasto se non in contraddizione), ai conseguenti maggiori costi per l'accertamento perchè ogni spiegazione ulteriore risulti superflua.

La riforma appare bene strutturata in ordine a due esigenze imprescindibili: quella della perequazione tributaria e quella di assicurare sviluppo ed espansione al sistema economico.

Il prelievo collegato alla progressività, il prelievo che sa distinguere concretamente la capacità contributiva dei redditi da capitale rispetto a quelli di lavoro, il prelievo che tiene conto delle esigenze dello sviluppo economico merita di essere considerato rispondente a quegli obiettivi.

Nel sistema proposto, considerato nella sua articolazione e nella sua globalità risponde a tali esigenze.

Indubbiamente, il sistema fiscale, pur concepito con razionali lineamenti giuridici, dovrà tener conto delle ripercussioni di natura economica dei vari tributi in sede di strutturazione di essi nel senso avvertito ed affermato dal programma di sviluppo economico ed in conformità delle moderne prevalenti vedute.

In realtà, il prospetto di riforma recepisce questi concetti. A titolo esemplificativo, si cita il contenuto dell'art. 2 che, mentre riafferma il principio secondo cui l'accertamento del reddito d'impresa deve tendere ad adeguare al massimo il reddito imponibile a

quello effettivamente prodotto, sottolinea in aggiunta la necessità di tener presente le esigenze di efficienza, di rafforzamento e razionalizzazione dell'apparato produttivo. E ciò allo scopo di evitare che l'imposta, incidendo sulla produttività delle imprese, possa intralciare l'espansione del reddito che per essere una necessità ed un obiettivo imprescindibile dell'economia nazionale è anche interesse dell'erario. In coerenza con tali ribaditi principi, la determinazione della base imponibile e la progressione delle aliquote sono operazioni che vanno condotte con grande senso di equità e di reazione secondo un obiettivo di ordine produttivistico ed alla necessità di non ostacolarne la formazione del risparmio e gli investimenti, considerando quindi il processo di sviluppo economico secondo una visione unitaria di cui il prelievo tributario costituisce un elemento armonizzato.

In merito all'imposta sul reddito delle persone fisiche, è giusto precisare che i redditi imputati al soggetto in ragione dei rapporti familiari sono quelli dei quali ha legalmente l'intera disponibilità e che i redditi del marito e della moglie non devono cumularsi sempre tra loro.

È necessario ancora stabilire con senso di realismo il rapporto tra l'imponibile e la effettiva capacità contributiva del soggetto, ammettendo a detrazione, accanto ai carichi familiari, le spese che incidono sulla disponibilità del reddito.

Infine, occorre attenuare l'onere dell'imposta sui redditi meno elevati, stabilendo una quota esente più congrua di quella prevista.

Per quanto attiene all'IGE, il relatore si rimette a quanto riferisce il collega Segnana sullo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze (Tab. 3), anche in ordine alle dichiarazioni del Ministro e fa osservare come la fase di attuazione di questa riforma sollevi gravi problemi amministrativi e notevoli incognite, connesse con la difficoltà di una precisa determinazione della base imponibile; le differenze tra il gettito pre-

visto e quello effettivo, data l'ampiezza del gettito dei tributi da sostituire (2 mila miliardi nelle previsioni per il 1970) potranno essere ragguardevoli. Inoltre, pure a parità di gettito, il passaggio da un'imposta cumulativa ad un'imposta sul valore aggiunto potrebbe determinare una sollecitazione sui prezzi, sia per la mancanza di simmetria che normalmente si riscontra nell'adeguamento dei prezzi a variazioni di costo di segno diverso, sia, soprattutto, per il possibile disorientamento iniziale degli operatori.

Accertamento e riscossione

L'accertamento del reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche è fatto dall'Amministrazione finanziaria e altrettanto dicasi per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto. Si deve ritenere che tale disciplina non debba incontrare dissensi.

Si può discutere per quanto attiene all'accertamento relativo alle altre tre imposte. L'imposta sui redditi patrimoniali verrà accertata dall'Amministrazione dello Stato, essendo l'accertamento connesso con la determinazione del reddito complessivo netto delle persone giuridiche, con la determinazione dei singoli redditi delle società di persone e degli altri soggetti e con la determinazione dei singoli redditi che entrano o possono entrare a comporre il reddito delle persone fisiche ai fini della relativa imposta sul reddito. Tuttavia, gli enti locali concorreranno con la loro opera all'accertamento.

Per quanto attiene all'imposta integrativa comunale sui consumi, i comuni hanno certo un interesse mediato, ma dovrebbe essere giustificata l'attribuzione dell'accertamento agli organi dello Stato per le ragioni già illustrate e per la natura del tributo.

Relativamente all'imposta sul plusvalore dei beni immobili il comune ha indubbiamente un interesse più intenso.

È da ritenere che per questi due ultimi tributi sia giusto realizzare qualche forma di più penetrante partecipazione del comune all'accertamento e all'identificazione dei redditi da colpire.

Gettito tributario e riforma tributaria

Obiettivo dichiarato della riforma non è quello di aumentare l'attuale volume del gettito tributario (con le lievitazioni connesse all'andamento dell'economia e, come termine di riferimento, all'incremento del reddito nazionale), ma, fermo rimanendo l'attuale livello della pressione fiscale, essa si propone di assicurare una migliore giustizia distributiva del carico tributario fra le varie classi di contribuenti e una moderazione delle aliquote, anche attraverso il ricupero delle evasioni e la riduzione delle vaste zone di esenzione e di privilegio legale.

L'attuazione della riforma tributaria e la sua possibilità di modificare l'attuale sistema è legata intimamente alla predisposizione ed alla messa in movimento della necessaria organizzazione strumentale ed operativa.

Questa si concretizza nella ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria anche in ordine alle circoscrizioni territoriali degli uffici, all'adeguamento degli organici, alla preparazione dei funzionari, alla meccanizzazione dei servizi, alla semplificazione delle procedure di controllo, alla revisione dei procedimenti di riscossione.

Sono queste condizioni essenziali ed imprescindibili che, assicurando l'efficienza funzionale degli uffici, potrà permettere di raggiungere gli obiettivi fissati e di assicurare la certezza del diritto nel campo tributario.

FINANZA REGIONALE

I criteri seguiti per l'individuazione dei tributi da attribuire alle regioni come tributi propri possono riassumersi nella scelta di tributi a gettito presumibilmente crescente, qual è la tassa di circolazione, o in qualche modo connessi con le funzioni che saranno trasferite alle Regioni, quali sono la tassa sulle autorizzazioni e concessioni regionali e quella per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Accanto ai tributi propri, è stata prevista la devoluzione integrale del provento delle

imposte erariali sui redditi dominicale ed agrario dei terreni e sul reddito dei fabbricati, relative agli immobili situati nel territorio di ciascuna regione.

Pel reperimento delle necessarie ulteriori entrate si è ritenuto di istituire un fondo da ripartire tra le regioni sulla base di parametri oggettivi costituiti da elementi accertati anno per anno.

L'articolazione delle fonti di entrata delle regioni attraverso l'imposizione propria delle singole regioni e la partecipazione ad un fondo comune alimentato da tributi erariali, con la preponderanza quantitativa di questo secondo canale, trovano la loro giustificazione nell'esistenza di situazioni economiche disparate culminanti nella vasta area di depressione delle regioni meridionali.

Si è scelta questa via per impedire l'ulteriore allargarsi del divario tra le due zone del Paese — quelle avanzate del Nord e il Mezzogiorno e le zone depresse del Centro-Nord — per dare, cioè, attuazione alla programmazione economica e non vanificarla attraverso un sostegno.

Il fondo comune è alimentato dal gettito dei seguenti tributi erariali:

a) il 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi;

b) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione e dei diritti erariali sugli spiriti;

c) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sullo zucchero, sul glucosio, maltosio e analoghe materie zuccherine;

e) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sui gas incondensabili di prodotti petroliferi e sui gas resi liquidi con la compressione;

f) il 25 per cento dell'imposta erariale sul consumo dei tabacchi.

Il fondo stesso è ripartito come segue:

A) per i sei decimi, in proporzione di retta alla popolazione residente in ciascuna Regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione;

B) per un decimo in proporzione di retta alla superficie di ciascuna Regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione;

C) per i tre decimi, fra le Regioni in base ai seguenti requisiti;

a) tasso di emigrazione al di fuori del territorio regionale, relativo al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica;

b) grado di disoccupazione, relativo al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dal numero degli iscritti nelle liste di collocamento appartenenti alla prima e seconda classe, secondo i dati ufficiali rilevati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) carico *pro capite* dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo posta in riscossione mediante ruoli nel penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dai dati ufficiali pubblicati dal Ministero delle finanze.

Se per il finanziamento delle regioni a statuto ordinario si è ritenuto di stabilire il sistema su esposto, sistema nel quale un fondo comune alimentato da tributi erariali provvede ad integrare le entrate attribuibili integralmente a ciascuna regione in base alla loro derivazione locale, ciò risponde non solo ad un dettato costituzionale, ma anche a ragioni obiettive, consistenti nella disparità delle condizioni generali di reddito delle varie regioni.

Per tale ragione, il fondo comune ha pure una prevalenza quantitativa, ma anche ciò trova la sua giustificazione nel motivo dianzi esposto.

PARTE QUARTA

RESIDUI ATTIVI

L'esame degli incassi in conto competenze ed in conto residui conduce ad osservare il fenomeno dei residui nella sua entità quan-

titativa, nelle sue variazioni rispetto ai vari titoli di entrata, alle varie categorie, ai vari cespiti.

Sulla formazione dei residui attivi e sul loro evolversi un'esauriente trattazione è stata fatta dalla Commissione nominata dal Ministero del tesoro e presieduta dal professor Di Fenizio.

Si ritiene opportuno riportare quelle conclusioni di esso che riguardano le cause di formazione dei residui attivi e qualche elemento quantitativo che lumeggia l'entità delle poste di formazione dei residui stessi e la dinamica dei medesimi attraverso i vari esercizi finanziari, secondo i vari gruppi di entrata.

Relativamente alle entrate tributarie, una prima causa di formazione dei residui per somme da riscuotere è dovuta all'applicazione dell'articolo 67 del decreto presidenziale 15 maggio 1963, n. 858, che consente, alla scadenza della rata bimestrale prevista per i contribuenti, di versare solo gli otto decimi dell'ammontare delle imposte dovute dai medesimi, mentre il versamento dei rimanenti due decimi viene differito al secondo mese successivo a detta scadenza.

Segue che i due decimi della rata di dicembre, già accertata, affluiscono all'Erario nel mese di febbraio dell'anno successivo dando luogo a residui attivi per tale importo.

Altre cause della formazione di residui attivi sono:

le quote, di ampiezza rilevante anche se di carattere contingente, relative al debito d'imposta accertato a carico dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (Enel), il quale, con la legge 24 giugno 1966, n. 505, è stato autorizzato a versare le somme residuali del proprio debito per gli anni 1963, 1964 e 1965, in rate semestrali, fino all'estinzione del debito stesso entro il 1968;

le quote dell'imposta di fabbricazione e dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti petroliferi immessi in consumo, per le quali le società interessate erano state au-

torizzate, prima, a differire il pagamento di tre mesi e poi fino a sei mesi;

i tributi accertati dagli uffici finanziari negli ultimi tre mesi dell'esercizio e per i quali il termine di pagamento è rinviato oltre la scadenza dell'esercizio stesso, nonchè i tributi dei quali viene autorizzato il differimento del pagamento sempre oltre la chiusura dell'esercizio, salvo la corresponsione d'interessi di mora a carico del contribuente;

i tributi indiretti accertati dagli uffici finanziari e non pagati dai contribuenti perchè giudiziariamente controversi;

le ritenute erariali sugli stipendi dei dipendenti dello Stato che vengono calcolate definitivamente alla chiusura dell'esercizio, allorchè si conosce l'esatto ammontare dei pagamenti effettuati, sui quali applicare le aliquote per la determinazione delle ritenute stesse.

Le entrate tributarie presentano residui anche per somme riscosse e non ancora versate.

Esse si riferiscono ai cespiti tributari che, in forza delle particolari disposizioni che regolano i rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni a statuto speciale, sono riscosse direttamente dalle Regioni stesse mentre sono accertate dallo Stato e acquisiti alle proprie casse e regolarizzate poi contabilmente alla fine dell'esercizio.

Un'altra causa di formazione di residui per somme da versare si ritrova nelle « tolleranze » concesse dall'Amministrazione all'agente, in quanto il contribuente può ottenere (legge 25 ottobre 1960, n.1316) una rateizzazione del debito d'imposta fino a diciotto mesi.

Pur considerando le somme relative alle rate di scadenza del ruolo come riscosse cartolarmente per l'esattore, questi può dare attuazione ad una diversa ripartizione delle stesse rate di scadenza per effetto della quale le somme riguardanti le scadenze posteriori a quelle previste nel ruolo originario costituiscono residuo attivo.

A formare i residui per cespiti tributari rimasti da versare concorrono poi i paga-

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

menti effettuati con i « fondi della riscossione ». In sostanza, gli agenti della riscossione (ad esempio procuratori del registro, magazzinieri del lotto) possono effettuare, attingendo alle somme da essi introitate, taluni pagamenti per cause previste da disposizioni legislative o amministrative. Gli importi così anticipati vengono successivamente reintegrati, di solito ad esercizio scaduto, con fondi a carico dei rispettivi capitoli di spesa: nel frattempo, le somme figureranno in bilancio come rimaste da versare da parte degli agenti della riscossione.

Nel considerare la determinazione dei residui in discorso sono infine da tener presente:

le tasse di bollo sui documenti di trasporto dovute dalle ferrovie dello Stato, il cui preciso importo può essere accertato solo alla fine della gestione;

i tributi doganali dovuti in genere da Amministrazioni statali, che risultano cartolarmente corrisposti, ma il cui esborso effettivo viene effettuato con ritardo.

Per le entrate extratributarie i residui riguardano quasi completamente le somme la riscuotere.

Le cause fondamentali sono:

1) per gli utili di gestione delle aziende statali, l'accertamento, ossia il riscontro dell'avanzo, può avvenire solo alla fine dell'esercizio e quindi l'incasso si trasferisce di necessità all'anno seguente in conto residui;

2) per le ritenute su stipendi, aggi, paghe, retribuzioni, eccetera, l'accertamento è evidentemente legato alla determinazione finale delle somme su cui grava e si completa in sede di consuntivo, per cui la riscossione si effettua in conto residui;

3) la rifusione delle somme anticipate sui fondi scorta delle Amministrazioni, specie militari, è un'operazione contabile legata alla spesa, le cui risultanze sono definite alla fine dell'esercizio e, quindi, gli incassi relativi vanno al conto residui;

4) il recupero di somme anticipate per il pagamento di rette di spedalità vanno anch'esse definite in sede di consuntivo.

Vi sono infine partite in via di esaurimento risalenti al periodo post-bellico.

Per valutare l'entità di residui di entrate tributarie per somme ancora da riscuotere si citano i seguenti dati riguardanti partite diverse per gli anni 1966 e 1967:

	1966	1967
	Miliardi di lire	
Pagamento differito sui prodotti petroliferi	140	207
Tributi differiti o accertati in chiusura d'esercizio . . .	172	151
Due decimi dell'ultima rata di imposte dirette	108	65
Ritenute erariali su stipendi	90	91

Quanto ai cespiti fiscali rimasti da versare, si riportano i seguenti dati relativi al 31 dicembre 1967:

	Miliardi
tolleranze concesse agli esattori per maggiori rateizzazioni di imposte e per imposte controverse . . .	280
somme affluite nelle casse delle Regioni a statuto speciale della Sicilia e della Sardegna e da regolare contabilmente	256
somme pagate con i fondi della riscossione ed in attesa di essere regolate (lotto in particolare) . . .	92
tributi doganali in attesa di regolazioni derivanti principalmente da debiti di amministrazioni statali .	36
tasse di bollo su documenti di trasporto	7
somme riscosse in chiusura di esercizio e non potute versare in tempo utile	7

Infine, si riportano due tabelle. La prima si riferisce alla situazione dei residui di nuova formazione e la seconda; la seconda a residui distinti per somme non riscosse e somme non versate.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RESIDUI ATTIVI DI NUOVA FORMAZIONE A RAFFRONTO
CON GLI ACCERTAMENTI DI ENTRATA*(miliardi di lire)*

ESERCIZI	Entrate di competenza	Residui di nuova formazione	Rapporto percentuale
1953-54	2.339	297	12,7
1954-55	2.623	310	11,8
1955-56	2.763	279	10,1
1956-57	2.983	333	11,2
1957-58	3.452	652	18,9
1958-59	3.399	381	11,2
1959-60	4.589	456	9,9
1960-61	4.305	424	9,8
1961-62	4.953	452	9,1
1962-63	5.413	520	9,6
1963-64	6.433	666	10,4
Luglio-dicembre 1964	3.262	512	15,7
1965	7.724	894	11,6
1966	9.543	897	9,4
1967	9.473	967	10,2

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RESIDUI ATTIVI DISTINTAMENTE PER SOMME NON VERSATE E SOMME NON RISCOSE (miliardi di lire)

Esercizi	Entrate tributarie			Entrate non aventi carattere tributario			Accensione di prestiti			In complesso		
	Somme riscosse e non versate	Somme da riscuotere	Totale	Somme riscosse e non versate	Somme da riscuotere	Totale	Somme riscosse e non versate	Somme da riscuotere	Totale	Somme riscosse e non versate	Somme da riscuotere	Totale
1953-54	167	108	275	4	333	337	—	137	137	171	578	749
1954-55	200	109	309	5	371	376	—	112	112	205	592	797
1955-56	191	121	312	5	349	354	—	94	94	196	564	760
1956-57	247	137	384	9	384	393	—	75	75	256	596	852
1957-58	252	165	417	7	497	504	—	307	307	259	969	1.228
1958-59	225	179	404	7	445	462	—	41	41	323	675	907
1959-60	260	185	445	10	485	495	—	33	33	270	703	973
1960-61	357	180	537	15	359	374	—	34	34	372	573	945
1961-62	301	201	502	8	396	404	—	14	14	309	611	920
1962-63	380	266	646	8	407	415	—	7	7	388	680	1.068
1963-64	439	405	844	8	372	380	—	5	5	447	782	1.229
lugl.-dic. '64	425	496	921	9	385	394	—	6	6	434	897	1.331
1965	592	605	1.197	11	479	490	—	6	6	603	1.090	1.693
1966	598	597	1.195	7	445	452	—	18	18	605	1.060	1.665
1967	678	613	1.291	7	443	450	—	2	2	685	1.058	1.743

PARTE QUINTA

CAPITOLI « PER MEMORIA »

La Commissione finanze e tesoro ha rilevato l'esistenza di novanta capitoli, esistente nella previsione d'entrata, non recanti stanziamenti, ma riportati « per memoria ».

Solo alcuni di essi recano l'aggiunta di « soppresso ».

Esaminando il consuntivo del 1968, si trova che per 55 di detti capitoli vi sono entrate accertate.

La Commissione, pur sapendo che alcuni di tali capitoli di entrata debbono avere il corrispondente capitolo di spesa ritiene che si debba procedere a una disamina accurata dei capitoli stessi e, ove possibile, indicare una previsione attendibile di entrata.

CATEGORIA I. — IMPOSTE
SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO

Capitolo 1019. — Addizionale all'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo (legge 21 ottobre 1964, n. 1012).

Capitolo 1020. — Entrate riservate all'Erario dello Stato derivanti dalla addizionale straordinaria da applicarsi nella misura di centesimi 10 su ogni lira dei tributi indicati ai punti 1, 2 e 3 dell'articolo 80 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142.

Capitolo 1021. — Entrate riservate all'Erario dello Stato derivanti dalla addizionale straordinaria alle imposte dovute sulle donazioni, sul valore globale dell'asse ereditario e sulle successioni, nelle misure indicate alle lettere a) e b) dell'articolo 80 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142.

CATEGORIA III. — IMPOSTE
SULLA PRODUZIONE, SUI CONSUMI
E DOGANE

Capitolo 1407. — Imposta di fabbricazione sugli oli e grassi animali e sugli acidi di origine animale e vegetale di cui al decreto-legge 20 novembre 1953, n. 843 ed al decreto-legge 31 ottobre 1956, n. 1194, convertito, con modificazioni, in legge 20 dicembre 1956, n. 1386.

Capitolo 1455. — Diritti di compensazione autorizzati ai sensi degli articoli 226 e 235 del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

Capitolo 1600. — Entrate eventuali diverse concernenti le imposte sui consumi e le dogane.

CATEGORIA IV. — MONOPOLI

Capitolo 1800. — Entrate eventuali diverse concernenti i monopoli.

CATEGORIA VI. — PROVENTI SPECIALI

Capitolo 2005. — Soprattassa sulle tabelle indicanti il divieto di caccia.

Capitolo 2014. — Proventi netti della pubblicità eseguita sulle scatole dei fiammiferi.

Capitolo 2052. — Soprattassa ettariale sulle riserve di caccia.

Capitolo 2059. — Tassa per la costituzione delle riserve aperte di caccia.

Capitolo 2062. — Compensi sul valore delle merci acquistate, in base a richiesta di Enti pubblici e privati, dalla Delegazione presso l'Ambasciata italiana a Washington — Sezione acquisti — ai termini dell'articolo 7 della legge 22 novembre 1954, n. 1127.

Capitolo 2063. — Canone dovuto dall'Ente nazionale assistenza lavoratori (ENAL) per la concessione di fabbricazione e vendi-

ta ai Comuni delle targhe di riconoscimento dei veicoli a trazione animale.

Capitolo 2064. — Diritto fisso imposto a carico dei produttori, per ogni quintale di combustibile vegetale o agglomerati, a chiunque venduto o direttamente utilizzato e per ogni metro cubo di gas distribuito.

Capitolo 2067. — Ritenuta del 2 per cento sui pagamenti da effettuare ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 gennaio 1951, n. 10, concernente gli indennizzi per requisizioni e servizi per le truppe alleate.

Capitolo 2068. — Ritenuta sulle somme liquidate alle ditte interessate, in dipendenza della sistemazione dei contratti di guerra (decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674).

CATEGORIA VII. — PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI

Capitolo 2307. — Vendita degli oggetti sequestrati ai contravventori alle disposizioni del Testo unico delle leggi per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia.

Capitolo 2313. — Alienazione degli alloggi e dei locali costruiti a totale carico dello Stato, compresi quelli di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 640.

Capitolo 2314. — Tasse per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad amministratore giudiziario (art. 11 del regio decreto 20 novembre 1930, n. 1595).

Capitolo 2351. — Pene pecuniarie inflitte per infrazioni valutarie.

Capitolo 2354. — Partecipazione dello Stato agli utili di gestione dell'Istituto di emissione ed interessi attivi sul conto corrente per il servizio di tesoreria provinciale.

Capitolo 2355. — Canone annuo dovuto dalla RAI — Radiotelevisione italiana — commisurato al 5,60 per cento di tutti i proventi effettivi lordi, dei quali il 2 per cento destinato per finanziare manifestazioni teatrali e musicali all'interno ed all'estero.

Capitolo 2356. — Forniture e lavori eseguiti dalla officina meccanica di precisione di Strà per i servizi idrografici.

Capitolo 2359. — Quota del 2 per cento — maggiorata del 5 per cento — dovuta da Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nonché da Regioni, Province e Comuni e da tutti gli altri Enti pubblici che non hanno provveduto a destinare all'abbellimento artistico nelle costruzioni o ricostruzioni di edifici pubblici la stessa quota del 2 per cento della spesa totale prevista nel progetto.

Capitolo 2361. — Somme da versare da Amministrazioni statali, da Enti pubblici e da privati per spese di escavazione di porti e di spiagge.

Capitolo 2362. — Versamenti delle società di navigazione a titolo di deposito, per le spese di vigilanza ministeriale sull'attività delle Società stesse (capitolati allegati alle convenzioni fra lo Stato e le Società di navigazione esercenti servizi marittimi sovvenzionati di carattere locale).

Capitolo 2363. — Versamenti dei proprietari di navi mercantili per la costituzione del fondo per le spese di vigilanza ministeriale sulla attività tecnico-economica dei cantieri e degli stabilimenti di costruzioni navali.

Capitolo 2370. — Proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa ai sensi della legge 3 maggio 1967, n. 317 e recupero delle spese per la notifica delle ordinanze prefettizie contenenti l'ingiunzione al pagamento delle predette sanzioni.

Capitolo 2402. — Ritenute per punizioni operate sulle retribuzioni dei sottufficiali e dei militari del Corpo degli agenti di custodia, da evolversi a favore dell'Ente di assistenza degli orfani degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia.

Capitolo 2442. — Entrate derivanti dai compensi per i servizi a pagamento resi dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (legge 26 luglio 1965, n. 966).

Capitolo 2523. — Proventi delle pene pecuniarie per infrazioni alla disciplina igienica delle sostanze alimentari e delle bevande (legge 26 febbraio 1963, n. 441 e legge 4 luglio 1967, n. 580).

CATEGORIA VIII. — PROVENTI DEI BENI DELLO STATO

Capitolo 2649. — Entrate eventuali diverse della Direzione generale della finanza locale.

Capitolo 2671. — Proventi derivanti da servizi resi dalla Amministrazione statale delle antichità e belle arti in applicazione degli articoli 3, 4 e 5 della legge 30 marzo 1965, n. 340.

CATEGORIA IX. — PRODOTTI NETTI DI AZIENDE AUTONOME ED UTILI DI GESTIONE

Capitolo 2960. — Utili derivanti dalla gestione diretta delle linee di navigazione nei laghi Maggiore, di Garda e di Como (legge 18 luglio 1957, n. 614).

Capitolo 2963. — Entrate derivanti dalle soppresse gestioni esistenti presso l'Amministrazione della Pubblica istruzione nel settore delle antichità e belle arti e presso gli Istituti da questa dipendenti (art. 1 della legge 30 marzo 1965, n. 340).

Capitolo 2964. — Avanzo di gestione dell'Istituto agronomico per l'oltremare (legge 26 ottobre 1962, n. 1612).

CATEGORIA X. — INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI VARI DEL TESORO

Capitolo 3229. — Interessi del 2 per cento da versarsi dall'Opera nazionale combattenti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240 (articolo 2 della convenzione 30 agosto 1955 approvata con decreto interministeriale 30 ottobre 1955).

Capitolo 3231. — Interessi dovuti dall'Istituto mobiliare italiano per i rimborsi effettuati dai beneficiari dei finanziamenti concessi ai sensi della legge 18 dicembre 1961, n. 1470.

Capitolo 3232. — Interessi dovuti dall'Istituto mobiliare italiano per i rimborsi effettuati dai beneficiari dei finanziamenti concessi ai sensi della legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357.

CATEGORIA XI. — RICUPERI, RIMBORSI E CONTRIBUTI

Capitolo 3401. — Somma da versare dagli ufficiali giudiziari e loro aiutanti ai sensi degli articoli 155 e 171 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229.

Capitolo 3433. — Versamenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a titolo di rimborso dell'eventuale eccedenza fra le somme ad essa anticipate per il pagamento di pensioni e di altri assegni assimilati e le pensioni pagate.

Capitolo 3435. — Versamenti degli utenti di acque pubbliche e degli esercenti di linee ed impianti elettrici per il controllo delle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche e della trasmissione e distribuzione di energia elettrica (articolo 225 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e regio decreto-legge 24 settembre 1936, n. 2244).

Capitolo 3436. — Contributi di provincie, comuni, camere di commercio e di altri enti, nelle spese di funzionamento degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Capitolo 3454. — Proventi e recuperi di portafoglio.

Capitolo 3458. — Anticipazioni e saldi, dovuti da Amministrazioni e da privati, per spese da sostenersi dal Ministero della difesa (Esercito) e da portarsi in aumento agli stanziamenti del relativo stato di previsione della spesa.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Capitolo 3459. — Anticipazioni e saldi, dovuti da Amministrazioni e da privati, per spese da sostenersi dal Ministero della difesa (Marina) e da portarsi in aumento agli stanziamenti del relativo stato di previsione della spesa.

Capitolo 3460. — Anticipazioni e saldi, dovuti da Amministrazioni e da privati, per spese da sostenersi dal Ministero della difesa (Aeronautica) e da portarsi in aumento agli stanziamenti del relativo stato di previsione della spesa.

Capitolo 3461. — Somme da versare dal Contabile del Portafoglio dello Stato per differenze sulle operazioni in valuta estera effettuate per conto di Amministrazioni dello Stato e da portarsi in aumento agli stanziamenti degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate.

Capitolo 3466. — Proventi di qualsiasi natura del « Fondo di solidarietà nazionale » istituito col decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72, e contributi per gli automezzi e per i pubblici spettacoli stabiliti dagli articoli 11 e 19 del predetto decreto.

Capitolo 3472. — Ricupero delle somme anticipate dal Ministero dei lavori pubblici agli enti locali, per la quota di spesa a loro carico, per l'esecuzione dei lavori di viabilità ordinaria non statale e da reintegrare allo stato di previsione della spesa del medesimo Ministero.

Capitolo 3473. — Fondi somministrati dal Governo militare alleato nei territori soggetti alla sua giurisdizione per sopperire ad esigenze relative alla gestione di territori stessi.

Capitolo 3474. — Ricuperi per prestazioni e forniture varie.

Capitolo 3475. — Somme da introitare per sussidi concessi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, per opere di miglioramento fondiario eseguite nelle colonie agricole penitenziarie dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia.

Capitolo 3478. — Somma annua dovuta al Consorzio autonomo del porto di Genova in

dipendenza della istituzione del servizio antincendi nei porti (legge 1° aprile 1943, numero 296).

Capitolo 3478. — Somme residuali per gli anni 1965, 1966, 1967, sui fondi istituiti a norma dell'articolo 16 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, e dell'articolo 2 della legge 21 ottobre 1960, n. 1371, modificati con gli artt. 5 e 7 della legge 3 febbraio 1963, n. 56, destinate al finanziamento della legge 6 agosto 1966, n. 637.

Capitolo 3481. — Somme provenienti dalle riduzioni apportate alla quota individuale di riparto degli emolumenti di pertinenza del personale del Ministero delle finanze — Conservatori dei registri immobiliari — ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

Capitolo 3482. — Somme provenienti dalle riduzioni apportate all'assegno mensile spettante ai personali di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1961, n. 1162, in applicazione dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

Capitolo 3483. — Rimborso da parte di Enti e Comitati delle somme anticipate al personale della banda musicale del Corpo delle guardie di finanza per il trattamento economico di missione, per le spese di viaggio, nonchè per il trasporto del materiale della banda e da portarsi in aumento ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze (legge 13 luglio 1965, n. 882).

Capitolo 3486. — Somme poste a carico della controparte nei giudizi sostenuti direttamente dall'Avvocatura dello Stato, per competenze di avvocati e procuratori, a funzionari della stessa Avvocatura e spese gravanti le competenze medesime.

Capitolo 3488. — Somme versate in riferimento alle spese sostenute dall'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) relativamente agli accordi italo-tedeschi sui beni asportati, da destinare a quell'Istituto.

Capitolo 3490. — Somme da versare dal comune di Venezia ai sensi dell'articolo 9 della legge 5 luglio 1966, n. 526.

Capitolo 3496. — Somma dovuta dal Governo cecoslovacco a quello italiano in applicazione dell'Accordo italo-cecoslovacco concluso a Praga il 27 luglio 1966.

Capitolo 3532. — Somme percepite dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane in Svizzera per ogni contratto di lavoro vistato da destinare all'assistenza dei lavoratori italiani in Svizzera (legge 15 febbraio 1965, n. 61).

Capitolo 3532. — Somme versate dal Ministero degli affari esteri, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 8 marzo 1968, n. 201, recante: « Sistemazione contabile delle eccedenze di pagamenti e delle rimanenze di fondi verificatesi nelle gestioni delle rappresentanze diplomatiche e consolari negli esercizi finanziari antecedenti al 1° luglio 1951 ».

Capitolo 3541. — Somme versate da enti e privati per scopo determinato, rientrate nei fini istituzionali dell'Amministrazione statale delle antichità e belle arti, da portarsi in aumento allo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione (art. 2 della legge 30 marzo 1965, n. 340).

Capitolo 3551. — Rimborso da parte di Enti e Comitati delle somme anticipate al personale della banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per il trattamento economico di missione, per le spese di viaggio nonchè per il trasporto del materiale della banda e da portarsi in aumento ai competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno (legge 5 giugno 1965, n. 707).

Capitolo 3553. — Somme dovute dalle Amministrazioni provinciali a titolo di ammortamento dei mutui concessi dalla soppressa Cassa sovvenzioni antincendi.

Capitolo 3581. — Rimborsi a carico del Fondo agricolo europeo orientamento e garanzia per gli interventi all'importazione di cereali foraggeri e relativi prodotti da Paesi membri della Comunità economica europea

(articolo 6 del decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156, e del decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 224).

CATEGORIA XII. — PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA

Capitolo 3706. — Ritenute per imposta sostitutiva di quella di famiglia operate sull'indennità spettante ai membri del Parlamento da corrispondere ai Comuni (articolo 5 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261).

Capitolo 3851. — Ricupero della spesa per la retribuzione delle prestazioni dei veterinari, non dipendenti dall'Amministrazione dello Stato, incaricati della vigilanza e delle ispezioni nei macelli privati e negli stabilimenti per la produzione di carni preparate, autorizzati ad esportare all'estero.

CATEGORIA XIII. — VENDITA DI BENI IMMOBILI ED AFFRANCAZIONE DI CANONI

Capitolo 4051. — Vendita dei beni immobili disponibili di pertinenza del patrimonio dello Stato situati all'estero, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 16 dicembre 1961, n. 1426.

Capitolo 4052. — Versamento del Consorzio per lo sviluppo del porto e zona industriale di Venezia-Marghera, per la cessione al Consorzio stesso delle aree dello Stato indicate nell'articolo 4 della legge 2 marzo 1963, n. 397.

Capitolo 4053. — Ricavo dall'alienazione di titoli di proprietà dello Stato.

CATEGORIA XV. — RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI E DI CREDITI VARI DEL TESORO

Capitolo 4558. — Ricupero dai comuni del domicilio di soccorso, delle quote di spedalità per degenti dei quali non fu possibile ac-

certare il comune di origine (articolo 9 della legge 18 giugno 1908, n. 286).

Capitolo 4566. — Rimborso delle anticipazioni concesse alle imprese minerarie sarde ed alla Società mineraria carbonifera sarda ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, numero 417.

Capitolo 4571. — Somme da recuperare sui finanziamenti concessi in base alla legge 28 luglio 1950, n. 722 e da destinare ai fondi di rotazione costituiti presso l'Istituto per lo sviluppo economico nell'Italia meridionale (ISVEIMER), presso l'Istituto regionale per il finanziamento delle medie e piccole imprese in Sicilia (IRFIS) e presso il Credito industriale sardo (CIS) ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 38 (legge 30 luglio 1959, n. 623).

Capitolo 4572. — Rientri per capitale ed interessi in relazione ai mutui concessi ai sensi dell'articolo 26 della legge 8 marzo 1949, n. 75, da destinare, fino al 30 giugno 1970, ad incremento del fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio istituito con legge 27 dicembre 1956, n. 1457 (articoli 15 e 23 della legge 30 luglio 1959, n. 623).

Capitolo 4574. — Ricupero delle anticipazioni effettuate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste destinate alla parziale estinzione del credito vantato dagli Istituti finanziatori degli ammassi, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 luglio 1946, n. 79.

Capitolo 4575. — Somme derivanti dall'utilizzazione di disponibilità del « Fondo per l'acquisto di Buoni del tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli del debito pubblico ».

Capitolo 4576. — Rientri per capitali ed interessi dovuti dall'Istituto mobiliare italiano in relazione ai rimborsi effettuati dai beneficiari dei finanziamenti concessi ai sensi della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e suc-

cessive integrazioni, da riassegnare allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per la concessione di ulteriori finanziamenti ai sensi della legge stessa (articolo 3 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089).

Capitolo 4580. — Quote in conto capitale dovute dall'Istituto mobiliare italiano per i rimborsi effettuati dai beneficiari dei finanziamenti concessi ai sensi della legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357.

Capitolo 5001. — Somma da provvedersi per far fronte al rimborso di passività redimibili varie.

Capitolo 5002. — Somma da ricavarsi mediante l'emissione di titoli di debito pubblico.

Capitolo 5007. — Anticipazioni della Cassa depositi e prestiti, fino all'ammontare di lire tre miliardi, per l'acquisto e la costruzione di stabili da destinare a sedi di Rappresentanze diplomatiche e consolari (articolo 1 della legge 16 dicembre 1961, numero 1426).

Capitolo 5009. — Ricavo netto del mutuo contratto dal Tesoro con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per il graduale finanziamento del piano di costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti (articolo 5 della legge 30 dicembre 1960, numero 1676 e legge 12 marzo 1968, n. 260).

Capitolo 5010. — Valore nominale delle monete metalliche.

Capitolo 5017. — Ricavo netto del mutuo contratto dal Tesoro con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per il finanziamento della spesa di cui alla legge 27 ottobre 1965, n. 1200, riguardante l'esecuzione di opere portuali e per l'ammmodernamento ed il rinnovamento del parco effossorio del servizio escavazioni porti.

Capitolo 5019. — Somme da versarsi dal Consorzio di credito per le opere pubbliche

quale ricavo netto di mutui contratti ai sensi dell'articolo 23 della legge 26 giugno 1965, n. 717, concernente la disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno, modificata dall'articolo 60 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e legge 8 aprile 1969, n. 160.

Capitolo 5035. — Somma da ricavarsi dall'emissione di speciali certificati di credito per provvedere alla copertura della spesa derivante dalla concessione di sgravi di oneri fiscali (art. 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089).

Capitolo 5037. — Ricavo dei mutui contratti con il Consorzio di credito per le ope-

re pubbliche, per il finanziamento degli interventi straordinari in favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale e delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968 (art. 2 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 e art. 32 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 6).

* * *

Onorevoli senatori, chiedendo scusa dei difetti di questa relazione che vi rimetto a nome della Commissione finanze e tesoro, vi invito ad approvare il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1970.

DE LUCA, *relatore generale*

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1965

CATEGORIE	Previsioni iniziali	% sul totale	Accertamenti	Differenza rispetto alle previsioni		Incassi	% incassi su accertamenti
				assolute	%		
TITOLO I. — ENTRATE TRIBUTARIE:							
Categoria I. — Imposte sul patrimonio e sul reddito..	1.656,2	25,1	1.928,9	+ 272,8	+ 16,5	1.624,5	84,2
Categoria II. — Tasse e imposte sugli affari	2.326,2	35,2	2.288,7	— 37,6	— 1,6	2.193,5	95,8
Categoria III. — Imposte sulla produzione, sui consumi e dogane	1.559,3	23,6	1.510,1	— 49,2	— 3,1	1.356,4	89,8
Categoria IV. — Monopoli .	630,7	9,5	611,5	— 19,2	— 3	600,6	98,2
Categoria V. — Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco	83,8	1,3	112,6	— 28,8	— 34,3	82,5	73,2
Totale del Titolo I.....	6.256,2	94,7	6.451,8	+ 195,6	+ 3,1	5.857,5	90,7
TITOLO II. — ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE:							
Categoria VI. — Proventi speciali	43,8	0,7	47,6	+ 3,8	+ 8,7	42,2	88,6
Categoria VII. — Proventi servizi pubblici minori....	41,4	0,6	70,4	+ 29	+ 69,9	52,8	75
Categoria VIII. — Proventi dei beni dello Stato	20	0,3	19	— 1	— 5,6	16,7	87,8
Categoria IX. — Prodotti delle aziende autonome ed utili di gestione	81,1	1,2	116,3	+ 35,2	+ 43,4	37,5	32,2
Categoria X. — Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro	57	0,1	5,9	+ 0,2	+ 4,3	4,6	7,8
Categoria XI. — Recuperi, rimborsi e contributi ...	85,3	1,3	133	+ 47,7	+ 55,9	96,5	72,5
Categoria XII. — Partite che si compensano nella spesa	16,6	0,2	18,9	+ 2,3	+ 14,2	8,1	42,9
Totale del Titolo II.....	293,8	4,4	410,4	+ 116,6	+ 39,7	258,4	62,9
Totale dei Titoli I e II.....	6.550	9,1	6.862,2	+ 312,2	+ 14,7	6.115,9	89,1
TITOLO III. — ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RIMBORSO DI CREDITI							
	56,5	0,9	143,3	86,8	153,8	126,8	+ 88,4
Totale dei Titoli I, II e III ..	6.606,5	100	7.005,5	+ 399	+ 6	6.242,7	89,1
ACCENSIONE DI PRESTITI	84,8	—	718,7	+ 633,9	74,7	718,3	100
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	6.691,3	—	7.724,2	32,9	0,49	6.961	90,1

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1966

CATEGORIE	Previsioni iniziali	% sul totale	Differenza rispetto al 1965		Accertamenti	Differenza rispetto alle previsioni		Incassi	% incassi su accertamenti
			assoluta	%		assoluta	%		
TITOLO I. — ENTRATE TRIBUTARIE:									
Categoria I. — Imposte sul patrimonio e sul reddito ..	1.792,8	25,2	136,6	8,2	1.970,5 +	177,8 +	9,9	1.665,8	84,5
Categoria II. — Tasse e imposte sugli affari	2.537,4	35,7	211,1	9,1	2.522,9 —	14,5 —	0,6	2.395,3	94,9
Categoria III. — Imposte sulla produzione, sui consumi e dogane	1.605,7	22,6	46,4	2,9	1.687 — +	81,2 +	5 —	1.512 —	89,5
Categoria IV. — Monopoli ..	630,3	8,8	0,4	—	654,1 +	23,8 +	3,8	642,3	98,1
Categoria V. — Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco	109,4	1,5	25,5	3 —	123,6 +	14,2 +	13 —	79,7	64,4
Totale del Titolo I.....	6.675,6	93,8	419,3	+ 6,69	6.958,1 +	282,5 +	4,2	6.295,1	90,4
TITOLO II. — ENTRATE EXTRATRIBUTARIE:									
Categoria VI. — Proventi speciali	52,3	0,7	8,5	19,4	48,9 —	3,3 —	6,6	43,6	89,1
Categoria VII. — Proventi servizi pubblici minori.	45,4	0,6	3,9	9,4	106,6 +	61,2 +	135,1	95,5	89,5
Categoria VIII. — Proventi dei beni dello Stato	21,5	0,3	1,5	7,5	20,2 —	1,3 —	6,1	17,7	87,7
Categoria IX. — Prodotti delle aziende autonome ed utili di gestione	87,5	1,2	6,4	7,9	124,5 +	37 — +	42,2	84,9	68,1
Categoria X. — Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro	5,8	0,1	0,1	—	6,3 +	0,5 +	9,2	4,7	74,6
Categoria XI. — Recuperi, rimborsi e contributi ...	118,3	1,7	33 —	3,87	169,8 +	51,5 +	43,5	127,1	74,8
Categoria XII. — Partite che si compensano nella spesa	17,9	0,3	1,3	9,8	19,1 +	1,2 +	6,3	7,1	37,1
Totale del Titolo II.....	348,7	4,9	54,8	+ 18,7	495,5 +	146,8 +	42,1	380,6	76,8
Totale dei Titoli I e II.....	7.024,3	98,7	47,4	+ 7,23	7.453,6 +	429,3 +	6,1	6.675,7	89,5
TITOLO III. — ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RIMBORSO DI CREDITI									
	90,8	1,3	34,4	+ 60,9	446,5 +	355,6 +	391,5	441,6	98,9
Totale dei Titoli I, II e III ..	7.115,1	100 —	509 —	7,16	7.900,1 +	785 — +	11 —	7.717,3	97,6
ACCENSIONE DI PRESTITI	6,3	—	78,5	— 92,6	1.642,8 +	1.636,5 +	259,8	1.627,5	99,5
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	7.121,4	—	430 —	6,4	9.542,9 +	2.421,5 +	34 —	8.744,8	91,6

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1967

CATEGORIE	Previ- sioni iniziali	% di com- posi- zione	Variazioni rispetto alle previsione del 1966		Accer- tamenti	Differenza rispetto alle previsioni		In- cassi	% incassi su accertamenti
			assolute	%		assolute	%		
TITOLO I. — ENTRATE TRIBU- TARIE:									
Categoria I. — Imposte sul patrimonio e sul reddito..	2.040,4	26,2	247,6	+ 13,8	2.226,5	+ 186,1	+ 9,1	1.913,6	85,9
Categoria II. — Tasse e im- poste sugli affari	2.757,8	35,5	220,4	+ 8,7	2.796,2	+ 38,4	+ 1,4	2.648,1	94,7
Categoria III. — Imposte sul- la produzione, sui consumi e dogane	1.730,9	22,2	125,2	+ 7,8	1.975,7	+ 244,7	+ 14,1	1.785	90,4
Categoria IV. — Monopoli .	698,6	9	68,3	+ 10,8	684,4	- 14,2	- 2	671,4	98,1
Categoria V. — Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco	119	1,5	9,6	+ 8,8	165,6	+ 46,6	+ 39,1	109,9	66,3
Totale del Titolo I.....	7.346,7	94,4	671,1	+ 10,1	7.848,4	+ 501,6	+ 6,8	7.128	90,9
TITOLO II. — ENTRATE EXTRA- TRIBUTARIE:									
Categoria VI. — Proventi spe- ciali	54,7	0,7	2,4	+ 4,6	59	+ 4,4	+ 8,1	55	93,2
Categoria VII. — Proventi servizi pubblici minori....	48,8	0,6	3,5	+ 7,7	137	+ 88,2	+ 180,5	75,8	55,3
Categoria VIII. — Proventi dei beni dello Stato	22,1	0,3	0,5	+ 2,5	20,9	- 1,2	- 5,4	19,8	94,7
Categoria IX. — Prodotti del- le aziende autonome ed utili di gestione	88,1	1,1	0,6	+ 0,7	132,6	+ 44,5	+ 50,5	12,9	9,7
Categoria X. — Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro	6,1	0,1	0,3	+ 5,9	5,8	- 0,3	- 4,4	5,4	931
Categoria XI. — Recuperi, rimborsi e contributi ...	132,5	1,7	14,1	+ 12	182,6	+ 50,1	+ 37,8	155,4	85
Categoria XII. — Partite che si compensano nella spesa	18,1	0,2	0,2	+ 1,3	23,1	+ 5	+ 27,1	10,3	44,5
Totale del Titolo II.....	370,4	4,7	21,7	+ 6,2	561,1	+ 190,7	+ 51,5	334,6	59,6
Totale dei Titoli I e II.....	7.717,1	99,1	692,9	+ 9,9	8.409,5	+ 692,4	+ 8,9	7.462,5	88,3
TITOLO III. — ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PA- TRIMONIALI E RIMBORSO DI CREDITI									
	67,5	0,9	23,3	- 25,7	152,3	+ 84,8	+ 125,5	136,4	89,5
Totale dei Titoli I, II e III ..	7.784,6	100	+ 669,5	+ 9,4	8.561,7	+ 777,1	+ 10	7.598,9	88,7
ACCENSIONE DI PRESTITI	1,5	—	+ 4,8	- 75,4	911,6	910,1	+ 607,2	907,7	99,5
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	7.786,1	—	+ 664,8	+ 9,3	9.473,3	1.687,2	+ 21,7	8.506,6	89,7

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1968

CATEGORIE	Previsioni iniziali	% di composizione	Variazioni rispetto alle previsioni del 1967		Accertamenti	Differenza tra gli accertamenti e le previsioni		Incassi	% incassi su accertamenti
			assolute	%		assolute	%		
TITOLO I. — ENTRATE TRIBUTARIE:									
Categoria I. — Imposte sul patrimonio e sul reddito..	2.393,4	27,2	+ 353	+ 17,3	2.508,5	+ 115,1	+ 4,8	2.125,1	88,2
Categoria II. — Tasse e imposte sugli affari	3.048,6	34,6	+ 290,8	+ 10,5	2.997,8	— 50,8	— 1,7	2.841,5	94,7
Categoria III. — Imposte sulla produzione, sui consumi e dogane	2.041,9	23,2	+ 311	+ 18	2.201,3	+ 159,4	+ 7,8	1.979,1	89,9
Categoria IV. — Monopoli *	692	7,9	— 6,6	— 0,9	720	+ 27,9	+ 4	702,8	97,6
Categoria V. — Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco	146,5	1,6	+ 27,5	+ 23,1	276	+ 129,5	+ 88,6	189,6	68,6
Totale del Titolo I.....	8.322,5	94,5	+ 975,8	+ 13,3	8.703,7	+ 381,2	+ 4,6	7.838,1	90
TITOLO II. — ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE:									
Categoria VI. — Proventi speciali	62	0,7	+ 7,3	+ 13,5	73,4	+ 11,4	+ 18,6	65,4	89,1
Categoria VII. — Proventi servizi pubblici minori....	59,8	0,7	+ 11	+ 22,6	118,2	+ 58,3	+ 97,5	74,9	63,3
Categoria VIII. — Proventi dei beni dello Stato	22,3	0,2	+ 0,2	+ 1,2	21,7	— 0,6	— 2,9	20,6	94,9
Categoria IX. — Prodotti delle aziende autonome ed utili di gestione	119,5	1,4	+ 31,4	+ 35,6	144,6	+ 25,1	+ 21	103,4	771,5
Categoria X. — Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro	6	0,1	— 0,1	— 2,5	6,2	0,2	+ 3,1	5,5	88,7
Categoria XI. — Recuperi, rimborsi e contributi ...	134,1	1,5	+ 1,6	+ 1,3	218	+ 83,8	+ 62,5	177,6	81,4
Categoria XII. — Partite che si compensano nella spesa	22,5	0,3	+ 4,4	+ 24,2	24	+ 1,5	+ 6,7	8	33,3
Totale del Titolo II.....	426,3	4,9	+ 55,9	+ 15,1	606	+ 179,7	+ 42,2	455,5	75,2
Totale dei Titoli I e II.....	8.748,8	99,4	+ 1.031,7	+ 14,4	9.309,7	+ 560,9	+ 6,4	8.293,6	89
TITOLO III. — ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RIMBORSO DI CREDITI									
	56,5	0,6	— 11	— 16,3	333,9	+ 277,4	+ 491	325,8	97,5
Totale dei Titoli I, II e III ..	8.805,3	100	+ 1.020,7	+ 13,1	9.643	+ 838,4	+ 9,5	8.619,4	89,3
ACCENSIONE DI PRESTITI	21,7	—	+ 20,2	+ 134,5	1.476,5	+ 1.454,8	+ 670,4	1.161,1	78,6
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	8.827	—	+ 1.040,9	+ 13,3	11.120,1	+ 2.293,2	+ 25,97	9.780,5	87,9

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1969

CATEGORIE	Previsioni iniziali	%	Variazioni rispetto alle previsioni del 1968	
			assolute	%
TITOLO I. — ENTRATE TRIBUTARIE:				
Categoria I. — Imposte sul patrimonio e sul reddito..	2.640,4	27,2	+ 247 -	+ 10,3
Categoria II. — Tasse e imposte sugli affari	3.287,3	33,8	+ 238,7	+ 7,8
Categoria III. — Imposte sulla produzione, sui consumi e dogane	2.313,4	23,8	+ 271,5	+ 13,3
Categoria IV. — Monopoli .	737,6	7,6	+ 45,6	+ 6,6
Categoria V. — Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco	191,8	2 -	+ 45,3	+ 30,9
Totale del Titolo I.....	9.170,5	94,4	+ 84,8	+ 10,2
TITOLO II. — ENTRATE EXTRATRIBUTARIE:				
Categoria VI. — Proventi speciali	76,5	0,8	+ 14,5	+ 23,4
Categoria VII. — Proventi servizi pubblici minori ...	71 -	0,7	+ 11,2	+ 18,7
Categoria VIII. — Proventi dei beni dello Stato	23,2	0,2	+ 0,9	+ 3,9
Categoria IX. — Prodotti delle aziende autonome ed utili di gestione	126,2	1,3	+ 6,7	+ 5,6
Categoria X. — Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro	5,9	0,1	- 0,1	- 1,7
Categoria XI. — Recuperi, rimborsi e contributi ...	145,2	1,5	+ 11,1	+ 8,2
Categoria XII. — Partite che si compensano nella spesa	23,2	0,3	+ 0,7	+ 3,1
Totale del Titolo II.....	474,2	4,9	+ 44,9	+ 10,5
Totale dei Titoli I e II.....	9.641,7	99,3	+ 892,9	+ 10,5
TITOLO III. — ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RIMBORSO DI CREDITI	69,3	0,7	+ 12,8	+ 22,7
Totale dei Titoli I, II e III ..	9.711 -	100 -	+ 905,7	+ 10,3
ACCENSIONE DI PRESTITI	7,8	-	- 13,9	- 63,5
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	9.718,8	-	+ 891,8	+ 10,1

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1970

CATEGORIE	Previsioni iniziali	%	Variazioni rispetto alle previsioni del 1969	
			assolute	%
TITOLO I. — ENTRATE TRIBUTARIE:				
Categoria I. — Imposte sul patrimonio e sul reddito..	2.994,1	27,4	+ 353,7	13,4
Categoria II. — Tasse e imposte sugli affari	3.674,9	33,6	+ 387,5	11,8
Categoria III. — Imposte sulla produzione, sui consumi e dogane	2.608,1	23,8	+ 294,7	12,7
Categoria IV. — Monopoli .	876,4	8,1	+ 138,8	18,8
Categoria V. — Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco	197,8	1,8	+ 6 -	3,1
Totale del Titolo I.....	10.351,3	94,7	+1.180,8	+ 12,9
TITOLO II. — ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE:				
Categoria VI. — Proventi speciali	76,3	0,7	— 0,2	—
Categoria VII. — Proventi servizi pubblici minori....	73,9	0,7	+ 2,9	4,1
Categoria VIII. — Proventi dei beni dello Stato	23,6	0,2	+ 0,4	0,17
Categoria IX. — Prodotti delle aziende autonome ed utili di gestione	137,9	1,2	+ 11,7	9,9
Categoria X. — Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro	6,1	0,1	+ 0,2	0,03
Categoria XI. — Recuperi, rimborsi e contributi ...	172,7	1,5	+ 27,5	1,9
Categoria XII. — Partite che si compensano nella spesa	24,2	0,3	+ 1 -	0,04
Totale del Titolo II.....	514,6	4,6	+ 43,4	9,2
Totale dei Titoli I e II.....	10.865,9	99,4	+1.224,2	+ 12,7
TITOLO III. — ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RIMBORSO DI CREDITI	58 -	0,6	— 11,3	— 16,3
Totale dei Titoli I, II e III ..	10.923,9	100 -	+1.212,9	12,4
ACCENSIONE DI PRESTITI	33,9	—	+ 26,1	+ 334,6
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	10.957,8	—	+1.239 -	+ 12,7

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTRATE DELL'ANNO 1969 CONFRONTATE CON QUELLE DELL'ANNO 1968 A TUTTO
IL MESE DI AGOSTO 1969
(milioni di lire)

TITOLI DI ENTRATA	Previ- sione del- l'anno 1968	Previ- sione del- l'anno 1969	Diffe- renze	Risultati a tutto il mese di agosto		Diffe- renze
				1968	1969	
<i>Riepilogo</i>						
Imposte sul patrimonio e sul reddito.....	2.421,4	2.640,4	+ 219 -	1.659,2	1.878,3	+ 219,1
Tasse e imposte sugli affari	3.089 -	3.287,3	+ 198,3	2.000,7	2.218,9	+ 218,2
Imposte sulla produzione e sui consumi e Do- gane	2.046,4	2.313,4	+ 267 -	1.419,5	1.418,5	- 1 -
Monopoli	714,5	737,6	+ 23,1	468,1	493,4	+ 25,3
Lotto, lotterie e altre attività di giuoco.....	253,5	191,8	- 61,7	175 -	111,8	- 63,2
Totale generale.....	8.524,8	9.170,5	+ 645,7	5.722,5	6.120,9	+ 398,4

I. — Imposte sul patrimonio e sul reddito

Imposta sul reddito dominicale dei terreni..	3,5	3,5	—	2,3	2,3	—
Imposta sul reddito dei fabbricati	27 -	28 -	+ 1 -	18,3	16,8	- 1,5
Imposta sui redditi di ricchezza mobile:						
ruoli	1.127 -	1.264,5	+ 137,5	785,7	883,7	+ 98 -
versamenti diretti	16 -	16 -	—	11,1	11,3	+ 0,2
ritenute su stipendi, pensioni ecc.....	127 -	129,5	+ 2,5	80 -	88 -	+ 8 -
ritenute D.P. - interessi di capitali, ecc.	<i>p. m.</i>	<i>p. m.</i>	—	—	—	—
Imposta complementare progressiva sul red- dito complessivo:						
ruoli	239,5	285,9	+ 46,4	168,3	196,2	+ 27,9
versamenti diretti	3,6	3,6	—	2,1	2,1	—
ritenute su stipendi pensioni, ecc.....	9,4	10,5	+ 1,1	7,2	8 -	+ 0,8
ritenute D.P. - interessi di capitali, ecc.	<i>p. m.</i>	<i>p. m.</i>	—	—	—	—
Imposta sulle società e obbligazioni.....	228,5	240 -	+ 11,5	197,2	208,9	+ 11,7
Ritenuta d'acconto sugli utili delle Società..	40 -	40 -	—	27,2	25,8	- 1,4
Imposta unica sui giochi d'abilità (35%) ...	6,4	6,4	—	3,7	4,4	+ 0,7

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ENTRATE DELL'ANNO 1969 CONFRONTATE CON QUELLE DELL'ANNO 1968 A TUTTO IL MESE DI AGOSTO 1969
(in milioni di lire)

TITOLI DI ENTRATA	Previ- sione del- l'anno 1968	Previ- sione del- l'anno 1969	Diffe- renze	Risultati a tutto il mese di agosto		Diffe- renze
				1968	1969	
Quota del 12,25% incasso proventi giochi abilità	1,4	1,4	—	0,9	0,9	—
Imposte sulle successioni e donazioni	76 -	80 +	4 -	46,6	48,7 +	2,1
Imposta sul valore netto globale delle successioni	30 -	34 +	4 -	20,1	20,8 +	0,7
Addizionale 5% alle imposte dirette e alle so- vrimeposte e tasse comunali e provinciali..	105 -	110 +	5 -	71,5	75,2 +	3,7
Addizionale 5% alle imposte successione dona- zione valore netto globale	4,3	4,3	—	2 -	2 -	—
Maggiorazione addizionale riservata all'Erario	106 -	110 +	4 -	76,7	82,9 +	6,2
Maggiorazione addizionale riservata all'Erario (imposta successione, donazione valore netto globale)	2,9	2,9	—	1,5	1,5	—
Imposta straordinaria progressiva patrimonio..	2 -	2 -	—	1 -	0,4 -	0,6
Entrate derivanti applicazione legge 26-11-1955, n. 1177	98 -	100 +	2 -	68,6	76,2 +	7,6
Imposta speciale redditi fabbricati di lusso....	1,5	1,5	—	0,8	0,8	—
Addizionale 10% imposta complementare pro- gressiva reddito complessivo	p. m.	p. m.	—	0,8	1,3 +	0,5
Addizionale imposte dirette pro alluvionati ...	p. m.	p. m.	—	31 -	17 -	14 -
Addizionale imposte successione, donazione pro- alluvionati	p. m.	p. m.	—	1,1	0,9 -	0,2
Entrate derivanti proroga addizionale (decreto- legge 11 dicembre 1967, n. 1132)	165 -	165 -	—	33 -	101,6 +	68,6
Entrate eventuali diverse (Ord. P.)	1,4	1,4	—	0,4	0,3 -	0,1
Totale imposte sul patrimonio e sul reddito....	2.421,4	2.640,4 +	219 -	1.659,2	1.878,3 +	219,1

II. — Tasse ed imposte sugli affari

Imposta di registro	315 -	330 +	15 -	208,5	221,9 +	13,4
Imposta generale sull'entrata	1.750 -	1.900 +	150 -	1.077,4	1.207,5 +	130,1
Imposta di conguaglio sui prodotti industriali importati	160 -	154 -	6 -	99,8	133 -	33,2

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ENTRATE DELL'ANNO 1969 CONFRONTATE CON QUELLE DELL'ANNO 1968 A TUTTO IL MESE DI AGOSTO 1969
(in milioni di lire)

TITOLI DI ENTRATA	Previsione dell'anno 1968	Previsione dell'anno 1969	Differenze	Risultati a tutto il mese di agosto		Differenze
				1968	1969	
Imposta di bollo	240 -	260 -	+ 20 -	161,8	174,5	+ 12,7
Imposta di bollo sulle carte da giuoco	1,6	1,6	—	0,7	0,9	+ 0,2
Tassa di bollo sui documenti di trasporto ...	12 -	12,5 +	0,5	7,6	7,7	+ 0,1
Imposta in surrogazione del registro e del bollo	66 -	72 -	+ 6 -	35,7	37,8	+ 2,1
Imposta sulla pubblicità	14 -	14 -	—	11 -	12,2	+ 1,2
Imposta ipotecaria	57 -	61 -	+ 4 -	38,8	42,6	+ 3,8
Addizionale 5% alle imposte - registro e ipotecaria	14 -	14 -	—	8,3	9,1	+ 0,8
Maggiorazione addizionale riservata all'Erario	11 -	11 -	—	6,5	7 -	+ 0,5
Imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici (25%)	4,5	4,5	—	2,7	3,1	+ 0,4
Tasse di radiodiffusione sugli apparecchi tele-radioriceventi	6 -	6 -	—	3 -	3 -	—
Imposta sui dischi fonografici	1,7	1,7	—	1 -	1 -	—
Canoni di abbonamento radio e televisione ...	93 -	97 -	+ 4 -	84,9	86,3	+ 1,4
Tasse sulle concessioni governative	100 -	105 -	+ 5 -	75,8	76 -	+ 10,2
Tasse automobilistiche	170 -	175 -	+ 5 -	132,1	146,6	+ 14,5
Addizionale 5% sull'imposta di circolazione degli autoveicoli	8,9	8,5	— 0,4	6,3	6,9	+ 0,6
Diritto erariale ingressi spettacoli - cinema..	32 -	28 -	— 4 -	19,6	20,9	+ 1,3
Diritto erariale ingressi spettacoli ordinari....	9 -	8,5	— 0,5	6,3	6,5	+ 0,2
Diritto erariale ingressi spettacoli sportivi....	4 -	4 -	—	2,6	2,9	+ 0,3
Diritto erariale su scommesse corse cavalli....	5 -	5 -	—	3,6	4,3	+ 0,7
Diritto erariale su altre scommesse in genere..	0,2	0,2	—	0,1	0,1	—
Diritto 5% sull'introito delle rappresentazioni	0,4	0,4	—	0,2	0,3	+ 0,1
Addizionale e diritto addizionale (legge 18 febbraio 1963, n. 67)	5 -	5 -	—	3,5	3,7	+ 0,2

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ENTRATE DELL'ANNO 1969 CONFRONTATE CON QUELLE DELL'ANNO 1968 A TUTTO IL MESE DI AGOSTO 1969
(in milioni di lire)

TITOLI DI ENTRATA	Previsione dell'anno 1968	Previsione dell'anno 1969	Differenze	Risultati a tutto il mese di agosto		Differenze
				1968	1969	
Tasse di pubblico insegnamento	7,5	7,5	—	2,6	2,6	—
Tasse relative all'istruzione superiore	0,7	0,5	— 0,2	—	—	—
Entrate eventuali diverse	0,4	0,4	—	0,1	0,1	—
Totale tasse e imposte sugli affari.....	3.089 —	3.287,3 +	198,4	2.000,6	2.218,9 +	218,2

III. — Imposte sulla produzione e sui consumi - Dogane

Imposta di fabbricazione sugli spiriti	41 —	42 — +	1 —	27,6	31,9 +	4,3
Imposta di fabbricazione sulla birra	27 —	28 — +	1 —	21 —	22,2 +	1,2
Imposta di fabbricazione sullo zucchero	42 —	44,1 +	2,1	28,4	26,4 —	2 —
Imposta di fabbricazione sul glucosio, maltosio, ecc.	0,8	0,8	—	0,4	0,4	—
Imposta di fabbricazione sugli oli di semi....	2 —	2,5 +	0,5	1,5	1,7 +	0,2
Imposta di fabbricazione sugli oli vegetali liquidi	<i>p. m.</i>	<i>p. m.</i>	—	—	—	—
Imposta di fabbricazione sugli oli e grassi animali liquidi	<i>p. m.</i>	<i>p. m.</i>	—	—	—	—
Imposta di fabbricazione sulla margarina	0,5	0,5	—	0,3	0,3	—
Imposta di fabbricazione sugli oli minerali....	1.240 —	1.390 — +	150 —	791 —	915 — +	124 —
Imposta di fabbricazione sui gas incondensabili	31 —	33 — +	2 —	21,9	25,7 +	3,8
Imposta sul gas e sull'energia elettrica.....	95 —	120 — +	25 —	77,6	40,7 —	36,9
Imposta sul gas metano	7 —	7,5 +	0,5	4,6	5,1 +	0,5
Imposta di fabbricazione sui surrogati del caffè	0,8	0,8	—	0,4	0,4	—
Imposta di fabbricazione sulle lampadine elettriche, ecc.	3,3	3,5 +	0,2	2,6	3,1 +	0,5
Imposta di fabbricazione sui filati	38 —	30 —	8 —	15,7	12,4 —	3,3
Proventi vendita denaturanti e contrassegni di Stato	14 —	16 — +	2 —	7,3	7,9 +	0,6

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ENTRATE DELL'ANNO 1969 CONFRONTATE CON QUELLE DELL'ANNO 1968 A TUTTO IL MESE DI AGOSTO 1969
(in milioni di lire)

TITOLI DI ENTRATA	Previ- sione del- l'anno 1968	Previ- sione del- l'anno 1969	Diffe- renze	Risultati a tutto il mese di agosto		Diffe- renze
				1968	1969	
Imposta di fabbricazione oli di oliva	4,5	4,5	—	3,5	3,9	+ 0,4
Addizionale imposta consumo energia elettrica	<i>p. m.</i>	9,9	—	22,8	6,6	— 16,2
Entrate eventuali diverse imposte fabbricazione	0,1	0,1	—	—	—	—
Imposta sul consumo del caffè	72 —	72 —	—	47,4	48,1	+ 0,7
Imposta sul consumo del cacao	8 —	8 —	—	4,4	4,6	+ 0,2
Dogane e diritti marittimi	250 —	250 —	—	146,3	101,1	— 45,2
Diritto 0,50% per i servizi amministrativi ...	28 —	28 —	—	19,2	21,9	+ 2,7
Tasse di compensazione ai sensi del trattato CEE	<i>p. m.</i>	<i>p. m.</i>	—	—	—	—
Diritto per traffico di perfezionamento CEE	1,2	1,4	+ 0,2	0,5	0,1	— 0,4
Prelevi agricoli su importazioni Stati mem- bri CEE	4 —	4 —	—	1 —	0,3	— 0,7
Prelevi agricoli su importazioni Paesi terzi non comunitari - Sovrimposte di confine (esclusi oli minerali e gas incondensabili)	70 — 18 —	142,5 + 18 —	72,5 —	130,3 10,6	89,8 15,3	— 40,5 + 4,7
Sovrimposta di confine sugli oli minerali, ecc.	16 —	22 —	+ 6 —	13,3	12,6	— 0,7
Sovrimposta di confine sui gas incondensabili	0,1	1 —	+ 0,9	0,8	0,5	— 0,3
Imposta sul consumo dei tabacchi importati da privati	—	0,1	—	—	—	—
Imposta sul consumo delle banane	28 —	28 —	—	18,3	18,6	+ 0,3
Entrate eventuali diverse imposte consumi do- gane	<i>p. m.</i>	<i>p. m.</i>	—	—	—	—
Sovrimposta di confine sugli oli di oliva....	0,5	1,3	+ 0,8	0,5	0,9	+ 0,4
Imposizioni talune merci, Stati membri CEE	0,2	0,2	—	—	—	—
Imposizioni talune merci, Paesi terzi non comu- nitari	3,3	3,3	—	—	—	—
Imposta consumo sale importato da privati..	<i>p. m.</i>	0,1	—	0,1	0,1	—
Tasse esportazione cereali verso Stati membri CEE	<i>p. m.</i>	—	—	—	—	—
Totale imposte sulla produzione e sui consumi - Dogane	2.046,4	2.313,3	+ 256,7	1.419,5	1.418,4	— 1,7

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ENTRATE DELL'ANNO 1969 CONFRONTATE CON QUELLE DELL'ANNO 1968 A TUTTO IL MESE DI AGOSTO 1969
(in milioni di lire)

TITOLI DI ENTRATA	Previ- sione del- l'anno 1968	Previ- sione del- l'anno 1969	Diffe- renze	Risultati a tutto il mese di agosto		Diffe- renze
				1968	1969	
<i>IV. — Monopoli - Lotto e lotterie</i>						
<i>a) Monopoli:</i>						
Imposta sul consumo dei tabacchi	665,9	688,6	+ 22,7	438,5	463,9	+ 25,4
Imposta sul consumo dei sali	20,6	21	+ 0,4	12,7	12,7	—
Imposta sul consumo delle cartine e tubetti per sigarette	2	2	—	1	0,9	— 0,1
Imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi, vendita pietrine, ecc.	26	26	—	15,8	15,9	+ 0,1
Totale Monopoli.....	714,5	737,6	+ 23,1	468	493,4	+ 25,4
<i>b) Lotto e lotterie:</i>						
Provento del lotto (prodotto lordo)	242	180	— 62	167,4	103,8	— 63,6
Tassa di lotteria sulle tombole, ecc.	2	2	—	1,6	1,4	— 0,2
Addizionale di cui all'art. 5 della legge 18 febbraio 1963, n. 67	1	1	—	0,8	0,6	— 0,2
Proventi delle attività di giuoco	1,2	1,5	+ 0,3	1	1	—
Imposta unica sui giuochi di abilità ecc. (40%)	7,3	7,3	—	4,2	5	+ 0,8
Entrate eventuali diverse	—	—	—	—	—	—
Totale Lotto e lotterie	253,5	191,8	— 61,7	175	111,8	— 63,2

Fonte: Ragioneria generale dello Stato.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DATI SU ALCUNI TRIBUTI PIU' IMPORTANTI

	1965		1966			1967			1968		1969		1970	
	Previsi- sioni	Accer- menti	Previ- sioni	Accer- menti	Diffe- renze fra ac- certam. 1966-1965	Previ- sioni	Accer- menti	Diffe- renze fra ac- certam. 1967-1966	Previ- sioni	Accer- menti	Diffe- renze fra ac- certam. 1968-1967	Previ- sioni com- plesive	Accer- menti fino a tutto agosto	Previ- sioni
Ricchezza mobile	865	1.029,1	1.000	1.120,3	91,2	1.160	1.191,9	71,7	1.260	1.291	99,1	1.410	982,9	1.630
I.G.E.	1.240	1.281,6	1.400	1.408,5	26,9	1.550	1.556,8	148,3	1.500	1.639,7	82,9	1.900	1.207,5	2.050
Imposta di fabbrica- zione sugli oli mi- nerali	825	905,9	900	1.003,1	97,2	1.030	1.188,5	185,4	1.240	1.312,4	233,9	1.390	915,0	1.725
Imposta sul consu- mo dei tabacchi	582	564,7	580	607,1	42,4	648	636,9	29,8	643,4	673,2	36,3	688,6	463,9	827

RELAZIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

(RELATORE GENERALE FOSSA)

1. — *Premessa*

È la prima volta che mi viene affidato un compito altamente impegnativo quale la relazione generale sullo Stato di previsione della spesa.

È necessario, tuttavia, che chiarisca subito alcune difficoltà e problemi che, a mio giudizio, condizionano notevolmente sia la forma, sia la portata sostanziale del compito che, nell'ambito della procedura di approvazione dei Bilanci di previsione, viene assegnato al relatore.

Indipendentemente dal grado di specializzazione tecnico-economica che, di volta in volta, può costituire per il relatore designato motivo di maggiore o minore agio nella trattazione dei diversi argomenti, sussistono, come è noto, oggettive difficoltà di comprensione, ad esempio, dell'effettiva portata economica dei bilanci dello Stato.

Sussistono inoltre, e sempre in maggior misura, difficoltà di apprezzamento dei bilanci, in riferimento alla loro « credibilità »; sussistono, infine, notevoli difficoltà in sede di analisi e di sintesi espositiva o critica, per le necessarie ed indispensabili operazioni di verifica della compatibilità e della coerenza fra il quadro generale definito con il Piano Nazionale e il Bilancio di competenza, nel suo complesso o nella sua strutturazione economica e funzionale.

Evidentemente, dicendo questo, registro semplicemente problemi da tempo all'attenzione del nostro Parlamento, di Enti e Istituti, della cultura accademica e militante del nostro Paese: il problema del bilancio di competenza, redatto dall'esecutivo secondo regole fissate dal potere legislativo, ma rite-

nute da tutti oramai inadeguate a fornire un documento non certo capace di recare informazioni chiare e sicure, direttamente leggibili; il problema delle gestioni extra-bilancio e la gestione dei « residui », che, specie da alcuni anni, crescono in modo anormale rispetto al dilatarsi della spesa pubblica; il problema della molteplicità e della dinamica dei punti di vista, ufficiali e ufficiosi, che, oltre alla disparità di interpretazione « politica » dei fatti economici e sociali, intervengono, ogni giorno, nella determinazione e nell'apprezzamento quantitativo e qualitativo dei fatti medesimi, sia in forza dell'attività del legislativo, sia in seguito al crescere e al rapido mutare dei metodi e degli strumenti di rilevazione ed elaborazione dei dati della realtà economica e sociale del Paese.

L'insufficienza della mera classificazione funzionale ed economica di tipo aggregato è stata, ad esempio, efficacemente messa in rilievo nel « Progetto 80 », mentre da più parti si sono avanzate proposte per l'accoglimento di indirizzi più moderni, ad esempio il PPBS (*Planning Programming Budgeting System*) che collegano direttamente i mezzi impiegati ai singoli obiettivi, precisando questi ultimi in termini di opportuni parametri, che misurano i servizi aggiuntivi ottenibili (ad esempio aule per abitante, alunni per aule nel settore dell'istruzione) e consentono comparazioni in termini di costi e benefici.

Ma con tutto ciò è pur vero che *la procedura di discussione e approvazione dei bilanci rimane l'unico atto di piena responsabilità politica ed amministrativa*, capace di chiarire e decifrare il più possibile la linea ed il ritmo di marcia che si intende perseguire e

sostenere; costituisce la sede capace, non solo in termini puramente contabili, di misurare il grado di maggiore o minore accoglimento dell'esigenze immediate del Paese; rappresenta l'unico strumento utilizzabile, a livello legislativo, per tentare di saldare le finalità, le « opzioni » poste a fondamento dell'attività pluriennale con i vincoli e le contingenze del più concreto periodo annuale.

Ecco, pertanto, riproposte alla vostra attenzione alcune difficoltà dalle quali ritengo non possa sfuggire il relatore; soprattutto per quanto attiene lo stato di previsione della spesa.

Ma un'altra difficoltà, questa essenzialmente di natura politica, deve essere affrontata e risolta.

Una relazione generale di maggioranza, infatti, riveste un carattere tradizionalmente illustrativo.

Più o meno esauriente, essa è generalmente improntata ad una semplice esposizione della materia trattata, così come è presentata nei documenti proposti dall'esecutivo all'esame del Parlamento.

Insomma, dovrebbe risultare una catalogazione meramente tecnica, sia pur ragionata, delle cifre impostate in bilancio senza concessioni, non solo alle valutazioni personali o di gruppo, ma soprattutto a quelle che un settimanale economico, ricco di informazioni ma eccessivamente tecnicista, definiva recentemente « gli ampi e vibranti discorsi politici » che, con l'aiuto di poche cifre risolutive, tendono a risolvere semplicisticamente e demagogicamente i sempre più complessi fatti economici.

Io credo, invece, che cogliere le conseguenze sociali e politiche dell'azione di Governo, soprattutto attraverso la spesa, costituisca il giusto livello, il vero contributo e quindi lo scopo prioritario del dibattito parlamentare. Da molto tempo, del resto, non era dato osservare, nel nostro Paese, un così marcato distacco, un così netto abbandono del dibattito sui problemi di fondo della nostra economia; quelli cosiddetti strutturali. E ciò, a mio avviso, è quasi stupefacente, poiché raramente si è data occasione, nella no-

stra storia, di attraversare un momento così ricco, complesso, vivo e colmo di tensioni sociali e politiche, che ben difficilmente possono tollerare ulteriormente l'indifferenza e l'attesa di soluzioni che non siano fortemente avanzate. Eppure, ripeto, mai tanto quanto oggi le forze politiche, il nostro Parlamento hanno mostrato disattenzione, o meglio hanno forse inconsapevolmente frainteso e modificato erroneamente l'oggetto e la scala del dibattito che in tema d'economia loro compete. Se soltanto guardiamo indietro di qualche anno, non solo al periodo 1960-61 e 1962-63, si rileva immediatamente che, più che portare attenzione e responsabilizzare il dibattito e le decisioni, anche a livello legislativo, sulla realtà economica che complessivamente ci circonda, anche il Parlamento si è soffermato, per così dire, sui problemi di breve o brevissimo periodo, cioè sul terreno estremamente opinabile costituito dalla cosiddetta congiuntura, sezionato in tutte le sue più minute componenti.

Il risultato, e mi sembra che nessuna parte politica possa sottrarsi pienamente a questo giudizio, è stato quello di scendere su un terreno dove i fatti mutano aspetto continuamente, con pregiudizio notevole di ogni più o meno consistente orientamento politico, sociale, economico. È disponibile, in proposito, una ricchissima documentazione, a tutti i livelli e in tutte le sedi, in base alla quale, spesso in modi e forme che prescindono dall'eventuale matrice ideologica, di volta in volta, ad esempio, certi aumenti salariali vengono giudicati insopportabili o perfettamente tollerabili e riassorbibili; oppure si profettizzano balzi inflattivi o di recessione pur giudicando, nelle stesse unità di tempo e in base agli stessi elementi di giudizio. E così via.

Potrei, ma non voglio, evitare una interpretazione e una lettura del bilancio decisamente politicizzata, volta cioè a cogliere il significato reale di questo documento contabile, in questo senso ben felice di rischiare di cadere in uno di quegli « ampi e vibranti discorsi politici » che certa stampa ritiene siano destinati a cedere il passo all'analisi condotta dai « veri esperti ».

2. — *L'attuale fase dello sviluppo economico-sociale italiano*

Alla luce di tali premesse, ritengo opportuna una breve e sintetica esposizione di quelle che, a mio avviso, costituiscono le caratteristiche salienti dell'attuale fase di sviluppo dell'economia italiana e del bilancio di previsione 1970 nel suo complesso.

Lo stato di previsione della spesa, che specificatamente costituisce il compito assegnato, sarà quindi inserito nel quadro globale ed unitario del bilancio, inteso come strumento capace di incidere in molteplici modi, diretti ed indiretti, sull'andamento economico e sullo stato sociale del Paese.

Quali siano le condizioni reali, i dati socio-economici fondamentali, della realtà economica in cui operiamo è abbastanza noto, e, quasi unanimemente, si riconosce:

a) che lo sviluppo industriale è continuato ed ha rafforzato, nel primo semestre di quest'anno, le tendenze già rilevate nel secondo semestre del 1968. Questa crescita è ancor oggi largamente sostenuta dalle vendite all'estero di merci, che nei primi sei mesi del 1969 si sono sviluppate ad un tasso del 26 per cento circa in ragione dell'anno.

A breve termine si ritiene che le esportazioni italiane continueranno a crescere a ritmi elevati, nonostante le previsioni di rallentamento dei traffici mondiali. Ma, con lo stesso sviluppo della nostra economia è possibile, che il peso che le esportazioni hanno nella formazione del reddito nazionale sia destinato a ridursi.

A questo punto, una maggiore sollecitazione della domanda interna diverrà sempre più uno scopo indilazionabile e primario della nostra politica economica;

b) che la domanda interna può considerarsi nuovamente in notevole espansione.

I vari provvedimenti di sostegno e di rilancio della domanda interna, soprattutto attraverso la legge sulle pensioni e il riassetto del personale statale, dovrebbero fare sentire maggiormente i loro effetti in questo secondo semestre, particolarmente per quanto riguarda i trasferimenti a famiglie ed imprese.

Si sono però verificate alcune tensioni nel sistema dei prezzi, con un aumento del 3,2 per cento dei prezzi all'ingrosso e del 2,5 per cento dei prezzi al consumo nei primi sette mesi dell'anno; ma si tratta, però, non di pressioni generalizzate, ma di spinte che traggono origine da motivi localizzati, in particolare, ad esempio, dall'andamento della campagna agraria, dall'aumento dei prezzi internazionali delle materie prime, dall'aumento del prezzo dei materiali da costruzione originato da un nuovo, intenso ma disordinato *boom* edilizio.

Il sistema economico italiano ha comunque manifestato, fino ad oggi, una buona capacità di reazione a queste spinte e spesso ha riassorbito alcuni rincari, man mano che ci si avvicinava alla produzione dei beni finali.

Comunque, la lievitazione, seppur modesta, dei prezzi, si riflette evidentemente sul sistema dei costi, anche in funzione di meccanismi quali la scala mobile, che dal gennaio ad oggi ha già registrato un aumento di cinque punti;

c) che, mentre gli investimenti, nel loro complesso, si sono rivelati in notevole aumento, particolarmente quelli pubblici e quelli nel settore delle costruzioni, gli investimenti direttamente produttivi, normalmente rappresentati dagli investimenti nel settore industriale, non hanno ancora raggiunto i livelli quantitativi degli anni precedenti la crisi del 1964 (benchè in presenza di un sempre più consistente incremento del reddito nazionale), anche se per il 1969 si può già oggi ipotizzare un sensibile miglioramento rispetto all'anno scorso.

A questo proposito, per di più, non si deve dimenticare che, a partire dal prossimo anno, secondo le previsioni fatte dalla stessa Confindustria, si registreranno rallentamenti degli investimenti in diversi settori. Nel contempo, però, e, almeno a prima vista, in stretta relazione con quanto adesso ho rilevato circa l'andamento degli investimenti, si è fatto sempre più pesante il trasferimento all'estero di capitali italiani, per cui i nostri conti con l'estero registreranno un passivo, a fine anno, di circa 830-930 miliardi, passivo imputabile esclusivamente

all'esportazione di banconote per un totale prevedibile di circa 1.200 miliardi;

d) che l'occupazione si è ridotta, mentre è continuata la fuga dai campi ed è ripreso un consistente flusso di emigrazione verso il nord d'Italia ed un nuovo marcato movimento all'inurbamento nelle grandi città, già altamente congestionate o sature;

e) che i problemi monetari internazionali e i processi d'integrazione economica non hanno ancora trovato una stabile e chiara soluzione per cui, anche a causa di eventuali nuove svalutazioni o rivalutazioni di alcune monete, si potranno creare ostacoli notevoli, sia all'esportazione dei nostri manufatti, sia all'importazione di materie prime e semi-lavorati;

f) che sussistono motivi congiunturali di spinta produttiva, per esempio, nel settore edilizio, destinati a calare rapidamente in breve periodo;

g) che sussistono ritardi, inefficienze, sprechi, improduttività troppo accentuate e radicate, non solo nella pubblica Amministrazione, per poter godere degli effetti positivi delle decisioni adottate in sede legislativa e nell'azione di Governo, particolarmente in ordine ai tempi tecnici di esecuzione delle decisioni medesime;

h) che malgrado tutte le limitazioni, gli squilibri, i vincoli, gli ostacoli sopra elencati, il reddito nazionale continua a svilupparsi ad un tasso di crescita annua notevole e che la produttività cresce ad un ritmo elevato, tale da consentire a tutti i fattori della produzione importanti remunerazioni addizionali.

3. — *La politica economica e il bilancio dello Stato*

Ora, se queste sono le fondamentali indicazioni fornite dalla congiuntura economica dell'anno, il fatto veramente emergente, il dato di fondamentale importanza è rappresentato dalla constatazione che l'economia italiana ha marciato negli anni scorsi e marcia anche quest'anno ad un ritmo notevolmente inferiore a quello che in realtà poteva facilmente e stabilmente conseguire.

Ma il peggio è che molti esperti ritenevano che si fosse realizzato « uno sforzo massimo », raggiunto un tetto insuperabile, nonostante il parere più volte espresso da osservatori esteri e da organizzazioni internazionali, che ci facevano invece notare che la nostra politica economica avrebbe potuto essere più aggressiva e che dosi maggiori di spese pubbliche più qualificanti avrebbero certamente dato un maggiore impulso alla nostra economia.

Infatti, in questi ultimi mesi ci si è dovuti convincere che il tasso d'aumento medio annuo previsto mediamente dal Piano nel 5 per cento poteva raggiungere il 7 per cento in termini reali, senza con questo incorrere in pericoli inflazionistici con conseguenti necessità di più o meno lunghi periodi di crisi, così come avvenuto nel recente passato.

In questa seconda parte del 1969, quando si sentiranno meglio gli effetti dei provvedimenti già citati, si potrà dire che finalmente la politica di bilancio agisce in senso espansivo.

Ma, a voler guardare in fondo alle cose, non saremo ancora soddisfatti.

Gli effetti espansionistici ottenuti attraverso la spesa pubblica del 1969 non traggono origine da una precisa e preordinata politica inserita nell'ottica della programmazione economica, ma da spinte e da priorità più o meno occasionali.

Lo stesso provvedimento relativo alle pensioni, che valutiamo nel modo più positivo possibile, e che iniettando nell'economia nel solo 1969 oltre 500 miliardi, è risultato un tonico fortissimo, ci suggerisce di indagare più a fondo nelle scelte non ancora fatte, negli impegni di Piano non ancora assolti.

Nel 1969 si poteva stimolare ulteriormente l'economia italiana, utilizzando gli effetti sui consumi di un provvedimento socialmente prioritario come quello delle pensioni e questa azione di stimolo potrà continuare ad agire anche negli anni a venire.

Ma il manifestarsi, già oggi, di alcune tensioni sul piano delle capacità produttive delle imprese ci deve immediatamente fare volgere l'attenzione agli investimenti diret-

tamente produttivi e a quelli infrastrutturali, che possono agevolare e consentire lo sviluppo dell'attività produttiva.

Concordo pertanto pienamente con le valutazioni critiche espresse da alcuni dei nostri migliori economisti e dagli Uffici del programma nei confronti della politica sostanzialmente deflazionistica seguita almeno sino allo scorso anno.

Non essendosi mai registrati bilanci chiaramente in espansione è venuto a mancare per l'economia italiana il sostegno della mano pubblica e tutto il meccanismo, per così dire, è risultato, in ultima analisi, trascinato quasi esclusivamente dal commercio con l'estero.

D'altro canto, anche sul piano sociale si sono pagati, per troppi anni, prezzi assai alti rinviando molte riforme giudicate, come si usava dire, « troppo costose ».

L'esempio della riforma delle pensioni si impone e costituisce da solo una prova oggettiva di questa valutazione.

Bisogna aggiungere che i salari negli ultimi anni sono aumentati mediamente meno della produttività; e ciò, mentre ha frenato lo sviluppo della domanda interna, ha provocato le premesse per un adeguamento tutto di un colpo al momento del pieno realizzarsi delle condizioni di espansione.

Il contenimento della domanda, a parte le possibilità perdute in termini di reddito, era un metodo artificioso per nascondere e rinviare problemi venuti poi al pettine successivamente, tutti in una volta.

Si è pertanto registrato un accrescimento del prodotto nazionale ma insieme si è accumulato un ritardo di problemi insoluti, non si sono potuti formare e utilizzare i mezzi necessari per realizzare tutto quel complesso di provvedimenti volti a risolvere le più grosse contraddizioni strutturali, gli squilibri settoriali e territoriali dello sviluppo economico-sociale del nostro Paese.

Molti di questi problemi, anzi, si sono ulteriormente aggravati.

Per la verità, la considerazione di un siffatta realtà, almeno a partire dalla metà del 1968, ha trovato una più attenta e diversa considerazione presso il Ministero del tesoro, per cui già con il bilancio di previ-

sione dello scorso anno si potevano rilevare chiari sintomi di una inversione di rotta e questa inversione è confermata dallo stato della spesa per il bilancio di previsione del 1970.

La nuova linea è da giudicarsi positiva per le considerazioni prima esposte.

Ho già detto delle difficoltà di comprensione dell'effettiva portata economica del bilancio statale; per cui, al fine di poter apprezzare l'andamento nel tempo e giudicare e valutare il mutare dei criteri generali di impostazione dello stesso, si rendono indispensabili alcuni aggiustamenti.

Nelle tabelle allegate (vedi tabelle 1 e 2) ho pertanto predisposto una ripartizione della spesa pubblica degli ultimi tre anni capace di cogliere l'effettiva incidenza economica della stessa e la dinamica realizzata.

Infatti, le previsioni di spesa, per l'anno finanziario 1970, sono di milioni 12.825.460,2 e presentano, rispetto a quelle del 1969, un aumento netto di milioni 1.407.311,4 pari al 12,32 per cento.

La ripartizione della spesa totale per Ministeri include milioni 479.325,7 per oneri relativi a rimborsi di prestiti, mentre le spese correnti e le spese in conto capitale ammontano rispettivamente a milioni 10.318.388,7 e milioni 2.027.745,8.

Dal punto di vista della distribuzione della spesa totale per voci funzionali, risulta subito evidente che il primo posto in ordine di importanza è mantenuto, anche per il 1970, dalle spese relative all'istruzione e alla cultura, che rappresentano il 18,7 per cento della spesa totale.

Seguono le spese riguardanti gli interventi nel campo sociale con il 14,5 per cento; gli interventi nel campo economico con l'11,6 per cento, la difesa nazionale con il 10,4 per cento, i trasporti e le comunicazioni, con il 7 per cento e, via via tutte le altre.

Ma questa ripartizione della spesa totale prevista per il 1970 in base alle percentuali di ogni singola voce funzionale non è sufficiente per dimostrare il valore prioritario, che, ad alcune fra queste, la maggioranza continua ad attribuire.

Occorre, anche brevemente, illustrare l'andamento nel tempo delle singole voci di

spesa rispetto al totale (vedi Tabelle 3, 4). Si vede allora, chiaramente, che, fatto uguale a 100 il livello delle singole voci e del totale del bilancio per il 1968, mentre il totale stesso è cresciuto, in due soli anni, del 27,7 per cento, gli interventi in campo sociale hanno registrato un incremento del 58,5 per cento; gli interventi in campo economico sono cresciuti del 29,5 per cento, quelli per i trasporti del 21,9 per cento e quelli per l'istruzione e la cultura del 20,3 per cento.

In soli due anni, quindi, si sono indubbiamente realizzati costanti incrementi di spesa nei settori più vitali e più qualificanti della vita economica e sociale del Paese.

Se poi si vuole cogliere il significato macro-economico del bilancio in esame, per sottolineare, in particolare, la sua impostazione espansionistica, basta raffrontare l'andamento degli ultimi tre esercizi assumendo il 1968, come ho già detto, quale base del raffronto. Si rileverà, che, mentre la spesa globale è salita, con il bilancio del 1970, del 27,7 per cento, le spese correnti, cioè quelle con effetto immediato sulla domanda di consumo, sono cresciute del 32,5 per cento e quelle in conto capitale, cioè le spese con effetto immediato sulla domanda d'investimenti, sono aumentate del 9,6 per cento.

Ben a ragione, pertanto, si può e si deve parlare di un processo d'espansione che non trae soltanto origine dalla risposta della mano pubblica al momentaneo manifestarsi di esigenze occasionali, destinate ad essere più o meno rapidamente riassorbite, bensì di un nuovo e diverso indirizzo, che, superando l'eccessiva cautela delle politiche precedenti, è destinato ad aprire una nuova fase dell'intervento pubblico nello sviluppo economico e sociale del Paese.

Ho già accennato come, a metà dello scorso anno, si erano potuti intravedere sintomi di questo nuovo indirizzo che si andava preparando; ad esempio, al momento del varo del ben noto « decretone ».

Si sono quindi rapidamente succeduti i provvedimenti riguardanti la riforma delle pensioni (che da soli, ad esempio, nel bilancio in discussione comportano una spesa per quasi 500 miliardi in più rispetto a quel-

la prevista per il 1969); i progetti riguardanti l'istruzione, con particolare riguardo a quella universitaria che, sempre nelle previsioni di spesa per il 1970, comporta un aumento di circa 200 miliardi nella spesa pubblica.

Contemporaneamente, pur evitando un inaspimento delle entrate tributarie, le spese globali in conto capitale hanno superato, nella previsione di spesa per il 1970, i 2.027 miliardi, registrando pertanto, rispetto al 1969, un aumento di quasi l'11 per cento mentre, rispetto al 1968, con il bilancio del 1969 erano state sia pur lievemente diminuite.

4. *Intervento pubblico e problemi posti dalla struttura economica.*

Onorevoli colleghi, ci troviamo di fronte ad uno sforzo della finanza pubblica che non si è mai verificato nel nostro Paese e ad un livello tale, che, da parte di uno tra i nostri più dotati economisti — il professor Forte — ci si è sentiti pienamente in grado di definire il bilancio 1970 come un esempio di concreta applicazione della filosofia economica neo-keynesiana fondata sui presupposti di un effettivo e reale riformismo, socialmente e politicamente accentuato e concretamente reso perseguibile.

Ora, ritornando per un attimo ai punti sommersi con i quali avevo tentato di cogliere i fenomeni e le tendenze di maggior spicco che caratterizzano la fase congiunturale che stiamo attraversando, è necessario proporsi la domanda di come e fino a che punto potrà essere positivamente assorbita, senza ingenerare spirali inflazionistiche, la potenziale espansione che, soprattutto attraverso il volume e la qualità della spesa, il bilancio del 1970 è capace di poter sviluppare.

La risposta a questo interrogativo risiede, a mio giudizio, nella diagnosi stessa dell'attuale fase di sviluppo.

Basta infatti ricordare quanto potenziale di forze lavoro, disoccupato e sottooccupato o « male-occupato », è presente oggi nella società italiana, per comprendere che la spinta alla espansione rappresentata dal bilancio di previsione per il 1970, potrà facilmente tradursi in un nuovo e diverso equilibrio,

socialmente e civilmente più avanzato di quello che oggi è possibile registrare.

Ed il problema del livello globale di occupazione, il problema del potenziale di forza-lavoro non utilizzato, poco o male utilizzato, merita senza dubbio un cenno particolare nell'intento di cogliere non tanto le dimensioni quantitative del fenomeno, del resto ben note, quanto di individuare ed evidenziare decisamente il significato strategico che il problema assume nel processo di sviluppo della vita economica, sociale e politica di un Paese, di una democrazia moderna.

Non si tratta, si badi bene, di impostare e svolgere il discorso in chiave ideologico-politica, poichè i fenomeni disoccupazione e inoccupazione, anche in termini stretti di analisi economica rivelano ugualmente a quali remore, a quali tipi d'ostacolo, a quali enormi costi passivi ci si trova di fronte.

Postulare la piena occupazione non significa « opzionare » il futuro, cioè definire un obiettivo ritenuto ideologicamente e quindi politicamente non rinunciabile, in funzione di un certo sistema di valori astrattamente sovrapposti alla realtà delle cose, per intenderci, dei così detti fatti economici, ben diversa e lontana da tali valori.

Si tratta, al contrario, di porre il discorso sul terreno concreto su cui si deve necessariamente giuocare una tra le più difficili, rischiose, decisive partite per la trasformazione della realtà, anche a garanzia, però, delle stesse istituzioni e dei valori politici e civili, che tutti, o quasi tutti noi, saremo e siamo sempre pronti a sottoscrivere, ad accettare e difendere.

Non si può, in una parola, neppure in termini strettamente « economici », rinviare a più lunghi periodi la soluzione della condizione tragica dei braccianti di Avola, che è un problema di utilizzazione del fattore lavoro, quando poi ci si dimostra impotenti, o quasi, ad intervenire per frenare il continuo e sistematico esodo, assai spesso clandestino, del fattore capitale.

Avola, infatti, lo sappiamo o dovremmo saperlo, significa crisi dell'agricoltura italiana; significa punta drammaticamente emergente dal lento e contrastato processo di sviluppo del nostro Sud; significa, quin-

di, una testimonianza dolorosa e certo umanamente non risarcibile del faticoso processo d'eliminazione delle enormi strozzature dell'agricoltura, delle sacche di depressione, in tutto il Sud e in molte zone del Nord, delle inefficienze e sprechi nel settore commerciale e del pubblico impiego.

E tutti questi problemi, è noto, sono all'ordine del giorno perfino nelle politiche di pura e semplice razionalizzazione del sistema economico neo-capitalistico, cioè, in ultima analisi, nelle politiche dei così detti conservatori illuminati.

Se questa è la verità, se questi sono i termini « reali » del problema contemporanea-mente si definiscono oggettivamente gli obiettivi da conseguire e si chiariscono gli ostacoli da superare.

La tabella allegata (vedi tabella 5) riporta i dati recentissimi della rilevazione campionaria di luglio delle forze lavoro eseguita dall'ISTAT. La sua diretta e semplice lettura può bastare, per dare forze di cifre, supporto di dati, « fotografati » all'istante, a questo mio assunto.

Tra il luglio del 1968 e il luglio del 1969, *il totale degli occupati è infatti diminuito di 274.000 unità*, per cui, nell'anno, si è registrata una diminuzione della forza lavoro occupata pari all'1,4 per cento.

Questo risultato globale è frutto di un'ulteriore espulsione dal settore agricolo di quasi 300.000 unità, nonchè di una riduzione di circa 65.000 unità nel settore terziario (cioè nel settore dei servizi e del commercio), pur in presenza di un lieve aumento dell'occupazione industriale, cresciuta di poco più dell'1 per cento, cioè di quasi 90.000 unità.

Un andamento leggermente migliore si è rilevato per la massa dei lavoratori ufficialmente definiti disoccupati, passati nell'anno da 290.000 a 251.000 unità; ma questo pur sensibile miglioramento è stato elimitato dal risultato negativo registrato dai giovani in cerca di prima occupazione, cresciuti di quasi 10.000 unità, cioè aumentati del 2,5 per cento circa rispetto a quelli rilevati nel luglio 1968.

Il bilancio complessivo dell'utilizzazione della forza lavoro in Italia, nel corso dell'ultimo anno, ha pertanto registrato un'ul-

teriore diminuzione della quota degli occupati rispetto al resto della popolazione, mentre quest'ultima, nel suo complesso, è aumentata dello 0,7 per cento, cioè di quasi 360.000 unità.

È evidente che ci si trova di fronte ad un'ulteriore tappa sulla via di un comportamento a dir poco irrazionale, perchè non privo di valide alternative.

Ho detto che di un'altra tappa si tratta, poichè è necessario ricordare che nell'ottobre 1963, cioè all'apice del *boom* economico, il totale degli occupati, in Italia, superava i 19,8 milioni; poichè, ancora nel 1966, i giovani in cerca di prima occupazione risultavano, in media annua 294.000; poichè, in conclusione, negli ultimi 5 anni si sono persi, stando a queste che sono le statistiche ufficiali, quasi un milione di posti di lavoro e, se da una parte si è potuto recuperare, anche solo in questi ultimi tre anni, circa la metà dei disoccupati, contemporaneamente si è sempre più ristretta l'offerta di lavoro per i giovani che si apprestano, per la prima volta, alla ricerca di un'occupazione.

Nello stesso tempo, però, *la produzione industriale, è cresciuta di circa il 40 per cento* e se si tiene pertanto conto dei fenomeni di sotto-occupazione presenti in tutti i settori economici, è possibile concludere che il sistema industriale italiano potrebbe funzionare a più alti livelli, con una migliore e più ampia utilizzazione di tutti i fattori disponibili, se non ci si trovasse in presenza di politiche sistematicamente rivolte a frenare lo sviluppo possibile.

È quindi chiaro che i progressi compiuti dall'economia italiana in questi ultimi anni, sono scaturiti da un meccanismo che ha saputo accrescere l'efficienza produttiva delle imprese, non tanto per un rilevante e crescente impiego del fattore capitale, quanto, soprattutto, per una nuova compressione del fattore lavoro anche in termini, quindi, di un sempre maggior sfruttamento delle unità occupate.

Ora, che l'efficienza a livello aziendale costituisca, particolarmente oggi, un problema non rinunciabile, è un dato certo; ma che le imprese puntino, quasi esclusivamente, alla riduzione quantitativa della mano

d'opera per economizzare sul fattore lavoro, oggi non più così a buon mercato come negli anni '50, costituisce, a mio avviso, un errore fondamentale, proprio in termini di strategia dello sviluppo industriale.

E questo errore, a lungo andare, è contrario agli stessi interessi di coloro i quali, dello sviluppo industriale, sono stati e sono tra i maggiori responsabili, ma anche tra i maggiori beneficiari.

È evidente, infatti, che così procedendo, l'economia italiana urterà pesantemente contro due limiti a mio giudizio invalicabili: da una parte, il livello troppo basso delle retribuzioni per addetto; dall'altra, un volume complessivo di occupazione troppo ristretto.

Ma, a quel punto, si potrà continuare soltanto a puntare sulla limitazione dei salari e del volume di mano d'opera, perdendo certamente l'occasione per qualificare e diversificare la struttura produttiva italiana, con un epilogo finale molto simile ad una vera e propria rinuncia allo sviluppo industriale effettivo, in senso moderno e competitivo, di tutta la nostra economia. Ci si dovrà accontentare, insomma, di una Italia economica, parente povera, a livello europeo e soprattutto mondiale, delle economie più sviluppate; si rimarrà stabilmente legati a tipi di produzione tecnologicamente vecchi, o superati o in via d'abbandono: una sorta di via di mezzo tra i Paesi sottosviluppati e quelli economicamente evoluti.

È pertanto evidente che, a questo punto, *il problema dell'occupazione si salda, sempre più strettamente, con quello dell'intervento dello Stato nell'economia*, intervento che, come ho già detto, costituisce oggi l'unica alternativa valida per risolvere le difficoltà, le contraddizioni e rimuovere gli ostacoli, anche strutturali, ancora così acutamente ed ampiamente presenti nel nostro precario equilibrio economico e sociale.

Ritenere che la disoccupazione o la sotto-occupazione, frenando i costi aziendali, risolve positivamente le difficoltà e gli ostacoli per uno sviluppo più generalizzato e più rapido, è un'illusione, che non tiene per di più conto delle maggiori quote di costi im-
posti a tutta la collettività e, attraverso il

carico fiscale, alle imprese stesse. *Si giustifica così*, ancora una volta, *lo sforzo operato dalla spesa pubblica*, che costituisce una componente fondamentale per una nuova politica dello sviluppo del nostro Paese.

Chi, ad esempio, se non lo Stato, è infatti in condizioni tali da poter progettare ed eseguire lo sforzo, coerente e continuo, ancor oggi necessario e indispensabile per lo sviluppo della pubblica istruzione? D'altra parte è ben noto che orientare la spesa pubblica verso il conseguimento di sempre più alti livelli di qualificazione, costituisce oggi una delle condizioni vincolanti per un aumento effettivo della produttività, sia per le imprese, sia per la pubblica Amministrazione e rappresenta, inoltre, un impegno prioritario per tradurre in termini reali la ancora troppo astratta affermazione della parità di diritto di tutti i cittadini, rispetto alle opportunità offerte dall'istruzione di base e da un maggior grado di qualificazione e specializzazione.

E a questo proposito, a mio giudizio, attraverso il bilancio della pubblica istruzione si dovrà rendere effettivamente gratuita la scuola media, anzi, l'intero periodo dell'obbligo, in tutte le sue manifestazioni e in tutte le sue esigenze, a cominciare, ovviamente, dai libri di testo.

5. — *Temi e proposte per una nuova politica del bilancio e dell'intervento pubblico nell'economia*

Certamente una nuova e diversa politica, tesa al conseguimento effettivo del pieno utilizzo quantitativo di tutta la forza lavoro disponibile, soprattutto attraverso modi qualitativamente sempre più ricchi ed avanzati, costituisce una strada non facile e necessariamente postula una serie di riforme, rivolte a rendere sempre più efficace e immediato, ad esempio, lo stesso intervento pubblico.

Ma questi, del resto, sono i temi consueti dell'impegno del nostro lavoro, dell'impegno politico dell'attuale Governo.

Ciò, sia riguardo al controllo della congiuntura, sia riguardo al conseguimento, a più lungo termine, degli obiettivi *della pro-*

grammazione e della trasformazione dei rapporti politici e sociali tra le classi.

Da una parte, pertanto, si rendono necessari tutta una serie di interventi tecnico-giuridici volti a trasformare radicalmente la legislazione sulla contabilità generale dello Stato e ad introdurre metodi e procedure di formazione e controllo del bilancio dello Stato capaci di inserire il bilancio di competenza nell'arco di tempo pluriennale necessariamente previsto per i Piani quinquennali, che rappresentano lo strumento attraverso cui si realizza il processo di programmazione.

In occasione della discussione del bilancio di previsione del 1969 il senatore Formica ha chiaramente individuato ed esposto i termini in cui deve essere posta e risolta questa questione, che, del resto, risulta estremamente chiara e semplice, sia nella sua necessaria formulazione teorica, sia in termini di immediata realizzabilità.

Occorre, infatti, prima di tutto, unificare il bilancio pubblico, almeno contabilmente, poichè è del tutto inutile determinare, ad esempio, e valutare criticamente, il deficit finanziario statale, quando è impossibile determinare contemporaneamente ed esattamente, controllandolo effettivamente, il deficit complessivo della mano pubblica che risulta, com'è noto, di circa tre volte superiore. In secondo luogo, volendo continuare nel tentativo di centrare sempre più i grossi problemi nell'intento di risolverli seguendo criteri razionali di effettiva economicità; volendo, insomma, curare il bosco invece di preoccuparci essenzialmente di qualche albero, è indispensabile inserire il bilancio statale, che nella forma e nella sostanza attuale è un bilancio di competenza limitato ad un esercizio annuale, nel quadro pluriennale previsto dai Piani quinquennali. L'articolo 81 della nostra Costituzione definisce esattamente questa situazione, quando stabilisce che: « Le Camere approvano ogni anno i bilanci ed il rendiconto consuntivo presentati dal Governo ». Con ciò è sancito formalmente il diritto al controllo antecedente e susseguente del Parlamento, cioè il diritto al controllo democratico del modo, del ritmo e delle finalità, sia per la formazione delle risorse,

sia per la decisione delle spese. Ma, in realtà, se solo ci riferiamo al processo di programmazione, le cose stanno diversamente e poiché, soprattutto in termini di finalità sociali e politiche da conseguire, ciò che deve far testo è proprio l'azione di programmazione, uno dei punti più stridenti consiste nella impossibilità di collegare, valutandoli pienamente e realmente, gli effetti del bilancio annuale dello Stato, con il quadro definito dalla Programmazione su base poliennale.

L'obiettivo è quindi la trasformazione effettiva del bilancio finanziario di competenza in strumento di realizzazione del programma nazionale quinquennale, con l'intento di assicurare la funzione di controllo annuale del Parlamento per quanto riguarda il grado di maggiore o minore realizzazione del Programma nazionale, redatto necessariamente, su un arco di tempo più ampio. Non si può continuare, a mio avviso, (così come in sostanza ancor oggi si è costretti a fare), nel tentativo di costruire, anno per anno, il programma quinquennale; si tratta di realizzarlo, anno per anno, misurando esattamente come, dove e perchè l'esecuzione risulta troppo lenta o troppo accelerata, e comunque difforme dal disegno generale che ci si è proposti di conseguire.

Ma ho detto della funzione di controllo del Parlamento e non è quindi pensabile di risolvere il problema con bilanci dello Stato che, per il lasso di tempo coperto, ad esempio il quinquennio del Programma, lascino al Governo, cioè all'Esecutivo, margini enormi di manovra.

Ma è chiaro, che un doppio bilancio: uno quinquennale, per quanto redatto in forme molto aggregate e aggiornabile di anno in anno; l'altro annuale, con finalità di controllo costituzionale dell'azione dell'Esecutivo potrebbe rappresentare una seria e valida soluzione di questa importantissima questione.

In terzo luogo, sempre tenendo conto dello stretto collegamento tra azione annuale e programma poliennale, si dovrà, a mio avviso, colmare una lacuna, che, particolarmente a livello dell'attuale strutturazione del bilancio di competenza, risulta evidente e origina quantità enormi di problemi, in un

mare di discordi valutazioni, di diverse e contrastanti proposte di soluzione degli stessi. Così come si è resa possibile un'analisi funzionale e per destinazione economica del bilancio, con riferimento specifico allo stato della spesa, si potrebbe e dovrebbe provvedere ad una distribuzione territoriale, anche soltanto per grandi aggregati geografici, delle voci impostate in bilancio. Sarebbe questa una operazione proceduralmente difficile e complessa, ma i benefici che se ne ricaverrebbero compenserebbero sicuramente gli sforzi e i costi sopportati. Basta riferirsi agli interventi nel campo economico, per comprendere la portata di una siffatta ulteriore specificazione del bilancio. In oggi si può disporre, per conoscere la distribuzione territoriale della spesa statale di alcuni documenti fondamentali e cioè la relazione programmatica e quella sulla situazione economica del Paese. Ben difficilmente, però, e soltanto attraverso numerosi passaggi e rielaborazioni deduttive incerte e parziali, si può conoscere dove la spesa e l'entrata si sono realizzate con maggiore o minore intensità, nel confronto, ad esempio, tra previsioni e consuntivi.

Il processo di riequilibrio territoriale del nostro tessuto economico e sociale è infatti uno dei grossi problemi, delle prioritarie finalità dell'azione di programmazione, ma non sono disponibili gli strumenti per « controllare » effettivamente e misurare esattamente a quale ritmo, con quali andamenti congiunturali, si sta procedendo verso gli obiettivi prestabiliti. È probabile, a mio giudizio, che fin da oggi si debba in proposito porre mano ad una più seria politica di riequilibrio geografico, nel senso di considerare in modo diverso i problemi di quelle che vengono definite le zone privilegiate del Paese. Da tempo, almeno dal primo dopoguerra, queste zone sono pesantemente sottoposte a pressioni oggi divenute insostenibili, per effetto di livelli altissimi di congestione. Ma, in concreto, non si sono predisposte politiche di organizzazione o ristrutturazione di quei territori, capaci comunque di riassorbire quelle pressioni, che ancor oggi si traducono in spirali inarrestabili di flussi di inurbamento, con conseguenti ampie zone di spe-

culazione sulle aree fabbricabili e sul costo e la disponibilità effettiva della casa; con conseguenti sprechi di tempi e costi economici e umani veramente assurdi, sia per il trasporto delle persone e l'efficace espletamento dell'attività produttiva e dei servizi, sia per l'effettiva utilizzabilità del tempo libero.

Comunque, anche se è certo che questi sono ancor oggi alcuni tra i maggiori problemi reali che caratterizzano la attuale fase di sviluppo del nostro Paese e quindi solo intervenendo positivamente su questi sarà possibile conseguire equilibri economico-sociali più avanzati, è pur vero che sussistono, per così dire, problemi minori, che il Parlamento potrebbe immediatamente affrontare e risolvere.

Nel corso della relazione, ad esempio, ho più volte messo in evidenza le difficoltà in cui ancor oggi ci si imbatte quando si intenda raccogliere dati, informazioni attendibili ed esaurienti circa lo stato e l'andamento di fatti e situazioni economiche e sociali.

A questo proposito, è noto che il Parlamento non dispone di alcun organo o strumento diretto, per cui tutta l'attività legislativa parlamentare, a livello della raccolta ed elaborazione delle informazioni si svolge esclusivamente sulla base delle informazioni fornite dall'esecutivo. Evidentemente non si pone soltanto un problema di valutazione, positiva o negativa, della attendibilità della massa d'informazioni resa disponibile, quanto, piuttosto, un problema del tipo, della natura, insomma della qualità delle informazioni stesse. È pertanto indispensabile riuscire a colmare questa lacuna, provvedendo, almeno, alla trasformazione dei rapporti tra l'esecutivo e il legislativo oggi esistenti, ad esempio, nei confronti dell'ISTAT. Sarà quindi necessario prevedere l'istituzione di una ristretta Commissione parlamentare, che affianchi gli organi di direzione tecnico-scientifica dell'Istituto centrale di statistica in funzione di un programma di potenziamento, di ammodernamento e controllo democratico dell'attività istitutiva dell'Ente.

Non si tratta di appesantire procedure, di invadere sfere d'autonomia giustamente riconosciute e tutelate; si tratta, nel senso più

vero e più valido, di arricchire e vitalizzare realmente il momento dell'informazione, della formazione degli elementi di giudizio, la fase conoscitiva, da cui dipendono e conseguono, in ultima analisi, tutte le successive operazioni.

Ma se è certo che le riforme di natura giuridico-contabile e procedurale ora accennate, possono costituire un grosso passo avanti nel processo di ammodernamento e razionalizzazione dell'attuale situazione, è altrettanto sicuro che operando soltanto in questo senso, si rimarrebbe legati a quello che potremmo definire il lato formale della questione, senza sfiorare neppure, o soltanto intaccando leggermente, la corteccia pesantissima costituita dalla sostanza oggettiva della questione stessa.

Si tratta, cioè, di accompagnare la trasformazione procedurale e metodologica con alcuni interventi di fondo, capaci di inserirsi efficacemente, fino a trasformarli, nei meccanismi economici reali, così come questi si manifestano nell'attuale fase di sviluppo della nostra economia. In un articolo apparso recentemente su una nota rivista, il professor Graziani — certamente uno tra i nostri più attenti e seri e obiettivi studiosi — dimostrava come, malgrado i numerosi tentativi operati in questi ultimi anni, particolarmente nel quadro della filosofia e delle azioni volte a realizzare un concreto processo di programmazione dello sviluppo economico italiano, l'unico strumento valido esistente, soprattutto a livello della congiuntura, è rappresentato dal sistema creditizio. Pertanto, l'unica politica economica veramente teorizzabile e attuabile è rappresentata, come si suol dire, dalla « manovra monetaria ». È chiaro a tutti, o dovrebbe esserlo, quanti e di quale portata siano i limiti insiti in una situazione siffatta. È necessario, perciò, uscire fuori da questa sorta di stato di impotenza ad operare, provvedendo al più presto per la progettazione ed esecuzione di altri strumenti capaci, ripeto, soprattutto per quanto attiene all'indispensabile necessità di controllo ed intervento sulla « congiuntura », cioè sul breve periodo, di agire immediatamente ed efficacemente nell'intento di integrare e spesso anche di modificare e correggere,

l'azione della predetta « manovra monetaria ».

A livello governativo si è concretata in questi giorni l'approvazione del disegno di legge istitutivo dei « fondi d'investimento », che per il discorso che stiamo svolgendo, può costituire un nuovo importante strumento di politica economica per intervenire in uno dei suoi più delicati aspetti finanziari. Ovviamente, la discussione parlamentare che seguirà, costituirà l'occasione di merito per sviluppare in proposito un ragionamento specifico. È però forse possibile e opportuno, in questa sede, accennare ad alcuni temi, ad alcuni problemi, nell'intento, a mio giudizio indispensabile, di riconnettere sempre il tema dell'azione e del momento congiunturale con i problemi reali, di fondo, cioè con la struttura su cui in effetti poggia l'attuale fase di sviluppo economico e sociale del nostro Paese.

Prima di tutto, mi sembra opportuno sottolineare che il progetto governativo intende iniziare la difficile ma oggi indispensabile « democratizzazione » del meccanismo risparmio-investimento, proponendo un sistema d'istituzione e controllo della gestione dei fondi riservato esclusivamente alla Banca d'Italia. Questa, a sua volta, agirà secondo le direttive del Ministero del tesoro; e poichè l'istituzione dei fondi si basa sulla raccolta capillare del risparmio, è di conseguenza possibile ipotizzare la formazione di minoranze azionarie consistenti, capaci di giuocare un ruolo nuovo ed efficace nei confronti delle maggioranze, che, assai spesso, e soprattutto nei grandi complessi industriali e commerciali, hanno condotto avanti politiche contrarie agli interessi dei piccoli e piccolissimi risparmiatori. Inoltre, anche il regime fiscale proposto in materia di fondi, con il probabile inserimento di alcuni correttivi e di alcuni specifici chiarimenti, può essere giudicato positivamente essendo rivolto a favorire i piccoli e piccolissimi patrimoni e i redditi da questi derivanti.

È ovvio, però, che proprio in merito alla tutela dei piccoli proprietari d'azioni, soltanto la progettata riforma del regime giuridico delle società per azioni potrà risolvere all'origine il problema da tempo e gravemente

presente, facendo compiere sostanziali passi avanti. Anche con il disegno di legge sui fondi d'investimento si è quindi aperta una nuova via, in modi diversi e meno speculativi o facilmente speculabili di molte precedenti esperienze estere; ma è chiaro che molta è ancora la strada da percorrere, per giungere all'aggancio effettivo e all'azione diretta sulla realtà strutturale della nostra economia.

Infatti, proprio in merito a questo rapporto e agli effetti concreti in proposito ottenibili, si sono da più parti avanzati dubbi, ad esempio, circa la relativa scarsità delle masse dei titoli trattati in borsa, con le quali necessariamente si dovranno costituire i fondi stessi. Questi a mio giudizio, sono dubbi fondati, poichè traggono origine dalla considerazione dell'attuale struttura industriale e commerciale italiana, sia per quanto riguarda gli aspetti dimensionali, cioè quantitativi, del mercato italiano, sia per quanto riguarda la diversificazione, cioè l'aspetto qualitativo, delle produzioni e dei modi di commercializzazione dei prodotti.

Ancora una volta, ci si viene a trovare di fronte, seccamente, alle questioni di fondo, cioè ai problemi della nostra struttura economica e sociale, ai quali spesso mi sono riferito e da cui, a mio giudizio, non è dato uscire positivamente in assenza di ampie e profonde riforme. È pur vero che il mercato finanziario e la possibilità, da parte delle imprese, di reperire mezzi per finanziare il proprio sviluppo, costituiscono un tutto unico, che agisce e reagisce su se stesso e che reciprocamente si condiziona.

Ma, al limite, è certamente il grado di sviluppo economico, che determina una certa struttura, più o meno debole, più o meno ricca di strumenti e capacità operative del mercato finanziario. Insomma, anche a livello macro-economico sussiste un rapporto, tra i due aspetti, tra i due aggregati, analogo a quello che si registra tra stato e andamento economico e stato e andamento finanziario a livello aziendale: lo stato finanziario è sempre sostanzialmente determinato e vincolato dall'andamento economico dell'azienda. Ora, se ciò è vero, basta ricordare che nel 1968 le imprese non finanziarie presentavano, complessivamente, un totale di 51 mi-

la miliardi di passività, a fronte di attività totali per circa 26 mila miliardi, con un conseguente indebitamento, a breve o medio termine, per più di 28 mila miliardi, per comprendere, da una parte, di quale portata sia ancor oggi la debolezza strutturale del nostro apparato produttivo, dall'altra, per valutare dove risiedano le cause di tale fragilità, di tale scarsità, anche e soprattutto rispetto allo stato di crisi permanente in cui versa il nostro mercato azionario. Ed è quindi logico, perchè coerente con tale situazione, che gli effetti del disegno di legge proposto dal Governo in materia di fondi d'investimento non possano essere tali da riuscire a trasformare, profondamente se non proprio radicalmente, la situazione in atto. Ancora una volta, ripeto, sarà necessario agire e intervenire a monte del meccanismo del mercato azionario; sarà, cioè, necessario, anzi indispensabile e urgente, intervenire nei modi e nelle forme previste dal processo di programmazione.

Non è possibile, infatti, ritenere di poter saldare la manovra congiunturale all'azione di lungo periodo volta a modificare la struttura utilizzando provvedimenti, che, se pur innovano e arricchiscono la strumentazione a disposizione, non possono, per loro natura, incidere sostanzialmente sui meccanismi reali di formazione ed impiego delle risorse. Incomincia, quindi, proprio con il disegno di legge sui fondi, dopo anni di dibattiti e

proposte, a prendere corpo una diversa e nuova politica di controllo e stimolo, insieme, dell'attività economica. Ma si potrebbero, allora, ipotizzare anche altre e non alternative forme d'intervento, quali, ad esempio, un aumento dei tassi d'interesse sui depositi postali, che da un lato, permetterebbe di elevare il compenso al risparmiatore a basso reddito, dall'altro consentirebbe di accrescere, in misura molto sensibile, la disponibilità della Cassa depositi e prestiti, ancor oggi strumento determinante a livello della capacità di spesa della mano pubblica in una delle sue più delicate e importanti manifestazioni: la spesa degli Enti locali territoriali. Per di più è noto, che il risparmio postale è prevalentemente formato dalle rimesse dei lavoratori all'estero e che i clienti delle casse postali sono a gran maggioranza costituiti dai risparmiatori della campagna. Un provvedimento di questo tipo, pertanto, agirebbe, senza dubbio, a più livelli di efficacia, risultando cioè non solo economicamente, ma anche socialmente e politicamente ben adeguato a tradurre in atti concreti quella linea di « nuova economia », che il professor Forte lapidariamente definiva, in un suo recente articolo, « Keynes + riforme » e che costituisce, a mio avviso, la chiave interpretativa del bilancio che ci sta di fronte.

FOSSA, *relatore generale*

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERI	Tabelle	Spese correnti				Spese in conto capitale			
		1969	1970	$\Delta \pm$	% incr. risp. 1969	1969	1970	$\Delta \pm$	% incr. risp. 1969
Tesoro	2	2.532.275,1	3.172.832,5	640.557,4	25,30	1.009.413,3	1.173.483,5	164.070,2	16,25
Finanze	3	1.293.470,3	1.411.438,7	117.968,4	9,12	5.037,1	6.037,1	1.000 —	19,85
Bilancio	4	3.253,2	3.533 —	279,8	8,60	—	—	—	—
Giustizia	5	152.895	161.915	9.020,9	5,90	3.000 —	3.500 —	500 —	16,68
Esteri	6	79.101,3	82.708,8	3.607,5	4,56	9.400 —	6.946,4 —	2.453,6 —	26,10
Istruzione	7	1.797.618,6	1.942.916,8	145.298,2	8,08	8.762,5	10.850 —	2.087,5	23,82
Interno	8	451.063,7	469.107,5	18.043,8	4 —	18.165 —	20.150 —	1.985 —	10,93
Lavori pubblici	9	73.798,8	76.781,1	2.982,3	4,04	409.100 —	500.698,5	91.598,5	22,39
Trasporti	10	73.244,2	79.151,1	5.906,9	8,07	17.206 —	17.775	569 —	0,33
Poste	11	171 —	250,7	79,7	46,61	—	—	—	—
Difesa	12	1.399.903,6	1.497.982,5	98.078,9	7,01	8.560,3	12.721,3	4.161 —	48,61
Agricoltura	13	68.202,1	121.165,6	52.963,5	77,66	159.354,8	144.434,3 —	14.920,5 —	9,36
Industria	14	9.574,4	46.837,5	37.263,1	389,19	65.081 —	42.313 —	22.768 —	34,98
Lavoro	15	676.123,9	944.475 —	268.351,1	39,69	20.000,2	20.000 —	0,2	—
Commercio estero	16	15.416,9	16.248,6	831,7	5,39	900 —	4.233,2	3.333,2	370,35
Marina mercantile	17	85.710 —	86.521,1	811,1	0,95	19.650 —	30.349 —	10.699 —	54,45
Partecipazioni statali	18	641,3	717,5	76,2	11,88	53.300 —	12.450 —	40.850 —	76,64
Sanità	19	141.303,5	164.075,6	22.772,1	16,12	200 —	200 —	—	—
Turismo	20	39.456,4	39.729,2	272,8	0,69	21.154,5	21.604,5	450 —	2,13
Amministrazioni diverse									
		8.893.223,3	10.318.388,7	1.425.165,4	16,03	1.828.284,7	2.027.745,8	199.461,1	10,91

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA N. 1

Rimborso di prestiti				Spesa totale				Riparto-Fondo globale		Spesa effettiva	% su imp. com- ples- sivo
1969	1970	Δ ±	% incr. risp. 1969	1969	1970	Δ ±	% incr. risp. 1969	Spesa corrente	Spesa in c/capitale		
695.335,1	478.413,5	- 216.916,6	- 31,19	4.237.023,5	4.824.734,5	587.711	13,87	47.836,9	37.603,6	4.059.866	31,65
5	5	-	-	1.298.512,4	1.417.480,8	118.968,4	9,16	35.098,5	-	1.452.579,3	11,32
-	-	-	-	3.253,2	3.533	279,8	8,60	800	-	4.333	0,34
-	-	-	-	155.895	165.415,9	9.520,9	6,11	6.324,1	1.600	173.340	1,35
182,1	192	9,9	5,44	88.683,4	89.847,2	1.163,8	1,31	4.506,6	500	94.853,8	0,74
-	-	-	-	1.806.381,1	1.953.766,8	147.385,7	8,16	77.262,5	100	2.031.129,3	15,83
1.060,7	652,5	- 408,2	- 38,48	470.289,5	489.910	19.620,5	4,17	36.243,5	-	526.153,5	4,10
-	-	-	-	482.898,8	577.479,6	94.580,8	19,59	1.850	67.767	647.096,6	5,05
7,7	7,7	-	-	90.458	96.933,8	6.475,8	7,16	100	11.804	108.837,8	0,85
-	-	-	-	171	250,7	79,7	46,61	-	-	250,7	0,02
-	-	-	-	1.408.463,9	1.510.703,8	102.239,9	7,26	11.462,2	-	1.522.166	11,86
50	50	-	-	227.606,9	265.649,9	38.043	16,71	10.072,6	60.500	336.222,5	2,62
-	-	-	-	74.655,4	89.150,5	14.495,1	19,42	1.028,4	38.250	128.428,9	1
-	-	-	-	696.124,1	964.475	268.350,9	38,55	1.300	-	965.775	7,53
-	-	-	-	16.316,9	20.481,8	4.164,9	25,53	2.003,8	-	22.485,6	0,18
-	-	-	-	105.360	116.870,1	11.510,1	10,92	180	3.950	121.000,1	0,94
-	-	-	-	53.941,3	13.167,5	- 40.773,8	- 75,59	-	2.000	15.167,5	0,12
-	-	-	-	141.503,5	164.275,6	22.772,1	16,09	1.268,3	-	165.543,9	1,29
-	-	-	-	60.610,9	61.333,7	722,8	1,19	8.947	300	70.580,7	0,55
-	-	-	-	-	-	-	-	379.650	-	379.650	2,96
696.640,6	479.325,7	- 217.314,9	- 31,19	11.418.148,8	12.825.460,2	1.407.311,4	12,32	625.934,4	224.374,6	12.825.460,2	100

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA N. 2

RAFFRONTO BILANCI 1968, 1969 E 1970 PER VOCI FUNZIONALI

	Previsioni 1968		Differenze 1968 - 1969		Previsioni 1969		Differenze 1969 - 1970		Previsioni 1970	
	Importo in milioni di lire	Proporzioni percentuali	Fra gli importi in milioni di lire	Fra le proporz. percentuali	Importo in milioni di lire	Proporzioni percentuali	Fra gli importi in milioni di lire	Fra le proporz. percentuali	Importo in milioni di lire	Proporzioni percentuali
Amministrazione generale	568.302,2	5,8	43.690,8	- 0,1	611.993 -	5,7	31.199,5	- 0,5	643.192,5	5,2
Difesa nazionale	1.123.117,1	11,4	84.572,4	- 0,1	1.207.689,5	11,3	82.876,6	- 0,9	1.290.566,4	10,4
Giustizia	143.473,6	1,5	13.961 -	-	157.434,6	1,5	9.591,3	- 0,1	167.025,9	1,4
Sicurezza pubblica	457.942,2	4,6	20.836,1	- 0,1	478.778,3	4,5	17.552,6	- 0,5	496.330,9	4 -
Relazioni internazionali	70.111,9	0,7	2.986,3	-	73.098,2	0,7	2.359,8	- 0,1	75.458 -	0,6
Istruzione e cultura	1.914.867,2	19,5	211.006,6	+ 0,3	2.125.873,8	19,8	177.293,3	- 1,1	2.303.167,1	18,7
Azioni ed interventi nel campo dell'abitazione	116.410,8	1,2	15.580,3	-	131.991,1	1,2	434,7	- 0,1	132.425,8	1,1
Azioni ed interventi nel campo sociale	1.135.037 -	11,5	285.080,7	+ 1,7	1.420.117,7	13,2	373.774 -	+ 1,3	1.793.891,7	14,5
Trasporti e comunicazioni	705.594,6	7,2	83.948,6	+ 0,2	789.543,2	7,4	70.985,4	- 0,4	860.528,6	7 -
Azioni ed interventi nel campo economico	1.107.565,8	11,3	125.165,7	+ 0,2	1.232.713,5	11,5	201.038,2	+ 0,1	1.433.769,7	11,6
Oneri non ripartibili	2.487.245,4	25,3	5.011,8	- 2,1	2.492.257,2	23,2	657.567,7	+ 2,3	3.149.777,9	25,5
	9.829.667,8	100 -	891.840,3	-	10.721.508,1	100 -	1.624.626,4	-	12.346.134,5	100 -

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA N. 3

ANDAMENTO DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE PER GLI ANNI FINANZIARI DAL 1968 AL 1970 CLASSIFICATE PER VOCI FUNZIONALI

(milioni di lire)

	1968	Differenza \pm rispetto al 1968	1969	Differenza \pm rispetto al 1968	1970	Numeri indice		
						1968	1969	1970
Amministrazione generale ...	568.302,2	43.690,8	611.993 -	74.890,3	643.192,5	100 -	107,69	113,18
Difesa nazionale	1.123.117,1	84.572,4	1.207.689,5	167.449,3	1.290.566,4	100 -	107,53	114,91
Giustizia	143.473,6	13.961 -	157.434,6	23.552,3	167.025,9	100 -	109,73	116,42
Sicurezza pubblica	457.942,2	20.836,1	478.778,3	38.388,7	496.330,9	100 -	104,55	108,38
Relazioni internazionali	70.111,9	2.986,3	73.098,2	5.346,1	75.458 -	100 -	104,26	107,63
Istruzione e cultura	1.914.867,2	211.006,6	2.125.873,8	388.299,9	2.303.167,1	100 -	111,02	120,28
Azioni ed interventi nel campo delle abitazioni	116.410,8	15.580,3	131.991,1	16.015 -	132.425,8	100 -	113,38	113,76
Azioni ed interventi nel campo sociale	1.135.037 -	285.080,7	1.420.117,7	658.854,7	1.793.891,7	100 -	125,12	158,5
Trasporti e comunicazioni ...	705.594,6	83.948,6	789.543,2	154.934 -	860.528,6	100 -	111,90	121,96
Azioni ed interventi nel campo economico	1.107.012,1	126.219,4	1.233.231,5	326.757,6	1.433.769,7	100 -	111,40	129,52
Oneri non ripartibili	2.321.799,1	170.458,1	2.492.257,2	827.978,8	3.149.777,9	100 -	107,34	135,66
	9.663.667,3	1.058.340,3	10.722.008,1	2.682.446,7	12.346.134,5	100 -	110,95	127,75

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA N. 4

ANDAMENTO DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE PER GLI ANNI FINANZIARI DAL 1968 AL 1970 CLASSIFICATE SOTTO IL PROFILO ECONOMICO

(milioni di lire)

	Spese correnti							
	1968	Differenze \pm rispetto al 1968	1969	Differenze \pm rispetto al 1968	1970	Numeri indice		
						1968	1969	1970
Servizi degli organi costituzionali dello Stato	28.410 -	1.150 -	29.560 -	5.910 -	34.320 -	100 -	104,05	120,80
Personale in attività di servizio	2.556.383,9	104.403,9	2.660.787,8	214.645,1	2.771.029 -	100 -	104,08	108,40
Personale in quiescenza	514.614,6	61.795,8	576.410,4	90.076,4	604.691 -	100 -	112,01	117,50
Acquisto di beni e servizi ...	893.671,4	121.309 -	1.014.980,4	256.884,4	1.150.555,8	100 -	113,57	128,75
Trasferimenti	2.468.535,1	447.382,2	2.915.917,3	1.015.532,4	3.484.067,5	100 -	118,12	141,13
Interessi	437.690,8	82.080,6	519.771,4	204.584,3	642.275,1	100 -	118,75	146,74
Poste correttive e compensative delle entrate	427.052 -	97.310,6	524.362,6	162.887,5	589.939,5	100 -	122,79	138,14
Ammortamenti	13.827 -	1.353,8	15.180,8	2.548 -	16.375 -	100 -	109,79	118,43
Somme non attribuibili	473.668,3	163.084,4	636.752,7	551.467,5	1.025.135,8	100 -	134,43	216,42
	7.813.853,1	1.079.870,3	8.893.723,4	2.504.535,6	10.318.388,7	100 -	113,81	132,05

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA N. 4

Segue: ANDAMENTO DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE PER GLI ANNI FINANZIARI DAL 1968 AL 1970 CLASSIFICATE SOTTO IL PROFILO ECONOMICO

(milioni di lire)

	Spese in conto capitale							
	1968	Differenze \pm rispetto al 1968	1969	Differenze \pm rispetto al 1968	1970	Numeri indice		
						1968	1969	1970
Beni ed opere imm. a carico diretto dello Stato	131.843,2	— 19.892,6	111.950,6	+ 29.785,9	161.629,1	100 —	84,91	122,59
Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico dello Stato	8.621 —	— 148 —	8.473 —	+ 4.213 —	12.834 —	100 —	98,28	148,87
Trasferimenti	1.148.658,9	+ 178.731 —	1.327.389,9	+ 292.359,6	1.441.018,5	100 —	115,56	125,45
Partecipazioni azionarie e conferimenti	63.265 —	— 5.105,8	58.159,2	46.815,4	16.449,6	100 —	91,93	26,01
Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive	86.090 —	— 5.550 —	80.540 —	— 20.050 —	66.040 —	100 —	93,55	76,71
Concessione di crediti e anticipazioni per finalità non produttive	21.590 —	+ 73.100 —	94.690 —	+ 62.050 —	83.640 —	100 —	438,58	38,40
Somme non attribuibili	389.746,6	— 242.664,6	147.082 —	— 143.612 —	246.134,6	100 —	37,74	63,15
	1.849.814,7	— 21.530 —	1.828.284,7	+ 177.931,1	2.027.745,8	100 —	98,84	109,62

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA N. 5

ISTAT — INDAGINI CAMPIONARIE FORZA LAVORO ITALIANA
COMPRESI I LAVORATORI MARGINALI
(migliaia di unità)

	Luglio 1968	%	Luglio 1969	%	± % 1969-1968	± migliaia di unità
Agricoltura	4.334	22,50	4.037	21,26	— 6,85	— 297
Industrie	7.974	41,40	8.062	42,47	+ 1,10	+ 88
Altre attività	6.951	36,10	6.886	36,27	— 0,94	— 65
a) Totale occupati ..	19.259	100 —	18.984	100 —	— 1,42	— 274
Disoccupati	290	44,07	251	39,97	— 13,45	— 39
In cerca di prima occupazione	368	55,43	377	60,03	+ 2,45	+ 9
b) Totale inoccupati ..	658	100 —	628	100 —	— 4,56	— 30
Totale occupati	19.259	96,70	18.985	96,80	— 1,42	— 274
Totale inoccupati	658	3,30	628	3,20	— 4,56	— 30
Forza lavoro	19.917	100 —	19.613	100 —	— 1,53	— 304
Forza lavoro	19.917	37,76	19.613	36,93	— 1,53	— 304
Altra popolazione	32.832	62,24	33.492	63,07	+ 2,01	+ 660
Totale popolazione in Italia..	52.749	100 —	53.105	100 —	+ 0,68	+ 356
Totale popolazione in Italia..	52.749	99,30	53.105	99,35	+ 0,68	+ 356
Emigrati temporanei	370	0,70	349	0,65	— 5,68	— 21
Popolazione totale italiana ...	53.119	100 —	53.454	100 —	+ 0,63	+ 335

RELAZIONE

sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (Tabella 2)

(RELATORE CORRIAS Efisio)

ONOREVOLI SENATORI. — La presente relazione sullo stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1970 si propone di richiamare all'attenzione ed all'esame degli onorevoli senatori alcuni tra i principali aspetti della multiforme e complessa attività di detto Dicastero, attività che si individua nella duplice funzione di amministrazione diretta, e di coordinamento e controllo. Come organo amministrativo, avente competenze proprie, il Ministero del tesoro sovrintende, in particolare:

- al servizio di Tesoreria dello Stato;
- alla politica monetaria e creditizia;
- alla amministrazione del debito pubblico;
- ai servizi del Provveditorato generale dello Stato;
- ai servizi dei danni di guerra;
- ai servizi delle pensioni di guerra;
- ai servizi della Cassa depositi e prestiti;
- ai servizi degli Istituti di previdenza.

Come organo di coordinamento della intera gestione finanziaria dello Stato e controllore della amministrazione del pubblico denaro, esso provvede:

- alla elaborazione dei bilanci e dei rendiconti generali;
- ad esercitare una azione di vigilanza presso le singole Amministrazioni statali (centrali e periferiche) e presso gli Enti pubblici, valendosi di Uffici particolarmente qualificati, quali la Ragioneria generale dello

Stato, le Ragionerie centrali, l'Ispettorato generale di finanza, eccetera.

Al fine di avere una visione panoramica di tale attività, è bene considerare anzitutto i dati di spesa contenuti nella previsione per il 1970, in confronto con quelli relativi alla previsione del 1969, e passare poi ad esaminare i rilievi e le osservazioni contenute nella Relazione della Corte dei conti sul consuntivo per l'anno 1968, nonché i principali problemi legati alla competenza del Ministero del tesoro — sempre nel raffronto tra 1969 e 1970 — concludendo infine con un discorso relativo alla annosa questione dei « residui passivi », con particolare riferimento a quanto contenuto nel « Libro bianco sui residui nel bilancio dello Stato » compilato dalla speciale Commissione nominata dal Ministro del tesoro per l'esame dei rapporti tra spesa pubblica, risparmio pubblico, mercato monetario e finanziario, e pubblicato il 15 luglio 1969.

PARTE PRIMA

**ASPETTI DELLA GESTIONE
DELLA SPESA DEL TESORO
NELLE PREVISIONI PER L'ANNO 1970**

La spesa complessiva per il Tesoro (che, anche per il 1970, è il Ministero con più alta percentuale di spesa) ammonta a miliardi 4.824,7 e rappresenta il 37,6 per cento della spesa complessiva statale (12.825,5 miliardi),

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

contro una spesa di miliardi 4.237 nelle previsioni per il 1969, pari al 37 per cento circa della spesa complessiva (11.418,1 miliardi).

L'incremento di 587.711 milioni è il risultato della somma algebrica di due poste in aumento (spese correnti e spese in conto capitale) e di una diminuzione (rimborso prestiti). La variazione totale corrispondente ad un aumento del 13,8 per cento rispetto al 1969, contro un aumento del 20 per cento nel 1969 rispetto all'anno precedente.

Della variazione totale il maggior aumento, nelle previsioni di spesa del Tesoro per il 1970 rispetto alle previsioni dell'anno precedente, è dato dalle spese correnti (640,5 miliardi).

Tale aumento si riferisce principalmente:

a) al fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (+241,4 miliardi);

b) al fondo da ripartire in relazione alla spesa stabilita dall'articolo 44 della legge 18 marzo 1968, n. 249, sul riordinamento dell'Amministrazione dello Stato (+135 miliardi);

c) agli interessi sul debito pubblico e sugli altri prestiti dello Stato (+122,1 miliardi).

Nelle tabelle allegate tali considerazioni appaiono confortate dai dati relativi, esaminati in dettaglio.

TABELLA A

**RAFFRONTO TRA LE PREVISIONI DI SPESA DEL MINISTERO DEL TESORO
PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 1969 E 1970**

(In milioni di lire)

Denominazione (secondo la classificazione economica)	Competenza per l'esercizio finanziario 1969	Variazioni proposte	Competenze per l'esercizio finanziario 1970	Incidenze percentuali	
				Rispetto alla spesa del tesoro 1970	Rispetto alla spesa comples- siva 1970
Spese correnti (o di funziona- mento e mantenimento)					
Titolo I.	2.532.275,1	640.557,4 (+)	3.172.832,5	65,76	24,73
Spese in conto capitale (com- prendenti le spese d'investi- mento)					
Titolo II.	1.009.413,3	164.070,2 (+)	1.173.483,5	24,32	9,14
Rimborso prestiti	695.335,1	216.916,6 (—)	478.418,5	9,92	3,73
	4.237.023,5(a)	587.711 (+)	4.824.734,5(b)	100	

(a) Su 11.418.148,7 milioni di spesa complessiva dello Stato. Incidenza percentuale 37 %.

(b) Su 12.825.460,2 milioni di spesa complessiva dello Stato. Incidenza percentuale 37,60 %.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA B

**PREVISIONI DI SPESA DEL MINISTERO DEL TESORO PER GLI ESERCIZI FINANZIARI
1969 E 1970 DISTINTE IN STANZIAMENTI ORDINARI E DI RISERVA NEL FONDO GLOBALE
(PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO)**

(In miliardi di lire)

DENOMINAZIONE	Previsioni 1969	Previsioni 1970	Differenze
— SPESE CORRENTI	2.532,3	3.172,8	640,5 (+)
Fondo globale	384,5	625,9	241,4 (+)
Spese correnti escluso il fondo globale	2.147,8	2.546,9	399,1 (+)
— CONTO CAPITALE	1.009,4	1.173,5	164,1 (+)
Fondo globale	105,7	224,3	118,6 (+)
Conto capitale escluso il fondo globale	903,7	949,2	45,5 (+)
— RIMBORSO PRESTITI	695,3	478,4	216,9 (—)
Fondo globale	23,4	2,3	21,1 (—)
Rimborso prestiti escluso il fondo globale	671,9	476,1	195,8 (—)

TABELLA C

SITUAZIONE DEL FONDO GLOBALE NEGLI ANNI 1969-1970

	1969	1970	Differenze
F.G. spese correnti	384.499,9	625.934,4	+ 241.434,5

Dimostrazione:

provvedimenti inclusi nel f.g. 1969 divenuti legge	—	106.266	
provvedimenti inclusi nel f.g. 1969 riprodotti nel 1970 (differenze)	+	881,4	
nuovi provvedimenti inclusi nel f.g. 1970	+	576.760,5	
provvedimenti inclusi nel f.g. 1969 non riprodotti nel 1970	—	229.981,4	
		<u>+</u>	<u>241.434,5</u>

	1969	1970	Differenze
F.G. spese in conto capitale	105.732	224.374,6	+ 118.642,6

Dimostrazione:

provvedimenti inclusi nel f.g. 1969 divenuti legge	—	53.232	
provvedimenti inclusi nel f.g. 1969 riprodotti nel 1970 (differenze)	+	14.653,6	
nuovi provvedimenti inclusi nel f.g. 1970	+	167.321	
provvedimenti inclusi nel f.g. 1969 non riprodotti nel 1970	—	10.100	
		<u>+</u>	<u>118.642,6</u>

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA D

ANALISI DELLA VOCE « FONDI SPECIALI E DI RISERVA DA RIPARTIRE »

	1969	1970
Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	28.000	40.000
Fondo di riserva per le spese impreviste	8.000	8.000
Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso:		
spese correnti 384.499,9		625.934,4
spese in conto capitale 105.732	490.231,9	<u>224.374,6</u>
		850.309
Fondo da ripartire per le occorrenze relative al Territorio di Trieste	9.700	9.700
Fondo da ripartire in relazione alla misura dell'indennità integrativa speciale	22.000	24.000
Fondo da ripartire per l'attuazione della legge 28 marzo 1968, n. 341, concernente riapertura dei termini per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e per l'esame delle proposte di decorazioni al valor militare	400	—
Fondo da ripartire per l'attuazione della legge 17 ottobre 1967, n. 974, concernente trattamento pensionistico dei congiunti dei militari o dei dipendenti civili dello Stato vittime di azioni terroristiche o criminose e dei congiunti dei caduti per cause di servizio	30	—
Fondo da ripartire per l'attuazione di provvedimenti da emanare ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato	61.823,1	296.823,1
Fondo occorrente per il finanziamento dei programmi d'infrastrutture da eseguire nel quadro degli accordi di comune difesa, con contributi multinazionali	16.600	16.600
Fondo occorrente per provvedere all'onere derivante dall'elevazione, fino a un massimo del 50 per cento, dei limiti mensili di orario e di spesa per lavoro straordinario di dipendenti dello Stato	7.000	7.000
Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale	130.000	135.000
Fondo da ripartire fra le Amministrazioni statali per l'applicazione dell'articolo 1 della legge 29 novembre 1957, n. 1155, concernente rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato degli oneri e delle spese da questa sostenuti per motivi non attinenti all'esercizio ferroviario	31.300	56.209
Fondo da ripartire per l'attuazione della legge 22 luglio 1966, n. 614, concernente interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale	41.350	21.760
Fondo occorrente per far fronte agli oneri per interessi ed altre spese connessi alle operazioni finanziarie previste dall'articolo 3 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale	—	24.000
	946.435	1.489.401,1

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Un esame più dettagliato delle spese contenute nello stesso stato di previsione, per il quinquennio 1965-69, porta anzitutto alla constatazione che in esso esistono stanziamenti di somme destinate ad organi diversi (Presidenza del Consiglio dei ministri), alla cui gestione il Ministero del tesoro è completamente estraneo, così come — nello stesso bilancio — sono inseriti altri capitoli amministrati autonomamente (Presidenza della Repubblica, Camera dei deputati, Senato, Corte costituzionale, CNEL, Consiglio di Stato, Corte dei conti). Per questi ultimi vi è la giustificazione di dover far defluire dal bilancio dello Stato i mezzi finanziari occorrenti per il funzionamento di detti

organi — ciò che in altro modo non sarebbe possibile — anche se occorre porre in risalto la anomalia della situazione, che rende responsabile il Ministro del tesoro nei confronti del Parlamento, di somme della cui gestione egli non è a conoscenza.

L'aspetto quantitativo di tali voci non offre motivi di valutazione rilevante: l'aumento esistente per quasi tutte è di scarsa entità e si mantiene in una percentuale modesta.

Analoghe conclusioni possono trarsi dall'esame — per classificazione economica — delle spese relative, per lo stesso periodo di tempo, ai servizi veri e propri del Tesoro, come si desume dalle tabelle allegate.

TABELLA E

**RIPARTIZIONE DELLE SPESE A CARICO DELLO STATO DI PREVISIONE
DEL MINISTERO DEL TESORO NEL QUINQUENNIO 1965-1969**

	Anno 1965	Anno 1966	Anno 1967	Anno 1968	Anno 1969	Anno 1970
	<i>(milioni di lire)</i>					
Servizi organi costituzionali	21.665	23.920	27.910	28.410	29.560	34.320
Presidenza del Consiglio dei ministri	43.937,3	46.403,4	53.367,6	65.592,7	75.065	83.050,3
Commissariati presso le Regioni	299,9	385,5	406	1.596,1	1.531,2	1.576,2
Comitato pensioni privilegiate	20,1	20,5	21,5	21,5	26,8	32,8
Ufficio organizzazione amministrativa	79,7	84,9	84,9	85,1	88,1	110,5
Consiglio e Scuola superiore pubblica Amministrazione	256	266,7	290,5	301,8	361,7	367
Consiglio di Stato e Consiglio G.A. Sicilia	938,3	1.023,7	1.067,2	1.108,7	1.222,1	1.262,4
Corte dei conti	6.775,3	7.336,9	7.458,9	7.697,2	8.368,7	8.568,2
Avvocatura dello Stato	1.979,1	2.135,1	2.355,9	2.369	2.621,2	2.660,3
Servizi informazione e proprietà intellettuale	3.872,6	3.927,6	4.806,1	4.973,2	5.281,8	5.209,5
Comitato coordinamento provvedimenti straordinari Mezzogiorno	40,7	483,1	482,6	687,4	722,4	744,8
Ufficio comitato interministeriale ricostruzione	43,6	43,6	43,1	—	—	—
Servizio Commissione riconoscimento partigiani	4,1	—	—	—	—	—
Totale	79.911,7	86.031	98.294,3	112.842,7	124.849	137.902
Servizi del Tesoro	1.538.709,1	1.652.303,4	1.752.990,8	2.097.501,2	2.470.404,3	2.719.012,9
Fondi speciali e di riserva da ripartire	595.409,8	507.017	1.077.545,3	1.163.993,9	946.435	1.489.401,1
Totale	2.134.118,9	2.159.320,4	2.830.936,1	3.261.495,1	3.416.839,3	4.208.413,9
Rimborso prestiti	248.742,8	464.969,6	421.922,1	145.481,8	695.335,1	478.418,5
Totale generale	2.462.773,4	2.710.321	3.351.152,5	3.519.819,6	4.237.023,4	4.824.734,4

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA F

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA DELLE SPESE RELATIVE AI SERVIZI
DEL TESORO NEL QUINQUENNIO 1965-1969

	Anno 1965	Anno 1966	Anno 1967	Anno 1968	Anno 1969	Anno 1970
	(milioni di lire)					
Categoria II. — Personale in attività di servizio	30.701	35.602,7	37.561,7	38.398,6	40.132,6	42.056,8
Categoria III. — Personale in quiescenza (a)	7.980	10.140	10.390	10.515	10.900	11.035
Categoria IV. — Acquisto di beni e servizi (b)	35.326,7	40.025,7	46.736,7	48.806,5	49.129,9	54.818,2
Categoria V. — Trasferimenti (c)	730.700	747.228,5	797.197	894.617,8	1.031.019	1.109.519
Categoria VI. — Interessi (d)	300.925,8	327.611,1	348.382,2	436.757	518.827,7	616.976,9
Categoria VII. — Poste correttive e compensative delle entrate	200	200	200	200	200	200
Categoria VIII. — Ammortamenti	—	—	3.313	4.552	5.805,8	7.000
Categoria IX. — Somme non attribuibili	8	13	18	58	58	58
Categoria X. — Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Categoria XI. — Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato	100	100	100	100	100	100
Categoria XII. — Trasferimenti (e)	353.650,1	452.178,9	480.268,7	995.384,8	709.385,6	801.162,8
Categoria XIII. — Partecipazioni azionarie e conferimenti	25.500	—	1.000	18.765	5.659,2	4.449,6
Categoria XIV. — Concessione di crediti e anticipazioni per finalità produttive (f)	13.380	4.130	2.750	27.750	22.500	8.000
Categoria XV. — Concessione di crediti e anticipazioni per finalità non produttive (g)	40.231	35.067	25.067	21.580	76.680	63.630
Totale	1.538.709,1	1.652.303,4	1.752.990,8	2.097.501,2	2.470.404,3	2.719.012,8

(a) Le spese per il « personale in quiescenza » comprendono gli assegni al personale appartenente agli uffici le cui spese risultano iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro (quindi oltre quelle dell'Amministrazione del tesoro, anche le spese per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dell'Avvocatura generale dello Stato, ecc.).

(b) Le spese per « acquisto di beni e servizi » riguardano soprattutto i servizi del Provveditorato generale dello Stato, il cui compito, com'è noto, è quello di provvedere alle esigenze di tutte le Amministrazioni statali.

(c) I « trasferimenti correnti » includono, tra l'altro, le spese relative ai contributi per l'istruzione pubblica statale, le pensioni di guerra, la quota del contributo all'ANAS relativa alle spese correnti, le somme da corrispondere alle ferrovie dello Stato per il rimborso degli oneri da questa sostenuti per l'esercizio delle linee a scarso traffico, il contributo alle spese per i trattamenti di pensione a carico dei Fondi pensioni per il personale dell'Azienda delle ferrovie dello Stato e le somme da riscuotere direttamente dalla Regione siciliana sui cespiti erariali e quelle occorrenti per la regolazione delle quote di entrate erariali devolute alla Regione sarda.

(d) Le spese per « interessi » includono, oltre gli interessi sui debiti pubblici, quelli relativi a mutui contratti per il finanziamento di interventi diversi.

(e) I « trasferimenti in conto capitale » includono, fra l'altro, la quota del contributo all'ANAS, il rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato delle rate di ammortamento dei mutui contratti in applicazione di specifiche autorizzazioni di legge, le somme da corrispondere alla Cassa per il Mezzogiorno per interventi nei territori di sua competenza ed il contributo alla Regione siciliana a titolo di solidarietà nazionale.

(f) Le spese per la « concessione di crediti e anticipazioni per finalità produttive » comprendono le somme da versare ad integrazione del Fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e nella provincia di Gorizia e le somme da versare al Fondo centrale di garanzia.

(g) Le spese per la « concessione di crediti e anticipazioni per finalità non produttive » riguardano, fra l'altro, la somma da conferire al Fondo per l'acquisto di buoni del tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico, nonché le anticipazioni agli Ospedali riuniti di Roma delle quote di speditività non versate dai Comuni debitori per degenti non romani.

PARTE SECONDA**RILIEVI CONTENUTI NELLA RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO PER L'ANNO 1968***Presidenza del Consiglio dei ministri.*

È preliminare ad ogni altra considerazione quella, che da anni viene ripetuta, sulla necessità ed urgenza di giungere alla attuazione legislativa del precetto contenuto nell'articolo 95 della Costituzione italiana, secondo il quale occorre provvedere con legge ordinaria all'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di consentirle di esercitare la direzione politica generale del Governo e l'unità d'indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri. Ciò non è ancora avvenuto e, di fatto non permette o meglio impedisce questo potere di coordinamento che deve essere esercitato in armonia con quello più generale che l'articolo 119 della Costituzione riserva al Parlamento.

A ciò si aggiunge l'esistenza di riflessi sull'efficienza delle strutture organizzative ed amministrative, come quella indicata nella prima parte della relazione, circa l'impossibilità d'impostare in bilancio un autonomo stato di previsione della spesa, che includa tutti gli stanziamenti necessari per il funzionamento dell'organo e per l'esercizio della preminente, effettiva funzione di coordinamento, e renda responsabile della gestione finanziaria (articolo 49 della legge di contabilità generale dello Stato) chi impegna le spese nei limiti dei fondi a lui assegnati in bilancio.

Altro settore per il quale la Corte ha fatto interessanti considerazioni è quello degli Enti soggetti alla vigilanza della Presidenza del Consiglio, con poteri simili a quelli di qualsiasi Ministero.

Segnalata l'opportunità che si addivenga ad una regolamentazione delle molteplici attribuzioni che l'Istituto centrale di statistica disimpegna e che comporta di conseguenza

una migliore struttura dei bilanci, la Corte ha fermato in particolare la sua attenzione sugli Enti che svolgono « attività assistenziale in favore di soggetti che direttamente o indirettamente sono stati danneggiati da eventi bellici » quali ad esempio l'Opera nazionale invalidi di guerra, l'Opera nazionale orfani di guerra, l'Associazione nazionale mutilati di guerra, l'Associazione nazionale combattenti e reduci, l'Associazione nazionale vittime civili di guerra. Per tali Enti si rende necessaria una revisione dei criteri di assistenza, in armonia a quanto previsto dal Programma economico quinquennale nell'ambito del più vasto disegno di attuazione di un compiuto sistema di sicurezza sociale. Ciò anche perchè — come la Corte ha notato — la vigente legislazione, frammentaria ed occasionale, ha creato una complessa struttura organizzativa, spesso con funzioni identiche e con non lievi sproporzioni tra mezzi impiegati e servizi o prestazioni rese, rendendo spesso necessari interventi del Tesoro per sanare disavanzi creati da un volume di spesa che supera i limiti consentiti dalle entrate.

Una particolare raccomandazione viene anche rivolta perchè si addivenga a regolare, nelle sedi opportune, la situazione dell'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (ENDSI) che non ha più motivo di esistere, data la sempre più trascurabile attività distributiva dei soccorsi da parte dell'Ente; perchè si regolarizzi la posizione del Commissariato per la gioventù italiana che, incaricato della semplice conservazione del patrimonio e della sua ripartizione tra il Ministero della difesa e quello della Pubblica Istruzione, si va invece impegnando in attività a detti compiti estranee, e, infine, perchè la gestione Commissariale dell'Ente nazionale assistenziale lavoratori, istituita nel 1969 con compiti definiti, li porti a termine senza indugio ulteriore.

Ministero del tesoro.

Va rilevata, anzitutto, come fenomeno diffuso e non solo per alcuni capitoli contenuti nella Tabella 2, la non corrispondenza degli originari stanziamenti previsionali alle

effettive occorrenze dell'esercizio, il che, oltre a rendere necessarie durante il corso dell'esercizio finanziario richieste di variazioni di bilancio, porta all'assunzione di debiti verso altre Amministrazioni, e verso cittadini che, sulla base della legislazione vigente, hanno legittimo diritto a percepire somme assai spesso basate su un titolo di rimborso. A tale stato di cose si aggiunge l'altro aspetto, ugualmente grave, degli oneri latenti, dei quali la Corte ebbe a parlare anche nella precedente Relazione.

Uno dei casi più significativi è quello riguardante il capitolo 2960 del 1969 concernente il rimborso da effettuarsi all'Amministrazione delle poste, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, che ha disposto l'abrogazione delle esenzioni e riduzioni delle tasse postali e telegrafiche. Complessivamente, dall'esercizio 1965 a quello 1968 le somme dovute a tale titolo dal predetto Ministero (e che costituivano un onere latente per il Tesoro) erano di milioni 8.914.167.880. Nello stato di previsione per il 1970 è previsto uno stanziamento di milioni 40.027.896.120 (+ 24.918.812.120 rispetto al 1969) per cui è lecito attendersi che la previsione sia stata effettuata tenendo conto delle concrete esigenze. Vengono indicati altri casi di persistente insufficienza di stanziamenti, quali:

— le somme che lo Stato deve alla Banca d'Italia (decreto luogotenenziale 21 settembre 1944 e convenzione successiva del 13 marzo 1945) a titolo d'interessi e provvigioni sui depositi in conto corrente vincolati presso l'Istituto medesimo. Con legge 18 giugno 1969, n. 324, si è provveduto alla sistemazione del debito sino al 31 dicembre 1967.

— gli oneri latenti derivanti dai finanziamenti del sistema creditizio per le gestioni agricole a carico dello Stato, che hanno raggiunto dimensioni sempre più ingenti (vedi capitolo relativo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste).

Particolare rilievo la Corte ha dedicato al problema della liquidazione degli Enti superflui, problema che si trascina da tempo e che ha nella legge 4 dicembre 1956, n. 1404, lo strumento legislativo posto a disposizione dello speciale Ufficio del Ministero del tesoro. Nel 1968 esso ha proceduto alla liquida-

zione di tre Enti (Ente zolfi italiano, Collegio professionale marittimo « Caracciolo » e Comitato nazionale per la produttività) ed alla chiusura delle operazioni di liquidazione per un altro Ente (Fondazione per la sperimentazione agraria).

Al riguardo occorre affrettare gli adempimenti relativi ad altri enti da liquidare onde evitare che oneri generali e di personale concernenti la gestione liquidatoria gravino ancora sulle finanze dello Stato.

Sul problema dei danni di guerra la Corte dei conti constata che, a seguito dell'entrata in vigore della legge 29 settembre 1967, numero 955, si sono semplificate le procedure di liquidazione e si è soprattutto consentito alla ricostituita Commissione tecnico-amministrativa centrale di decidere sui ricorsi prodotti dagli interessati, sin dal 1956, avverso le liquidazioni effettuate dalle Intendenze di finanza, mentre una notevole abbreviazione sui tempi d'istruttoria si è raggiunta con la legge 4 gennaio 1968, n. 15. Al riguardo sembra necessario auspicare da parte del Ministero del tesoro un riesame dei criteri di assegnazione dei contributi previsti per gli enti di patrocinio onde ottenere una più equa correlazione tra contributo ed assistenza prestata.

In merito alle liquidazioni delle pensioni di guerra, la legge 18 marzo 1968, n. 313, ha alleggerito notevolmente l'attività amministrativa degli uffici centrali, disponendo che la rinnovazione degli assegni delle categorie dalla 2^a all'8^a venga effettuata in sede provinciale. Si è raggiunto così anche l'obiettivo di consentire un più sollecito appagamento dei diritti dei cittadini interessati.

La Corte ha comunque posto l'accento sulla persistente gravità del problema, data la dimensione rilevante delle richieste a causa della progressiva tendenza delle leggi ad aumentare il numero dei beneficiari e per l'abolizione di termini di scadenza per la presentazione della domanda; al che si aggiunge la situazione dei ricorsi in sede giurisdizionale, ammontanti a 275.000 alla fine del 1968, come si desume dall'unito prospetto che considera l'andamento dei ricorsi dal 1948 al 1968 (TABELLA A).

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A

ANNO	Ricorsi pendenti all'inizio dell'anno	Ricorsi pervenuti durante l'anno	Totale	Ricorsi definiti durante l'anno	Rimanenza alla fine dell'anno
1948 . . .	41.250	10.050	51.300	9.120	42.180
1949 . . .	42.180	10.300	52.480	9.310	43.170
1950 . . .	43.070	20.530	63.700	10.200	53.500
1951 . . .	53.500	18.250	71.750	12.400	59.350
1952 . . .	59.350	25.410	84.760	9.080	75.680
1953 . . .	75.680	35.200	110.880	8.300	102.580
1954 . . .	102.580	50.120	152.700	12.020	140.680
1955 . . .	140.680	65.100	205.780	21.460	184.320
1956 . . .	184.320	60.480	244.800	15.045	229.755
1957 . . .	229.755	35.437	265.192	14.936	250.262
1958 . . .	250.262	25.000	275.262	14.697	260.565
1959 . . .	260.565	21.637	282.202	14.155	268.047
1960 . . .	268.047	17.714	285.761	14.521	270.512
1961 . . .	270.512	18.115	288.627	13.063	275.564
1962 . . .	275.564	12.752	288.316	18.570	269.746
1963 . . .	252.097	13.695	265.792	16.045	249.747
1964 . . .	249.747	21.482	271.229	20.933	250.296
1965 . . .	250.296	29.535	279.831	18.132	261.699
1966 . . .	261.699	29.214	290.913	28.841	262.072
1967 . . .	262.072	36.729	298.801	26.517	272.284
1968 . . .	272.284	26.815	299.099	24.011	275.088

È pertanto indispensabile provvedere, anche con l'adozione di mezzi straordinari, a sanare tale situazione che, altrimenti, rischia di rendere cronico un fenomeno del genere, con l'appesantimento degli uffici e la progressiva (e giustificata) insoddisfazione dei cittadini interessati.

PARTE TERZA

ATTIVITA' SVOLTA
DAL MINISTERO DEL TESORO

La tesoreria statale nel 1969

1. — Elemento indicatore dell'andamento della Tesoreria nei sette mesi dell'esercizio 1969 è indubbiamente, ancora una volta, il

conto corrente per il servizio di Tesoreria provinciale il cui saldo, tra il 31 dicembre 1968 e il 31 luglio 1969, è passato da miliardi 411,3 a miliardi 140,1.

Si è pertanto avuto, nel periodo in esame, un miglioramento di miliardi 271,2, cioè il Tesoro ha potuto rimborsare all'Istituto di emissione, nel corso dell'esercizio, una parte notevole del suo debito.

Ma se si esamina in modo più analitico l'andamento delle gestioni una considerazione sorge spontanea.

Nello stesso periodo, e cioè fra il 1° gennaio e il 31 luglio 1969, la Tesoreria, mediante ricorso al mercato finanziario, ha ottenuto disponibilità per miliardi 969,5 alle quali sono da aggiungere miliardi 15,5 provenienti dalle emissioni di biglietti e monete di Stato (e così in totale miliardi 985); i rimborsi di

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

prestati sono stati di miliardi 372,6 e pertanto gli introiti netti ammontano a miliardi 612,4.

Il debito flottante, dal canto suo, ha fornito mezzi per miliardi 324,7 dei quali miliardi 281,3 provenienti da emissioni di buoni ordinari del Tesoro.

Nonostante tale notevole afflusso di fondi, il conto di Tesoreria è migliorato soltanto di 271,2 miliardi. Ne consegue che la differenza è stata utilizzata per fronteggiare pagamenti non coperti da entrate.

2. — La prova di quanto affermato si ha, ove si passino ad esaminare distintamente le due gestioni di cassa del bilancio e della Tesoreria, escludendo dalla prima le operazioni di emissione e di rimborso di prestiti e dalla seconda le operazioni di debito flottante.

Per il bilancio si hanno:

incassi	5.084,7
pagamenti	5.637,7
	<hr/>
disavanzo	553

per la tesoreria:

altri debiti di tesoreria	942,1
altri crediti di tesoreria	1.055
	<hr/>
differenza	112,9
	<hr/>
In complesso	665,9

Cioè, riepilogando quanto sin qui detto, si ha:

eccedenza emissioni su rimborsi delle operazioni di debito pubblico	+ 612,4
eccedenza emissioni su rimborsi delle operazioni di debito flottante	+ 324,7
	<hr/>
introiti netti complessivi provenienti dalle operazioni suddette	+ 937,1

Debiti maggiori introiti sono stati utilizzati come segue:

eccedenza pagamenti su incassi di bilancio	553
eccedenza pagamenti su incassi di tesoreria	112,9
rimborso debiti alla Banca d'Italia	271,2
	<hr/>
TOTALE	937,1

3. — L'esame della gestione di cassa del bilancio nel suo complesso presenta incassi per miliardi 6.069,6 e pagamenti per miliardi 6.010,3.

Si è pertanto avuta a fine luglio scorso una eccedenza attiva di miliardi 59,3.

Le tabelle A) e B) espongono distintamente per titoli gli incassi e i pagamenti del periodo gennaio-luglio del 1968 e del 1969 e ne mettono in evidenza le variazioni intervenute.

Dal raffronto si evince, per quanto riguarda gli incassi, che gli introiti del periodo gennaio-luglio 1969 hanno superato quelli del gennaio-luglio 1968 di miliardi 155,8, pari alla differenza tra l'aumento di miliardi 502,1 negli incassi della competenza e la diminuzione degli incassi per residui di miliardi 346,3.

La tabella B) espone l'andamento dei pagamenti per i periodi gennaio-luglio 1968 e gennaio-luglio 1969 distintamente per competenza e residui.

Dalla tabella risulta che i pagamenti del periodo gennaio-luglio 1969 sono stati inferiori a quelli del corrispondente periodo del 1968 di miliardi 67,8; di contro a maggiori pagamenti di competenza per miliardi 391,7 stanno minori pagamenti per residui per miliardi 459,5.

4. — Per quanto riguarda le operazioni di debito pubblico cui si è già accennato, si precisa che nel periodo in esame su un totale di introiti pari a miliardi 985, miliardi 482 si riferiscono ad emissione di buoni del Tesoro poliennali, utilizzati per miliardi 250 per il rinnovo di buoni del

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tesoro poliennali 5 per cento di scadenza 1° aprile 1969 e, per la differenza, a copertura delle spese per il ripianamento dei disavanzi degli enti previdenziali e per l'aumento dei fondi di dotazione e rotazione di banchi di credito meridionali.

All'operazione concernente l'emissione dei buoni del Tesoro poliennali 5 per cento 1° aprile 1978, si sono aggiunte operazioni finanziarie eseguite per l'incremento delle attività produttive specie nel campo dell'agricoltura e dello sviluppo del Mezzogiorno (Tabella C).

5. — La gestione di tesoreria ha presentato un avanzo di miliardi 211,7 che in gran parte si riferisce, come si è detto, alle maggiori emissioni di buoni ordinari del Tesoro avutesi nel periodo, rispetto ai rimborsi.

In particolare, il debito fluttuante, esclusi i buoni ordinari del Tesoro di cui si è detto, presenta una variazione attiva di miliardi 43,4, determinata quasi totalmente dall'aumento dei saldi dei conti correnti della Cassa depositi e prestiti.

Delle altre componenti della gestione di tesoreria le variazioni più notevoli, che peraltro appaiono compensative fra loro, sono quelle riguardanti le contabilità speciali che presentano un incremento dei saldi di miliardi 696,5 e le sovvenzioni all'Amministrazione delle poste che si sono accresciute di miliardi 704,6.

6. — Nei corrispondenti sette mesi dello esercizio finanziario 1968 il conto corrente per il servizio di tesoreria provinciale espone un aumento del saldo passivo di miliardi 43,7, per effetto del disavanzo della gestione di bilancio, che ammonta a miliardi 164,4, attenuato in parte dall'avanzo della gestione di tesoreria pari a miliardi 120,8.

Se si tiene conto che la gestione di bilancio beneficiò di introiti per operazioni di prestiti, al netto dei rimborsi, per miliardi 658,8 ne consegue che detta gestione registrò un disavanzo netto di miliardi 823,2, superiore quindi di miliardi 270,2 al disavanzo netto avutosi nei sette mesi del corrente esercizio finanziario e pari, come sopra detto, a miliardi 553.

Tale ridotto disavanzo è da attribuirsi ad un minor volume di spese principalmente di quelle in conto capitale.

Il risparmio pubblico, nei sette mesi del 1968, ascese a miliardi 386,2, inferiore quindi a quello di miliardi 560,7 avutosi nello stesso periodo del 1969.

L'avanzo della gestione di tesoreria di miliardi 120,8 non è stato influenzato da alcuna maggiore emissione di buoni ordinari del Tesoro, ma da maggiori afflussi di fondi dal bilancio alle contabilità speciali.

7. — Quanto fin qui esposto trova conferma nei dati relativi all'andamento della gestione del bilancio e della tesoreria nel periodo gennaio-luglio degli anni 1968-69:

gestione di bilancio:

incassi miliardi	5.913,8	6.069,6	+ 155,8
pagamenti »	6.078,1	6.010,3	+ 67,8
	— 164,3	— 59,3	+ 223,6
gestione di tesoreria »	+ 120,8	+ 211,7	+ 90,9
	— 43,5	+ 271,0	+ 314,5

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

8. — Il diverso andamento delle gestioni nei due anni in esame si è riflesso sull'andamento del conto corrente per il servizio di tesoreria provinciale.

9. — Nel mese di agosto 1969 il predetto conto ha presentato addirittura un saldo attivo a favore del Tesoro pari a miliardi 15.

TABELLA A

ANDAMENTO INCASSI DI BILANCIO VERIFICATISI DAL 1° GENNAIO AL 31 LUGLIO 1969
RAFFRONTATI CON QUELLI DELLO STESSO PERIODO DEL 1968

(miliardi di lire)

	Dal 1° gennaio al 31 luglio 1968 esercizio 1968			Dal 1° gennaio al 31 luglio 1969 esercizio 1969			Variazioni		
	C.	R.	Totale	C.	R.	Totale	C.	R.	Totale
Incassi per entrate tributarie	3.911,9	443,5	4.355,4	4.131,1	422,8	4.553,9	+ 219,2	— 20,7	+ 198,5
Incassi per entrate extratributarie .	182,9	67,4	250,3	178,1	41,8	219,9	— 4,8	— 25,6	— 30,4
Incassi per aliena- zione e ammor- mento ecc. ...	281,7	12	293,7	308,7	2,1	310,8	+ 27	— 9,9	+ 17,1
Totale	4.376,5	522,9	4.899,4	4.617,9	466,7	5.084,6	+ 241,4	— 56,2	+ 185,2
Accensione prestiti	722,7	291,7	1.014,4	983,4	1,6	985	+ 260,7	— 290,1	— 29,4
Totale generale .	5.099,2	814,6	5.913,8	5.601,3	468,3	6.069,6	+ 502,1	— 346,3	+ 155,8

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA B

ANDAMENTO DEI PAGAMENTI PER SPESE DI BILANCIO, VERIFICATISI DAL 1° GENNAIO AL 31 LUGLIO 1969, RAFFRONTATI CON QUELLI AVUTISI DAL 1° GENNAIO AL 31 LUGLIO 1968

(miliardi di lire)

	Dal 1° gennaio al 31 luglio 1969 esercizio 1969			Dal 1° gennaio al 31 luglio 1968 esercizio 1968			Differenze		
	C.	R.	Totale	C.	R.	Totale	C.	R.	Totale
Personale in attività di servizio .	1.526,6	54,8	1.581,4	1.449,6	106,6	1.556,2	+ 77	- 51,8	+ 25,2
Personale in quiescenza	261,9	7,2	269,1	259,4	23,4	282,8	+ 2,5	- 16,2	- 13,7
Acquisto di beni e servizi	199,4	195,7	395,1	227	143,9	370,9	- 27,6	+ 51,8	+ 24,2
Trasferimenti ...	1.254,8	187,3	1.442,1	1.217,9	306	1.523,9	+ 36,9	- 118,7	- 81,8
Interessi	239,4	39,4	278,8	208,9	37,7	246,6	+ 30,5	+ 1,7	+ 32,2
Poste correttive e compensat. delle entrate	174,1	46,4	220,5	155,4	46,3	201,7	+ 18,7	+ 0,1	+ 18,8
Altri	23,9	2,3	26,2	24,7	12,7	37,4	- 0,8	- 10,4	- 11,2
Totale titolo I - Spese correnti .	3.680,1	533,1	4.213,2	3.542,9	676,6	4.219,5	+ 137,2	- 143,5	- 6,3
Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato	6,6	93,3	99,9	18	91,3	109,3	- 11,4	+ 2	- 9,4
Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato	—	1,2	1,2	—	1	1	—	+ 0,2	+ 0,2
Trasferimenti ...	385,9	178,5	564,4	542,8	122,3	665,1	- 156,9	+ 56,2	- 100,7
Partecipazioni azionarie e conferimenti	213,3	3	216,3	243,3	1,5	244,8	- 30	+ 1,5	- 28,5
Concessioni di crediti ed anticipazioni per finalità produttive	127,2	5,5	132,7	82	42,4	124,4	+ 45,2	- 36,9	+ 8,3
Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive .	408,6	1,4	410	316,2	42,2	358,4	+ 92,4	- 40,8	+ 51,6
Totale titolo II. - Spese in conto capitale	1.141,6	282,9	1.424,5	1.202,3	300,7	1.503	- 60,7	- 17,8	- 78,5
Rimborso di prestiti	366,3	6,3	372,6	51,1	304,5	355,6	+ 315,2	- 298,2	+ 17
Totale generale .	5.188	822,3	6.010,3	4.796,3	1.281,8	6.078,1	+ 391,7	- 459,5	- 67,8

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DEBITO PATRIMONIALE DELLO STATO
(miliardi di lire)

TABELLA C

	31-7-1968	31-7-1969	Differenze
Debiti redimibili	532,4	484 -	- 48,4
Certificati di credito	134 -	1,2	- 132,8
Mutui contratti con il CCOP	314,1	484,3	+ 170,2
Totale generale.....	980,5	969,5	- 11 -

A) DEBITI REDIMIBILI
(miliardi di lire)

TABELLA C/1

	Al 31-7-1968	Al 31-7-1969
Emissione BTP 5%	532 -	482 -
Emissione titoli 5% per indennizzo beni italiani all'estero.....	0,4	1,7
Emissione titoli debito pubblico 5% indennità espropriazione terreni	-	0,3
Totale.....	532,4	484 -

B) CERTIFICATI DI CREDITO
(miliardi di lire)

TABELLA C/2

	Al 31-7-1968	Al 31-7-1969
Certificati speciali di credito rilasciati all'UIC (legge 4-10-1966, n. 907)	-	1,2
Certificati di credito per attuazione interventi nel settore ortofrutticolo	39,7	-
Certificati di credito per costi importazione minerali ecc.....	94,3	-
Totale.....	134 -	1,2

C) MUTUI CONTRATTI DALLO STATO CON IL CONSORZIO DI CREDITO OO.PP.
(miliardi di lire)

TABELLA C/3

	Al 31-7-1968	Al 31-7-1969
Piano case lavoratori agricoli dipendenti	19,8	20 -
Interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno (legge 26-6-1965, n. 717) e terremotati in Sicilia	49,9	50,1
Piano verde (legge 27-10-1966, n. 910)	193,9	193,7
Fondo dotazione IRI (legge 20-12-1967, n. 1252).....	-	60 -
Aumento fondo dotazione ENI (legge 5-2-1968, n. 113)	50,5	50 -
Integrazione prezzo prodotti agricoli (legge 12-2-1969, n. 5).....	-	110,5
Totale.....	314,1	484,3

SISTEMA CREDITIZIO

A) Depositi bancari.

Nel mese di giugno, i depositi complessivamente raccolti dalle aziende di credito e dagli istituti centrali di categoria sono stati pari a 31.727 miliardi, con un incremento, rispetto al precedente mese di maggio, di 84,5 miliardi in valore assoluto e del 2,6 per cento in termini relativi (1).

A tale aumento ha unicamente contribuito il risparmio degli enti pubblici e assimilati (+ 107,4 miliardi), avendo quello dei privati e delle imprese segnato invece una netta diminuzione (— 22,9 miliardi).

La situazione relativa alle componenti tecniche, in cui, normalmente, sogliono suddividersi i depositi bancari, mostra ancora, per lo stesso periodo considerato, un incremento delle forme libere su quelle vincolate, nei termini di 68,9 miliardi contro 15,6 miliardi.

Infine, il risparmio raccolto dall'Amministrazione postale (tra buoni postali fruttiferi, libretti postali ed altre forme) ha raggiunto, in giugno, la cifra di 5.740,6 miliardi, contro i 5.211,6 miliardi dello stesso mese dell'anno precedente.

(1)

Andamento dei depositi nei primi sei mesi dell'anno in corso rispetto allo stesso periodo del 1968

MESI	1969		1968	
	Valore assoluto	%	Valore assoluto	%
Gennaio	30.737,4	4,5	26.844,9	4,5
Febbraio	30.755,6	3,6	26.860,9	4,1
Marzo	31.173,7	4,1	27.144,8	4,2
Aprile	31.233,4	3,8	27.476,9	4 -
Maggio	31.642,5	3,8	27.747,8	4,2
Giugno	31.727 -	3 -	27.946,7	3,6

Dal prospetto emerge che, dal giugno '68 al giugno '69, l'aumento della massa fiduciaria è stato del 13,5 per cento.

B) Impieghi bancari.

In giugno, gli impieghi (compresi quelli riguardanti gli ammassi) sono ammontati a 22.173 miliardi, con un aumento di 523 miliardi in valore assoluto e 24,1 per cento in termini relativi, nei confronti del precedente mese di maggio (2).

Tale sviluppo è stato unicamente determinato dall'aumento di 524,9 miliardi degli impieghi a breve termine, avendo invece segnato quelli a medio e lungo termine, una diminuzione (— 1,8 miliardi); il suddetto incremento mostra che, a differenza di quanto avvenuto nei mesi precedenti, vi è stato in giugno uno spostamento degli impieghi verso le attività a breve termine.

Allo sviluppo rilevato hanno inoltre contribuito aumenti negli impieghi « in lire » (+ 447,9 miliardi) e in quelli « in valuta » (+ 77 miliardi).

Dal prospetto emerge che, dal giugno 1968 al giugno 1969, il volume degli impieghi è aumentato ad un saggio del 14 per cento.

Un altro aspetto assai significativo dell'attuale situazione economica e finanziaria è rappresentato dal cospicuo aumento della consistenza dei titoli di proprietà delle aziende di credito e degli istituti centrali di categoria. Infatti, sempre in giugno, i predetti titoli hanno raggiunto il livello

(2)

Andamento degli impieghi nei primi sei mesi dell'anno in corso rispetto allo stesso periodo del 1968

MESI	1969	1968
	Valore assoluto	Valore assoluto
Gennaio	20.843,6	18.541,2
Febbraio	20.996,8	18.623,8
Marzo	21.079,5	18.610,5
Aprile	21.454,2	18.691,6
Maggio	21.650 -	18.841,1
Giugno	22.173 -	19.296,1

Dal prospetto emerge che, dal giugno 1968 al giugno 1969, il volume degli impieghi è aumentato ad un saggio del 14 per cento.

di 10.717,4 miliardi, rispetto ai 9.442,2 miliardi dello stesso mese dell'anno precedente. Il che mostra l'importante sostegno fornito dal sistema bancario al mercato mobiliare e, in particolare, a quello delle obbligazioni.

Infine, gli impieghi degli Istituti per il credito all'industria e alle opere pubbliche sono ammontati, nel giugno di quest'anno, a 7.725,9 miliardi, contro i 6.830,4 miliardi del corrispondente mese dell'anno precedente.

C) *Rapporti impieghi-depositi.*

In giugno, il rapporto impieghi-depositi è stato del 67,9 per cento, contro il 67,7 per cento dello stesso mese dell'anno precedente.

D) *Liquidità bancaria.*

Per conseguenza, nel mese di giugno, la liquidità bancaria (intesa come differenza tra disponibilità ed impieghi ed attività vincolante) è risultata, in valore assoluto, di 936,1 miliardi, contro i 1.031,1 miliardi del corrispondente mese del 1968.

LA CIRCOLAZIONE DELLA BANCA D'ITALIA AL 31 LUGLIO 1969 (3)

Tra i principali aspetti dell'evoluzione in luglio, è da notare una ulteriore modesta riduzione della posizione netta creditoria delle banche verso l'estero, un consistente rimborso di sovvenzioni alla Banca d'Italia e notevoli interventi della Banca d'Italia a sostegno del nostro mercato finanziario (assorbimento di emissioni pubbliche, particolarmente di B.C.T. liberi).

Quanto agli effetti esercitati in luglio dalle tre « componenti »:

1) *Economia.* — Le operazioni con il sistema creditizio hanno provocato un ritiro di biglietti per circa 252 miliardi: il sistema creditizio ha ritirato depositi presso la Ban-

ca d'Italia per circa 171 miliardi, ma ha, per contro, rimborsato sovvenzioni (cresciute in giugno di 457 miliardi per le esigenze della chiusura semestrale) per circa 423 miliardi. I rimborsi hanno riguardato tutti i tre tipi di operazioni: le anticipazioni a scadenza fissa sono scese da 479,6 a 307,1 miliardi; le anticipazioni ordinarie da 946 a 729,1; il risconto da 518,1 a 481,9 miliardi.

2) Il ritiro di biglietti dovuto all'« economia » — circa 252 miliardi — è stato superato dalle emissioni di biglietti provocate dalle operazioni con il Tesoro, pari a 334,9 miliardi. Il fabbisogno del Tesoro ha infatti inciso notevolmente sulla situazione di luglio dell'Istituto di emissione: fra l'altro, questo ha dovuto assorbire 165,3 miliardi di lire di « titoli emessi o garantiti dallo Stato », di cui 118 miliardi di nuovi buoni ordinari del Tesoro liberi (le aziende di credito hanno sottoscritto solo 22 miliardi dei 140 miliardi offerti all'asta di luglio); il saldo debitore del conto corrente per il servizio di tesoreria è salito in luglio a 140,1 miliardi (+ 62,3 miliardi rispetto a giugno).

3) *Estero.* — La posizione netta creditoria delle banche verso l'estero che, secondo le note norme emanate in marzo avrebbe dovuto essere pareggiata a fine giugno e che a tale data si era ridotta di 207 miliardi (passando a 117,9 miliardi), è diminuita ulteriormente in luglio, ma di soli 9,7 miliardi (a 108,2 miliardi). Questa diminuzione, cumulandosi con l'avanzo della bilancia dei pagamenti di 43,3 miliardi, ha dato luogo ad un aumento delle riserve valutarie, per circa 37 miliardi, con equivalente emissione di biglietti.

In definitiva, per effetto dei suddetti movimenti, la circolazione « netta » è aumentata in luglio di 148,8 miliardi, portandosi a 5.261,5 miliardi; nel luglio 1968 l'aumento era stato di 63 miliardi. Ciò è da imputarsi ad una serie di fattori negativi, quali l'ascesa dei prezzi interni ed il crescente fabbisogno dello Stato di mezzi di pagamento; e di fattori positivi, quali, ad esempio, il dilatato volume degli scambi e l'incremento monetario del reddito nazionale.

(3) Circolazione di biglietti al netto delle giacenze nelle casse del Tesoro e della Banca d'Italia.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

FATTORI DI VARIAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DI BIGLIETTI (a)

(miliardi di lire)

	Nel mese di luglio	
	1969	1968
1. — Per operazioni con « Economia »:		
Sovvenzioni della Banca centrale:		
banche	— 422,5	— 356,6
istituti speciali	— 0,1	+ 6,3
Totale.....	— 422,6	— 350,3
Depositi presso la Banca centrale:		
banche	+ 91,3	+ 72,1
istituti speciali	+ 79,6	+ 91,5
Totale.....	+ 170,9	+ 163,6
Effetto totale di variazione:		
banche	— 331,2	— 284,5
istituti speciali	+ 79,5	+ 97,8
Totale.....	— 251,7	— 186,7
2. — Per operazione con « Tesoro ».....	+ 334,9	+ 221,7
Di cui:		
conto corrente servizio tesoreria	+ 62,3	+ 152,1
altre operazioni	+ 272,6 (b)	+ 69,6 (c)
3. — Per operazioni con « Estero »:		
Variazione riserve ufficiali	+ 36,7	+ 29,7
4. — Partite varie:		
Variazione netta della circolazione	+ 148,8	+ 63,1

(a) In base alla situazione « consolidata » dei conti della Banca d'Italia e dell'UIC.

(b) È la risultante delle seguenti variazioni (in miliardi) + 7,1 per « risconto ammassi »; + 165,3 per « titoli emessi o garantiti dallo Stato »; + 41,8 per « servizi diversi per conto dello Stato »; — 2,8 per monete di Stato; + 61,2 per « altre operazioni ».

(c) È la risultante delle seguenti variazioni: (in miliardi) — 3,7 per « risconto ammassi »; + 43,6 per « titoli emessi o garantiti dallo Stato »; + 19,4 per « servizi diversi per conto dello Stato »; — 0,5 per « monete di Stato »; + 10,8 per « altre operazioni ».

LA BILANCIA DEI PAGAMENTI

Nel mese di luglio 1969, la bilancia dei pagamenti ha registrato un saldo attivo di 43,3 milioni di dollari (nettamente inferiore a quello del luglio 1968, pari a 132,9 milioni di dollari).

Complessivamente, nel periodo gennaio-luglio 1969 il saldo negativo della bilancia è asceso a 854,6 milioni di dollari (+ 175,3 nel corrispondente periodo del 1968). Ciò è dipeso dal fatto che, mentre le partite correnti hanno registrato pressochè lo stesso saldo attivo (951,1 milioni di dollari nel 1969, contro 962 miliardi di dollari nel corrispondente periodo del 1968), i movimenti di capitale hanno segnato un saldo passivo di gran lunga superiore (— 1.805,7 milioni di dollari contro — 786,7 nei primi sette mesi del 1969).

L'accreditamento di banconote ha raggiunto i 1.212 milioni di dollari contro i 709,4 del gennaio-luglio 1968.

I dati provvisori relativi al mese di agosto fanno registrare ancora un saldo positivo della bilancia dei pagamenti, benchè di gran lunga inferiore a quello registratosi nello stesso mese dell'anno passato (31 milioni di dollari contro i 300 milioni dello agosto 1968). Il saldo negativo dei movimenti di capitale dovrebbe aggirarsi sui 380 milioni di dollari, portando così a quasi 2.200 milioni di dollari il *deficit* complessivo dei movimenti di capitale per i primi 8 mesi dell'anno.

Di tale situazione, ormai insostenibile, una componente importante — stimata intorno ai 100 milioni di dollari al mese — è costituita dalla fuoriuscita di capitali attraverso i fondi comuni di investimento esteri operanti in Italia. Perciò si rende ancora più urgente l'intervento in tale settore, attraverso la più sollecita approvazione di un provvedimento legislativo che regoli la materia.

Sempre secondo i dati provvisori di fine agosto, il saldo di banconote relativo ai primi otto mesi del 1969 dovrebbe aggirarsi intorno ai 1.340 milioni di dollari. Se si pensa che per tutto il 1963, il famoso anno di crisi, il saldo di banconote fu di 1.470 milioni di dollari, risulta evidente l'ampiezza del fenomeno registrato quest'anno.

RISERVE UFFICIALI NETTE

Le riserve ufficiali nette della Banca d'Italia hanno raggiunto, in luglio, i 2.863,4 miliardi (+ 42,1 miliardi rispetto al precedente mese di giugno; — 349,6 miliardi rispetto al luglio 1968 e — 185,4 miliardi rispetto al dicembre 1968).

Le riserve di valute convertibili hanno segnato, sempre nello stesso mese di luglio, un incremento di 44 miliardi di lire, passando da 578,2 miliardi del mese di giugno a 622,2 miliardi. Sono invece diminuite le riserve auree, passate da 1.835,5 miliardi del mese di giugno a 1.834,9 miliardi del mese di luglio, e le riserve presso il FMI, passate da 169,8 miliardi del mese di giugno a 164,9 miliardi di luglio.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIA DEI PAGAMENTI

(7 settembre 1969)

VOCI	Luglio						Gennaio-luglio	
	Incassi		Pagamenti		Saldo		Saldo	
	1968	1969	1968	1969	1968	1969	1968	1969
	(milioni di dollari)							
<i>Partite correnti</i>	1.356,9	1.670,5	1.102,7	1.345,2	254,2	325,3	962	951,1
Merci (esportazioni, importazioni cif)	869,2	1.032,1	868,6	1.108,9	0,6	76,8	223,5	475
Noli	50,2	60,7	—	—	50,2	60,7	285,2	339,4
Viaggi all'estero	205,3	229,5	43,2	55,4	162,1	174,1	605,7	597,2
Rimesse emigrati	76	94	—	—	76	94	401,6	451,7
Redditi da investimenti	49,2	57,1	33,4	43,2	15,8	13,9	—	34,7
Altri servizi	99	132,6	132,6	137,7	33,6	5,1	122,2	10,4
Partite viaggianti, storni, arbitraggi (saldo)	—	58,9	24,9	—	24,9	58,9	27,4	31,3
Transazioni governative	8	5,6	—	—	8	5,6	42,6	44,8
<i>Movimenti di capitali</i>	170,2	340,1	291,5	622,1	121,3	282	786,7	1.805,7
Privati	152,3	306,5	285,1	608,3	132,8	301,8	768,9	1.820
Pubblici	17,9	33,6	6,4	13,8	11,5	19,8	17,8	14,3
Totale	1.527,1	2.010,6	1.394,2	1.967,3	132,9	43,3	175,3	854,6
<i>Movimenti monetari (a)</i>	211,2	32	344,1	75,3	132,9	43,3	175,3	854,6
Banca d'Italia e Ufficio italiano dei cambi:								
Oro e valute convertibili	—	—	240,8	69,6	240,8	69,6	123,5	49,8
Posizione netta FMI	—	7,9	15,9	—	15,9	7,9	50,4	129,6
Altre riserve	189	—	—	—	189	—	275	46,9
Passività a breve verso l'estero	13,2	—	—	5,7	13,2	5,7	3,9	170,8
Posizione a medio e lungo termine	9	8,8	—	—	9	8,8	110,7	8,7
Aziende di credito	—	15,3	87,4	—	87,4	15,3	161,8	549,3
	(miliardi di lire)							
<i>Partite correnti</i>	848,1	1.044	689,1	840,7	159	203,3	601,3	594,4
Merci (esportazioni, importazioni cif)	543,2	645,1	542,9	693,1	0,3	48	139,7	296,9
Noli	31,4	37,9	—	—	31,4	37,9	178,3	212,1
Viaggi all'estero	128,3	143,5	27	34,6	101,3	108,9	378,6	373,3
Rimesse emigrati	47,5	58,7	—	—	47,5	58,7	251	282,3
Redditi da investimenti	30,8	35,7	20,8	27	10	8,7	—	21,7
Altri servizi	61,9	82,8	82,9	86	21	3,2	76,4	6,5
Partite viaggianti, storni, arbitraggi (saldo)	—	36,8	15,5	—	15,5	36,8	17,1	19,6
Transazioni governative	5	3,5	—	—	5	3,5	26,6	28
<i>Movimenti di capitali</i>	106,3	212,6	182,2	388,9	75,9	176,3	491,7	1.128,6
Privati	95,1	191,6	178,2	380,2	83,1	188,6	480,6	1.137,5
Pubblici	11,2	21	4	8,7	7,2	12,3	11,1	8,9
Totale	954,4	1.256,6	871,3	1.229,6	83,1	27	109,6	534,2
<i>Movimenti monetari (a)</i>	132,1	20,1	215,2	47,1	83,1	27	109,6	534,2
Banca d'Italia e Ufficio italiano dei cambi:								
Oro e valute convertibili	—	—	150,5	43,5	150,5	43,5	77,2	31,1
Posizione netta FMI	—	4,9	10	—	10	4,9	81,5	81
Altre riserve	118,2	—	—	—	118,2	—	171,9	28,7
Passività a breve verso l'estero	8,3	—	—	3,6	8,3	3,6	2,4	106,4
Posizione a medio e lungo termine	5,6	5,5	—	—	5,6	5,5	69,3	5,8
Aziende di credito	—	9,7	54,7	—	54,7	9,7	101,1	343,4

(a) Negli incassi figurano gli afflussi di capitale dall'estero (aumento di passività o riduzione di attività), mentre nei pagamenti figurano i deflussi di capitale verso l'estero (aumento di attività o riduzione di passività); pertanto il saldo con segno negativo indica aumento di attività.

INTERVENTI DEL TESORO A FAVORE DI ATTIVITA' PRODUTTIVE

Settore industriale.

a) Nel corso dell'anno 1969, in virtù delle leggi 12 febbraio 1955, n. 38 e successive integrazioni e 1° febbraio 1965, n. 60, sono state assegnate ai Fondi di rotazione costituiti presso gli Istituti speciali meridionali (ISVEIMER, IRFIS e CIS) somme per complessive lire 15.700 milioni.

Dette assegnazioni, in aggiunta a quelle effettuate negli anni precedenti, hanno consentito agli Istituti gestori di concedere alle medie e piccole imprese industriali nell'anno 1969, 252 finanziamenti per complessive lire 54.408.844.000, a fronte di investimenti per circa 95 miliardi di lire.

In esecuzione della legge 31 gennaio 1968, n. 50, sono stati conferiti all'ISVEIMER, all'IRFIS e al CIS fondi per complessive lire 26 miliardi (rispettivamente 17 miliardi, 3,5 miliardi e 3,5 miliardi) destinati al potenziamento degli interventi creditizi degli Istituti.

In base all'articolo 26 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, il Tesoro ha autorizzato la Cassa per il Mezzogiorno a stipulare prestiti all'estero per l'importo di lire 42 miliardi destinato al finanziamento di progetti industriali tramite i tre Istituti speciali di credito per il Mezzogiorno, oppure direttamente dalla Cassa medesima. Con tali fondi sono stati stimolati investimenti per complessivi 100 miliardi circa.

b) Sempre nel corso del 1969, sono state assegnate al Mediocredito centrale, ad aumento del fondo contributi interessi su finanziamenti a favore delle imprese colpite dall'alluvione dell'autunno 1966, lire 3,5 miliardi, ai sensi delle leggi 7 luglio 1967, n. 513.

Allo stesso fondo verranno, inoltre, assegnati ulteriori 45 miliardi ai sensi della legge 12 febbraio 1969, n. 7 (alluvione del

1968 in Piemonte), non appena definite le procedure per l'accensione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, il cui ricavato, com'è noto, è in parte destinato alla copertura di detta spesa (articolo 42 della legge).

Al fondo centrale di garanzia per i finanziamenti in questione, costituito presso il Mediocredito centrale, è stato assegnato un ulteriore importo di lire 5 miliardi, ai sensi della cennata legge n. 7.

Le predette assegnazioni hanno consentito all'Istituto stesso di effettuare 284 operazioni di finanziamento, per oltre 29 miliardi, nel corso del 1969, con investimento totale di pari importo.

La legge 21 aprile 1969, n. 167, ha previsto l'assegnazione al Mediocredito centrale di lire 45 miliardi per la concessione di contributi sugli interessi per operazioni di esportazione di cui alla legge 28 febbraio 1967, n. 131.

Tali assegnazioni, ripartite in più esercizi finanziari a partire dall'anno 1968, consentiranno all'Istituto di far fronte agli impegni assunti, per contributi su finanziamenti, a tutto il 31 dicembre 1968 e, in parte, anche agli impegni contratti nel corso del 1969.

Nello stesso anno sono state assegnate ai sensi della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, lire 7 miliardi all'Istituto mobiliare italiano per interventi a favore delle piccole e medie industrie manifatturiere.

In applicazione delle leggi 12 marzo 1968, n. 236, 24 novembre 1967, n. 1191 e 14 agosto 1967, n. 800 e successive integrazioni, sono stati conferiti nel 1969, alla Banca nazionale del lavoro e alle annesse Sezioni di credito alle medie e piccole industrie e di credito teatrale, fondi per lire 3.850 miliardi destinati ad incrementare l'attività creditizia degli enti in parola.

c) A valere sul Fondo di rotazione di Trieste e Gorizia, di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, sono stati concessi 25 mutui per oltre 27 miliardi.

d) Nell'anno 1969, è continuata pure, la concessione delle provvidenze ordinarie del-

le aziende industriali, commerciali e artigiane colpite da pubbliche calamità, ai sensi della legge 13 febbraio 1952, n. 50, e cioè:

finanziamenti 10 per lire 110.700.000;
contributi interessi erogati per lire 49.131.861;

contributi a fondo perduto del 20 per cento, per lire 192.667.215.

e) Nell'anno è stato concesso un solo finanziamento per lire 250.000.000, sui rientri a valere sulla legge 18 dicembre 1961, n. 1470 e successive integrazioni, essendo già stati esauriti gli stanziamenti di lire 23 miliardi previsti dalla legge medesima.

f) Ulteriori finanziamenti sono stati concessi, nell'anno 1969, a valere sui rientri dei fondi ERP (IRI-ERP) di cui alla legge 3 dicembre 1948, n. 1425, a favore di aziende industriali ed agricole per acquisto di macchinario (n. 16 per lire 854.841.000).

g) Sono stati pure concessi 11 finanziamenti per un importo totale di lire 750 milioni a valere sui fondi di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 626, a favore di medie e piccole imprese che attuano programmi intesi ad incrementare la produttività.

In complesso, gli interventi sopra indicati a favore del settore industriale hanno consentito investimenti per un importo globale di oltre lire 182 miliardi.

Settore artigiano.

Nel corso del 1969 sono state assegnate, in forza di varie disposizioni legislative (leggi 7 ottobre 1961, n. 1108; 31 ottobre 1966, n. 947; 2 dicembre 1967, n. 1192; 18 marzo 1968, n. 241; 25 ottobre 1968, n. 1089 e decreto-legge 19 novembre 1968, n. 1149), al fondo contributi in conto interessi sulle operazioni a favore degli artigiani, somme per complessive lire 10.300 milioni.

Tali integrazioni, in aggiunta a quelle conferite negli anni precedenti, hanno consentito alla Artigiancassa di ammettere al beneficio del contributo in conto interessi,

nell'anno 1969, 11.541 operazioni per complessive lire 60.839.236.000, di cui 2.027 per complessive lire 10.319.810.000 ammesse anche al risconto.

Detti interventi hanno consentito investimenti per circa 96 miliardi di lire.

Settore navale e peschereccio.

a) Nel corso dell'anno 1969 è stata deliberata la concessione del contributo in conto interessi del 3,50 per cento su 22 operazioni di finanziamento per complessive lire 27.231 milioni a favore di Società armatoriali per la costruzione o il miglioramento di navi mercantili.

b) Nel corso dell'anno 1969, a valere sul Fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1457, non è stato concesso alcun finanziamento, in quanto, a seguito dell'entrata in vigore della legge 28 marzo 1968, n. 479, si è dovuto procedere al rinnovo delle convenzioni stipulate con gli Istituti di credito per adeguarle alle norme recate dalla stessa legge.

Nel settore navale gli interventi suddetti hanno consentito investimenti per circa 55 miliardi.

Settore agricolo.

a) Interventi finanziari a favore della proprietà coltivatrice. Nel corso dell'anno 1969, sono state concesse agli Istituti gestori dell'apposito Fondo di rotazione costituito dalla legge 26 maggio 1965, n. 590, per favorire lo sviluppo della proprietà coltivatrice, ulteriori anticipazioni per complessive lire 50 miliardi da destinare a mutui quarantennali, al tasso dell'1 per cento, per l'acquisto di terreni idonei alla costituzione di aziende aventi caratteristiche per realizzare imprese familiari efficienti sotto il profilo tecnico ed economico.

b) Finanziamenti a favore della zootecnia. A valere sulle disponibilità del Fondo di ro-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tazione a favore della zootecnia istituito con legge 8 agosto 1957, n. 777, sono state conferite, nel 1969, agli Istituti di credito convenzionati ulteriori anticipazioni per circa 24 miliardi di lire, da destinare a finanziamenti per l'acquisto di animali da carne nonché per il miglioramento della lavorazione, della conservazione e del commercio delle carni e del pollame e per attrezzature avicole e zootecniche.

c) Finanziamenti a favore della meccanizzazione agricola. A valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione, istituito con il Capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modifiche ed integrazioni, sono state concesse nel 1969 agli Istituti di credito convenzionati anticipazioni per circa 90 miliardi di lire da destinare a finanziamenti, al tasso del 2 per cento, per l'acquisto di macchinario agricolo e connesse attrezzature, ivi comprese quelle destinate a centri dimostrativi di meccanica agraria aventi per scopo l'assistenza tecnica e la formazione professionale degli agricoltori, nonché per l'acquisto di attrezzature mobili per la protezione di colture di pregio.

In tale settore, gli interventi suddetti hanno consentito investimenti per complessive lire 200 miliardi circa.

ATTIVITA' DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI NEL 1968 E NEL 1969

1968

Il 1968 ha registrato in pratica il medesimo andamento dell'anno precedente per ciò che concerne i tradizionali mezzi di provvista della Cassa.

Italia settentrionale	miliardi 106	pari al 18,2%
Italia centrale	miliardi 178,4	pari al 30,6%
Italia meridionale e insulare	miliardi 295,6	pari al 50,7%
Enti a carattere nazionale	miliardi 2,6	pari al 0,5%
	<hr/>	<hr/>
	582,6	100
	<hr/>	<hr/>

Connessa a tale andamento ed alle necessità degli Enti locali, specie nel settore dei mutui ad integrazione dei bilanci, è stata la ripresentazione al Parlamento del disegno di legge che, tra l'altro, prevede il ricorso diretto della Cassa al mercato finanziario.

Le cifre più significative dell'attività della Cassa sono le seguenti:

gli afflussi che si sono avuti nel 1968 riguardano:

Risparmio postale	339,2
Depositi in numerario	9,8
Conti correnti	24,3
Rientro capitali	85,6
Buoni fruttiferi	175
	<hr/>
	633,9
	<hr/>

I mutui concessi nel 1968 ammontano a 582,6 miliardi, così suddivisi:

Edilizia scolastica	43,3
Opere igieniche	87,8
Opere diverse	60,9
Edilizia popolare	64,6
Leggi speciali	2,5
	<hr/>
Totale opere	259,1
Integrazione bilanci	323,5
	<hr/>
	582,6
	<hr/>

È da rilevare che il 44,5 per cento dei prestiti ha riguardato, nel 1968, l'esecuzione di opere pubbliche (nel 1967 tale percentuale era stata del 30,8).

In base alla ripartizione territoriale le concessioni si sono così ripartite:

Nel 1968, sono pervenute alla Cassa 10.585 richieste di mutuo per un ammontare di 912,1 miliardi di lire, di cui 4.541 domande per 523 miliardi afferenti a mutui ad integrazione dei disavanzi economici di bilancio.

Al 31 dicembre 1968 risultavano vigenti affidamenti di massima (cioè richieste di mutuo accolte in via preliminare e per le quali è in corso la relativa istruttoria) per un complessivo importo di 370 miliardi.

1969

Nei primi otto mesi dell'anno il risparmio postale ha fatto registrare un incremento di denaro fresco di 89,2 miliardi, che risulta inferiore a 19,3 miliardi al risparmio raccolto alla stessa data del 1968 (108,5 miliardi).

Al 31 agosto le concessioni di prestiti effettuate dalla Cassa ammontavano a 377,2 miliardi, così ripartite:

Edilizia scolastica	29,2
Opere igieniche	69,7
Opere diverse	21,1
Edilizia popolare	28,2
<hr/>	
Totale opere	148,2
Integrazione bilanci	229
<hr/>	
	377,2
<hr/>	

Inoltre, la Cassa ha già dato la propria adesione a tutte le richieste avanzate dagli Enti ammessi a fruire del contributo statale per la costruzione di ospedali, nonchè degli Istituti autonomi case popolari, assicurando così il completo finanziamento dei piani predisposti dai dicasteri interessati nel settore dell'edilizia ospedaliera ed in quello dell'edilizia popolare.

Alla stessa data del 31 agosto risultavano vigenti affidamenti di massima per 609 miliardi di lire.

Non vi è dubbio che la possibilità di soddisfare totalmente le richieste dei mutui au-

torizzati a copertura dei disavanzi economici è affidata solamente a un intervento legislativo che regoli la materia. A tal fine dovrebbe provvedere il disegno di legge n. 532 presentato il 15 ottobre 1968 dal Governo che prevede « Disposizioni in materia di credito ai Comuni ed alle Provincie, nonchè provvidenze varie in materia di finanza locale ». In esso è previsto il ripristino della funzionalità della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale nonchè l'istituzione di una Sezione per il credito a breve termine, che permetterà ai Comuni di ottenere dalla Cassa delle anticipazioni, in attesa dell'emissione dei decreti autorizzativi dei mutui in parola.

Tale disegno di legge, già in sede referente di fronte alla competente Commissione della Camera, è ora stato assegnato alla sede deliberante e se ne è iniziata la discussione il 1° ottobre ultimo scorso.

Si auspica che esso venga approvato con urgenza.

Attività svolta dagli Istituti di previdenza al 31 agosto 1969.

Premesso che le quattro Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale (Dipendenti enti locali, Sanitari, Insegnanti di asilo ed Ufficiali giudiziari), come tassativamente previsto dai rispettivi ordinamenti, sono corpi morali, rappresentati legalmente dal Direttore generale il quale è responsabile della loro gestione, per ognuna delle anzidette Casse viene redatto annualmente un rendiconto che, riconosciuto regolare dal Consiglio di amministrazione degli Istituti, viene poi sottoposto all'esame di controllo della Corte dei conti per la parifica ed all'approvazione dell'apposita Commissione di vigilanza, di cui fanno parte anche i rappresentanti della Camera dei deputati e del Senato.

Quanto al lavoro svolto nei primi otto mesi dell'anno in corso, si possono comunicare i seguenti dati.

Accertamento e riscossione dei contributi. Sono stati emessi ruoli, per contributi ordinari dovuti alle Casse pensioni amministrative, per un totale di lire 247.390 milioni.

Numerosi Enti, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, hanno chiesto la ratizzazione dei rispettivi importi da versare, tanto che, al 31 agosto 1969, risultano emessi 4.225 provvedimenti di ratizzazione per un ammontare complessivo di lire 106.872 milioni.

Trattamenti di quiescenza: sono pervenute, complessivamente, 13.670 istanze richiedenti la liquidazione del trattamento di quiescenza e 4.430 domande di riscatto di servizi non soggetti all'obbligo di iscrizione.

L'ammontare complessivamente erogato per pensioni ed indennità, al 31 agosto 1969, è di circa 124 miliardi.

Investimenti immobiliari e mobiliari: questi Istituti di previdenza, come è noto, possono impiegare i fondi patrimoniali disponibili nelle varie forme previste dalle vigenti norme di legge e, cioè, nell'acquisto di immobili — entro il limite di tre decimi del patrimonio di ciascuna delle Casse pensioni amministrative (art. 1 della legge 13 giugno 1962, n. 855) — nell'acquisto di titoli di Stato, obbligazionari e cartelle di credito fondiario; nella concessione di mutui a Comuni, Provincie ed Enti di diritto pubblico — per la realizzazione di programmi concernenti la esecuzione di opere pubbliche, come l'edilizia popolare, scolastica, costruzioni di strade, acquedotti, impianti elettrici, eccetera — e, nella concessione di sovvenzioni agli iscritti, contro cessione del quinto della retribuzione.

Nel settore immobiliare, nel periodo considerato, sono stati stipulati 13 contratti per acquisto di immobili al prezzo complessivo di lire 14.295.630.000, ed un contratto per la concessione in appalto di opere di costruzione e progettazione, relative all'utilizzazio-

ne delle aree fabbricabili, per un importo di lire 1.730.000.000.

Nel settore mobiliare, sempre nel periodo di che trattasi, il Consiglio di amministrazione di questi Istituti ha deliberato l'acquisto di titoli e la concessione di mutui per un importo complessivo di lire 91.550.393.000 così distinto:

Titoli per L. 50.000.000.000

Mutui:

a favore di Comuni e

Provincie per L. 24.759.096.000

a favore di Enti vari per L. 12.887.650.000

a favore di Coopera-

tive edilizie per L. 3.903.647.000

Totale L. 91.550.393.000

Nello stesso periodo sono state, altresì, concesse 12.708 sovvenzioni agli iscritti, contro cessione del quinto della retribuzione, per un importo totale di circa lire 13 miliardi.

PARTE QUARTA

GESTIONE DEI RESIDUI

Nelle relazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni precedenti — e particolarmente in quella previsionale per il 1969 — il fenomeno dei residui, e in specie quello dei residui passivi, è stato oggetto di acute considerazioni, anche a seguito di una lucida e profonda esposizione fatta dal Ragioniere generale dello Stato di fronte alla Commissione finanze e tesoro. Il problema, da allora ad oggi, non si è risolto ed ha conservato la sua gravità, come si desume chiaramente dai dati che seguono.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il conto dei residui provenienti da esercizi precedenti a quello 1968, presentava, al 1° gennaio 1968, una eccedenza passiva di milioni 3.425.754,6, così risultante:

	<i>milioni</i>
residui passivi	5.168.435,7
residui attivi	1.742.681,1
Eccedenza passiva	3.425.754,6

Nel corso dell'esercizio in esame tale situazione è venuta a modificarsi per effetto delle modifiche e dei riaccertamenti operati per i residui predetti:

Situazione dei residui provenienti da esercizi precedenti al 1968

	Consistenza al 1° gennaio 1968	Consistenza al 31 dicembre 1968	Differenze
	—	—	
		<i>(milioni di lire)</i>	
residui passivi	5.168.435,7	5.091.831,6	76.604,1 (—)
residui attivi	1.742.681,1	1.753.527,4	10.846,3 (+)
Eccedenza passiva	3.425.754,6	3.338.304,2	87.450,4 (—)

Per i residui passivi, la diminuzione di milioni 76.604,1 è stata determinata dai fattori seguenti:

	<i>milioni</i>
Economie verificatesi nella gestione dei residui	55.759,1
Somme eliminate ai sensi dell'articolo 36 — primo comma — delle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato perchè perente agli effetti amministrativi	20.705,6
Somme eliminate in base alla facoltà contenuta nell'articolo 7, lettera b), della legge 9 dicembre 1928, n. 2783	3,6
Somme eliminate per intervenuta prescrizione	135,8
	76.604,1

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le economie e le eliminazioni, nel cennato complessivo importo di milioni 76.604,1 risultano, suddivise per Ministeri, come dal prospetto che segue:

MINISTERI	Economie realizzate nella gestione dei residui	ELIMINAZIONI			Totale delle diminuzioni 5= 1+2+3+4
		per l'art. 36 - 1° comma - delle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato	per l'art. 7 lettera b), della legge 9 dicembre 1928, n. 2783	per l'art. 380 del regolamento generale di contabilità, per intervenuta prescrizione	
	1	2	3	4	
(Milioni di lire)					
Tesoro	10.991,0	2.205,3	—	—	13.196,3
Finanze	8.595,4	472,2	—	0,7	9.068,3
Bilancio e programmazione economica	69,7	5,3	—	—	75,0
Grazia e giustizia	1.188,8	875,3	—	14,3	2.078,4
Affari esteri	2.562,9	575,6	—	0,9	3.139,4
Pubblica istruzione	5.342,8	297,4	—	—	5.640,2
Interno	4.878,0	492,9	—	19,4	5.390,3
Lavori pubblici	5.155,4	345,2	—	—	5.500,6
Trasporti e aviazione civile	602,4	458,7	—	0,8	1.061,9
Poste e telecomunicazioni	9,3	—	—	—	9,3
Difesa	2.899,6	11.656,2	—	96,6	14.652,4
Agricoltura e foreste	7.007,5	1.282,1	—	2,2	8.291,8
Industria, commercio e artigianato	525,8	16,8	—	—	542,6
Lavoro e previdenza sociale	4.004,6	201,6	—	0,7	4.206,9
Commercio estero	339,7	151,3	3,6	—	494,6
Marina mercantile	1.045,2	23,5	—	—	1.068,7
Partecipazioni statali	5,9	0,2	—	—	6,1
Sanità	449,0	1.262,1	—	0,2	1.711,3
Turismo e spettacolo	86,1	383,9	—	—	470,0
	55.759,1	20.705,6	3,6	135,8	76.604,1

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sull'espansione dei residui passivi hanno inciso, in modo particolare, le assegnazioni disposte sul finire dell'esercizio le quali, per gran parte, hanno dato luogo al formarsi di nuovi residui passivi (tra queste si ricordano le assegnazioni disposte con la legge 23 giugno 1969, n. 314, di variazioni al bilancio 1968, nonché quelle connesse con l'applicazione della legge n. 641 del 1967, recante norme per l'edilizia scolastica ed universitaria, e dei decreti-legge n. 1118, n. 1149, n. 1232 e n. 1233, del novembre e del dicembre 1968, recanti provvidenze a favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968). Ciò

nonostante, mentre i residui passivi al 31 dicembre 1967 si ragguagliavano al 50,1 per cento della spesa di competenza del 1967, l'analogo rapporto tra i residui al 31 dicembre 1968 e la spesa dell'esercizio 1968, si contrae al 49,2 per cento.

La ripartizione dei residui passivi al 31 dicembre 1968 a seconda che attengano alla parte corrente, al conto capitale ed al rimborso di prestiti ed il rapporto percentuale tra gli stessi residui e la spesa di competenza, risulta dal prospetto che segue, nel quale viene anche effettuato il raffronto con i corrispondenti dati del 1967:

	Residui passivi			
	al 31 dicembre 1967		al 31 dicembre 1968	
	In miliardi di lire	In % della spesa di competenza	In miliardi di lire	In % della spesa di competenza
parte corrente	2.116,-	28,7	2.419,4	28,5
conto capitale	2.732,3	107,7	3.382,6	104,8
rimborso prestiti	320,1	78,4	19,4	15,5
	<u>5.168,4</u>	<u>50,1</u>	<u>5.821,4</u>	<u>49,2</u>

La contrazione nei valori relativi risulta confermata anche dagli analoghi rapporti riferiti ai residui di nuova formazione:

	Residui di nuova formazione			
	dell'esercizio 1967		dell'esercizio 1968	
	In miliardi di lire	In % della spesa di competenza	In miliardi di lire	In % della spesa di competenza
parte corrente	1.471,2	19,9	1.650,3	19,4
conto capitale	1.094,9	43,2	1.274,7	39,5
rimborso prestiti	309,1	75,7	7,9	6,3
	<u>2.875,2</u>	<u>27,9</u>	<u>2.932,9</u>	<u>24,8</u>

I residui passivi di parte corrente e del conto capitale al 31 dicembre 1968 si ripartiscono, per categorie economiche, come segue:

Parte corrente:

	miliardi	miliardi
Servizi degli Organi costituzionali dello Stato	0,1	
Personale in attività di servizio	192	
Personale in quiescenza		36,2
Acquisto di beni e servizi		723,5
Trasferimenti		1.211
Interessi		62,3
Poste correttive e compensative delle entrate		185,2
Ammortamenti		—
Somme non attribuibili		9,1
		<u>2.419,4</u>

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<i>Conto capitale:</i>	
	<i>miliardi</i>
Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato	1.397,3
Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato	20,4
Trasferimenti	1.904,7
Partecipazioni azionarie e conferimenti	25,7
Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive	27,5
Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive	7
	<u>3.382,6</u>

Sul volume complessivo dei residui passivi incidono, tra l'altro, somme che in effetti non rappresentano debiti verso terzi riguardando regolazioni contabili. Tra queste sono da considerare le somme relative al versamento in entrata delle ritenute erariali e della ritenuta a favore del Tesoro operata sugli emolumenti dei dipendenti statali e le quote di entrate erariali devolute alle Regioni siciliana e sarda e dalle medesime riscosse direttamente.

Non rappresentano, del pari, ancora, debiti verso terzi i cosiddetti residui di stanziamento cioè le somme mantenute ai sensi dell'articolo 36 della legge di contabilità o di altre particolari disposizioni legislative (quali quelle sul piano verde, sul piano della scuola, ecc.), ammontanti a miliardi 2.128,8.

La ripartizione per Ministeri dei residui passivi al 31 dicembre 1968, con l'indicazione dei residui derivanti da impegni formali e dei residui di stanziamento, è esposta qui di seguito:

	Residui da impegni	Residui di stanziamento	In complesso
	<i>(miliardi di lire)</i>		
Tesoro	671,5	216,5	888
Finanze	474,9	5,2	480,1
Bilancio	0,7	—	0,7
Giustizia	21,1	0,4	21,5
Esteri	29	10	39
Istruzione	175,1	158,5	333,6
Interno	99,5	8	107,5
Lavori pubblici	1.070,2	932,6	2.002,8
Trasporti	60,7	24,3	85
Poste	0,1	—	0,1
Difesa	394,3	153,3	547,6
Agricoltura	493,7	454,2	947,9
Industria	62,3	68,4	130,7
Lavoro	32	—	32
Commercio estero	8	0,6	8,6
Marina mercantile	43,4	9,6	53
Partecipazioni statali	—	0,3	0,3
Sanità	36,9	57,1	94
Turismo	19,2	29,8	49
	<u>3.692,6</u>	<u>2.128,8</u>	<u>5.821,4</u>

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RISULTATI COMPLESSIVI DEL CONTO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 1968

Durante il 1968 dei predetti residui passivi e attivi provenienti dai precedenti esercizi, vennero, rispettivamente, pagati milioni 2.203.299,4 e versati milioni 883.334,4 talchè i residui medesimi al 31 dicembre 1968 vengono a risultare in:

	milioni
residui passivi	2.888.532,2
residui attivi	870.193
con un'eccedenza passiva di	<u>2.018.339,2</u>

Aggiungendo a tali residui le somme rimaste da pagare e quelle rimaste da riscuotere e da versare sulla gestione di competenza, nei rispettivi importi di milioni 2.932.850,4 e di milioni 1.059.853,9, la consistenza dei residui al 31 dicembre 1968 si stabilisce come segue:

	Residui prove- nienti da eser- cizi precedenti	Residui lasciati dalla gestione di competenza	Totale
	(milioni di lire)		
residui passivi	2.888.532,2	2.932.850,4	5.821.382,6
residui attivi	870.193	1.059.853,9	1.930.046,9
eccedenza passiva	<u>2.018.339,2</u>	<u>1.872.996,5</u>	<u>3.891.335,7</u>

Rispetto al 31 dicembre 1967 detta eccedenza passiva presenta un aumento di milioni 465.581,1 dovuto ad una maggiore espansione del volume di residui passivi rispetto a quella dei residui attivi, come risulta dal prospetto che segue:

	Consistenza dei residui al 31 dicembre 1967	Consistenza dei residui al 31 dicembre 1968	Differenze
	(milioni di lire)		
residui passivi	5.168.435,7	5.821.382,6	652.946,9 (+)
residui attivi	1.742.681,1	1.930.046,9	187.365,8 (+)
eccedenza passiva	<u>3.425.754,6</u>	<u>3.891.335,7</u>	<u>465.581,1 (+)</u>

Un nuovo elemento si è aggiunto ora all'esame degli studiosi del problema e soprattutto all'attenzione di chi, gravato di responsabilità, ha il compito non solo di analizzare tali fenomeni (anomali per le dimensioni che essi hanno assunto) ma anche di prevedere i rimedi necessari e provvedere con gli strumenti a disposizione per ovviarli o, per

lo meno, per ricondurli alle proporzioni modeste che essi possono avere, sia sotto l'aspetto quantitativo che sotto quello qualitativo, in un bilancio di competenza quale è quello dello Stato italiano.

Infatti, per corrispondere alle numerose richieste da più parti formulate, è stato predisposto — nell'ambito dei lavori della

« Commissione per l'esame dei rapporti tra spesa pubblica, risparmio pubblico, mercato monetario e finanziario » — un « Libro bianco sui residui nel bilancio dello Stato ».

Preceduto da una relazione del professor Di Fenizio — Presidente del « Gruppo residui » della Commissione anzidetta — il volume prende in esame le consistenze al 31 dicembre 1967, analizzando dapprima i dati di insieme e differenziali, quindi i residui attivi e, infine, quelli passivi.

Su questi ultimi l'indagine è stata particolarmente profonda, a ciò sollecitata dalle preoccupazioni, espresse in Parlamento, di chi riteneva i residui passivi potenzialmente capaci, da un lato, di rendere troppo vivace la spesa quando magari l'evoluzione congiunturale avrebbe potuto richiedere il contrario, e dall'altro, di svuotare di significato il contenuto della sanzione legislativa del bilancio di previsione dello Stato.

L'analisi dei residui passivi — condotta in riferimento sia alla consistenza globale che a quelle dei singoli Ministeri — considera il fenomeno sotto il triplice profilo: della loro formazione, della loro permanenza in bilancio e del loro peso effettivo nei confronti della tesoreria.

Molteplici sono risultate le cause di formazione dei residui: talune operanti a monte del processo di acquisizione della spesa in bilancio, altre nella successiva fase di realizzazione della spesa stessa.

Particolarmente interessanti, poi, appaiono i risultati dell'indagine sulla permanenza dei residui in bilancio: al riguardo, avvalendosi di disaggregazioni economiche e funzionali, si è analizzata la loro anzianità, rilevandone anche i ritmi di smaltimento.

Il terzo aspetto dell'indagine — quello della intrinseca consistenza dei residui — ha portato a considerare la loro incidenza finanziaria sulla tesoreria e le possibilità operative che all'Amministrazione derivano dalla presenza di una tale massa di disponibilità.

L'analisi ha posto in luce l'esistenza:

di partite meramente contabili (regolazioni) relative, cioè, ad operazioni compensa-

tive tra entrate e spese, da regolare con semplici note nelle scritture;

di partite non ancora concretatesi in obbligazioni dello Stato verso terzi (residui impropri o di stanziamento) e riconducibili, pertanto, ai ritmi di esecuzione della spesa, le cui cause sono state dettagliatamente esaminate nel « Libro bianco ».

Una corretta ed obiettiva interpretazione del fenomeno dei residui — che, è bene ricordare, rappresenta solo un particolare aspetto di una tematica molto più generale — deve ovviamente tener conto di tutte queste partite se all'espressione « residui passivi » si vuol dare il significato che le è proprio, sul piano anche di una razionale impostazione della politica di bilancio.

Ed è proprio per queste considerazioni che ritengo necessario soffermarmi su alcuni aspetti che sono emersi nello studio pregevole condotto dalla Commissione, soprattutto con riferimento a quanto gli organi legislativi ed il potere amministrativo potranno e dovranno fare, nel limite delle proprie specifiche competenze, per un graduale processo di smaltimento dei residui. Premesso che l'espressione « residui passivi » si riferisce a spese impegnate, liquidate, ordinate ma non pagate durante il corso dell'esercizio finanziario a cui si riferiscono gli stanziamenti, il loro accrescersi, secondo quanto contenuto nel « Libro bianco », va ascritto principalmente:

— alla relativa lentezza dei centri di spesa dell'amministrazione centrale dello Stato, il cui funzionamento è appesantito dal persistere di norme istituzionali non più adeguate ai tempi nuovi, ed all'accrescersi progressivo, per numero e mole, delle operazioni relative;

— all'aumento delle competenze affidate all'Amministrazione centrale dello Stato, soprattutto negli organi cosiddetti « produttivi » (perchè la loro attività si svolge essenzialmente nella sfera economica-produttiva) competenze aggiuntesi a seguito di decisioni del Parlamento;

— all'aumento del volume e della variabilità che annualmente si registra nella composizione della spesa;

— alla dissociazione spesso verificatasi tra le decisioni legislative in materia di spesa e le concrete possibilità operative dell'Amministrazione. Casi di questo genere sono soprattutto presenti nelle spese pluriennali, iscritte in bilancio negli importi stabiliti dalla legge relativa, anche se appare chiaro che tali importi non potranno dar luogo, nell'esercizio, ad impegni effettivi.

Al riguardo, nel Libro bianco, si fa notare che tale procedura (cioè quella seguita dal potere legislativo nell'iscrizione degli stanziamenti) non è conforme ai criteri propri del bilancio di competenza ed al disposto dell'articolo 142 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, ed ha avuto inizio successivamente all'esercizio 1947-48 a seguito di un voto specifico del Parlamento promosso dalla considerazione che la suddetta norma (art. 142) non fosse perfettamente aderente al disposto dell'articolo 81 della Costituzione. Sta di fatto che tale « dissociazione », specie per gli stanziamenti iscritti in conto capitale provoca le conseguenze suaccennate soprattutto attraverso i cosiddetti « residui impropri », consistenti cioè non in veri e propri impegni verso terzi, ma nella conservazione — in forza di un correttivo previsto dalla stessa legge di contabilità — di somme per le quali non è ancora intervenuto alcun impegno formale.

Per avere un quadro esatto di tale fenomeno, basta tener presente che — della complessiva consistenza di residui passivi di miliardi 5.168 al 31 dicembre 1967 — ben 2.073 miliardi (e cioè il 40 per cento) concernevano residui di stanziamento. Tale proporzione si eleva ancora per le somme in conto capitale per le quali essi si commisurano ormai alla metà ed oltre dell'ammontare complessivo;

— alla esigenza che si manifesta, durante ed alla fine dell'esercizio finanziario, di adeguare le previsioni di bilancio alle nuove necessità determinatesi, attraverso provvedimenti legislativi di variazione di bilancio. Per questi, al ritardo nell'approntamento, si aggiunge spesso la difficoltà di reperire i necessari mezzi di copertura, per cui l'ulteriore procedura legislativa si perfeziona spesso ad esercizio ormai scaduto e determina di con-

seguenza il trasferimento di ingenti somme nel conto dei residui, senza tener conto della circostanza che vi è poi una lunga e complessa procedura amministrativa.

Per l'esercizio 1965, una variazione di bilancio per miliardi 113,6 venne approvata con legge 26 maggio 1966, n. 389; per l'esercizio 1966 le leggi di variazione portano le date del 23 dicembre 1966, n. 1121 (md. 35.1), 23 dicembre 1966, n. 1138 (md. 44.1) e 3 maggio 1967 (md. 172.6) mentre per l'esercizio 1967 abbiamo una legge 8 marzo 1968, n. 153, per miliardi 23,4, una legge 8 marzo 1968, n. 154 per miliardi 99,8 ed una legge 18 marzo 1968, n. 269, per miliardi 322,7;

— al frequente ritardo con il quale sono approvati i bilanci di previsione dalle Assemblee legislative; il che — attraverso la regola del « dodicesimo » — provoca ritardi e rinvii per le spese relative a lavori e ad interventi a carico del conto capitale, cioè per le spese che già strutturalmente sono soggette a lunghi tempi tecnici.

È interessante esaminare, sia pure succintamente, la situazione dei residui in riferimento ai vari Ministeri, in cui essi si articolano. Come si desume chiaramente dalle accluse tabelle, nei Ministeri produttivi il tasso di incidenza dei residui sui corrispondenti impegni di spesa raggiunge i valori più alti, e si avvicina — in media — ai tre quarti delle somme impegnate per i Ministeri dei trasporti, dell'industria, della marina mercantile e del turismo. Invece per i due dicasteri che agiscono in maggior misura nel settore economico (Agricoltura e Lavori pubblici) i residui superano la spesa di competenza (nella misura del 40 per cento per l'Agricoltura e di quasi il doppio per i Lavori pubblici).

Anche dall'esame dei residui passivi per categorie economiche e per gruppi di Ministeri, appare che, per le spese di consumo, il primo posto è dei Ministeri cosiddetti « tradizionali » e cioè Giustizia, Esteri, Interno e Difesa, mentre per i trasferimenti correnti sono al primo posto i Ministeri finanziari (Tesoro, Finanze, Bilancio e Partecipazioni statali). Per le spese relative alla

formazione di capitali fissi ed ai trasferimenti in conto capitale, come già detto prima, i residui si accentrano quasi esclusivamente nei Dicasteri produttivi.

Nella premessa al Libro bianco sono anche contenute alcune proposte o meglio « costruttivi suggerimenti » per abbattere i residui passivi o per frenarne il loro aumento in futuro. Pare perciò opportuno chiudere questa rapida e sintetica esposizione dell'argomento, richiamando alla nostra meditazione tali considerazioni, con il proposito di approfondirle nelle sedi più opportune.

Converrebbe anzitutto (questo riguarda in particolare il Parlamento) esaminare a fondo le prassi parlamentari, ponendo in risalto quelle che possono in qualche modo favorire fenomeni di residuo passivo e correggerle a tempo opportuno. La ricerca — vien detto — anche se non molto agevole, può diventare subito operativa, purchè si desideri raggiungere veramente lo scopo.

La lentezza dei centri di spesa, più volte denunciata e con accenti di profonda convinzione, può essere attenuata sia con le opportune modifiche delle norme relative alla erogazione, sia con il rinnovato impegno di snellire le procedure amministrative per le quali un tentativo venne effettuato con il « superdecreto » dei primi mesi del 1965.

È però chiaro che una riforma della legge di contabilità generale dovrà tener presente l'adeguamento della struttura tecnico-giuridica dello Stato ai nuovi compiti istituzionali e ciò significa la necessità di diversificare i sistemi amministrativo-contabili, che non possono ricondurre tutta la attività statale sotto l'egida di una legge unica. La nuova legge di contabilità dovrà, perciò, regolare tutte quelle attività riconducibili sotto un comune denominatore, mentre — accanto ad essa — dovranno trovar posto norme diffe-

renziate per quelle attività che hanno un più marcato contenuto economico.

In una riforma del genere è necessariamente da inserire la revisione di altri aspetti fondamentali della pubblica Amministrazione, quali il sistema dei controlli, che — accrescendone l'efficacia — dovrebbero essere contestuali alla fase operativa; la materia dei contratti che deve essere adeguata a norme più rispondenti al ritmo attuale della attività statale e la tecnica legislativa in materia di spese pluriennali, graduando realisticamente l'incidenza degli oneri di bilancio con il momento di avvio dell'intervento e le successive fasi di svolgimento.

Naturalmente il raggiungimento di tali obiettivi — da considerare in una ampia prospettiva di tempi — è condizionato da un più sollecito processo di meccanizzazione dei servizi dell'Amministrazione, elemento indispensabile per generare ed elaborare prontamente dati statistici necessari, nonché per consentire rapidamente modifiche a precedenti decisioni, a procedure ed alle stesse strutture.

Per il momento, riecheggiando discussioni già avvenute, si prospetta l'opportunità di servirsi, come strumenti più validi, di Enti, Società a partecipazione statali, Agenzie, per l'esecuzione di interventi di natura più propriamente economica, sempre che sia possibile — anche in termini di utilità — un confronto tra costi e benefici.

In particolare, il ricorso alle Agenzie, già sperimentato in altri Paesi, dovrebbe essere considerato laddove essi riescono a realizzare un effettivo acceleramento della spesa, avvalendosi dell'autonomia di gestione della quale beneficiano nei confronti dell'Amministrazione statale, alla quale verrebbe comunque riservata potestà di decisione e di controllo.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A

RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 1967 A RAFFRONTO CON GLI IMPEGNI
DELL'ESERCIZIO 1967, DISTINTAMENTE PER MINISTERI

MINISTERI	Spesa impegnata	Residui	Rapporto percentuale
(Miliardi di lire)			
<i>Ministeri produttivi</i>			
Lavori pubblici	814,1	1.553,5	190,8
Agricoltura e foreste	666,4	924,7	138,7
Trasporti e aviazione civile	73	53,6	73,4
Poste e telecomunicazioni	0,2	0,1	50
Industria, commercio e artigianato	87	65,3	75,1
Marina mercantile	101,9	77,4	76
Commercio estero	18,2	9,6	52,7
Turismo e spettacolo	60,1	44,5	74
	1.820,9	2.728,7	149,8
<i>Ministeri tradizionali</i>			
Grazia e giustizia	135,9	23,1	17
Affari esteri	76,6	23,7	30,9
Interno	464,5	88,7	19,1
Difesa	1.332	484,9	36,4
	2.009	620,4	30,9
<i>Ministeri sociali</i>			
Pubblica istruzione	1.587,8	238	15
Lavoro e previdenza sociale	676,9	20,4	3
Sanità	98,5	52,3	53,1
	2.363,2	310,7	13,1
<i>Ministeri finanziari</i>			
Tesoro	2.847,9	1.114,3	39,1
Finanze	1.138,4	393,7	34,6
Partecipazioni	141,4	—	—
Bilancio	1,3	0,6	46,2
	4.129	1.508,6	36,5
	10.322,1	5.168,4	50,1

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA B

RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 1967, DISTINTI PER CATEGORIE
E PER GRUPPI DI MINISTERI

TITOLI E CATEGORIE ECONOMICHE	Ministeri produttivi	Ministeri tradizionali	Ministeri sociali	Ministeri finanziari	TOTALE
TITOLO I. SPESE CORRENTI					
(Miliardi di lire)					
Categ. I. — Servizi degli organi costi- tuzionali dello Stato . . .				0,1	0,1
» II. — Personale in attività di servizio	21,0	57,4	107,8	26,3	212,5
» III. — Personale in quiescenza	2,6	25,7	3,2	5,9	37,4
» IV. — Acquisto di beni e servizi	36,3	440,1	64,7	61,3	602,4
» V. — Trasferimenti	159,0	66,1	67,4	768,7	1.061,2
» VI. — Interessi				45,5	45,5
» VII. — Poste correttive e com- pensative delle entrate				138,5	138,5
» VIII. — Ammortamenti				9,2	9,2
» IX. — Somme non attribuibili	1,9	2,3	1,4	3,6	9,2
Totale Titolo I	220,8	591,6	244,5	1.059,1	2.116,0
TITOLO II. SPESE IN CONTO CAPITALE					
Categ. X. — Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato	1.008,1	2,3	12,7	5,4	1.028,5
» XI. — Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scienti- fiche a carico diretto dello Stato	0,6	13,7	0,3		14,6
» XII. — Trasferimenti	1.423,2	12,8	53,2	88,0	1.577,2
» XIII. — Partecipazioni e conferi- menti				1,8	1,8
» XIV. — Concessione di crediti e anticipazioni per finalità produttive	54,9			6,3	61,2
» XV. — Concessione di crediti e anticipazioni per finalità non produttive	21,0			28,0	49,0
Totale Titolo II	2.507,8	28,8	66,2	129,5	2.732,3
Rimborso di prestiti	0,1			320,0	320,1
Totale complessivo	2.728,7	620,4	310,7	1.508,6	5.168,4

La Commissione — alla fine della discussione — ha inteso rivolgere un invito al Ministro del tesoro ed agli Uffici dipendenti perchè venga accelerata la liquidazione della pensione definitiva ai dipendenti dello Stato che lasciano il servizio attivo, sottolineando la necessità che si giunga all'obiettivo di

rendere contestuali i due momenti. Ed ha preso atto del lavoro che — con diligenza e serietà — svolgono i funzionari ed impiegati del Ministero, chiamati ad assolvere una serie di compiti sempre più delicati e complessi, al servizio dei cittadini.

CORRIAS Efisio, *relatore*

RELAZIONE

sullo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze (Tabella 3)

(RELATORE SEGNANA)

ONOREVOLI SENATORI. — L'esame dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze porta a fare una serie di considerazioni di duplice natura: le prime riguardano il funzionamento di tale Ministero e si connettono strettamente con i vari capitoli del bilancio, le seconde si riferiscono alla vasta materia di competenza del dicastero, che, in questo momento, assume un particolare motivo di interesse, data la volontà espressa del Governo di porre mano alla radicale riforma del nostro sistema tributario.

Lo stato di previsione per il Ministero delle finanze non si discosta da quelli degli anni precedenti se non per l'accresciuto volume degli stanziamenti (118 miliardi circa in più rispetto al bilancio del 1969).

Le caratteristiche della spesa di questo Ministero sono assai diverse da quelle di altri dicasteri, in quanto rivelano, su un totale di circa 1.417 miliardi, una quota di 1.411 miliardi destinata a spese correnti ed una quota di soli 6 miliardi per spese in conto capitale.

Mentre per altri Ministeri gli stanziamenti per la spesa in conto capitale assumono un considerevole volume — per i massicci interventi a favore del settore economico e per le vaste esigenze di carattere sociale nel campo della previdenza e della sanità, ecc., oppure per le infrastrutture ed i servizi — il Ministero delle finanze impiega la massima parte dei fondi disponibili per il suo funzionamento, dato il ruolo diverso che esso svolge rispetto agli altri: il suo compito è quello di assicurare al bilancio dello Stato una

sicura, costante e sempre maggiore disponibilità di mezzi finanziari.

PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Il primo quesito che sorge dall'esame del bilancio del Ministero delle finanze è il seguente: sono sufficienti i mezzi a disposizione per garantirne il migliore funzionamento, alla luce anche delle sempre maggiori esigenze? È in grado questo Ministero-chiave di compiere le sue funzioni in maniera adeguata disponendo dei più moderni mezzi della tecnica? O è piuttosto impegnato a riscuotere determinati tributi ad un costo per nulla conveniente o magari maggiore del gettito del tributo stesso?

Devo francamente affermare che non ritengo che l'attuale bilancio possa offrire quei mezzi sufficienti per un funzionamento, quale si richiederebbe per un dicastero di così grande importanza.

Occorrono maggiori fondi per consentire una migliore organizzazione degli uffici periferici, sia per quanto riguarda i locali sia per quanto concerne l'introduzione dei mezzi meccanici. Trattando successivamente dei problemi di taluni settori potrò scendere a più precisi dettagli in ordine a questo tema.

Riguardo al personale mi sembra doveroso dare atto del grande e prezioso servizio che esso compie, con molta abnegazione. Vi sono purtroppo anche degli episodi di scorrettezza e di disonestà, che sconcertano la pubblica opinione. Su un grande numero di

dipendenti, questi costituiscono una percentuale insignificante, per cui è assolutamente ingiusto trarre da qualche episodio un sommario giudizio negativo su un personale che merita invece tutto il rispetto.

Non dobbiamo dimenticare come tale personale, sia nel campo delle imposte dirette ed indirette, come in quello delle dogane, si trovi spesso a trattare problemi di grande incidenza finanziaria e possa essere « indotto in tentazione » da cittadini di pochi scrupoli. Maggiore merito, quindi, va ascritto a tutti coloro che, trattando tale delicata materia, sanno compiere onestamente il proprio dovere.

Esaminando le tabelle relative al personale si nota come molti dei posti previsti negli organici non sono coperti. La mancanza di personale è uno degli aspetti che non possono non preoccupare coloro cui sta a cuore il buon funzionamento di questa Amministrazione.

Tale carenza è dovuta a molteplici cause. Innanzitutto la scarsa affluenza, specialmente di laureati, ai pubblici concorsi; inoltre l'abbandono dell'Amministrazione da parte di una certa percentuale di funzionari, che, poco allettata dalla retribuzione statale, passa alla libera professione od all'impiego presso aziende private.

Tanto per citare un esempio, riferirò che delle 15.678 unità dipendenti dalla Direzione generale delle imposte dirette, in effetti l'Amministrazione dispone attualmente di circa 11.000 persone.

Tale carenza si rivela più acuta nei ruoli tecnici, in quanto è ancor più marcato il divario fra la retribuzione dello Stato e quella delle aziende private. Non è quindi infrequente il fatto che personale veramente valido lasci l'Amministrazione.

Di fronte a tale situazione, mi sembra di dover sottolineare l'importanza del problema di un adeguato trattamento economico dei dipendenti del dicastero.

Mi permetterei, inoltre, di ricordare l'utilità di stanziare un consistente fondo per premi, che consenta di dare un doveroso riconoscimento ai migliori e di impedire che questi lascino l'Amministrazione statale.

Sempre a proposito del personale ritengo di richiamare l'attenzione sull'urgenza del suo aggiornamento e di una specifica preparazione ai nuovi compiti che esso dovrà svolgere con l'applicazione della riforma tributaria.

Non mi addentro — e d'altronde non rientra nel mio compito — a dare suggerimenti in merito. Ritengo però mio dovere esprimere la convinzione che se non si aggiorna il personale, se non lo si aiuta a cambiare mentalità, la riforma tributaria, sulla quale si fondano tante speranze, sarà destinata ad un sicuro insuccesso.

Ma per una migliore utilizzazione del personale occorre pensare anche ad una ristrutturazione degli uffici e ad una semplificazione dei compiti agli stessi affidati.

Penso non sia necessario usare molti argomenti per dimostrare, ad esempio, come taluni uffici periferici potrebbero tranquillamente essere soppressi. Un tempo, in cui i mezzi di trasporto erano assai diversi dagli attuali, certi uffici distrettuali avevano una giustificazione: oggi possono essere uniti ad altri realizzando una maggiore economia per l'amministrazione. In taluni casi, le spese occorrenti per il mantenimento di uffici periferici non sono assolutamente proporzionate al gettito dei tributi.

Per la popolazione in molti casi questo non costituirebbe un inconveniente, anzi spesso per il contribuente potrebbe essere più comodo portarsi ad un centro maggiore, nel quale può sbrigare con un solo viaggio diversi affari, data la presenza di vari uffici. Questo discorso naturalmente vale per le zone ben servite di mezzi di trasporto e relativamente vicine ai centri.

Mi permetto di osservare che la soppressione di alcuni uffici distrettuali, oltre che a contenere la spesa per l'amministrazione, contribuirebbe ad una maggiore giustizia nel trattamento tributario. È a tutti noto come gli uffici distrettuali siano affidati alla responsabilità di giovani funzionari all'inizio di carriera e non è un mistero, che essi per ottenere l'apprezzamento dei propri superiori, e, quindi, conseguire determinate note di qualifica, debbano aumentare il vo-

lume del gettito della zona affidata alla competenza del proprio ufficio.

Assistiamo in tal modo spesso ad un trattamento fiscale assolutamente ingiustificato nei confronti di piccoli operatori. Imprese artigianali o commerciali, che con occhio diverso sarebbero giudicate dagli uffici di città e che sarebbero assolutamente trascurate in Roma, sono spremute oltre le proprie capacità. Faccio queste affermazioni con pieno senso di responsabilità e sono pronto a presentare documentazioni in merito.

Le zone depresse della periferia godono quindi spesso anche di questo « particolare » trattamento. Riportati in uffici maggiori, a contatto con altri colleghi, taluni funzionari si troverebbero a fare sicuramente delle valutazioni diverse e senza dubbio più eque.

Ritengo, per fare una proposta pratica, che dei 665 uffici distrettuali delle imposte dirette, almeno più di un centinaio potrebbero tranquillamente essere subito soppressi, poichè una tale capillarità di uffici oggi appare del tutto ingiustificata.

Sempre a proposito di ristrutturazione degli uffici mi sembra che sarebbe opportuno studiare la possibilità di eliminare la doppia conservazione presso gli Uffici distrettuali del catasto e presso gli Uffici tecnici erariali, lasciando a questi ultimi il compito della conservazione.

Mi permetto pure di suggerire che, per la applicazione di certe leggi d'intervento, non si chieda al cittadino la presentazione di una dichiarazione rilasciata dall'ufficio delle imposte, ma ci si limiti a chiedere una semplice dichiarazione dell'interessato, sulla cui veridicità potrà essere poi compiuto un accertamento, da parte dell'amministrazione competente. Si eviterebbe con questo un certo volume di lavoro per gli uffici finanziari, lavoro che alla fine serve solo in parte, perchè soltanto un esiguo numero di persone, rispetto a quello dei richiedenti, può beneficiare delle leggi.

Importanza particolare assume l'ammmodernamento dei servizi dell'amministrazione finanziaria mediante l'introduzione dei

mezzi meccanici messi oggi a disposizione dalla tecnica in continua evoluzione.

Dal più modesto ufficio di periferia a quello centrale, tutti devono essere in grado di rendere più produttivo il lavoro, eliminando tante operazioni di carattere manuale e dotandosi di strumenti che rendano rapida la ricerca di ogni documento.

Nella discussione sul bilancio, la Commissione ha espresso l'invito affinché la direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari mantenga frequenti contatti con le amministrazioni finanziarie degli altri Stati al fine di acquisire elementi ed esperienze che possano essere eventualmente sfruttate.

Alla predetta direzione va dato atto degli studi e delle iniziative che sta attuando.

Essa prevede di concentrare principalmente la propria azione all'acquisizione delle partite relative ai contribuenti per la formazione dell'anagrafe tributaria.

Presso numerosi uffici distrettuali delle Imposte dirette, con l'ausilio di mezzi meccanografici moderni, si stanno raccogliendo i dati per l'impostazione degli schedari anagrafici dell'istituendo Centro nazionale dell'anagrafe tributaria.

Correlativamente viene proseguito il lavoro di completamento delle partite anagrafiche dei contribuenti iscritti a ruolo per i tributi locali, in collaborazione con il consorzio nazionale degli esattori.

Nella fase d'impianto il centro elettronico nazionale di detta anagrafe attingerà quindi le notizie utili per la formazione della stessa dalle anagrafi distrettuali istituite presso gli Uffici delle imposte dirette, nonché dalle partite rilevate dal Consorzio degli esattori, operando una reciproca integrazione di dati.

Nella fase d'esercizio l'anagrafe riceverà attraverso la meccanizzazione degli uffici fiscali il flusso delle informazioni concernenti la capacità contributiva dei singoli contribuenti.

Oltre a tale compito, insostituibile per il perfezionamento degli accertamenti tributari, l'anagrafe centrale elaborerà statistiche su piano nazionale in rapporto all'atti-

vità svolta dai diversi uffici fiscali; svolgerà indagini per l'analisi del fenomeno tributario e la comparazione con gli altri fenomeni della vita economica; fornirà elementi di studio concernenti la pressione fiscale per gruppi di contribuenti, settori di attività e zone territoriali.

Inoltre, provvederà a completare la parte organizzativa per la centralizzazione e la meccanizzazione degli altri servizi e cioè quelli per la riscossione e la contabilizzazione dell'IGE e dell'istituenda IVA, e per lo schedario dei titoli azionari e per il Catasto.

GUARDIA DI FINANZA

Concludendo queste osservazioni sul funzionamento dell'Amministrazione finanziaria non è possibile non fare un accenno al benemerito corpo della Guardia di finanza.

Esso svolge un prezioso servizio in condizioni talvolta di estremo disagio, per cui ad esso va rivolto un riconoscente pensiero.

Nel convincimento dell'importanza del ruolo che essa svolge, la Guardia di finanza ha avviato un processo di adeguamento del corpo alle nuove esigenze, con particolare riguardo a quelle derivanti dall'attuazione della riforma tributaria.

A questo proposito è da sottolineare l'importanza che riveste l'aggiornamento delle guardie, dei sottufficiali e degli ufficiali in vista della predetta riforma. Un grande compito spetta ai finanzieri: quello di difendere il contribuente onesto e leale dal cattivo contribuente. Gli sforzi della Guardia di finanza, per quanto concerne la materia tributaria, dovranno essere rivolti all'acquisizione di tutte quelle nozioni di carattere tecnico e specialistico, che consentano di svolgere un lavoro di controllo e di indagine, nel quale non vi è posto per l'induzione, ma soltanto per l'accertamento preciso della frode.

I contribuenti onesti non si preoccupano più delle visite dei nuclei di polizia tributaria, se sapranno di trovarsi di fronte a persone preparate, e dalla mentalità aperta. È quindi con viva soddisfazione che

si constatano le attività in corso intese ad aggiornare i quadri, ufficiali e sottufficiali, con particolare riguardo alla specializzazione nelle materie ragionieristiche e contabili.

Occorre però adeguare i fondi necessari a questa attività alle nuove ed urgenti esigenze, impinguando i relativi capitoli di bilancio. Dobbiamo ricordarci che il successo della riforma tributaria dipende in larga misura dalla Guardia di finanza.

Sempre a proposito di maggiori disponibilità, è doveroso richiamare l'attenzione sulla necessità di migliorare gli alloggiamenti, in modo particolare quelli delle zone di frontiera, al fine di assicurare migliori condizioni di salute ai finanzieri, costretti ad un lavoro molto gravoso e svolto in cattive condizioni climatiche.

Aumenti sembra pure debbano effettuarsi per i capitoli riguardanti i compensi speciali di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1946, n. 19, affinché possano beneficiarne tutti i militari impegnati nei comandi periferici (oggi esclusi) e quelli relativi alle spese per missioni. L'attuale misura dello stanziamento per quest'ultimo fine induce i reparti ad operare con maggiore frequenza nei confronti delle ditte ubicate nei comuni della propria sede, determinando così situazioni di sperequazione fra categorie di contribuenti, sperequazione che tende ad accentuarsi in seguito al generale incremento delle attività industriali e commerciali nei centri minori.

Circa l'attività svolta nei primi otto mesi del 1969 sono da ricordare i seguenti risultati:

in materia di IGE sono state accertate evasioni per un ammontare di lire 22,3 miliardi (punta massima sinora raggiunta) con un incremento del 15,2 per cento rispetto al corrispondente periodo del 1968;

nell'ambito dei monopoli sono stati sequestrati circa 2.600 quintali di sigarette estere e numerosissimi mezzi di trasporto, terrestri e navali, tra cui quattordici navi con carico interamente costituito da tabacchi: cifre queste che rappresentano un incremento del 16,4 per cento rispetto al pur

notevole volume sequestrato nel corrispondente periodo del 1968;

nel settore delle imposte di fabbricazione sono state accertate nel periodo in esame evasioni di tributi per circa 4,8 miliardi con un aumento, rispetto ai corrispondenti primi otto mesi dell'anno precedente, addirittura del 314 per cento.

Ritengo che non vi sia bisogno di ribadire la convenienza, per l'Amministrazione, di assicurare alla Guardia di finanza i mezzi necessari per mantenere l'efficienza operativa del Corpo al più alto livello, allo scopo di garantire il costante afflusso all'Erario della linfa occorrente per il pieno raggiungimento delle finalità economico-sociali dello Stato.

Oltre a quelli, cui ho accennato antecedentemente, appare opportuno potenziare i capitoli di bilancio concernenti le spese per i servizi navale ed aereo, la motorizzazione ed i servizi meccanografici.

Mi sono soffermato a trattare diffusamente il tema degli uffici e del personale perchè ritengo che solo con un'organizzazione efficiente sia possibile attuare con risultati positivi la riforma tributaria.

RIFORMA TRIBUTARIA

Come è noto il Governo ha presentato il 1° luglio di quest'anno alla Camera dei deputati il disegno di legge n. 1639 « Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria ».

Credo non vi sia bisogno di sottolineare la grande portata di questo provvedimento. Basta avere solo una sommaria conoscenza del settore tributario per riconoscere che, con l'attuale sistema, è impossibile andare avanti, soprattutto se vogliamo adeguare gli strumenti legislativi ed amministrativi ad un ambiente economico e sociale, che si è notevolmente evoluto, ed inoltre se vogliamo porci sullo stesso livello di altri Paesi. Vi è anche l'esigenza di introdurre la riforma per corrispondere ad obblighi che il nostro Paese ha sottoscritto in campo internazionale.

Tutti conosciamo l'attuale situazione: una lunga serie di tributi, una non trascurabile

sperequazione, tendenza del contribuente all'evasione, nessuna fiducia del fisco verso il contribuente, aliquote sproporzionate e troppo alte, sistema di accertamento induttivo, il concordato con il contribuente divenuto prassi normale nella definizione dell'obbligo fiscale.

Il disegno di legge si propone di cancellare tale situazione e di aprire un nuovo periodo.

Esso prevede, in pratica, l'istituzione di sole due imposte dirette e cioè l'imposta sul reddito delle persone (fisiche e giuridiche) e l'imposta locale sui redditi patrimoniali, mentre nel campo di quelle indirette vengono istituite l'imposta sul valore aggiunto e l'imposta integrativa comunale sui consumi.

Verrebbe con ciò a scomparire una lunga serie di imposte fra le quali quella di ricchezza mobile, quella complementare, quella di famiglia, l'IGE, le imposte camerali, le varie addizionali erariali e locali, l'imposta sulle industrie, commerci, arti e professioni, eccetera.

Ci si è chiesto, anche in sede di Commissione, se sia necessario procedere simultaneamente alla riforma delle imposte dirette e di quelle indirette o se non sia possibile, anche per corrispondere agli obblighi assunti di fronte alla Comunità economica europea, modificare intanto il solo settore dell'imposizione indiretta.

Ritengo di dover affermare che è impossibile disgiungere i due settori e che la riforma applicata ad una sola delle due categorie darebbe praticamente risultati del tutto contrari a quelli che con essa il Governo si propone.

Una revisione del nostro sistema tributario è universalmente riconosciuta come indispensabile. Mettiamoci mano subito! Un anno guadagnato sarà un anno di progresso per il nostro Paese.

Con l'attuale sistema contribuiamo solo a diseducare il cittadino. La riforma ha, a mio giudizio, una grande importanza anche ai fini del ripristino di un costume etico e sociale indispensabile in un paese civile. Oggi il cittadino vede nel fisco un nemico dal quale difendersi, un vessatore di fronte al quale non vale la lealtà; la denuncia dei

redditi è un atto di menzogna per moltissimi cittadini, perchè le aliquote sono eccessive ed inoltre perchè si sa che la denuncia è sempre oggetto di concordato, nel quale il reddito denunciato subisce sempre un aumento.

È possibile creare una coscienza civica, è possibile prevedere una crescita morale della nostra comunità con un simile sistema di rapporti fra il cittadino e lo Stato?

Esprimo la convinzione che la riforma tributaria contribuirà al ristabilimento del costume etico e sociale e che la sua incidenza sarà sul piano morale di vasta portata. Ad una condizione però: che si attui con una mentalità nuova, con un nuovo rapporto di fiducia verso il cittadino onesto e con altrettanta severità nei confronti dell'evasore.

L'attuale sfiducia dei cittadini nei confronti del fisco e di questo nei riguardi del contribuente deve trasformarsi in fiducia: questo però non si potrà ottenere se gli uffici tributari non dimostreranno per primi che si intende instaurare un nuovo tipo di rapporto con il contribuente, fondato sulla serietà, sulla dignità e sulla credibilità.

Sul tema della riforma ritengo che la situazione si possa così sintetizzare:

1) la riforma, come strutturata nel disegno di legge delega, è sicuramente positiva e se realizzata porterebbe il nostro sistema fiscale a livello europeo;

2) la riforma sta nascendo in un clima di sfiducia e di scetticismo che è veramente preoccupante.

Queste due osservazioni meritano un commento.

Senza entrare nella disamina tecnica delle singole imposte — perchè sarebbe prematuro — mi sembra di dover affermare che il problema chiave di tutto il sistema tributario, cioè l'aderenza delle aliquote delle imposte dirette alle possibilità dei contribuenti e alla necessità di lasciare un margine per l'autofinanziamento delle aziende, è stato risolto in modo positivo.

È noto che tutto lo squilibrio dell'attuale sistema è provocato da aliquote così elevate da rendere intollerabile il prelievo dello

Stato sui redditi degli operatori economici. La necessità quindi di occultare il giro di affari, ai fini delle imposte dirette, giustifica, purtroppo, l'evasione delle imposte indirette realizzata attraverso l'acquisto senza fattura. L'attuale sistema è completamente distorto e contorto, tanto da rendere necessario, attraverso la riforma, un completo cambiamento di tutte le imposte esistenti. Nulla dell'attuale sistema, escluse le imposte di fabbricazione e le dogane, può essere salvato. Ci si trova veramente di fronte non ad una riforma, ma ad una rivoluzione del nostro sistema tributario.

L'unificazione delle imposte dirette in pochi tributi, l'eliminazione degli aggi, delle addizionali, dei tributi comunali minori, soddisferà a quelle esigenze di chiarezza che vengono da tutti invocate.

Vorrei fare alcune altre osservazioni di carattere specifico e la prima di esse riguarda l'imposta locale sui redditi patrimoniali.

È previsto che l'imposta colpisca i redditi derivanti dall'esercizio di aziende commerciali, artigianali, ecc., deducendo dai redditi di impresa delle persone fisiche una quota pari al 50 per cento con un minimo di lire 600.000 e un massimo di lire 6.000.000 (articolo 4 n. 5 del disegno di legge delega). La deduzione di lire 600.000 per i redditi minori di impresa è troppo limitata; su un reddito reale di 1.000.000 l'imposta verrebbe ad incidere per lire 58 mila portando così il carico complessivo, unitamente all'imposta sul reddito delle persone fisiche, a lire 128.000. Su un reddito effettivo di lire 1.000.000 il prelievo di lire 128.000 non mi sembra equo. Elevando il minimo di esenzione dell'imposta sui redditi patrimoniali da lire 600.000 a lire 1 milione, un reddito di lire 1.000.000 verrebbe colpito solo con l'imposta unica per l'importo di lire 70.000, cifra questa che sembra equa e sopportabile.

Viceversa trovo illogico che gli alti redditi dei dirigenti di azienda o di enti e dei professionisti non concorrano, in alcun modo, al finanziamento degli enti locali. Se ai fini dell'imposta sui redditi patrimoniali il compenso per il lavoro di un proprietario d'azienda, viene valutato, nell'importo mas-

simo di lire 6.000.000, riterrei giusto che anche i dirigenti ed i professionisti corrispondessero su redditi eccedenti i 6.000.000 l'imposta sui redditi patrimoniali.

Se si eleva il minimo imponibile per i redditi di impresa più bassi da lire 600.000 a lire 1.000.000 e se, in compenso, vengono colpiti da imposta i redditi non di capitale superiore a lire 6.000.000, l'imposizione a favore degli enti locali risulterebbe molto più equilibrata.

Sempre dal punto di vista della tecnica di imposta devo soffermarmi su un altro problema che può sembrare di dettaglio, ma che da un punto di vista pratico è di notevole importanza. L'IVA, che si ferma alla fase del commercio all'ingrosso, comporta notevoli complicazioni soprattutto per le numerose aziende miste grossiste e dettaglianti. Tali complicazioni sono aggravate dall'istituzione dell'imposta integrativa comunale sui consumi, per la quale la legge delega prevede aliquote differenziate; l'aliquota normale del 5 per cento può essere ridotta fino all'1 per cento ed aumentata fino al 20 per cento. Non discuto sull'opportunità di integrare l'IVA ad aliquote uniformi con una imposta monofase ad aliquote differenziate; mi auguro solo che nella stessa legge delega venga determinato il numero massimo di aliquote; mi sono reso conto che già con sei o al limite con otto aliquote la fatturazione e la contabilizzazione dell'imposta diventano un problema di difficilissima soluzione. Si pensi che tutte le macchine fatturatrici, attualmente in uso, diventano inservibili. Se poi si superasse il limite di otto aliquote allora si dovrebbero raddoppiare i tempi e quindi i costi (già elevatissimi) anche con l'uso di elaboratori elettronici.

Ho fatto questi brevi accenni solo per richiamare l'attenzione sul fatto che è necessario tenere in debito conto i problemi di struttura delle singole imposte, ma anche considerare i problemi pratici che derivano dalla loro applicazione, al fine di evitare che imposte, anche tecnicamente perfette, non possano in pratica essere applicate, a meno che non si vogliano addossare ai contribuenti eccessivi costi di amministrazione.

È, però, sul secondo punto della premessa che mi voglio soffermare. Ho detto, infatti, che la riforma sta nascendo in un clima di sfiducia e di scetticismo veramente preoccupante.

Mi riferisco al problema fondamentale della riforma delle imposte dirette, dalla quale dipende il successo o il fallimento di tutta la riforma.

Ora i contribuenti ritengono che le evidenti buone intenzioni dello Stato di normalizzare il rapporto tributario, saranno neutralizzate dal sistema di applicazione delle imposte; dall'altro lato, i funzionari periferici dell'Amministrazione finanziaria, che per vari motivi, hanno l'aspirazione al mantenimento del sistema attuale, vanno affermando, concordemente, che se la riforma dovesse, e chissà quando, entrare in vigore, essa in realtà, non modificherà nulla.

Ritengo, invece, sia necessario che tanto i contribuenti quanto gli uffici si rendano conto della decisa volontà dello Stato di cambiare radicalmente il rapporto fra cittadino contribuente e uffici impositori.

La sopportabilità delle aliquote delle imposte dirette impone che dall'attuale sistema fiscale elastico si passi ad un sistema rigido nel quale vengano rigorosamente tutelati e i diritti dello Stato e quelli dei cittadini.

È quindi il sistema di accertamento delle imposte che deve essere modificato. La legge delega stabilisce il principio che tutte le imprese devono tenere una regolare contabilità, sia pur semplificata per quelle minori. Questa affermazione sembra semplice e logica, ma è di difficilissima applicazione in un Paese dove, purtroppo, il 90 per cento delle imprese commerciali e artigianali non ha mai tenuto e non tiene scritture contabili né regolari né irregolari. Imporre una contabilità significa non solo impostare la soluzione di un problema fiscale, ma anche far uscire le piccole e medie imprese da quei metodi empirici di conduzione aziendale che non sono più tollerabili in una economia moderna.

Se tutti credessero nella riforma dovremmo già assistere ad un fiorire di iniziative, di corsi di istruzione e preparazione pro-

fessionali per mettere non migliaia, ma quasi due milioni di aziende, nella possibilità di iniziare col 1° gennaio 1972 la tenuta di regolari scritture contabili. Invece non si fa nulla. Si afferma, infatti, che la riforma prevede sì delle penalità (articolo 11 n. 4 del disegno di legge delega) per il semplice fatto della mancata tenuta delle scritture contabili, ma posto che tali penalità saranno inferiori al costo della tenuta di una contabilità e considerato che gli uffici affermano che nulla sostanzialmente cambierà rispetto all'attuale sistema di accertamento, l'obbligo della tenuta della contabilità sarà puramente teorico e si tradurrà in pratica nel sostituire le scritture contabili con il pagamento di una pena pecuniaria.

È questo scetticismo, o, peggio, questa rassegnazione che deve preoccupare. Se fosse vero, infatti, quello che ritengono i contribuenti e quello che affermano gli uffici, la riforma sarebbe già fallita, prima ancora di iniziarne la discussione.

Bisogna rendersi conto che le affermazioni generiche in materia di accertamento (vedi n. 10 articolo 2 e n. 4 articolo 11 del disegno di legge delega) anche se tecnicamente perfette, lasciano esattamente il tempo che trovano, almeno in base all'esperienza acquisita fino ad ora. Si pensi che la rigidità del sistema di accertamento sembrava affermata quando, legislativamente, è stato fatto obbligo agli uffici di motivare analiticamente l'accertamento (articolo 37 del testo unico delle imposte dirette). In un primo tempo gli uffici hanno ignorato tale obbligo; richiamati poi alla sua osservanza, hanno risolto il problema, prima tirando la motivazione al ciclostile e poi facendola addirittura stampare sul retro dell'accertamento. In tutti i ricorsi, viene, logicamente, eccepita la nullità dell'accertamento per mancanza di motivazione, ma le Commissioni non ne tengono conto perchè affermano candidamente che se accogliessero tale eccezione dovrebbero annullare tutti gli accertamenti.

Di fronte allo scetticismo, ben giustificato, dei contribuenti e all'indifferenza degli uffici, ricorre l'obbligo di trovare una soluzione legislativa ben precisa. Bisogna infatti

convincere i contribuenti che si trovano di fronte ad una riforma sostanziale e far comprendere agli uffici che i sistemi di accertamento approssimativi hanno fatto il loro tempo.

D'altro canto, se si fa obbligo ai contribuenti di tenere la contabilità, non si può ammettere che gli uffici non ne tengano conto e continuino ad accertare induttivamente i redditi secondo le valutazioni personali dei funzionari.

La vera riforma non può consistere, quindi, che nell'abolizione dell'istituto del concordato; si devono ad esso tutte le distorsioni e le disfunzioni che si lamentano oggi in materia di accertamento delle imposte.

Nè si risolve il problema sostituendo alla parola « concordato » la frase « adesione del contribuente all'accertamento » (articolo 34 del testo unico imposte dirette); del resto, per alcune infrazioni delle aziende tassabili in base a bilancio, già ora è preclusa la possibilità di definire il reddito con « l'adesione del contribuente all'avviso di accertamento » (articolo 124 del testo unico imposte dirette). Tale preclusione deve essere estesa a tutti i contribuenti. Se gli uffici hanno motivi di ritenere non veritiera la contabilità presentata dal contribuente rimettano la vertenza direttamente alla Commissione di primo grado, ma non abbiano la facoltà di risolverla col patteggiamento che si conclude nel concordato.

Bisogna in conclusione dare la garanzia al contribuente, che attraverso la contabilità dichiara i suoi redditi effettivi, di non essere chiamato dall'Ufficio per vedersi trattare nello stesso modo con il quale viene trattato l'effettivo evasore. Tutto questo si può ottenere solo attraverso l'abolizione dello istituto del concordato. A tale proposito osservo che nel disegno di legge n. 1639 questo concetto non è espresso in modo chiaro. Occorre quindi introdurre, a mio giudizio, un emendamento che chiarisca in maniera inequivocabile che l'istituto del concordato è soppresso. Solo abolendo questo istituto noi potremo sperare in una moralizzazione e nell'eliminazione sia della corruzione come dell'evasione.

In compenso, devono essere fortemente inasprite le penalità tanto in materia di imposte dirette che in quella delle imposte indirette. Anche in materia di imposte indirette, infatti, quando l'aliquota media di imposta che colpirà i prodotti sarà del 15 per cento, non potranno essere tollerate evasioni. Certo che le penalità, oltre che estremamente pesanti, dovranno essere anche più vicine possibile all'accertamento dell'evasione. Penalità che si pagano dopo anni e che si trascinano per anni, in attesa di condoni, non hanno nessuna funzione intimidatoria ed anzi confermano l'elasticità del nostro sistema tributario.

Due altri provvedimenti bisogna prevedere per consentire che il contribuente creda alla riforma.

Il primo si riferisce alla saldatura, sempre in materia di imposte dirette, fra il vecchio ed il nuovo sistema. Non vi è dubbio che il contribuente dovrà dichiarare nel marzo del 1973 redditi ben diversi da quelli che era abituato a dichiarare col vecchio sistema. Nel marzo del 1973, rimarranno però da definire le dichiarazioni presentate nel 1970 e nel 1971; se il contribuente avrà il timore che i dati contenuti nella denuncia del 1973 possano servire agli uffici per definire i redditi degli anni precedenti, redditi che dovranno continuare ad essere tassati con le attuali aliquote, si cautererà presentando una denuncia infedele, asserendo che lo Stato, dal momento che non ha previsto una netta separazione fra i periodi colpiti con due diverse tassazioni, gli ha impedito ancora una volta di presentare una denuncia rispondente alla realtà. Il sistema di saldatura fra i due periodi non è tecnicamente facile, ma deve essere trovato se non si vuole che il nuovo sistema di tassazione venga snaturato, fin dal suo nascere, da un timore del contribuente che non sarebbe affatto ingiustificato.

Il secondo provvedimento è quello che riguarda l'adeguamento delle aliquote. L'articolo 16 del disegno di legge delega prevede che, dopo il primo biennio di applicazione della riforma, possano essere aumentate dal Governo le aliquote delle imposte dirette, se il gettito delle nuove imposte do-

vesse risultare inferiore del 5 per cento del gettito delle vecchie imposte.

Ci si rende perfettamente conto della preoccupazione di evitare che lo Stato debba subire una contrazione di gettito (per i primi due anni l'equilibrio dovrebbe essere garantito dagli arretrati); ma il sistema proposto è assolutamente ingiusto.

Se si dovesse verificare una contrazione di gettito ciò sarebbe dovuto non all'inadeguatezza delle aliquote, ma alla evasione.

Aumentando le aliquote si colpirebbero ancora una volta i contribuenti corretti e verrebbero favoriti gli evasori. Sarebbero ancora una volta i piccoli contribuenti a fare le spese della disfunzione dell'amministrazione finanziaria.

Bisogna che l'Amministrazione si convinca che il gettito delle imposte dirette deve essere garantito dal reperimento degli evasori totali o parziali. Questo concetto non deve essere considerato una semplice platonica affermazione, ma un principio operativo dal quale lo Stato non può derogare. L'efficienza degli uffici e degli organi di polizia tributaria dovrà essere giudicata proprio dal numero degli evasori che saranno costretti al pagamento delle imposte.

È evidente che un'opera di risanamento di tale portata non può essere realizzata né in uno né in due anni.

Se, nel frattempo, necessità di bilancio imponessero un aumento del gettito, questo bisognerà reperirlo attraverso un aumento delle aliquote delle imposte indirette (IVA e ICO). L'aumento delle aliquote delle imposte dirette sarà possibile — sempre se indispensabile — solo quando lo Stato ed i contribuenti avranno la sicurezza che tutti i cittadini hanno assolto il loro obbligo tributario. Solo allora l'aumento delle aliquote sarà un aumento generalizzato del prelievo dello Stato sui redditi di tutti i cittadini e non un ennesimo premio agli evasori che, oltretutto, potrebbero vantarsi di essere stati avveduti nel non credere alla riforma.

Per concludere, la riforma nel suo complesso si può considerare veramente buona; dobbiamo solo impedire che i contribuenti, da un lato, e l'amministrazione dall'altro riescano a snaturarla. Cambiare il sistema

fiscale in un Paese come il nostro non è facile, ma è possibile se il Parlamento ed il Governo nell'uso della delega non affronteranno solo i problemi tecnici della tassazione, ma anche quelli pratici. Un sistema fiscale serio ed estremamente rigido tutela gli interessi dello Stato, ma può anche dare ai cittadini contribuenti una tranquillità ed una dignità che oggi purtroppo non conoscono.

Dobbiamo quindi fare ogni sforzo per raggiungere questo obiettivo.

Prima di passare ad altro argomento non posso tralasciare di accennare alle preoccupazioni che sono state espresse dalla Commissione sulla incidenza nel costo della vita, che potrebbe derivare dall'applicazione dell'IVA. Sembra infatti che in altri paesi della Comunità europea, nei quali si è passati dal vecchio sistema dell'imposta sulla cifra d'affari a cascata al nuovo dell'IVA si sia assistito ad un aumento dei prezzi.

Effettivamente, sia nella Repubblica federale tedesca, sia in Olanda vi è stato un certo aumento. Se analizziamo però tali situazioni, constatiamo che la crescita dei prezzi si è verificata in misura minima nei beni di consumo ordinario. In complesso si può dire che l'aumento è stato dovuto in parte alla preoccupazione per il nuovo genere di imposta, per cui, dopo un certo periodo, si è assistito (almeno nella Repubblica federale tedesca) ad un assestamento su posizioni assai vicine alle antecedenti.

È difficile affermare che l'introduzione dell'IVA non porti anche in Italia ad un aumento dei prezzi soprattutto per quei generi oggi esenti da qualsiasi imposta. Se però il Ministero attraverso un'ampia informazione dell'opinione pubblica, servendosi magari delle organizzazioni di categoria, saprà illustrare la reale consistenza del provvedimento, tale prospettiva potrà senza dubbio essere attenuata. Occorre però una lunga e capillare opera di divulgazione con la quale si chiarisca il meccanismo del nuovo tributo, il che costituisce la premessa per evitare che i contribuenti abituati al vecchio sistema dell'IGE considerino l'IVA, con la sua aliquota elevata, come un aumento dei

propri oneri da conglobare nei prezzi di vendita.

Deve inoltre essere data all'operatore economico l'assoluta certezza che il sistema non consenta evasioni, nè regimi particolari, nè esenzioni per qualsiasi motivo. L'evasore o il privilegiato avrebbero in mano un'arma di concorrenza di straordinaria efficacia.

SERVIZI DOGANALI

Altro tema di attualità è quello dei servizi doganali e della loro inderogabile trasformazione, per adeguarli alle esigenze della nostra economia e dei sistemi di commercio e di trasporto che si sono introdotti in questi ultimi anni.

Il sempre crescente volume dei traffici internazionali ed il perfezionamento e lo sviluppo dei mezzi di comunicazione e di trasporto, hanno reso l'attuale procedura relativa alle operazioni doganali non più rispondente alle esigenze dell'attività commerciale moderna.

Particolare esame merita il traffico di merci per via aerea sviluppatosi in questi ultimi anni ad un ritmo prodigioso.

Già vari Paesi europei, compresi la Francia, la Germania e l'Inghilterra, riscontrato che i metodi tradizionali di manutenzione del trasporto aereo ed il trattamento dei documenti amministrativi e commerciali che l'accompagnano nonchè lo svolgimento attuale delle operazioni doganali, debbono essere profondamente riesaminati per rispondere alla sfida dell'aviazione commerciale di massa, hanno da tempo posto allo studio la possibilità di applicare al trasporto aereo internazionale le più moderne tecniche di gestione.

Di fronte ad una situazione così complessa ed in continua evoluzione, l'Amministrazione doganale italiana dovrà realizzare la completa efficienza dei propri uffici ed adeguare la loro funzionalità alle nuove esigenze, per cui dovranno essere adottati sistemi di lavoro tali da ridurre al minimo i tempi di sosta delle merci negli spazi doganali.

Una notevole riduzione dei tempi di lavoro si può ottenere soltanto introducendo

sistemi meccanografici per la liquidazione delle bollette di importazione definitiva e per il calcolo dei diritti gravanti sulle merci in temporanea importazione nonché per il computo dei diritti da rimborsare all'esportazione.

La liquidazione dei tributi gravanti sulle merci importate è ora assai laboriosa, tenuto conto della molteplicità dei tributi che le dogane sono tenute a riscuotere, della diversità della natura delle merci, delle procedure di calcolo e dei sistemi di determinazione della base imponibile, oltre che delle diverse aliquote da applicare in relazione all'origine delle merci o alla eventuale loro particolare destinazione entro il territorio della Repubblica.

L'impiego dei sistemi meccanografici può essere applicato, con considerevole economia di uomini e tempo, alle scritture contabili e alle registrazioni inerenti il servizio di cassa.

Com'è noto, con la legge 23 gennaio 1968, n. 29, il Governo ha ottenuto la delega legislativa per la modifica e l'aggiornamento delle disposizioni legislative in materia doganale.

In attuazione di tale delega, il Ministero delle finanze, d'intesa con gli altri dicasteri interessati, ha predisposto uno schema di provvedimento delegato, ora all'esame del Consiglio di Stato per il prescritto parere, con il quale vengono apportate sostanziali modifiche ad istituti ed a procedure doganali ormai anacronistici e non più rispondenti alle moderne esigenze dei traffici commerciali e turistici e volte ad agevolare le attività produttive nazionali.

Con il provvedimento, primo della serie dei decreti delegati da emanarsi entro il 25 febbraio 1971, vengono disposte le modifiche più urgenti, di cui è particolarmente viva l'attesa negli ambienti economici interessati.

Le nuove norme concernono, principalmente:

a) la determinazione dell'obbligazione tributaria in relazione alla destinazione delle merci al consumo, sia per adeguare la disciplina a principi introdotti nella legislazione di altri Paesi, sia per rinnovare quei

dubbi che rendono incerta l'interpretazione dell'attuale regolamentazione in materia;

b) il riconoscimento della non assoggettabilità ai tributi doganali delle merci perdute o distrutte per caso fortuito o per forza maggiore, comprese le dispersioni dovute a cali naturali e tecnici;

c) la introduzione nella legislazione doganale italiana del principio della non obbligatorietà della visita delle merci. La maggiore fiducia che in tal modo viene accordata alle dichiarazioni degli operatori è bilanciata dall'aggravamento delle sanzioni comminabili in caso di dichiarazioni infedeli;

d) la eliminazione delle formalità doganali per autoveicoli, natanti ed aeromobili dei turisti stranieri che entrano nel territorio dello Stato;

e) l'agevolazione della ricerca e della coltivazione dei giacimenti minerali del sottofondo marino, la costruzione in mare aperto di opere destinate all'ormeggio delle navi, la posa e riparazione di cavi e tubazioni sottomarini, i recuperi marittimi;

f) il trasporto internazionale di merci a mezzo di oleodotti, metanodotti, eccetera;

g) la semplificazione della modalità di pagamento dei diritti doganali;

h) la introduzione dell'istituto del pagamento differito dei diritti doganali, senza corresponsione di interessi per i primi 90 giorni;

i) la meccanizzazione delle scritture e delle contabilità doganali.

In particolare, per quanto riflette la meccanizzazione, l'articolo 26 dello schema in parola prevede che con provvedimento del Ministro delle finanze vengano stabiliti i modelli dei registri, degli stampati e degli altri formulari relativi alle scritture doganali e che, di concerto con il Ministro del tesoro, vengano emanate le opportune istruzioni in materia di contabilità doganale.

Allo scopo di poter raccogliere gli elementi di giudizio che dovranno essere utilizzati per la predisposizione delle norme aventi valore di legge, il medesimo articolo 26 prevede la possibilità per il Ministro delle finanze di far effettuare, d'intesa con quello

del tesoro, esperimenti di meccanizzazione presso alcuni uffici doganali con l'adozione, ove occorra, di procedure in deroga a norme in materia doganale e di contabilità generale dello Stato.

Al riguardo, ho appreso che la Direzione generale sta già elaborando uno schema di procedura di sdoganamento di merce estera in importazione definitiva, applicabile anche alla meccanizzazione dei servizi doganali.

Studi sono già stati effettuati presso la Dogana di Roma II per esaminare la struttura generale organizzativa da dare agli uffici doganali.

Dopo l'entrata in vigore del provvedimento delegato in questione, si potrebbe procedere ad esperimenti presso alcune dogane iniziando con un numero limitato di voci di tariffa, da aumentare man mano che lo esperimento dà i risultati positivi previsti, tenendo presente che, per ogni voce, dovranno essere memorizzati non solo tutti i tributi gravanti sulla merce classificata sotto quella voce, ma anche tutte le eventuali altre disposizioni di carattere sanitario, economico, ecc. che devono essere osservate dalle dogane.

Ai fini di una completa e razionale meccanizzazione dei servizi doganali, occorrerà anche tenere conto della prossima introduzione nella legislazione doganale italiana dell'istituto del pagamento differito dei diritti e, quindi, della conseguente opportunità della costituzione ed aggiornamento, sia anagrafico che contabile, dell'archivio operatori correntisti.

Di fronte a questo vasto programma di lavoro appare evidente la necessità di dotare l'Amministrazione dei mezzi indispensabili per la sua attuazione. Tutti gli uffici devono essere messi in grado, in breve tempo, di migliorare le proprie infrastrutture e di introdurre i nuovi sistemi di meccanizzazione.

Non dobbiamo dimenticare quanto possa incidere un buon servizio doganale nello sviluppo della nostra economia.

La complessità e la lentezza di tale servizio può tradursi in un aggravio di costi, che pone i nostri operatori economici in

posizione di svantaggio nei confronti dei loro concorrenti esteri.

Mi sia permesso infine di raccomandare che si diminuisca il più possibile il ritardo nella effettuazione dei rimborsi sia delle imposte di fabbricazione come dei diritti alla esportazione e naturalmente dell'imposta generale sull'entrate, problema annoso, ma che deve un po' alla volta essere risolto.

DEMANIO

Altro settore dell'Amministrazione che merita di essere ristrutturato è quello del Demanio.

È ormai divenuto luogo comune affermare la particolare lentezza dell'Amministrazione demaniale. Ciò è dovuto non al personale dipendente, ma alle procedure che sono regolate da vecchie disposizioni, da ritenersi oggi anacronistiche o comunque in parte superate.

Ritengo quindi che sia da approvare in pieno quanto è stato prospettato da tempo e cioè la possibilità di organizzare in forma autonoma l'attività del Demanio, dando vita ad un'Amministrazione autonoma dei beni dello Stato.

Questo nuovo organismo sarebbe senza dubbio più rispondente alle esigenze attuali e potrebbe dare garanzia di un migliore e soprattutto più dinamico funzionamento della gestione demaniale.

Tale gestione, infatti, non può essere intesa come esercizio di ordinaria attività amministrativa, rivolta a procurare al bilancio dello Stato alcune, sia pur modeste, entrate attraverso l'utilizzazione redditizia o l'alienazione dei beni.

Il patrimonio immobiliare disponibile è attualmente valutato attorno ai 50 miliardi di lire e fornisce annualmente un reddito lordo di circa 3 miliardi di lire, dal quale, peraltro, bisogna detrarre gli oneri di gestione, di manutenzione e quelli contributivi, calcolabili in ragione del 50 per cento.

È quindi evidente che nè il reddito derivante dall'utilizzazione, difficilmente incrementabile a causa del regime vincolistico vigente per i fondi rustici e urbani, nè il

ricavo dell'alienazione, realizzabile comunque attraverso un'attività pluriennale e a detrimento del primo, possono costituire, al presente o in futuro, apprezzabili poste attive del bilancio dello Stato, il quale attualmente, nella sua impostazione generale, è infatti rivolto a reperire i fondi necessari ad equilibrare la spesa nella imposizione tributaria, diretta e indiretta (95 per cento).

Esclusa, quindi, la convenienza ad operare, per i beni immobili patrimoniali, secondo una politica basata esclusivamente sulla utilizzazione e sulla alienazione, vale a dire sull'amministrazione pura e semplice in senso lato, resta da esaminare se sia più opportuno accentuare quell'altra politica (che pur rientra nei compiti istituzionali dell'Amministrazione demaniale) intesa a fornire gli edifici occorrenti per le sedi governative.

Si deve far presente, infatti, che da molti decenni non viene perseguita dall'Amministrazione dello Stato una politica organica e continuativa intesa a dotare gli uffici e i servizi statali di locali di proprietà.

Si può dire che ancora oggi la più cospicua destinazione a sedi pubbliche, e governative in particolare, sia stata quella effettuata, oltre un secolo fa, con l'utilizzazione degli edifici delle corporazioni religiose sopresse.

Successivamente, gli acquisti e le costruzioni di nuovi edifici per uso governativo sono stati limitati e sporadici, per cui la sistemazione degli uffici e dei servizi statali, data l'ampiezza assunta dall'Amministrazione, è diventato uno dei problemi più importanti e di più urgente soluzione di questo periodo.

D'altronde, si è dovuto constatare che un piano sistematico di acquisti e costruzioni non può essere affrontato da una organizzazione di tipo ministeriale. Dovendosi, infatti, nella realizzazione di un tale piano, affrontare problemi e predisporre soluzioni non soltanto di carattere giuridico, amministrativo e contabile, ma specialmente di carattere finanziario, tecnico ed economico, si rende indispensabile la creazione di un organismo nuovo, sia pure all'interno della Pub-

blica Amministrazione, dotato di propri mezzi finanziari e di un proprio bilancio ed almeno parzialmente svincolato, per quanto attiene ai suoi poteri di gestione, dalle norme amministrativo-contabili che disciplinano l'attività dell'Amministrazione ordinaria in genere.

La gestione autonoma dei beni dello Stato, che a tal fine viene auspicata, dovrebbe, in primo luogo, affrontare e risolvere il problema delle locazioni passive, cioè costruire quel complesso di edifici, del valore presunto di lire 200 miliardi, occorrenti per completare il fabbisogno di locali statali, in modo da eliminare dalle poste del bilancio l'onere dei canoni corrisposti ai privati proprietari, che (fatta eccezione per le Aziende autonome) ammonta a circa lire 15 miliardi annui.

Il previsto nuovo organismo, pertanto, solleverebbe il bilancio dello Stato dall'onere dei canoni passivi, e successivamente anche dall'onere di manutenzione, realizzando nel contempo un'opera ampia e organica di riordinamento e di sistemazione delle sedi governative.

Le suddette finalità verrebbero raggiunte operando prevalentemente nel settore commercialmente e industrialmente più duttile del patrimonio, ma utilizzando in via sussidiaria il settore demaniale, sia per quel che concerne l'impiego dei relativi proventi sia per quel che concerne l'investimento del ricavo della alienazione dei beni che dal demanio (naturale o artificiale) passano al patrimonio per effetto di sclassifica.

Da quanto esposto appare veramente auspicabile la creazione della gestione autonoma del Demanio ed è da augurare che un eventuale provvedimento legislativo sulla materia sia portato presto all'esame del Parlamento.

CONTENZIOSO

Un argomento sul quale la Commissione si è soffermata con particolare interesse è quello del contenzioso.

Le seguenti tabelle, illustrano la situazione dei ricorsi in materia di imposte indirette e dirette.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE DEI RICORSI IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE
PRESSO LE COMMISSIONI TRIBUTARIE NEGLI ANNI 1965-1966-1967 E 1968

	PRESENTATI				DECISI			
	1965	1966	1967	1968	1965	1966	1967	1968
Commissione distrettuale .	130.240	103.701	94.814	80.551	93.014	108.399	131.662	78.521
Commissione provinciale .	64.704	89.542	68.694	69.402	61.389	78.852	98.032	70.950
Commissione centrale . .	6.898	10.505	10.424	10.003	15.383	14.614	17.041	12.217
Totali . . .	201.842	203.748	173.932	159.956	169.786	201.865	246.735	161.688

SITUAZIONE DEI RICORSI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE
PRESSO LE COMMISSIONI TRIBUTARIE NEGLI ANNI 1965-1966-1967 E 1968

	PRESENTATI				DECISI			
	1965	1966	1967	1968	1965	1966	1967	1968
Commissione distrettuale .	354.728	360.110	410.334	620.517	265.548	296.060	287.087	425.487
Commissione provinciale .	50.413	65.955	56.769	65.041	33.238	51.216	50.733	54.724
Commissione centrale . .	5.707	7.763	8.231	8.204	5.467	6.782	5.930	6.103
Totali . . .	410.848	433.828	475.334	693.762	295.253	354.058	343.750	486.314

Dall'esame delle tabelle si osserva come nel settore delle imposte indirette vi sia un certo equilibrio fra i ricorsi presentati e le decisioni delle commissioni competenti.

Notevole risulta, invece, il divario in materia di imposte dirette, il che rivela una situazione di pesantezza che si riflette negativamente sul contribuente e lo induce facilmente alla presentazione del ricorso. L'aumento comunque del numero dei ricorsi negli ultimi anni è dovuto in parte al provvedimento che ha ridotto di un anno il termine di scadenza per gli accertamenti.

Di fronte a tale situazione è difficile dare assicurazioni circa uno smaltimento rapido dei ricorsi, quale è stato auspicato dalla

Commissione, anche a causa della lamentata carenza di personale soprattutto negli uffici periferici.

Com'è noto, l'articolo 11 del disegno di legge per la riforma tributaria prevede che, nell'esercizio della delega, anche la disciplina del contenzioso tributario dovrà naturalmente essere riveduta, in modo da adeguarla ad una più sollecita e sicura tutela del contribuente.

In attesa della riforma, il Ministero ha cercato di apportare al sistema attuale quelle modifiche intese a snellire e a migliorare il procedimento innanzi alle Commissioni tributarie, mediante l'eliminazione dei principali difetti funzionali.

A tal fine era stato presentato alla Camera dei deputati (atto n. 325) un disegno di legge recante « Modifica delle norme sul contenzioso tributario ».

Nel frattempo è però intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 10 febbraio 1969, che ha affermato che le Commissioni per i tributi erariali non hanno natura giurisdizionale ma amministrativa.

È stata quindi istituita, presso il Ministero delle finanze, una commissione la quale ha il compito di revisionare le norme del provvedimento sopracitato tenendo conto delle osservazioni espresse dalla Corte costituzionale.

MONOPOLI

Il bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, allegato a quello del Ministero delle finanze presenta un complesso di entrate per oltre 207 miliardi e di spese per oltre 206 miliardi. Esso prevede per il prossimo esercizio un avanzo finanziario di gestione di 1.013 milioni.

Prendiamo atto con soddisfazione di questa previsione, poichè questo è il secondo esercizio in cui si verifica tale fatto positivo, mentre per alcuni anni l'Azienda dei monopoli registrava una situazione di passività, che doveva essere colmata con il ricorso alla Cassa depositi e prestiti.

A tale istituto l'Amministrazione dei monopoli prevede il versamento di 2.428 milioni quale annualità dovuta per il rimborso delle anticipazioni ottenute a pareggio dei disavanzi degli esercizi finanziari precedenti.

Di fronte a tale situazione si può senz'altro sperare che l'Azienda si sia posta ormai sulla strada della gestione positiva. L'Amministrazione ha operato un rinnovamento della propria organizzazione, ammodernando gli impianti di produzione e ricercando una nuova gamma di prodotti che possano competere con quelli delle industrie estere largamente introdotti nel nostro Paese.

Pur prendendo atto della previsione dello avanzo di gestione, mi sembra di dover fare qualche osservazione.

Su un bilancio di oltre 207 miliardi, lo avanzo previsto è di un miliardo, corrispondente grosso modo allo 0,50 per cento.

Esaminato alla luce di principi di valutazione normalmente adottati per una qualsiasi azienda privata, il bilancio dell'Amministrazione dei monopoli non conseguirebbe certo un giudizio positivo.

È ben vero che dalla vendita dei prodotti soggetti al monopolio, lo Stato prevede di introitare oltre 876 miliardi (con un aumento di 138 miliardi rispetto all'esercizio 1969), ma è da ricordare che tale importo deriva dalle imposte di consumo sui tabacchi (827 miliardi), sui sali e sulle cartine e dalla imposta di fabbricazione dei fiammiferi.

Sorge quindi spontaneo di domandarsi se valga la spesa mantenere in vita un'amministrazione speciale per i monopoli che dà allo Stato appena un miliardo o se non convenga invece lasciare questo settore all'iniziativa privata o all'industria a partecipazione statale.

So che questo discorso trova un forte gruppo di non consenzienti; so però che una vasta parte dell'opinione pubblica ne sarebbe a favore.

Spetta comunque alla parte interessata dimostrare l'utilità del mantenimento della azienda: solo di fronte a fatti concreti sarà possibile giustificare un monopolio, che ormai da tempo non esiste più in moltissimi Paesi.

CONCLUSIONE

Altri temi meriterebbero di essere toccati, come quello della finanza regionale, ma ritengo di non dovermi soffermare perchè, come quest'ultimo, saranno oggetto di prossimo esame in Parlamento.

Prima di concludere questa mia relazione non posso tralasciare di ricordare alcune osservazioni emerse dalla discussione del bilancio presso la Commissione.

È stata rilevata la lentezza nei versamenti delle somme da corrispondere ai bilanci degli enti locali, la quale cosa costringe gli stessi a fare ricorso ad onerose anticipazio-

ni di cassa. Si rivolge quindi un invito a rendere più sollecita l'esecuzione di tale compito.

Si è inoltre auspicato che l'Amministrazione provveda ad adottare quei provvedimenti che saranno necessari per rimediare alle situazioni che sono state oggetto di rilievo da parte della Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1968. In particolare, la Commissione si è soffermata sulle osservazioni riguardanti la gestione del concorso pronostici Enalotto, la situazione del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche e l'amministrazione dei monopoli.

Nella speranza di aver dato con questa relazione un contributo all'esame del bilancio e della materia di competenza del Ministero delle finanze, mi permetto, a nome della Commissione, di raccomandare l'approvazione della Tabella n. 3. Auspico nel contempo che il Senato sia sensibile anche in futuro ai problemi relativi al potenziamento di questo Ministero, che tanta importanza riveste ai fini di garantire allo Stato quelle entrate che consentano l'attuazione di

una politica efficace, quale è attesa da tutto il Paese.

Nel mentre ritengo doveroso dare atto dell'impegno, della diligenza e dell'operosità, con cui la maggioranza del personale svolge il proprio lavoro, mi sia permesso di rivolgere allo stesso un caldo appello affinché dia tutto il proprio migliore contributo alla attuazione della riforma tributaria. Da esso dipende il successo o l'insuccesso di tale provvedimento. Sia conscio il personale del Ministero delle finanze della grande portata della riforma, anche ai fini della crescita morale e civile del nostro popolo. Non lasci cadere l'occasione di rinnovare il nostro sistema tributario ed allo stesso tempo di ristabilire finalmente un rapporto di fiducia fra il contribuente e l'Amministrazione delle finanze, quale deve esistere in un Paese civile. Dalla fiducia nello Stato nascerà sicuramente una migliore coscienza civica, per la quale il cittadino si senta parte viva e responsabile della comunità nazionale.

SEGNANA, *relatore*

RELAZIONE

sullo stato di previsione della spesa
del Ministero del bilancio e della programmazione economica (Tabella 4)

(RELATORE CIFARELLI)

ONOREVOLI SENATORI. — Nell'esercizio della sua specifica competenza sugli stati di previsione della spesa la Commissione finanze e tesoro ha preso in esame la Tabella n. 4, annessa al « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1970 », nonché l'allegato A della stessa, cioè il Conto dei residui passivi al 31 dicembre 1968.

La Commissione ha rilevato che la previsione di spesa del 1969, che era di complessive lire 3.253.220.000, è passata, per il 1970, a complessive lire 3.532.950.000, tutte di parte corrente, cioè spese di funzionamento e di mantenimento.

È da rilevare inoltre che nell'apposito « fondo speciale » del Ministero del tesoro, sono stati accantonati 800 milioni di lire, tutti per spese correnti, onde, aggiungendo questa somma alla previsione complessiva del bilancio, che è di lire 3.532.950.000, risulta che, complessivamente, le spese previste per il Ministero del bilancio e della programmazione economica ascendono, per il 1970, a lire 4.332.950.000.

Tale accantonamento di 800 milioni di lire nel « fondo speciale » del Ministero del tesoro riguarda, per 700 milioni di lire, i Comitati regionali per la programmazione economica e, per 100 milioni di lire, il con-

tributo annuo a favore dell'ISCO (Istituto nazionale per lo studio della congiuntura). L'utilizzo di tali accantonamenti avverrà con la definizione dei provvedimenti legislativi in corso, rientranti nella competenza del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Tornando all'esame della Tabella 4, l'aumento di lire 279.730.000 rispetto al precedente bilancio (lire 3.532.950.000 - lire 3 miliardi 253.220.000) è dovuto sia all'incidenza della legge 27 maggio 1959, n. 324, quanto all'indennità integrativa speciale per il personale (+ 3,1 milioni); sia all'adeguamento delle dotazioni di bilancio alle crescenti esigenze del funzionamento (+ 26,7 milioni). Aumentano, invero, gli stipendi al personale (+ 47 milioni), le pensioni ordinarie (+ 5,7 milioni) e le spese relative a manutenzioni, riparazioni ed adattamenti di locali e impianti (+ 8 milioni), mentre diminuiscono le previsioni di spesa per studi, indagini e rilevazioni (— 34,2 milioni). Su tale aumento incide altresì il trasferimento di fondi dallo stato di previsione del Ministero del tesoro (+ 250 milioni) per il contributo all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO), previsto dalle leg-

gi 30 luglio 1959, n. 616 e 18 luglio 1964, n. 609.

La Commissione ha rilevato che la complessiva previsione del bilancio in esame si ripartisce in:

a) lire 1.228.350.000 per il personale in servizio;

b) lire 8.700.000 per il personale in quiescenza;

c) lire 1.041.900.000 per acquisto di beni e servizi;

d) lire 1.253.000.000 per trasferimenti;

e) lire 1.000.000 per somme non attribuibili (spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori).

La previsione di cui *sub d)* comprende, in particolare, lire 1.000.000.000 quale contributo annuo all'ISPE - Istituto di studi per la programmazione economica (ai sensi delle leggi 27 febbraio 1967, n. 48 e 18 marzo 1968, n. 239) e lire 250.000.000 quale contributo annuo all'ISCO - Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ai sensi delle leggi 30 luglio 1959, n. 616 e 18 luglio 1964, n. 609). Come si è detto, il contributo in favore dell'ISCO potrà essere accresciuto di lire 100 milioni, attingendo dal « fondo speciale » del Ministero del tesoro. Circa l'utilità di tali contributi, necessari per il funzionamento di detti due istituti, importantissimi per la programmazione economica, la Commissione ha espresso un orientamento nettamente favorevole.

La situazione, peraltro, nella quale attualmente si trova l'ISPE non può non suscitare gravi preoccupazioni: giacchè la programmazione nazionale dev'essere portata innanzi con il massimo impegno, sempre più adeguandosi alle esigenze dell'Italia degli anni '70, in rapida industrializzazione e in crescente inserzione nell'Europa comunitaria, ma ancora turbata da gravi squilibri settoriali e territoriali. Per conseguenza, la Commissione sottolinea che va risolta al più presto la crisi di dirigenza dell'ISPE, come ne va chiarita la posizione, quanto a competenze e modalità di funzionamento, di fronte al Ministero ed al relativo apparato di funzionari, di commissioni e di consulenti.

Lo sforzo che è stato fatto per l'elaborazione delle opzioni da porre a base degli ulteriori programmi nazionali, opzioni che hanno riferimento al 1980 quale orizzonte temporale, sarebbe vanificato se al più presto l'ISPE non riacquistasse la piena sua funzionalità, quale organo permanente di studio e di elaborazione programmatica. Il « Progetto 80 », sia per i consensi che ha ottenuto, sia per le critiche che ha suscitato, può costituire un'utile piattaforma per la messa a punto del « Programma quinquennale 1971-1975 », che è inderogabilmente urgente. A tal riguardo la Commissione, sentito il Ministro competente, ha considerato lo stato di elaborazione da parte del Senato del disegno di legge n. 180: « Norme sulla programmazione economica » e si è resa conto della necessità di riconsiderare sistematicamente tutta la normativa che viene con esso prevista. Pertanto la Commissione ha chiesto — ed ottenuto — il rinvio dall'Aula alla Commissione finanze e tesoro di detto disegno di legge, affinché, se non altro, con una norma transitoria, si possano adeguare le scadenze temporali, previste per la programmazione in generale, alla particolare situazione che si è determinata in questo 1969, giacchè il tempo disponibile per il varo del nuovo Programma quinquennale è ormai di poco più di quattordici mesi.

Con riferimento al complesso di previsioni *sub c)*, la Commissione ribadisce l'esigenza che siano evitate duplicazioni di spesa per indagini, studi e rilevazioni, giacchè il Ministero può valersi in pieno dell'ISPE ed inoltre dei normali apporti dell'Istituto nazionale di statistica e dell'ISCO, che viene sostenuto e potenziato, come si è visto, con denaro pubblico.

Con riguardo alle previsioni *sub a)*, la Commissione, sentito il Ministro competente, sottolinea che ha dato buona prova la strutturazione del Ministero, avente i suoi punti di forza nel Comitato tecnico-scientifico e nel Comitato interregionale della programmazione economica. Ond'è che l'esigenza principale è ormai politica, e consiste nel riaffermare attuosamente l'impostazione e il rispetto della programmazione, nella

multiforme vita dello Stato italiano. Ogni pubblica attività, da quella normativa a quella di attuazione amministrativa, e gli orientamenti e gli sviluppi dell'attività dei privati, vanno impostati e orientati secondo le finalità, i ritmi di sviluppo e i risultati graduali del programma nazionale. Per conseguenza, la Commissione ritiene necessario il potenziamento delle strutture tecniche e delle possibilità di rilevazione e di studio dei Comitati regionali per la programmazione, la cui opera è da ritenere possa essere a scadenza non lontana istituzionalmente proseguita dalle regioni. L'approfondimento delle elaborazioni regionali e la critica di confronto tra le stesse, potranno avere decisiva importanza per il responsabile funzionamento dell'ordinamento regionale; mentre il complesso delle programmazioni regionali potrà essere il traguardo di partenza e il piano di controllo della programmazione nazionale, man mano che sarà calata effettivamente nella realtà del Paese.

In relazione alle esposte considerazioni, la Commissione ha espresso, a maggioranza, avviso favorevole all'approvazione della Tabella n. 4 (« Stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1970 »), così formulando un giudizio sostanzialmente favorevole sull'organizzazione del Ministero ed anche una riaffermazione della necessità di fare sempre meglio corrispondere alle impostazioni quelle che ne sono le conseguenze necessarie in termini di strumentazione operativa e di controllo dei risultati raggiunti. La programmazione nazionale, invero, deve porre in essere il grande salto qualitativo dello Stato italiano, sulla base dei presupposti e delle indicazioni della Costituzione, indirizzando sempre meglio lo sviluppo economico e le trasformazioni sociali dell'Italia alla creazione di una società nazionale più moderna, più giusta, sicuramente libera e ben degna della sua antica civiltà.

CIFARELLI, *relatore*

RELAZIONE

sullo stato di previsione della spesa
del Ministero delle partecipazioni statali (Tabella 18)

(RELATORE BUZIO)

ONOREVOLI SENATORI. — Le partecipazioni statali si pongono sempre più come strumento insostituibile per la realizzazione del programma economico nazionale ed orientano lo sviluppo economico del Paese verso una maggiore produttività e la massima utilità sociale.

Il notevole apporto che le medesime danno al superamento degli attuali squilibri esistenti tra le regioni meridionali e il Centro-Nord è un indice ragguardevole della loro funzione pianificatrice.

Nell'attuale assetto economico-istituzionale del nostro Paese è infatti essenziale che lo sviluppo nelle aree sottosviluppate e depresse sia guidato e sostenuto da un diretto intervento pubblico, che da un lato anticipi e dall'altro segua il complesso degli investimenti del settore privato. E ciò si realizzerà, sia con l'intervento di tipo infrastrutturale sia attraverso interventi diretti in attività produttive di base.

Prospettiamo però ancora, come già avemmo occasione di sostenere lo scorso anno, l'esigenza di qualificare maggiormente tale essenziale intervento pubblico nell'economia, con il passaggio dalla presenza nelle industrie di base alla produzione ad alto livello tecnologico, come del resto sostengono anche i diversi piani regionali di sviluppo del Mezzogiorno.

Interessanti avvisi sono peraltro già chiaramente visibili. Il discorso è valido sia sotto il profilo occupazionale (impiego di manodopera qualificata) come pure sotto il profilo della « induzione » di altre nuove attività di elevato contenuto tecnologico.

Un problema importante è la formazione, la riqualificazione ed il perfezionamento del personale: l'impegno del sistema delle partecipazioni statali in questo settore assume già una maggiore importanza; auspichiamo in questa indispensabile iniziativa un maggior impegno per la formazione di manodopera qualificata.

LA POLITICA DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Le partecipazioni statali, sempre più impegnate nell'attuazione di una politica di sviluppo del sistema produttivo del Paese, secondo le direttive impartite dagli organi responsabili, hanno impostato per il quinquennio 1970-74 nuovi e più avanzati programmi di investimenti, per un ammontare di 5.600 miliardi di lire, con un incremento di circa 965 miliardi rispetto alle previsioni formulate per il periodo 1969-73.

È tuttavia opportuno ricordare che i programmi pluriennali annualmente elaborati

dagli enti di gestione delle partecipazioni statali non comprendono tutti gli investimenti che verranno realizzati dalle aziende nel quinquennio indicato, ma corrispondono, per una parte, a decisioni di immediata esecuzione, cioè a progetti di investimento relativi — in genere — al primo anno del periodo considerato, e per il resto a programmi non compiutamente definiti, che dovranno quindi essere integrati da nuove decisioni di investimento negli anni successivi.

Tenuto conto di tale precisazione, con le integrazioni ai programmi che sicuramente interverranno nel corso dei prossimi anni, può affermarsi che, complessivamente, nel periodo 1970-74, gli investimenti delle aziende a partecipazione statale potranno raggiungere un ammontare di 6.500 miliardi di lire.

Degli investimenti complessivi già definiti, circa 1.100 miliardi si riferiscono all'attività all'estero e sono, nella quasi totalità, relativi ai programmi dell'ENI nel settore degli idrocarburi e della ricerca di minerali di uranio.

Va inoltre osservato che i programmi delle partecipazioni statali, vengono a porsi a cavallo tra il primo piano economico nazionale e il secondo in via di elaborazione e sono soggetti, per gli anni successivi al primo, alle decisioni che saranno adottate in sede di definizione della politica di piano per il quinquennio 1971-75.

Nella presente esposizione, si è ritenuto, inoltre, di fare riferimento anche alle aggiornate previsioni sugli investimenti dell'esercizio in corso, in considerazione del fatto che la discussione del bilancio di previsione dello Stato per il 1970 inizia normalmente in un momento in cui non è possibile fornire un consuntivo relativo all'attuazione dei programmi definiti dalle partecipazioni statali per il 1969.

Nell'anno considerato il totale degli investimenti ammonta ad oltre 1.144 miliardi di lire contro i pur cospicui 915 miliardi del 1968, superando ogni precedente livello. La cifra indicata comprende anche gli investimenti all'estero che si aggireranno sui 100 miliardi di lire e verranno prevalentemente spesi dall'ENI nella ricerca e coltivazione di idrocarburi.

Nel 1970, i programmi di investimento raggiungeranno la notevole cifra di 1.310 miliardi di lire, di cui circa 150 miliardi all'estero. Pertanto, rispetto agli investimenti finora stimati per il 1969, l'aumento è di oltre il 15 per cento.

Nel prossimo anno troverà accentuazione la tendenza, già riscontrata nel 1969, di un notevole aumento dell'impegno delle partecipazioni statali nel comparto manifatturiero, cui andrà circa il 44 per cento degli investimenti complessivi, rispetto al 26 per cento circa dei servizi, al 15 per cento delle fonti di energia e al 18 per cento delle autostrade.

Lo sforzo nel settore manifatturiero risponde in primo luogo all'accentuato impegno che la programmazione nazionale richiede alle partecipazioni statali per il raggiungimento del riequilibrio territoriale del sistema produttivo. Esso troverà attuazione con la realizzazione dei più recenti programmi nei settori siderurgici, automobilistico e con gli studi e i progetti in corso per quanto riguarda il settore aeronautico e quello elettronico, nel quadro degli indirizzi del CIPE.

Un particolare rilievo assume in questo quadro l'azione rivolta a saldare la frattura che divide ancora il Mezzogiorno dal resto dell'Italia, azione finalizzata non solo alla soluzione dei problemi della società meridionale, ma soprattutto a consentire la crescita stessa del sistema economico italiano nel suo insieme. Infatti, la continuazione ai tassi attuali del flusso migratorio verso le regioni settentrionali finirebbe per determinare sia un depauperamento irreversibile nella struttura delle forze di lavoro, e quindi della capacità di sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno, sia l'accentuarsi di quelle disconomie esterne — quali l'aumento dei costi d'insediamento nei processi d'inurbamento, eccetera — che già stanno producendo i loro gravi effetti in alcune città settentrionali.

D'altro lato, lo sviluppo economico delle regioni meridionali consentirà all'intero sistema economico nazionale di acquisire una struttura produttiva più differenziata e territorialmente diffusa, favorendone il rafforzamento con l'individuazione e l'insediamento

to di iniziative anche in nuovi settori produttivi, con la formazione di nuovi mercati cioè, di una domanda locale, sia di beni di consumo, sia di beni d'investimento.

Nel Mezzogiorno in particolare proseguirà l'intenso ritmo di espansione degli investimenti annui, che dai 264 miliardi consuntivati per il 1968 salgono ai 293 miliardi del pre-consuntivo per il 1969 (+ 49 %) e raggiungono i 533 miliardi nelle previsioni per il 1970 (+ 36 % rispetto al 1969). Risultano così ampiamente superati, già nell'anno in corso, i massimi raggiunti nel biennio 1963-64 mentre si può prevedere, per gli anni successivi al 1970, che la media annuale degli investimenti — tenuto conto delle necessarie integrazioni dei programmi derivanti dalla definizione di progetti allo studio e da nuove iniziative — non risulterà inferiore alla cifra prevista per il 1970.

L'incidenza degli investimenti delle partecipazioni statali nel Mezzogiorno sul totale di quelli localizzabili da esse effettuati e in programma in Italia è stata del 40 per cento nel 1968 e si prevede che salga al 45 per cento nel 1969 e al 50 per cento nel 1970 e rimarrà su livelli analoghi negli anni successivi.

Risulterà in tal modo largamente superata la percentuale del 40 per cento fissata dalla legge per gli investimenti delle partecipazioni statali nel Mezzogiorno su quelli totali effettuati dalle stesse in Italia.

Le principali direttrici di sviluppo, in base alle quali saranno articolati i programmi quinquennali delle partecipazioni statali, riguardano i settori appresso indicati.

IDROCARBURI

Le previsioni più recenti continuano a confermare la tendenza dei consumi di energia ad aumentare in misura più che proporzionale all'incremento del reddito.

Di conseguenza, l'ENI si è posto tutta una serie di problemi tecnici, organizzativi e finanziari in ordine all'approvvigionamento di fonti di energia, sviluppando programmi che porteranno gli investimenti a fine 1969 a oltre 260 miliardi di lire, corrispondenti all'87 per

cento degli investimenti complessivi dell'Ente, di cui 140 miliardi di lire nella ricerca e produzione mineraria, 44,9 miliardi nel settore dei trasporti e della distribuzione del metano, 60 miliardi nei settori della raffinazione e distribuzione dei prodotti petroliferi, 20 miliardi negli altri settori connessi agli idrocarburi (flotte, oleodotti e attività ausiliarie).

I programmi delle partecipazioni statali nel settore degli idrocarburi per il quinquennio 1970-74 sono stati definiti sul piano operativo sino al 1970, mentre per gli altri anni successivi si hanno solo degli orientamenti di larga massima, che si tradurranno in più precise indicazioni programmatiche quando si conosceranno le indicazioni del prossimo piano quinquennale.

Secondo tali orientamenti, le partecipazioni statali dovrebbero sostenere nel settore degli idrocarburi, durante il prossimo quinquennio, un onere finanziario per investimenti oscillante fra un livello minimo di 1.400 miliardi di lire ed un livello massimo di 1.600 miliardi di lire circa.

L'indicazione di due quote di investimento risponde alla esigenza di una programmazione di tipo flessibile che non può non essere adottata in una attività come quella mineraria, i cui sviluppi dipendono da circostanze e fattori non correttamente determinabili in via previsionale.

Nel 1970 gli investimenti dell'ENI nel settore della ricerca e produzione mineraria ammonteranno a 160 miliardi di lire (pari al 42 per cento degli investimenti complessivi del gruppo).

Nel settore del trasporto e della distribuzione del metano, oltre al previsto impegno nella ricerca, saranno sviluppati i programmi per l'importazione del gas e ulteriormente estese le reti di metanodotti che, nei prossimi anni, verranno fra loro collegate, così da formare un sistema unitario di trasporto del metano, in ottemperanza alle decisioni del CIPE del maggio 1967. Complessivamente, in questi due settori saranno investiti 114 miliardi di lire.

Per quanto concerne il settore della raffinazione verranno sviluppati impianti che consentano di ottenere produzioni pregiate. Gli

investimenti previsti in questo campo, per il 1970 ammontano a 36 miliardi di lire.

Per quanto riguarda, poi, le attività ausiliarie degli idrocarburi, tra le quali figurano quelle di progettazione e montaggio della SNAM-Progetti, nel 1970 saranno spesi 14 miliardi di lire.

Riepilogando, il complessivo ammontare degli investimenti nel 1970 nel settore degli idrocarburi si aggirerà tra i 323 e i 353 miliardi di lire e risulterà territorialmente così ripartito: 145-175 miliardi di lire all'estero; 177 miliardi di lire in Italia, di cui 84 nel Centro-Nord, 43 nel Mezzogiorno e 50 non localizzati.

PETROLCHIMICA

Dopo il periodo di stagnazione del biennio 1966-67, si è verificata una ripresa della attività che peraltro dovrà essere accentuata negli anni a venire, se si vuole che la nostra industria possa mantenere il passo con quella dei Paesi più progrediti.

Per la nostra industria chimica vi è, inoltre, il problema di una maggiore specializzazione produttiva che postula la costruzione di stabilimenti a valle degli impianti di base, per la lavorazione dei prodotti che oggi importiamo, necessari, d'altra parte, a dar maggior articolazione alle nostre esportazioni e, di conseguenza, a conferire al settore una più incisiva capacità di penetrazione sui mercati europei.

Nel settore chimico, come noto, le responsabilità delle partecipazioni statali si sono accresciute ulteriormente con la maggior responsabilità che l'ENI e l'IRI hanno assunto nel gruppo Montedison: è in corso una delicata fase di approfondimento dei reciproci programmi al fine di contribuire ad un più dinamico sviluppo dell'industria chimica nazionale. Nel contempo, sono già stati definiti i programmi per il 1970 che comporteranno investimenti — per il solo comparto delle partecipazioni statali — dell'ordine di 70 miliardi di lire, rispetto ai 35 miliardi previsti per il 1969. Di particolare importanza tra i programmi già messi a punto è quello per la creazione di un nuovo « nucleo di indu-

strializzazione della Sardegna centrale » nel quale gli impianti chimici avranno un peso determinante.

INDUSTRIA ESTRATTIVA E METALLURGICA NON FERROSA

Nel settore estrattivo è proseguita, secondo ritmi normali, la estrazione di minerale di ferro nell'isola d'Elba e nella Valle d'Aosta, mentre notevole incremento ha registrato la produzione del mercurio sul Monte Amiata.

In questo settore gli investimenti della FINSIDER e della Cogne dovrebbero toccare 1,2 miliardi di lire nel 1969 e quelli dell'AMMI, nello stesso periodo, dovrebbero aggirarsi sui 4,4 miliardi di lire. La società Monte Amiata investirà a sua volta nel 1969 1,1 miliardi di lire.

Nel campo metallurgico è proseguita l'attuazione degli importanti programmi delle partecipazioni statali ad opera della società AMMI, ALSAR e Eurallumina le cui iniziative contribuiranno in misura rilevante al processo di industrializzazione del Mezzogiorno e della Sardegna in particolare. Complessivamente, nel 1969 saranno investiti 50,8 miliardi di lire.

Nel 1970, poi, con la pressochè completa realizzazione dei programmi più sopra citati, le società a partecipazione statale investiranno complessivamente circa 3 miliardi nella industria estrattiva e circa 81 miliardi nella metallurgia non ferrosa.

INDUSTRIA MANIFATTURIERA

Siderurgia

Di fronte alla marcata tendenza della ripresa della domanda di acciaio, le aziende siderurgiche a partecipazione statale hanno accelerato nel 1969 l'attuazione del piano di espansione del settore, a suo tempo approvato in sede CIPE, raggiungendo, in detto anno, il livello di 136 miliardi di lire in investimenti. I programmi hanno interessato principalmente gli stabilimenti di Taranto, di

Piombino, di Trieste e di Terni, nonché la società Cogne.

Per quanto concerne i programmi per il 1970 e per gli anni successivi del quinquennio, nell'ipotesi di un incremento tendenziale a medio termine della domanda di acciaio al tasso del 7 per cento annuo, i programmi dell'industria siderurgica a partecipazione statale prevedono uno sviluppo della produzione di acciaio da 10,3 milioni di tonnellate nel 1968 a 12,7 milioni di tonnellate nel 1972, mentre la produzione di ghisa, nel periodo considerato, dovrebbe passare da 7,6 a 10 milioni di tonnellate.

Tra le principali realizzazioni previste entro il 1972 è da segnalare la espansione dei centri Italsider di Taranto e di Piombino che passeranno rispettivamente da 2,7 a 4,5 milioni di tonnellate e da 1,2 a 1,8 milioni di tonnellate.

In considerazione della particolare evoluzione congiunturale in atto in questo settore è stato costituito presso l'IRI uno speciale comitato tecnico consultivo con il compito di esaminare i prevedibili andamenti congiunturali della siderurgia nei prossimi anni e le conseguenze delle modifiche in atto nelle strutture tecniche ed economiche del settore.

In attesa dei risultati che si otterranno in tale sede, i programmi sino ad ora definiti comportano investimenti per 167 miliardi nel 1970, cui faranno seguito, nel periodo immediatamente successivo, investimenti per oltre 145 miliardi.

Cemento

Anche in relazione alla ripresa dell'attività nel campo delle costruzioni, le partecipazioni statali hanno sviluppato nel 1969 programmi di investimento per 4,8 miliardi di lire.

Per quanto concerne il 1970 e anni successivi, sulla base di precedenti ma valide previsioni circa l'andamento delle attività interessate al prodotto cemento, è stata adottata la decisione di aumentare, entro il 1972, di circa un terzo la capacità produttiva delle aziende a partecipazione statale nel settore, portandola da 3,7 a 4,9 tonnellate, con un prevedibile impegno di investimento del-

l'ordine di 42 miliardi di lire, di cui 21 miliardi nel 1970.

Meccanica

La politica delle partecipazioni statali del settore meccanico si ispira alla finalità di inserire il nostro Paese nei settori ad alto contenuto tecnologico, come quelli aerospaziale, elettronico, nucleare; a consolidare o migliorare ulteriormente i risultati di quelle aziende, soprattutto del settore automobilistico, che già si presentano con un valido assetto produttivo ed economico, in un mercato caratterizzato da favorevoli prospettive di espansione; a conseguire una equilibrata gestione economica per le aziende elettromeccaniche, le cui produzioni, rivolgendosi ad un mercato in espansione, richiedono più adeguate dimensioni e specializzazioni; ad operare il potenziamento nel comparto del macchinario e degli impianti industriali — in cui la presenza delle partecipazioni statali ha una funzione insostituibile, dati gli obiettivi e le prospettive del Paese nel campo degli investimenti industriali — al fine di conferire assetti aziendali atti al raggiungimento graduale di sane gestioni aziendali; a sistemare le restanti imprese, anche mediante accordi di più ampia collaborazione produttiva e commerciale, in modo da garantire che lo svolgimento delle attività possa realizzarsi su un piano di più accettabile convenienza economica e sociale.

L'entità dell'impegno che le partecipazioni statali intendono assumersi nello sviluppo dell'industria meccanica nazionale è dimostrato dalle seguenti cifre: dai circa 45 miliardi di lire in investimenti realizzati nel 1968 si prevede di salire, secondo i programmi già definiti, a 132 miliardi nel corso del 1969 e a 169 miliardi nel 1970. In quest'ultimo anno gli investimenti meccanici dovrebbero rappresentare circa il 15 per cento degli investimenti complessivi delle aziende a partecipazione statale.

I programmi più importanti, al momento già definiti, riguardano naturalmente il settore automobilistico, in particolare Alfa Sud, nel quale sono previsti investimenti da

parte del gruppo IRI, di 94 miliardi di lire per il 1969 e di 127 miliardi per il 1970.

I settori nuovi ai quali si sta ora indirizzando l'attenzione delle partecipazioni statali, per il loro alto contenuto tecnologico e la funzione trainante che possono avere nel quadro di una strategia di sviluppo industriale del Paese, sono quelli dell'elettronica, dell'industria aerospaziale e dell'industria nucleare. Sono questi settori il cui sviluppo richiede ingentissime disponibilità finanziarie e l'acquisizione di un crescente patrimonio di cognizioni tecniche, che non possono venire creati senza un lungo e difficile cammino da percorrere.

Nasce, così, l'esigenza di una politica di sempre più ampia collaborazione con aziende di altri Paesi che in questo campo hanno una più lunga e valida esperienza.

Attualmente l'azione dell'impresa pubblica nell'industria elettronica è volta a dare un decisivo impulso soprattutto all'attività di ricerca con lo scopo preciso di acquisire in misura crescente una sempre più ampia autonomia tecnologica delle aziende e, conseguentemente, un maggiore sforzo contrattuale nei confronti dei gruppi esteri con i quali esistono rapporti di collaborazione.

In campo aerospaziale, la politica delle partecipazioni statali è volta alla realizzazione — pur sempre in un quadro di stretta collaborazione a livello internazionale — di iniziative idonee a sviluppare le autonome capacità di progettazione e realizzazione delle aziende già presenti nel settore e contemporaneamente a stimolare un più accentuato processo di realizzazione del ramo su scala nazionale.

Nel settore nucleare, il Comitato interministeriale per la programmazione economica ha definito nell'agosto del 1968 le linee di sviluppo del settore, con particolare riguardo all'azione delle imprese pubbliche (IRI, ENI, EFIM).

È stato stabilito, in particolare, che spetterà all'IRI, nell'ambito delle partecipazioni statali, un ruolo preminente nella progettazione e nella costruzione di centrali nucleari, mentre all'ENI è stato affidato il compito di operare soprattutto nelle attività riguardanti le varie fasi di produzione del

combustibile nucleare. Alcune iniziative e l'attività di progettazione dei reattori nucleari di tipo avanzato verranno realizzate con una adeguata collaborazione da parte delle imprese pubbliche interessate.

CANTIERI NAVALI

In un contesto internazionale che vede il continuo sviluppo delle costruzioni navali anche i nostri cantieri nazionali hanno conseguito un carico d'ordine che ha consentito alle aziende a partecipazione statale facenti capo alla Fincantieri di mettere a punto una attuabile programmazione fino al 1971 e, nello stesso tempo, di portare avanti il piano di ristrutturazione approvato dal CIPE.

Il quadro congiunturale particolarmente favorevole della situazione cantieristica mondiale non elimina tuttavia la preesistente pericolosità insita in un eccessivo sviluppo della capacità produttiva, data la impossibilità che possano mantenersi nel tempo i tassi di crescita della domanda di naviglio nei prossimi anni.

Proprio per i suesposti motivi, assume fondamentale importanza condurre a termine il processo di riorganizzazione in atto nel settore.

In questo quadro, nel 1969 le aziende navalmecchaniche facenti capo alla Fincantieri hanno investito 12,8 miliardi di lire, dei quali 6,4 miliardi per i cantieri di costruzione, 5,6 miliardi per quelli di riparazione e 9,8 miliardi per i bacini di carenaggio.

Nel 1970 sono previsti investimenti per 9,4 miliardi di lire da parte della Fincantieri e 4,8 miliardi da parte del Cantiere navale Breda.

INDUSTRIA TESSILE

L'industria tessile italiana è caratterizzata da una estrema diversità di situazioni relativamente ai suoi comparti, a seconda che si tratti di fibre naturali o di fibre sintetiche

Le aziende a partecipazione statale del settore hanno proseguito in questi anni la azione di ammodernamento degli impianti e quella di ristrutturazione tecnico-organizzativa.

Nel 1969 si prevede che gli investimenti complessivi ammonteranno a 5,2 miliardi di lire. I programmi a venire — in dipendenza anche della acquisizione degli stabilimenti di Maratea e di Praia a Mare della Rivetti e dell'iniziativa della INSUD dello stabilimento Filatura di Foggia — sono stati definiti fino al 1970 e comporteranno investimenti per circa 5 miliardi di lire.

SERVIZI

Telefoni, telecomunicazioni e radiotelevisione

Prosegue a ritmo sostenuto l'attuazione del programma della SIP di estensione del servizio da utente a utente in tutto il territorio nazionale, dopo il riassetto strutturale operato nel settore telefonico nel 1968.

Per far fronte al più rapido incremento della domanda indotta dallo sviluppo del reddito nazionale, la SIP ha assunto come obiettivi fondamentali per lo sviluppo a medio termine della telefonia: *a)* l'estensione della teleselezione da utente a utente a tutto il territorio nazionale entro il 1970; *b)* la diffusione del servizio di trasmissione dati, richiesta dal crescente impiego degli elaboratori elettronici; *c)* la espansione del servizio nel Mezzogiorno in modo da ridurre i divari esistenti nella dotazione telefonica sul piano regionale; *d)* la sollecita evasione delle crescenti richieste dell'utenza in tutte le zone, curando al tempo stesso di acquisire un'adeguata quota di utenza pregiata (promuovendo anche ulteriormente la diffusione degli apparecchi supplementari).

Per il 1969 gli investimenti nei telefoni raggiungeranno i 211 miliardi di lire e per il 1970 circa 210 miliardi di lire. Per il successivo triennio 1971-73 le partecipazioni statali, hanno, poi, predisposto un programma di investimento dell'ordine di 595 miliardi di lire.

Nel complesso, dunque, gli investimenti SIP nel prossimo quadriennio ammonterebbero quindi a 800 miliardi circa.

Tale cospicuo importo, necessario per far fronte alle esigenze dell'utenza, e la rapida evoluzione tecnica, che potrebbe comportare un più rapido fenomeno di obsolescenza degli impianti, accentuano la necessità di provvedere ad adeguati stanziamenti al fondo ammortamenti.

Tale formulazione tiene conto sia dei tempi tecnici, relativamente brevi rispetto ad altri settori, richiesti per l'ampliamento degli impianti una volta decisi, sia delle incognite relative all'introduzione delle nuove tecniche elettroniche in campo telefonico, tecniche attentamente studiate anche nello ambito del gruppo e i cui riflessi sulla politica di investimenti negli anni settanta sono ancora in parte imprevedibili.

Infine, i programmi di sviluppo della Italcable e della Telespazio nel campo telefonico, telex e delle comunicazioni per satellite ammonteranno, nel 1970, a circa 12 miliardi e, nel triennio 1971-73, a 28 miliardi di lire.

Nel settore radiotelevisivo gli investimenti per il 1969 dovrebbero aggirarsi sui 14 miliardi di lire.

Nel 1970 e negli anni successivi, in attesa che si precisino più chiaramente sia le condizioni necessarie ad una equilibrata gestione aziendale, sia le prospettive a lungo termine legate all'avvicinarsi della scadenza della convenzione ventennale, il nuovo programma della RAI-TV si presenta necessariamente limitato.

TRASPORTI MARITTIMI

Di fronte al rapido ed ininterrotto processo di rinnovamento e potenziamento della flotta mondiale, anche le partecipazioni statali dovranno dare impulso a programmi di costruzione di naviglio che consenta loro di non perdere il passo con le marine degli altri Paesi.

Oggi il trasporto marittimo, per strutture tecniche e metodi di organizzazione, è andato sempre più avvicinandosi ad una indu-

stria ad altissima intensità di capitale con costi unitari decrescenti.

Peraltro, come è noto, il problema dei trasporti marittimi è collegato, da un lato con quello dell'industria cantieristica, da un altro con il grave problema dei porti italiani.

Il nostro Paese, d'altra parte, per la sua posizione geografica ha la necessità di assicurare l'approvvigionamento di materie prime al suo apparato industriale e ciò ha provocato un crescente aumento delle importazioni via mare, non solo di carichi liquidi ma anche di carichi solidi e in particolare delle cosiddette rinfuse. In pari tempo sono anche aumentate le esportazioni via mare.

L'attività delle compagnie Finmare va necessariamente considerata nel contesto della descritta situazione dei trasporti marittimi internazionali.

Gli investimenti per il 1969 si limitano principalmente alla realizzazione dei programmi della società Tirrenia (navi traghetto) ed ammonteranno a 16,1 miliardi di lire.

I servizi marittimi di preminente interesse nazionale risentono della necessità di un radicale riassetto, determinato dal profondo processo di trasformazione in atto sul mercato marittimo mondiale. In realtà, l'aumento dei costi ha portato ad una continua espansione delle sovvenzioni, passate da 23,6 miliardi nel 1962 a 60,2 miliardi del 1968. Si noti che relativamente al biennio 1969-70 è previsto un fabbisogno annuo dell'ordine di 70-71 miliardi.

In questo quadro, le partecipazioni statali, di intesa con i Ministeri interessati, hanno avviato un ampio programma di indagini e di studi nel settore dei trasporti marittimi. In base alle risultanze che si sono acquisite, la Tirrenia ha predisposto il piano di nuove costruzioni approvato lo scorso anno. Le conclusioni degli studi e delle ricerche riguardanti le altre società verranno quanto prima sottoposte ai competenti organi di Governo.

Per tali società pertanto, non può prevedersi l'avvio di un nuovo programma organico di investimenti prima della fine del 1969

e non è quindi possibile configurare l'immissione in attività di nuovo materiale prima del 1972; si prospetta, di conseguenza, un quadro di attività sostanzialmente immutato per il quadriennio in corso.

Un problema di particolare importanza sul quale dovrà compiersi un necessario approfondimento è quello dell'evoluzione tecnologica del mezzo marittimo per il trasporto di carichi diversi, come ad esempio quello dell'inserimento di contenitori in un servizio di trasporti transoceanici che non solo richiede cospicui immobilizzi di capitali in navi, contenitori e infrastrutture a terra, ma pone il problema di assicurare la continuità del ciclo di trasporto al di là dei terminali transoceanici, con le incognite di ordine sociale che da ciò derivano.

In questo contesto dovrà valutarsi la opportunità di attribuire al gruppo Finmare una funzione pilota.

Alla luce di tutte le precedenti considerazioni appare chiaro che gli investimenti per il prossimo biennio 1970-71 devono limitarsi al completamento dei già illustrati programmi della Tirrenia e ammonteranno a 6,8 miliardi di lire, di cui 4,4 nel 1970.

TRASPORTI AEREI

Notevole sviluppo avranno i programmi di investimento dell'Alitalia nei prossimi anni, anche in relazione all'incremento dei traffici sia di passeggeri sia merci.

Di conseguenza non potrà essere ulteriormente rinviato il problema degli aeroporti e delle loro dimensioni e caratteristiche, in relazione alle più diverse esigenze che si vanno manifestando non solo in ordine ai voli internazionali, ma anche a quelli nazionali.

I programmi dell'Alitalia sono stati definiti sino al 1973 e prevedono un investimento complessivo di 82,1 miliardi di lire, di cui 52,1 nella flotta. Nel 1970 gli investimenti ammonteranno a 43,2 miliardi di lire (27,9 per la flotta).

AUTOSTRADE

In questo ultimo decennio l'Italia ha operato uno sforzo imponente a favore della viabilità autostradale, comparativamente assai più elevato di quello fatto registrare nel settore della viabilità ordinaria: nel periodo 1961-68, in particolare, la rete autostradale si è infatti sviluppata da 1.016 a 2.669 chilometri, sulla base di una messa in esercizio media annua di ben 207 chilometri, conseguendo un vero primato tecnico, costruttivo e finanziario nel settore delle costruzioni infrastrutturali europee.

Le ragioni di tale politica vanno ricercate nella necessità di predisporre un complesso di infrastrutture viarie capaci a far fronte ad una domanda di trasporto su strada in rapidissima ed intensa espansione.

Per rendersi adeguatamente conto del fenomeno, basti considerare che negli ultimi 8 anni le autovetture in circolazione sono salite da circa 2 milioni a quasi 8,2 milioni di unità e gli autoveicoli industriali da 430 mila ad oltre 760 mila unità.

Con la stipula della nuova convenzione, intervenuta il 18 settembre 1968, tra l'ANAS e la società Autostrade, si è perfezionato il nuovo quadro istituzionale entro il quale il programma di realizzazioni autostradali affidato alle Partecipazioni statali ha potuto essere definito nei suoi particolari, ponendosi con ciò le premesse per dare un notevole impulso all'attività costruttiva.

Con tale atto, il piano di nuove autostrade, varato con la legge 28 marzo 1968, n. 385, e definito con il successivo decreto interministeriale 27 giugno 1968, entra infatti nella fase di concreta attuazione. Si tratta di altri 666 chilometri di nuovi tracciati e dell'ampliamento di 85 chilometri di tronchi già aperti al traffico che porteranno la rete autostradale italiana, a raggiungere i 5.800 chilometri e quella in concessione alla società Autostrade a 2.900 chilometri, poco meno della metà.

Opera di notevole impegno sarà anche la costruzione, da parte dell'Infrasud, dell'autostrada tangenziale est-ovest di Napoli che entrerà in funzione entro il 1972 e per la

quale sono previsti, investimenti per 47 miliardi di lire, di cui 13,7 nel 1969.

TERME

Nonostante le gravi difficoltà finanziarie in cui continua a dibattersi l'Ente Terme, le aziende in esso raggruppato hanno proseguito nello sforzo per adeguare e sviluppare gli impianti termali.

Nel 1969 gli investimenti previsti ammontano a 5,2 miliardi di lire a fronte dei 4,3 miliardi del 1968.

Nel quinquennio 1970-74 i programmi finora definiti prevedono investimenti per circa 11 miliardi di lire di cui 4,5 nel 1970.

Occorre, tuttavia, ribadire che ogni programma di investimento delle aziende termali a partecipazione statale è condizionato dalle disponibilità finanziarie dell'ente che denuncia — sia per gli impegni assunti a fronte del vasto programma di investimento sin qui realizzato, sia per la esiguità della dotazione ad esso assegnata all'atto della sua costituzione — una forte carenza di liquidità. Tale squilibrio nella situazione finanziaria dell'EAGAT, destinato ulteriormente ad aggravarsi con la ormai prossima entrata in ammortamento di gran parte dei mutui sin qui contratti, propone, in termini di particolare urgenza, un aumento del fondo di dotazione.

CINEMA

Occorre ancora una volta sottolineare che l'Ente autonomo di gestione per il cinema non potrà efficacemente svolgere la sua funzione promozionale e di tutela nei confronti delle attività del settore, se non saranno prima risanate economicamente le aziende sottoposte al suo controllo.

La stessa legge 4 novembre 1965 sulla cinematografia, che prevedeva il potenziamento delle attività a partecipazione statale del comparto, è, di fatto, rimasta inoperante per molto tempo. Quest'anno ha dato qualche manifestazione di vitalità maggiore che nel passato ed è presumibile ed anche auspicabile che ciò si rifletta positivamente sulla situa-

zione dell'Ente. Non v'è dubbio che la legge per la tutela della cinematografia nazionale debba avere nell'Ente stesso il suo strumento di attuazione. È noto che essa può operare con successo in numerosi campi: in particolare quello dei films per ragazzi, della cinematografia specializzata, della produzione di qualità per una sempre maggiore qualificazione del film nazionale, delle coproduzioni a livello europeo, delle prestazioni dei servizi alla televisione.

ALTRI SETTORI

Oltre che nei settori precedentemente illustrati, le partecipazioni statali sono presenti, come è noto, anche in vari altri campi produttivi, con un complesso di attività che comprende circa 39 mila addetti, e che hanno comportato un volume di investimenti pari a 42,6 miliardi nel 1968. Nel 1969 si prevede che essi raggiungano una cifra di oltre 39 miliardi di lire.

Si tratta di iniziative, per lo più di medie dimensioni, concepite al fine di realizzare gli obiettivi della programmazione economica nazionale, sia per quanto concerne il contributo allo sviluppo del Mezzogiorno, mediante una integrazione tecnico- produttiva delle attività già esistenti, sia attraverso dei cicli di lavorazione dei prodotti agricoli e l'introduzione di radicali innovazioni tecnologiche ed organizzative.

Un altro aspetto che caratterizza buona parte della attività in questione è il ricorso alla collaborazione di gruppi industriali esteri, specializzati in determinati settori, il cui apporto presenta, pertanto, un interesse particolare, non solo sotto l'aspetto finanziario ma anche per il contributo di esperienza tecnica e di organizzazione che viene assicurato alle nuove iniziative.

I programmi in attività manifatturiere « varie » (industrie della conservazione, trasformazione e distribuzione di prodotti alimentari, industrie della carta, del vetro, di materiale elettronico, della gomma) già definiti, comporteranno investimenti nei prossimi anni per 145 miliardi di lire, di cui oltre 20 miliardi nel 1970.

I programmi, poi, nel settore turistico costituiscono uno dei temi di maggiore interesse in una politica di sollevamento economico del Mezzogiorno.

Complessivamente in questo campo l'IRI, l'ENI e l'EFIM investiranno circa 65 miliardi di lire nel quinquennio (programmi già definiti), di cui 16 miliardi nel 1970.

* * *

La rassegna sin qui compiuta dell'azione che le imprese a partecipazione statale hanno in programma di realizzare nei prossimi anni, testimonia l'importanza che le stesse hanno assunto nella nostra economia, pur nel permanere di problemi non sempre di facile soluzione nell'ambito del sistema stesso. In un'economia di mercato come la nostra molto spesso si producono delle situazioni di attrito tra le esigenze imposte dai mutamenti nella domanda e nelle tecnologie e le giuste aspirazioni dei lavoratori e delle comunità locali al mantenimento stabile dell'occupazione.

Nel mediare queste diverse esigenze le imprese a partecipazione statale si trovano in situazioni di tensione che si riflettono negativamente sui bilanci aziendali. Non di meno, quando si consideri il complesso del sistema, si può affermare che la massiccia mole di investimenti non solo serve a rafforzare i ritmi di sviluppo dell'economia nazionale e delle zone che più ne abbisognano in particolare, ma che la produttività economica degli investimenti è senz'altro adeguata alle reali esigenze della nostra collettività nazionale.

Concludendo, mi sembra importante ribadire alcuni concetti di fondo che dovrebbero informare i programmi delle partecipazioni statali in questa fase di passaggio dal primo piano quinquennale ai piani degli anni '70:

a) elaborazione di un piano organico e complessivo degli investimenti a medio termine delle partecipazioni statali, a livello di progettazioni esecutive e nel quadro di economie internazionali sempre più aperte e integrate;

b) più stretto legame con il discorso dell'assetto del territorio del Paese, nei termini di un più consistente contributo al su-

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

peramento degli squilibri territoriali (non solo il divario Nord-Sud, ma anche quello tra zone prospere e zone depresse, rinvenibili anche all'interno del Centro-Nord) e di un diretto intervento alla soluzione dei problemi delle nostre grandi aree metropolitane e dei nostri « nodi » nel sistema dei trasporti (es. porti e aeroporti);

c) intervento più massiccio e penetrante nei settori innovativi ed a elevato valore tec-

nologico anche come fattore di promozione culturale di determinate aree;

d) nel settore agricolo: un'azione programmata di orientamento e di intervento diretto nel campo della trasformazione, conservazione e distribuzione dei prodotti agricoli, soprattutto per una più equa e razionale articolazione del rapporto tra produzione e distribuzione.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per l'anno finanziario 1970 (Tabella n. 18)

Lo stato di previsione per l'anno finanziario 1970 reca spese:

	<i>Milioni</i>
per la parte corrente	717,5
per il conto capitale	12.450 -
	13.167,5
	13.167,5

Va, peraltro, posto in evidenza che, con riferimento a provvedimenti legislativi in corso che rientrano nella competenza del Ministero delle partecipazioni statali, nell'apposito fondo speciale del Ministero del

tesoro sono stati accantonati milioni 2.000 per il conto capitale, talchè, complessivamente, le spese del Ministero ammontano in sostanza a milioni 15.167,5 di cui:

	<i>Milioni</i>
per la parte corrente	717,5
e per il conto capitale	14.450 -
	15.167,5
	15.167,5

In particolare, detto accantonamento comprende un apporto all'Ente autonomo di gestione per il cinema e all'Ente autonomo di gestione per le aziende termali e il suo utilizzo è in funzione della definizione del provvedimento relativo.

Rispetto al precedente bilancio per l'anno 1969, le spese considerate nello stato di previsione presentano una diminuzione netta di milioni 40.773,8 dovuta:

	<i>Milioni</i>
alla incidenza di leggi preesistenti od all'applicazione di intervenuti provvedimenti legislativi	— 40.874,4
all'adeguamento delle dotazioni di bilancio alle occorrenze della nuova gestione	+ 73,6
	— 40.773,8
	— 40.773,8

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le principali variazioni causate da provvedimenti legislativi riguardano l'applicazione:

delle leggi 19 settembre 1964, n. 789 (— milioni 20.500) e 19 settembre 1964, numero 790 (— milioni 18.000), concernenti, rispettivamente, adeguamenti dei fondi di dotazione dell'ENI e dell'IRI;

della legge 30 gennaio 1968, n. 48, afferente l'aumento del capitale della società « Nazionale Cogne » (— milioni 1.000) e della legge 4 novembre 1965, n. 1213, concernente conferimento all'Ente autonomo di gestione per il cinema (— milioni 1.000).

Le variazioni proposte in relazione alle esigenze sono quelle relative:

al personale in attività di servizio ed in quiescenza (+ milioni 66);

all'acquisto di beni e servizi (+ milioni 7,1);

ai trasferimenti (+ 0,5).

Così illustrate le principali variazioni proposte, si passa ora ad analizzare, sotto il profilo economico, la composizione delle spese correnti e di quelle in conto capitale.

SPESE CORRENTI

Le spese correnti, dette anche di funzionamento e mantenimento, riguardano:

	<i>Milioni</i>
Personale in attività di servizio	543,2
Personale in quiescenza	13 -
Acquisto di beni e servizi	158,8
Trasferimenti	2 -
Somme non attribuibili	0,5
	717,5
	717,5

La complessiva spesa corrente di milioni 717,5 include milioni 543,2 di spese per il personale in attività di servizio, così costituite:

	<i>Milioni</i>
Personale civile (n. 148)	490,7
Personale operaio (n. 28)	52,5
Totale (n. 176)	543,2

Le spese per il personale in quiescenza, previste in milioni 13 riguardano esclusivamente le pensioni.

Le spese per acquisto di beni e servizi, previste in milioni 158,8 riguardano, soprattutto, l'affitto della sede del Ministero e la sua manutenzione, nonché compensi per speciali incarichi, spese postali e telegrafiche, spese per il funzionamento di commis-

sioni e spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto.

Circa i trasferimenti correnti, la complessiva spesa di milioni 2 concerne esclusivamente gli interventi assistenziali a favore del personale.

Le spese correnti previste per l'esercizio 1970 superano di milioni 76,2 quelle dell'esercizio 1969, che ammontavano a milioni 641,3.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La differenza è determinata da aumenti proposti nei seguenti capitoli:

	<i>Milioni</i>
1011 Stipendi ed assegni fissi al Ministro e ai Sottosegretari di Stato	6,5
1012 Spese per i viaggi del Ministro e dei Sottosegretari di Stato . . .	2 -
1013 Assegni e indennità agli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie particolari	10 -
1014 Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni degli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie particolari (in territorio nazionale)	1,675
1015 Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero degli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie particolari . . .	0,725
	<i>Milioni</i>
1021 Stipendi e assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo . . .	40 -
1022 Paghe e assegni fissi per il personale operaio	2 -
1023 Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo	1 -
1024 Compensi per lavoro straordinario per il personale operaio . . .	3 -
1025 Compensi speciali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19	0,2
1026 Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale	1 -
1027 Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero	0,5
1051 Acquisto di riviste giornali e altre pubblicazioni	1 -
1066 Fitto di locali	3,12
1068 Spese postali e telegrafiche	3 -
1091 Interventi assistenziali a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie	0,5
	<u>76,220</u>

SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese in conto capitale (o di investimento) sono suddivise in:

	<i>Milioni</i>
Trasferimenti	450 -
Partecipazioni azionarie e conferimenti	12.000 -
per complessivi	<u>12.450 -</u>

	<i>Milioni</i>
I 450 milioni dei « Trasferimenti » sono costituiti dai contributi agli	
Enti autonomi di gestione per le aziende termali	350 -
e all'Ente autonomo di gestione per il cinema	100 -
	<u>450 -</u>

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'importo di milioni 12.000 « Partecipazioni azionarie e conferimenti » riguarda i seguenti capitoli:

	<i>Milioni</i>
5043 Partecipazione all'aumento del capitale della Soc. p. A. « Nazionale Cogne » (4 ^a delle 5 quote)	3.000 —
5044 Partecipazione all'aumento del capitale della S. p. A. AMMI (4 ^a delle 6 quote)	5.000 —
5048 Conferimento al fondo di dotazione dell'EFIM (3 ^a delle 5 quote)	4.000 —
	12.000 —

La differenza in meno tra milioni 52.500 dell'anno 1969 e milioni 12.000 dell'anno 1970 è determinata dalla soppressione dei seguenti capitoli del bilancio 1969:

	<i>Milioni</i>
5041 Conferimento al Fondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi (ENI)	20.500 —
5042 Conferimento al Fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI)	18.000 —
5047 Somma da devolvere all'Ente autonomo di gestione per il cinema	1.000 —
	39.500 —

e dalla diminuzione del capitolo:

5043 Partecipazione all'aumento del capitale della S. p. A. « Nazionale Cogne », che da 4.000 milioni passa a 3.000 milioni	1.000 —
Diminuzione della spesa in conto capitale per il 1970	40.500 —

RIEPILOGO DELLE SPESE

(Milioni di lire)

S P E S A	Anno 1970	Anno 1969	Differenza
Parte corrente (Tit. 1)	717,50	641,30	+ 76,2
Conto capitale (Tit. 2)	12.450 —	53.300 —	— 40.850 —
	13.167,50	53.941,30	— 40.773,80

Onorevoli senatori, per i motivi sopra esposti la Commissione finanze e tesoro vi invita ad approvare lo stato di previsione

della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per l'esercizio 1970.

BUZIO, relatore

DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE

(Stato di previsione dell'entrata)

Art. 1.

È autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1970, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (*Tabella n. 1*).

È altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno.

(Totale generale della spesa)

Art. 2.

È approvato in lire 12.825.460.186.798 il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1970.

(Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative)

Art. 3.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1970, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 2*).

Art. 4.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1970, la concessione di contributi da parte del Tesoro dello Stato a favore del Fondo per il culto, per porre lo stesso in grado di adempiere ai suoi fini di istituto, nei limiti dei fondi iscritti e che si renderà necessario iscriverne al capitolo n. 1953 dello stato di

previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 5.

Ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1955, n. 1312, è stabilita in lire 900 milioni la spesa occorrente per il funzionamento della Corte costituzionale per l'anno finanziario 1970.

Art. 6.

Il contributo a favore dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, ai sensi dell'articolo 26, lettera a), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181, è fissato, per l'anno finanziario 1970, in lire 236.855.607.000.

Art. 7.

L'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica, di cui al regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, per l'anno finanziario 1970, è autorizzata in lire 8 miliardi e 200 milioni ivi comprese le assegnazioni di cui ai regi decreti 2 giugno 1927, n. 1035, per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali e 8 giugno 1933, n. 697, per il servizio della statistica del lavoro italiano all'estero.

Art. 8.

L'assegnazione di cui all'articolo 18 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, a favore del Consiglio nazionale delle ricerche per contributo nelle spese di funzionamento del Consiglio stesso, è stabilita, per l'anno finanziario 1970, in lire 50 miliardi ivi compreso l'onere per il personale non statale addetto agli Istituti scientifici ed ai centri di studio di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167.

Art. 9.

Ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 gennaio 1962, n. 7, lo stanziamento occorrente

per l'assunzione, a carico del Tesoro dello Stato, del corso delle emissioni, nonché del servizio per capitale ed interessi delle obbligazioni emesse dal comune di Napoli, per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie di sua competenza, è stabilito, per l'anno finanziario 1970, in lire 14.500.000.000.

Art. 10.

Ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 luglio 1966, n. 526, lo stanziamento occorrente per l'assunzione, a carico del Tesoro dello Stato, del servizio per capitale e interessi dei prestiti contratti dal comune di Venezia per il finanziamento di opere dirette alla salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città, è stabilito, per l'anno finanziario 1970, in lire 3.327.505.000.

Art. 11.

Ai sensi dell'articolo 7 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, l'ammontare del contributo dello Stato nelle spese per l'istruzione pubblica statale di pertinenza dei Comuni e delle Provincie, è stabilito, per l'anno finanziario 1970, in lire 65.000.000.000.

Art. 12.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 giugno 1954, n. 385, la sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valore militare è stabilita, per l'anno finanziario 1970, in lire 12.000.000.

Art. 13.

Ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 giugno 1908, n. 286, il contributo dello Stato a favore del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 1903, n. 321, è stabilito, per l'anno finanziario 1970, in lire 385.213.330 in relazione all'ammontare delle annualità di ammortamento dei mutui concessi al Pio Istituto per la costruzione dei nuovi ospedali in Roma.

Art. 14.

Il Ministro per il tesoro ha facoltà di emettere, per l'anno finanziario 1970, buoni ordinari del Tesoro, secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Tali modificazioni possono anche riguardare la scadenza dei buoni, nonché l'ammissione a rimborso delle ricevute provvisorie rilasciate nell'anno finanziario 1969 ed esercizi precedenti e non sostituite con i titoli medesimi.

È data facoltà, altresì, al Ministro per il tesoro di autorizzare, eccezionalmente, con decreto motivato, il rimborso anticipato dei buoni, nonché di provvedere, con proprio decreto, alla determinazione delle somme da corrispondere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per le prestazioni rese ai fini dell'eventuale collocamento dei buoni ordinari del Tesoro.

Art. 15.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dai capitoli numeri 3523, 5381 e 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970 a quelli delle Amministrazioni interessate, nonché ai bilanci delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, delle somme necessarie per l'applicazione di provvedimenti perfezionati in legge, recanti oneri considerati nelle dotazioni dei capitoli medesimi.

Art. 16.

Per l'anno finanziario 1970, le somme da corrispondere all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per rimborso degli oneri da questa sostenuti per l'esercizio delle linee a scarso traffico sono stabilite nell'importo di lire 44.010.000.000 iscritto al capitolo n. 2961 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 17.

Per l'anno finanziario 1970, le somme da corrispondere all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 novembre 1957, n. 1155, per il rimborso degli oneri e delle spese da questa sostenuti per motivi non attinenti all'esercizio ferroviario, sono stabilite nell'importo di lire 56.209.000.000 iscritto al capitolo n. 3492 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione dei vari Ministeri il fondo di cui al citato capitolo n. 3492.

Art. 18.

Per l'anno finanziario 1970 le somme dovute dalle singole Amministrazioni statali a quella delle poste e delle telecomunicazioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 aprile 1961, n. 355, in dipendenza dell'abrogazione delle esenzioni e delle riduzioni delle tasse postali e telegrafiche risultanti nell'importo complessivo di lire 40.027.896.120 sono poste a carico del Ministero del tesoro. Il relativo stanziamento è iscritto al capitolo numero 2960 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero.

Art. 19.

Per l'anno finanziario 1970, le somme da corrispondere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 aprile 1961, n. 355, in relazione alle prestazioni dalla stessa effettuate per conto di Amministrazioni dello Stato, sono stabilite nell'importo complessivo di lire 1.500.000.000 iscritto al capitolo n. 3221 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 20.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di

previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti ai capitoli numeri 2411, 3481, 3491, 3524, 3525 e 3528 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970.

Il Ministro per il tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle Aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al comma precedente.

Art. 21.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970, dei fondi iscritti ai capitoli n. 2943 e n. 6037 del medesimo stato di previsione per gli oneri relativi alle operazioni finanziarie previste dalla legge 30 aprile 1969, n. 153.

Art. 22.

Ai sensi dell'articolo 36 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, concernente disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonchè all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo, il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato in relazione ai titoli I e II della legge stessa è fissato, per l'anno finanziario 1970, in lire 700 miliardi.

Art. 23.

Il Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere:

a) alla ripartizione del fondo di lire 18 miliardi 390 milioni iscritto al capitolo numero 3442 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970 in applicazione dell'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968,

sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, modificato dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, fra le diverse categorie di interventi, distintamente per indennizzi e contributi, in relazione anche alle forme di pagamento stabilite dall'articolo 31 della legge medesima;

b) alla determinazione dell'importo eventualmente da trasferire ad altri Dicasteri, per l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 73 della legge citata.

In corrispondenza dei provvedimenti di cui al comma precedente è data facoltà al Ministro per il tesoro di introdurre in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.

Art. 24.

Alle spese di cui ai capitoli nn. 2931, 3249, 3364 e 3413 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro si applicano, per l'anno finanziario 1970, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 25.

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 26.

I capitoli riguardanti spese di riscossione delle entrate per le quali, ai termini dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, possono essere autorizzate aperture di credito a favore di funzionari delegati, sono quelli indicati nell'elenco n. 2, an-

nesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 27.

I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, primo e secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi nn. 3 e 4 annessi allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

(Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative)

Art. 28.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1970, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 3*).

Art. 29.

La composizione della razione viveri per gli allievi del Corpo della guardia di finanza e le integrazioni di vitto ed i generi di conforto per i militari del Corpo medesimo in speciali condizioni di servizio, sono stabiliti, per l'anno finanziario 1970, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

Art. 30.

Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 1970, è stabilito in 100.

Art. 31.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1970, le variazioni compensative connesse con l'attuazione dell'articolo 21 della legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente l'inquadramento, nelle categorie del personale non di ruolo, delle unità comunque assunte o denominate con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione di detto Ministero.

Art. 32.

Alle spese di cui al capitolo n. 5021 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze si applicano, per l'anno finanziario 1970, le disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dell'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 33.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonchè a pagare le spese per l'anno finanziario 1970 ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle finanze (*Appendice n. 1*).

(Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica)

Art. 34.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1970,

in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 4*).

(Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative)

Art. 35.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1970, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 5*).

Art. 36.

La composizione della razione viveri in natura per gli allievi agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena e le integrazioni di vitto ed i generi di conforto per il personale del Corpo degli agenti medesimi in speciali condizioni di servizio, sono stabiliti, per l'anno finanziario 1970, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

Art. 37.

Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 1970, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero di grazia e giustizia (*Appendice n. 1*).

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative)

Art. 38.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1970, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 6*).

Art. 39.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per gli affari esteri, le variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli n. 1743 e n. 2303, concernenti, rispettivamente, l'indennità al personale in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria e gli assegni di sede al personale in servizio nelle istituzioni culturali e scolastiche all'estero.

Art. 40.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, il fondo iscritto al capitolo n. 3400 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1970, per l'attuazione dei decreti del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e n. 200, e 23 gennaio 1967, n. 215, concernenti le norme relative all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, emanati ai sensi della legge 13 luglio 1965, n. 891.

Art. 41.

Ai sensi dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, lo stanziamento del capitolo n. 1831 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1970, concernente il fondo di anticipazione per le spese urgenti del Ministero e degli uffici diplomatici e consolari, è fissato in lire 4.000.000.000.

Art. 42.

Ai sensi dell'articolo 9, primo comma, lettera b), della Convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto Italo-Latino Americano, ratificata con legge 4 ottobre 1966, n. 794, la quota speciale da versare dall'Italia è stabilita, per l'anno finanziario 1970, in lire 250.000.000.

Art. 43.

Il contributo dello Stato a favore dell'Istituto agronomico per l'oltremare, di cui all'articolo 12 della legge 26 ottobre 1962, n. 1612, è determinato, per l'anno finanziario 1970, in lire 150.000.000.

Art. 44.

È approvato il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 1970, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri (*Appendice n. 1*).

(*Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative*)

Art. 45.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1970, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 7*).

Art. 46.

Sono autorizzate, per l'anno finanziario 1970, le seguenti assegnazioni:

lire 46.000.000 per i servizi già in gestione al soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica, demandati al Ministero della pubblica istruzione per effetto dell'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27;

lire 12.000.000 per il restauro e la riparazione di danni in dipendenza di offese belliche a cose mobili ed immobili di interesse artistico, archeologico e bibliografico di proprietà dello Stato o degli Enti di cui all'articolo 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, a uffici e locali delle soprintendenze, musei, gallerie, biblioteche e loro arredamento, a

scuole e istituti d'arte e di musica governativi e loro suppellettili.

Art. 47.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, le variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione riguardanti, rispettivamente, assegnazioni per spese di personale e per spese di funzionamento degli istituti di istruzione tecnica e professionale e istituti e scuole di istruzione artistica, dotati di autonomia amministrativa.

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)

Art. 48.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1970, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

Art. 49.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1970, l'assegnazione straordinaria di lire 17 miliardi per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica.

Art. 50.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1970, la spesa di lire 5.000.000 per la pubblicazione dei carteggi del Conte di Cavour e per il funzionamento della Commissione a tale scopo istituita.

Art. 51.

Il fondo di cui all'articolo 2 della legge 12 dicembre 1967, n. 1220, occorrente per

il pagamento delle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di ospedalità dovute dai comuni agli enti ospedalieri, agli ospedali e alle cliniche universitarie, è stabilito, per l'anno finanziario 1970, in lire 20 miliardi.

Art. 52.

La composizione della razione viveri in natura per gli allievi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e le integrazioni di vitto ed i generi di conforto per gli agenti del Corpo medesimo, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1970, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

Art. 53.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo per il culto, nonché il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 1970, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo per il culto, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso al bilancio predetto.

Art. 54.

I pagamenti sul capitolo n. 188 dello stato di previsione della spesa del Fondo per il culto possono imputarsi ai fondi iscritti nell'anno finanziario 1970, senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

Art. 55.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo di beneficenza e di religio-

ne nella città di Roma, nonchè il pagamento delle spese del Fondo medesimo, per l'anno finanziario 1970, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (*Appendice n. 2*).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

Art. 56.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate dei Patrimoni riuniti ex economici, di cui all'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, nonchè il pagamento delle spese dei Patrimoni predetti, per l'anno finanziario 1970, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (*Appendice n. 3*).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio dei Patrimoni riuniti ex economici, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dei Patrimoni riuniti ex economici a favore dei quali è data facoltà di iscrivere somme in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2 annesso al bilancio predetto.

(Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative)

Art. 57.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 1970, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 9*).

Art. 58.

È autorizzata per l'anno finanziario 1970 la spesa di lire 54.687.100.000, di cui lire 45.000.000 e lire 30.000.000 per la concessione dei contributi, rispettivamente, alla Basilica di San Marco in Venezia ed al Duomo e Chiostro di Monreale, previsti dalla legge 18 agosto 1962, n. 1356, e lire 54.612.100.000 per provvedere:

a) a cura ed a carico dello Stato, e con pagamenti non differiti, a lavori di carattere straordinario concernenti sistemazione, manutenzione, riparazione e completamento di opere pubbliche esistenti;

b) al recupero, alla sistemazione e alla rinnovazione dei mezzi effossori, nonchè alle escavazioni marittime;

c) alle necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità, ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;

d) all'esecuzione di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito di competenza di enti locali dell'Italia meridionale ed insulare, in applicazione del secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589;

e) agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi organiche, ivi compresi quelli dipendenti dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589;

f) alla concessione di contributi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 56 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, per l'ampliamento e il miglioramento di ospedali, convalescenziari e luoghi di cura;

g) alla spesa per l'esecuzione di lavori per il risanamento, il consolidamento ed il trasferimento di abitati, disposti ai sensi delle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 9 luglio 1908, n. 445, e successive estensioni e modificazioni;

h) all'esecuzione dei lavori a totale carico dello Stato e per la concessione dei sussidi previsti dalla legge 4 aprile 1935,

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

n. 454, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 940 e dalle leggi 29 luglio 1949, n. 531, 28 dicembre 1952, n. 4436, 18 aprile 1962, n. 168 e 18 luglio 1962, n. 1101.

Art. 59.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1970, la spesa di lire 10.400.000.000, di cui lire 1.000.000.000 in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, per provvedere, in relazione ai danni prodotti da eventi bellici, alla riparazione ed alla ricostruzione di beni dello Stato, agli interventi di interesse pubblico, nonchè in base alle disposizioni vigenti contenute nella legge 26 ottobre 1940, n. 1543 — integrata, per quanto riguarda il ripristino degli edifici di culto e di quelli degli enti di beneficenza e di assistenza, dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 35 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649, ratificati, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1950, n. 784, e, per quanto attiene agli edifici di culto diverso dal cattolico, dal decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 736 —; nel decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 240; nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e 21 ottobre 1947, n. 1377, ratificati, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1951, n. 1217; nella legge 25 giugno 1949, n. 409, modificata, per quanto riguarda i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra, dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 e nelle leggi 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607:

a) alla ricostituzione dei beni degli enti pubblici locali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza ed assistenza, degli edifici di culto, degli edifici scolastici e delle scuole governative industriali, commerciali, agrarie ed artistiche di proprietà delle scuole stesse, nonchè dei beni delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria;

b) alla concessione di contributi in capitale ai proprietari che provvedono diret-

tamente alle riparazioni dei propri alloggi danneggiati dalla guerra;

c) alla concessione di contributi straordinari in capitale previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 56 del predetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261;

d) all'esecuzione dei piani di ricostruzione.

Art. 60.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1970, la spesa di lire 3.500.000.000 per provvedere alla concessione di contributi per la costruzione di edifici di culto in attuazione della legge 18 dicembre 1952, n. 2522, modificata dalla legge 18 aprile 1962, n. 168, e per la ricostruzione di quelli di cui all'articolo 9 della predetta legge 18 aprile 1962, n. 168.

Art. 61.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1970, la spesa di lire 17.500.000.000 per provvedere alla concessione di contributi in capitale a favore dei Comuni, dei loro Consorzi e degli altri Enti autorizzati, nella spesa riconosciuta necessaria per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione degli acquedotti previsti nel piano regolatore generale degli acquedotti, nonchè delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue di cui agli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, concernente norme delegate previste dall'articolo 5 della legge 4 febbraio 1963 n. 129.

Art. 62.

È stabilito, per l'anno finanziario 1970, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e delle leggi 2 luglio 1949, n. 408, 25 giugno 1949, n. 409, 27 ottobre 1951, n. 1402, 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607, il limite di impegno di lire 810.000.000 di cui:

1) lire 10.000.000 per la concessione del contributo trentacinquennale dell'uno per

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cento previsto dall'articolo 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408, a favore di Comuni ed Istituti autonomi per le case popolari;

2) lire 500.000.000 in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, per la concessione:

a) di contributi costanti da pagarsi, ai sensi delle citate leggi 25 giugno 1949, n. 409, 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607, ai proprietari che provvedono alla ricostruzione dei loro fabbricati distrutti da eventi bellici oppure agli Istituti mutuanti ai quali i proprietari stessi si sono rivolti per procurarsi i fondi necessari;

b) dei contributi rateali, ai sensi del punto secondo dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, ai proprietari che provvedono alla riparazione dei fabbricati ad uso di abitazione danneggiati dalla guerra;

3) lire 300.000.000 per l'attuazione dei piani di ricostruzione degli abitati danneggiati da eventi bellici di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

Art. 63.

Sono stabiliti, per l'anno finanziario 1970, i seguenti limiti di impegno per pagamenti differiti relativi a:

1) sovvenzioni e contributi dipendenti dal testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, da leggi speciali e dalla legge 29 maggio 1951, n. 457, lire 250.000.000;

2) concorsi e sussidi per l'esecuzione delle opere pubbliche d'interesse di enti locali mediante la corresponsione di contributi costanti per trentacinque anni a norma del primo comma dell'articolo 1 e del primo comma dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589 e della legge 31 luglio 1956, n. 1005, lire 4.815.000.000 di cui:

a) per opere stradali ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 589 del 1949 e dell'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, lire 500.000.000 destinate, per lire 250.000.000, all'Italia meridionale e insulare;

b) per opere marittime ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 589 del 1949, lire 75.000.000;

c) per opere elettriche ai sensi dell'articolo 10 della citata legge n. 589 del 1949 e della legge 22 giugno 1950, n. 480, modificate dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 400.000.000 destinate, per lire 200.000.000, all'Italia meridionale e insulare;

d) per opere igieniche indicate agli articoli 3, 4, 5 e 6 della citata legge n. 589 del 1949 modificata dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 3.750.000.000 di cui lire 150 milioni per le opere previste dall'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 506 e lire 3 miliardi e 650.000.000 destinate per lire 1.800.000.000 all'Italia meridionale e insulare;

e) per la costruzione e l'ampliamento di edifici per sedi municipali, ai sensi dell'articolo 6 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, modificata dall'articolo 3 della legge 9 agosto 1954, n. 649, nonché per la costruzione, sistemazione e restauro degli archivi di Stato, ai sensi della legge 19 luglio 1959, n. 550, lire 90.000.000;

3) contributi agli ordinari diocesani od agli Enti mutuanti nella spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione e per il completamento di chiese parrocchiali, di locali da adibire ad uso di ministero pastorale o di ufficio o di abitazione, ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1962, n. 168, lire 450.000.000.

Art. 64.

È stabilito, per l'anno finanziario 1970, un limite di impegno di lire 1.250.000.000 per la concessione di contributi costanti trentacinquennali a favore dei Comuni, dei loro Consorzi e degli altri Enti autorizzati per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione degli acquedotti previsti nel piano regolatore generale degli acquedotti, nonché delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue di cui agli articoli 13 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, concernente norme delegate previste dall'articolo 5 della legge 4 febbraio 1963, n. 129.

Art. 65.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1970, la spesa di lire 1.500.000.000 per il completamento di opere di pubblica utilità in applicazione dell'articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e per l'impianto di nuovi cantieri scuola.

Art. 66.

Agli oneri dipendenti dall'applicazione delle leggi 9 maggio 1950, n. 329 e 23 ottobre 1963, n. 1481, concernenti la revisione dei prezzi contrattuali, si provvederà, per le opere manutentorie a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, e per le opere di carattere straordinario a carico degli stanziamenti corrispondenti alle autorizzazioni di spesa fissate negli articoli precedenti.

Art. 67.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, con propri decreti, alle variazioni nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero dei lavori pubblici connesse con l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, articolo 21, primo comma, che disciplina la cessione in proprietà degli alloggi di tipo economico e popolare;

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere:

alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 5235 e 5173 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 1970, in dipendenza delle eventuali modifiche al riparto degli stanziamenti previsti dall'articolo 11 della legge 3 gennaio 1963, n. 3, apportate ai sensi del terzo comma del medesimo articolo 11;

alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 5279 e 5280 del medesimo stato di previsione in relazione ad eventuali modifiche al riparto degli stanziamenti previsti dall'articolo 11, terzo comma, della legge 23 febbraio 1968, n. 124;

alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 5176, 5177 e 5281 del medesimo stato di previsione, in relazione ad eventuali modifiche al riparto degli stanziamenti previsti dall'articolo 8, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 583.

Art. 68.

È approvato il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, per l'anno finanziario 1970, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici (*Appendice n. 1*).

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra i capitoli dello stato di previsione della spesa della predetta Azienda, per l'anno finanziario 1970, concernenti gli oneri di carattere generale, i fondi iscritti ai capitoli nn. 246 e 247 del detto stato di previsione.

Gli eventuali prelevamenti dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale, nonché le iscrizioni ai competenti capitoli del bilancio dell'Azienda predetta delle somme prelevate, saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento unitamente al conto consuntivo dell'Azienda stessa.

Art. 69.

Alle spese di cui al capitolo 149 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade si applicano, per l'anno 1970, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

(Stato di previsione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e disposizioni relative)

Art. 70.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, per l'anno finanziario 1970, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 10*).

Art. 71.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad accertare ed a riscuotere le entrate ed a pagare le spese, concernenti l'anno finanziario 1970, ai termini della legge 7 luglio 1907, n. 429, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile (*Appendice n. 1*).

Art. 72.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sui fondi dei conti correnti postali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, anticipazioni sino all'ammontare di lire 319.115.000.000 estinguibili in 35 anni al saggio vigente per i mutui all'epoca della concessione, da destinare a copertura del disavanzo della gestione 1970 dell'Azienda stessa.

Gli interessi maturati prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni.

L'ammortamento delle anticipazioni, aumentate degli interessi capitalizzati, avrà inizio il 1° gennaio 1972.

Per la copertura del disavanzo di gestione l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato può altresì contrarre mutui, anche obbligazionari, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, nonchè emettere direttamente obbligazioni. Queste ultime emis-

sioni saranno effettuate con le modalità ed alle condizioni previste dalla legge 2 maggio 1969, n. 280.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e gli enti mutuanti con l'intervento del Ministro per il tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro stesso.

Le obbligazioni di cui al precedente quarto comma e tutti gli atti inerenti sono esenti da ogni imposta e tassa compresa l'imposta annua di abbonamento di cui all'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228.

L'onere relativo alle anticipazioni ed ai mutui di cui al presente articolo farà carico al bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 73.

L'ammontare del fondo di dotazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito, per l'anno finanziario 1970, in lire 35.500.000.000.

Art. 74.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, i fondi iscritti ai capitoli n. 456 e n. 457 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per l'anno finanziario 1970.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1970, a favore dei quali è data facoltà al Ministro per il tesoro di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco numero 1 annesso al bilancio dell'Azienda medesima.

(Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e disposizioni relative)

Art. 75.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per l'anno finanziario 1970, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

Art. 76.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a pagare le spese relative all'anno finanziario 1970, ai termini del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Appendice numero 1).

Art. 77.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sui fondi dei conti correnti postali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, anticipazioni sino all'ammontare di lire 87.119.906.000 estinguibili in 35 anni al saggio vigente per i mutui all'epoca della concessione, da destinare a copertura del disavanzo della gestione 1970 dell'Amministrazione stessa.

Gli interessi maturati prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni.

L'ammortamento delle anticipazioni, aumentate degli interessi capitalizzati, avrà inizio il 1° gennaio 1972.

Per la copertura del disavanzo di gestione, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni può, altresì, contrarre mutui, anche obbligazionari, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche.

I mutui di cui sopra saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e gli enti mutuanti con l'intervento del Ministro per il tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro stesso.

Le obbligazioni di cui al precedente quarto comma e tutti gli atti inerenti sono esenti da ogni imposta e tassa, compresa l'imposta annua di abbonamento di cui all'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228.

L'onere relativo alle anticipazioni ed ai mutui di cui al presente articolo farà carico al bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 78.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, i fondi iscritti ai capitoli n. 324 e n. 325 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, per l'anno finanziario 1970.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1970, a favore dei quali è data facoltà al Ministro per il tesoro di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio dell'Amministrazione medesima.

Art. 79.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a pagare le spese relative all'anno finanziario 1970, ai termini del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Appendice n. 2).

Art. 80.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, i fondi iscritti ai capitoli n. 354 e n. 355 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1970.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1970, a favore dei quali è data facoltà al Ministro per il tesoro di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco numero 1 annesso al bilancio dell'Azienda medesima.

Art. 81.

Alle spese di cui al capitolo n. 296 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, si applicano, per l'anno finanziario 1970, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 82.

Alle spese di cui al capitolo n. 531 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici si applicano, per l'anno finanziario 1970, le disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dell'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)

Art. 83.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1970, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 12*).

Art. 84.

Sono autorizzate per l'anno finanziario 1970, le seguenti spese:

lire 125.000.000 per oneri relativi al personale addetto alla bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi;

lire 392.000.000: per la bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi; per concorso nelle spese sostenute da coloro che hanno provveduto in proprio alla bonifica di terreni di loro proprietà e avuti in concessione; per la propaganda per la prevenzione dei danni derivanti dalla deflagrazione degli ordigni di guerra;

lire 1.000.000 per l'applicazione dei cippi di frontiera;

lire 88.238.700.000 per i servizi tecnici di infrastrutture (campi di aviazione; basi e difese navali; depositi di munizioni e carburanti; oleodotti; assistenza alla navigazione aerea; rete radar; sedi di comandi; impianti di telecomunicazioni ed altre opere di infrastrutture; lavori e servizi relativi), nonché per spese e concorsi in spese inerenti ad analoghi lavori di infrastrutture connessi con l'applicazione degli accordi in data 4 aprile 1949, approvati con legge 1° agosto 1949, n. 465; per studi ed esperienze, compresi gli oneri relativi agli impianti tecnici e logistici, nonché per l'acquisto ed esproprio di terreni; per il Centro di energia nucleare e per il Poligono sperimentale interforze per la difesa aerea; per il completamento dei materiali e delle infrastrutture dell'Esercito (unità sanitarie da campo e relative dotazioni; serie di riserva del vestiario; acquisizione di armi, armamenti e munizioni, di materiali del Genio, di materiali delle trasmissioni, delle telecomunicazioni e per la difesa nucleare, batteriologica e chimica; di mezzi di trasporto ruotati, cingolati e da combattimento, di aeromobili e di parti di ricambio; lubrificanti e combustibili; infrastrutture demaniali). Spese per l'incremento degli studi e delle esperienze; per il completamento dei materiali e delle infrastrutture della Marina (costruzione, acqui-

sto, trasformazione e manutenzione straordinaria di unità navali e di aeromobili, genio navale, genio militare, armi ed armamenti navali, nuove armi, telecomunicazioni, impianti, basi e difese; costituzione di scorte di viveri, vestiario, casermaggio e materiale sanitario; servizio automobilistico; infrastrutture demaniali, radioelettriche e di bordo; materiali speciali e parti di ricambio). Spese per l'incremento degli studi e delle esperienze; per il completamento dei materiali e delle infrastrutture dell'Aeronautica militare (costruzioni aeronautiche; armi e munizioni; nuove armi; servizio automobilistico; combustibili, lubrificanti e gas, demanio aeronautico; telecomunicazioni e assistenza al volo; difesa nucleare, batteriologica e chimica; vestiario e casermaggio; servizi meccanografici; infrastrutture demaniali, radioelettriche e di bordo; materiali speciali e parti di ricambio). Spese di trasporto di materiali acquisiti in dipendenza di accordi internazionali. Spese per l'incremento degli studi e delle esperienze; per il potenziamento dei servizi tecnici dell'Arma dei carabinieri: artiglieria, motorizzazione genio militare e telecomunicazioni.

Art. 85.

Alle spese di cui ai capitoli nn. 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506 e 4501 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa si applicano, per l'anno finanziario 1970, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 86.

Il Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per la difesa, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, modifiche alla ripartizione tra i capitoli nn. 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506 e 4501 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1970, della somma di complessive lire 88.238.700.000 au-

torizzata con l'articolo 84 della presente legge.

Art. 87.

Le somme occorrenti per provvedere — ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638, e dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958 — alle momentanee deficienze di fondi dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari e degli Enti aeronautici rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, nonché alle speciali esigenze determinate dai rispettivi regolamenti ed al fondo scorta per le Navi e per i Corpi e gli Enti a terra della Marina militare, sono fissate, per l'anno finanziario 1970, come segue:

Esercito	L. 5.400.000.000
Marina	» 4.800.000.000
Aeronautica	» 2.800.000.000
Arma dei carabinieri	» 3.000.000.000

Art. 88.

Il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio presso l'Amministrazione dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare è fissato, per l'anno finanziario 1970, come appresso:

a) Militari specializzati:

Esercito	n. 21.000
Marina	» 17.500
Aeronautica	» 36.000

b) Militari aiuto-specialisti:

Esercito	n. 36.000
Marina	» 13.500
Aeronautica	» 13.300

Art. 89.

Il numero massimo di sottufficiali che potranno fruire dell'indennità di specializzazione di cui all'articolo 8 della legge 8 gennaio 1952, n. 15, è stabilito, per l'anno finan-

ziario 1970, in 2.000 per l'Amministrazione dell'Esercito, in 2.200 per l'Amministrazione della Marina militare e in 3.800 per l'Amministrazione dell'Aeronautica militare.

Art. 90.

Il numero massimo dei sottotenenti di complemento dell'Arma aeronautica — ruolo naviganti — da mantenere in servizio a norma dell'articolo 1, secondo comma, della legge 21 maggio 1960, n. 556, è stabilito, per l'anno finanziario 1970, in 300 unità.

Art. 91.

Il numero massimo degli ufficiali di complemento della Marina militare da trattene-re in servizio a norma dell'articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575, è stabilito, per l'anno finanziario 1970, come appresso:

sottotenenti di vascello e gradi	
corrispondenti	n. 25
guardiamarina	» 55

Art. 92.

Il numero massimo degli ufficiali di Stato Maggiore di complemento della Marina mi-litare piloti da mantenere in servizio a nor-ma dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, è stabilito, per l'anno finanzia-rio 1970, in 160 unità.

Art. 93.

Il numero massimo degli ufficiali di com-plemento da ammettere alla ferma volontaria a norma dell'articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 371, è stabilito, per l'anno finanzia-rio 1970, come appresso:

Esercito	n. 830
Arma dei carabinieri	» 70
Marina	» 550
Aeronautica	» 1.790

Art. 94.

La forza organica dei sergenti, dei gradua-ti e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria ed in rafferma, per l'anno finan-ziario 1970, è fissata, a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:

sergenti	n. 7.000
graduati e militari di truppa	» 17.000

Art. 95.

Il numero globale dei capi di 1^a, 2^a e 3^a classe e dei secondi capi della Marina mili-tare è stabilito, per l'anno finanziario 1970, a norma dell'articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447, in 7.314 unità.

Art. 96.

La forza organica dei sergenti, dei sotto-capi e comuni del Corpo equipaggi militari marittimi, in ferma volontaria o in rafferma, è determinata, per l'anno finanziario 1970, a norma dell'articolo 18, quarto comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:

sergenti	n. 4.000
sergenti raffermati di leva	» 600
sottocapi e comuni volontari	» 7.459
sottocapi raffermati di leva	» 1.200

Art. 97.

A norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, la forza organica dei sergenti, graduati e militari di truppa dell'Aeronautica militare in ferma o rafferma è fissata, per l'anno finanziario 1970, come appresso:

sergenti	n. 12.500
graduati e militari di truppa	» 6.000

Art. 98.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1970, le variazioni compensative connesse con l'attuazione dei regi decreti legislativi 14 maggio 1946, n. 384 e 31 maggio 1946, n. 490; dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220; del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810, nonché delle leggi 10 aprile 1954, n. 113, e 31 luglio 1954, n. 599.

Art. 99.

I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con il regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263 ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, sono, per l'anno finanziario 1970, quelli descritti negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Art. 100.

La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonché le integrazioni di vitto e i generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, sono stabilite in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1970 (*Elenco numero 3*).

(Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e disposizioni relative)

Art. 101.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'anno finanziario 1970, in conformità

dell'annesso stato di previsione (*Tabella numero 13*).

Art. 102.

Alle spese di cui ai capitoli nn. 5551 e 5603 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste si applicano, per l'anno finanziario 1970, le disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dell'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 103.

Alle spese di cui al capitolo n. 1874 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste si applicano, per l'anno finanziario 1970, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 104.

Le integrazioni di vitto e i generi di conforto per i sottufficiali, le guardie scelte, le guardie e gli allievi guardia del Corpo forestale dello Stato, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1970, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

Art. 105.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, il fondo di cui al capitolo n. 1307 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1970, in applicazione dell'articolo 45, lettere *dd*), della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Art. 106.

È approvato il bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'anno finanziario 1970, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai termini dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30 (*Appendice n. 1*).

(Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative)

Art. 107.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1970, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 14*).

Art. 108.

Nei limiti dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5131 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1970, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato è autorizzato ad erogare sussidi e premi diretti a promuovere e sostenere iniziative intese all'ammmodernamento delle produzioni artigiane ed alla maggiore conoscenza e diffusione dei relativi prodotti, con le modalità fissate dall'articolo 2 della legge 30 giugno 1954, n. 358.

Art. 109.

Alle spese di cui al capitolo n. 1542 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si applicano, per l'anno finanziario 1970, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 110.

Ai sensi dell'articolo 9 della legge 15 febbraio 1967, n. 38, è autorizzata, per l'anno finanziario 1970, la spesa di lire 2 miliardi per la concessione di contributi negli interessi sui finanziamenti speciali a favore di medie e piccole industrie.

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative)

Art. 111.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1970, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 15*).

Art. 112.

Il contributo dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la gestione dei « sussidi straordinari di disoccupazione », previsto dall'articolo 43 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è stabilito, per l'anno finanziario 1970, in lire 100.000.000.

Art. 113.

Il contributo dello Stato al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », previsto dall'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni è stabilito, per l'anno finanziario 1970, in lire 20.000.000.000.

Art. 114.

Il contributo dello Stato alla Cassa unica per gli assegni familiari, per la corresponsione degli assegni stessi ai lavoratori della agricoltura è stabilito, per l'anno finanziario 1970, a' termini dell'articolo 23 della

legge 17 ottobre 1961, n. 1038, in lire 11.380.000.000.

Art. 115.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassetgnazione ed alla ripartizione, negli stati di previsione della spesa, per l'anno finanziario 1970, dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro — rubrica Provveditorato generale dello Stato — per le spese inerenti ai servizi e forniture considerate dal regio decreto-legge 18 gennaio 1923, n. 94 e relative norme di applicazione, delle somme versate in entrata dagli Enti di previdenza tenuti a contribuire alle spese di funzionamento dell'Ispettorato del lavoro, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, modificato dalla legge 13 luglio 1965, n. 846.

Il Ministro per il tesoro è, altresì, autorizzato, per il medesimo anno finanziario 1970, a trasferire, su proposta dei Ministeri interessati, dai fondi iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale — rubrica Ispettorato del lavoro — allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le somme occorrenti per il trattamento economico del personale dell'Ispettorato tecnico dell'industria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 1265.

Art. 116.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1970, le variazioni compensative connesse con l'inquadramento, nel ruolo dei collocatori comunali, dei corrispondenti di cui all'articolo 12 della legge 16 maggio 1956, n. 562, ai termini dell'articolo 11 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336.

(Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero)

Art. 117.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 1970, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 16*).

(Stato di previsione del Ministero della marina mercantile e disposizioni relative)

Art. 118.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della marina mercantile, per l'anno finanziario 1970, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 17*).

Art. 119.

È autorizzata per l'anno finanziario 1970 la spesa di lire 100.000.000 per le sistemazioni difensive previste dal regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, e successive modificazioni e dalla legge 4 gennaio 1968, n. 19.

Art. 120.

La somma di cui all'articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 721, occorrente per provvedere alle momentanee deficienze di fondi delle Capitanerie di porto, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, è fissata, per l'anno finanziario 1970, in lire 30.000.000.

Art. 121.

Alle spese di cui al capitolo n. 1174 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile si applicano, per l'anno finanziario 1970, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma del-

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 122.

L'autorizzazione di spesa di complessive lire 13.625.000.000 recata per l'anno finanziario 1970 dall'articolo 28 della legge 4 gennaio 1968, n. 19 per le provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale è aumentata, ai sensi del quarto comma dello stesso articolo, di lire 10.000.000.000 che si iscrivono nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.

La spesa complessiva di lire 23.625.000.000 così autorizzata per l'anno finanziario 1970, per l'attuazione della legge 4 gennaio 1968, n. 19 viene ripartita come segue:

- | | | |
|---|----------------|--|
| a) Contributo integrativo L. | 21.150.000.000 | |
| (articoli 1, 9, 10 e 11) | | |
| b) Ristrutturazione » | 1.425.000.000 | |
| (articolo 19) | | |
| c) Conversione » | 1.000.000.000 | |
| (articolo 22) | | |
| d) Studi, ricerche, accertamenti nel campo delle costruzioni navali » | 50.000.000 | |

(Stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali)

Art. 123.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle partecipazioni statali, per l'anno finanziario 1970, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 18*).

(Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative)

Art. 124.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della sanità, per l'anno finanziario

1970, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 19*).

Art. 125.

Ai sensi dell'articolo 7, n. 1, del testo unico approvato col regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, è stabilito, per l'anno finanziario 1970, in lire 28.500.000.000 lo stanziamento relativo all'assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia.

Art. 126.

L'onere a carico dello Stato per l'assistenza e la cura degli infermi poveri recuperabili affetti da postumi di poliomielite anteriore acuta, di cui alla legge 10 giugno 1940, numero 932, è stabilito, per l'anno finanziario 1970, in lire 8.050.000.000.

Art. 127.

Lo stanziamento di lire 19.000.000.000, iscritto al capitolo 1139 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno 1970, quale fondo nazionale ospedaliero, è comprensivo della somma di lire 5 miliardi destinata, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 33 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, alla concessione di contributi diretti a fronteggiare esigenze funzionali degli enti ospedalieri in condizioni di particolari necessità in rapporto alle finalità di cui all'articolo 2 della legge medesima.

(Stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo)

Art. 128.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del turismo e dello spettacolo, per l'anno finanziario 1970, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 20*).

(Quadro generale riassuntivo)

Art. 129.

È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1970 con le tabelle allegate.

(Disposizioni diverse)

Art. 130.

È data facoltà al Ministro per il tesoro di emettere durante l'anno finanziario 1970 buoni poliennali del Tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

Detti buoni poliennali — il cui ammontare non può superare la differenza tra il totale complessivo delle entrate e delle spese ed è devoluto, al netto degli oneri di cui al successivo comma, a copertura della differenza medesima — possono essere anche utilizzati per l'eventuale rinnovo anticipato dei buoni del Tesoro poliennali di scadenza 1° gennaio 1971 e per essi pure si osservano, in quanto applicabili, le norme del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84.

Agli oneri derivanti dall'emissione e dal collocamento dei buoni previsti dal primo comma, si farà fronte, giusta quanto disposto dall'articolo 4 della citata legge 27 dicembre 1953, n. 941, con un'aliquota dei proventi dell'emissione stessa.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 131.

Le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni in dipendenza di speciali disposizioni legislative facenti riferimento anche agli

esercizi finanziari 1969-70 e 1970-71, restano stabilite, per l'anno finanziario 1970, nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.

Art. 132.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere per l'anno finanziario 1970, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione.

Art. 133.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dagli stati di previsione della spesa delle varie Amministrazioni statali a quello del Ministero del tesoro delle somme iscritte in capitoli concernenti spese inerenti ai servizi e forniture considerati dal regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94, e relative norme di applicazione.

Art. 134.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 2 marzo 1963, n. 283, sull'organizzazione e lo sviluppo della ricerca scientifica in Italia.

Art. 135.

I residui risultanti al 1° gennaio 1970 sui capitoli aggiunti ai diversi stati di previsione della spesa per l'anno finanziario 1970, soppressi in seguito alla istituzione di capitoli di competenza, aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli. I titoli di pagamento già emessi sugli stessi capitoli aggiunti si intendono tratti a carico dei corrispondenti capitoli di nuova istituzione.

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL
BILANCIO PER L'ANNO FINANZIARIO 1970**

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LANCIO PER L'ANNO FINANZIARIO 1970

S P E S A

TITOLO I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento):		
Tesoro		3.172.832.477.290
Organi costituzionali dello Stato	34.320.000.000	
Organi e Servizi generali dello Stato	47.150.222.400	
Amministrazione del Tesoro	1.378.635.604.470	
Altri Servizi	6.431.835.000	
Pensioni e danni di guerra	384.383.474.000	
Interessi sui prestiti	640.976.941.420	
Fondo per i provvedimenti legislativi in corso ..	625.934.400.000	
Fondi di riserva	48.000.000.000	
Ammortamenti di beni mobili	7.000.000.000	
Finanze		1.411.438.723.100
Servizi	1.402.063.723.100	
Ammortamento di beni immobili patrimoniali ..	9.375.000.000	
Bilancio e programmazione economica		3.532.950.000
Grazia e giustizia		161.915.860.000
Affari esteri		82.708.802.435
Pubblica istruzione		1.942.916.758.700
Interno		469.107.528.540
Pubblica sicurezza ed antincendi	270.083.785.650	
Assistenza e beneficenza	82.020.000.000	
Altri servizi	117.003.742.890	
Lavori pubblici		76.781.152.845
Trasporti e aviazione civile		79.151.082.000
Poste e telecomunicazioni		250.738.000
Difesa		1.497.982.498.000
Agricoltura e foreste		121.165.558.500
Industria, commercio e artigianato		46.837.482.700
Lavoro e previdenza sociale		944.475.006.200
Commercio con l'estero		16.248.615.000
Marina mercantile		86.521.069.000
Partecipazioni statali		717.520.000
Sanità		164.075.588.000
Turismo e spettacolo		39.729.243.000
		10.318.388.653.310
		10.318.388.653.310
TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento):		
Tesoro		1.173.483.462.090
Organi e servizi generali dello Stato	50.000.000.000	
Amministrazione del Tesoro	899.108.862.090	
Fondo per i provvedimenti legislativi in corso ..	224.374.600.000	
Finanze		6.037.100.000
Grazia e giustizia		3.500.000.000
Affari esteri		6.946.437.500
Pubblica istruzione		10.850.000.000
Interno		20.150.000.000
Lavori pubblici		500.698.481.710
Trasporti e aviazione civile		17.775.000.000
Difesa		12.721.350.000
Agricoltura e foreste		144.434.307.650
Industria, commercio e artigianato		42.313.000.000
Lavoro e previdenza sociale		20.000.000.000
Commercio con l'estero		4.233.200.000
Marina mercantile		30.349.000.000
Partecipazioni statali		12.450.000.000
Sanità		200.000.000
Turismo e spettacolo		21.604.500.000
		2.027.745.838.950
		2.027.745.838.950
		12.346.134.492.260
RIMBORSO DI PRESTITI	479.325.694.538	479.325.694.538
		12.825.460.186.798
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	12.825.460.186.798	12.825.460.186.798
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	10.957.782.569.000	
DIFFERENZA	1.867.677.617.798	

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO 1 AL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE
PREVISTE PER L'ANNO FINANZIARIO 1970 CLASSIFICATE PER VOCI FUNZIONALI

MINISTERI	Amministrazione generale	Difesa nazionale	Giustizia	Sicurezza pubblica	Relazioni internazionali	Istruzione e cultura	Azione ed interventi nel campo delle abitazioni	Azione ed interventi nel campo sociale	Trasporti e comunicazioni	Azione ed interventi nel campo economico	Oneri non ripartibili	Totale delle spese correnti ed in conto capitale
Tesoro	263.146,6	16.600 -	»	»	21.649,5	161.572,2	33.058,7	466.331 -	512.236,3	782.033,1	(a) 2.089.688,6	4.346.316 -
Finanze	327.079,6	»	»	»	20 -	100.620 -	107,1	392,7	12,1	9.300 -	979.944,3	1.417.475,8
Bilancio e programmazione economica	3.533 -	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3.533 -
Grazia e giustizia ..	40 -	»	165.025,9	»	»	»	»	350 -	»	»	»	165.415,9
Affari esteri	»	»	»	»	53.695,2	13.200 -	»	6.363,6	»	7.396,4	9.000 -	89.655,2
Pubblica istruzione .	»	»	»	»	»	1.953.726,8	40 -	40 -	»	»	»	1.953.766,8
Interno	41.668,3	»	»	270.083,8	90 -	3.788,4	422 -	102.045 -	»	15 -	71.145 -	489.257,5
Lavori pubblici	7.525 -	»	2.000 -	1.000 -	»	45.169 -	97.947,7	84.568,8	129.200,6	210.068,5	»	577.479,6
Trasporti e aviazione civile	200 -	»	»	»	»	»	»	»	96.726,1	»	»	96.926,1
Poste e telecomunicazioni	»	»	»	»	»	»	»	»	250,7	»	»	250,7
Difesa	»	1.273.966,4	»	225.247,1	»	»	890,3	1.000 -	9.600 -	»	»	1.510.703,8
Agricoltura e foreste	»	»	»	»	»	»	»	»	»	265.599,9	»	265.599,9
Industria, commercio e artigianato	»	»	»	»	»	»	»	»	»	89.150,5	»	89.150,5
Lavoro e previdenza sociale	»	»	»	»	»	»	»	964.475 -	»	»	»	964.475 -
Commercio estero ..	»	»	»	»	»	»	»	»	»	20.478,5	»	20.481,8
Marina mercantile .	»	»	»	»	3,3	»	»	4.050 -	112.502,8	317,3	»	116.870,1
Partecipazioni statali	»	»	»	»	»	»	»	»	»	13.167,5	»	13.167,5
Sanità	»	»	»	»	»	»	»	164.275,6	»	»	»	164.275,6
Turismo e spettacolo	»	»	»	»	»	25.090,7	»	»	»	36.243 -	»	61.333,7
	643.192,5	1.290.566,4	167.025,9	496.330,9	75.458 -	2.303.167,1	132.425,8	1.793.891,7	860.528,6	1.433.769,7	(a) 3.149.777,9	12.346.134,5

(milioni di lire)

(a) Di cui milioni 850.309 - concernono accantonamenti negli appositi fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO 2 AL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO (I)

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE
PREVISTE PER L'ANNO FINANZIARIO 1970 CLASSIFICATE SOTTO IL PROFILO ECONOMICO

MINISTERI	SPESE CORRENTI										TOTALE
	Servizi degli Organi costituzionali dello Stato	Personale in attività di servizio	Personale in quiescenza	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti	Interessi	Poste correttive e compensative delle entrate	Ammortamenti	Somme non attribuibili	(a)	
	(milioni di lire)										
Tesoro	34.320 -	65.328,3	11.035 -	77.111,1	1.332.345,2	640.976,9	200 -	7.000 -	1.004.516 -	3.172.832,5	
Finanze	»	195.078,5	59.080 -	63.470,9	514.329 -	851,5	568.996,8	9.375 -	257 -	1.411.438,7	
Bilancio e programmazione economica	»	1.228,4	8,7	1.041,9	1.253 -	»	»	»	1 -	3.533 -	
Grazia e giustizia	»	98.691,4	28.042,2	32.397,3	2.780 -	»	»	»	5 -	161.915,9	
Affari esteri	»	34.109,4	2.670 -	17.775,4	15.026,3	124,7	4.000 -	»	9.003 -	82.708,8	
Pubblica istruzione	»	1.489.315,5	193.285 -	96.666,8	163.638,5	»	1 -	»	10 -	1.942.916,8	
Interno	»	206.578 -	49.685,4	57.903,9	154.003,2	322 -	600 -	»	15 -	469.107,5	
Lavori pubblici	»	34.880,7	7.775 -	20.921 -	13.060 -	»	89,4	»	55 -	76.781,1	
Trasporti e aviazione civile	»	15.893 -	804 -	5.161,6	57.292,5	»	»	»	»	79.151,1	
Poste e telecomunicazioni	»	223,1	2,6	24 -	1 -	»	»	»	»	250,7	
Difesa	»	538.070,7	237.382,6	685.282,2	10.288,7	»	16.000 -	»	10.958,3	1.497.982,5	
Agricoltura e foreste	»	37.914,3	8.350 -	40.848,1	33.733,9	»	14,3	»	305 -	121.165,6	
Industria, commercio e artigianato	»	6.053,4	1.335 -	1.117,1	38.323 -	»	7 -	»	2 -	46.837,5	
Lavoro e previdenza sociale	»	28.321,2	1.950 -	4.779,8	909.423,5	»	»	»	0,5	944.475 -	
Commercio estero	»	1.945 -	348 -	6.395,8	7.559,5	»	»	»	0,3	16.248,6	
Marina mercantile	»	4.664,6	1.683 -	2.143,5	77.999,5	»	30 -	»	0,5	86.521,1	
Partecipazioni statali	»	543,2	13 -	158,8	2 -	»	»	»	0,5	717,5	
Sanità	»	10.668,7	957,5	35.238,4	117.204 -	»	1 -	»	6 -	164.075,6	
Turismo e spettacolo	»	1.521,6	284 -	2.118,2	35.804,7	»	»	»	0,7	39.729,2	
	34.320 -	2.771.029 -	604.691 -	1.150.555,8	3.484.067,5	642.275,1	589.939,5	16.375 -	1.025.135,8	10.318.388,7	

(a) Di cui milioni 625.934,4 concernono accantonamenti nell'apposito fondo speciale in relazione a provvedimenti legislativi in corso e milioni 24.000 un fondo da ripartire in relazione alla nuova misura dell'indennità integrativa speciale da corrispondere al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza.

